IL SACROSANTO
CONCILIO DI TRENTO

COLLE CITAZIONI

DEL NUOVO, E VECCHIO TESTAMENTO

COLLE COSTITUZIONI

DEL DRITTO PONTIFICIO,

ED ALTRI CONCILJ

DELLA

S. ROMANA CHIESA.

IN VENEZIA, MDCCLXXXI.

APPRESSO SIMONE OCCHI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

DESCRIZIONE

DELLA CITTA'

DI TRENTO.

LA Città di Trento è situata tra Monti nei confini dello Stato Veneto in una pianura; è circondata da muri di sasso, bagnata dalla parte del Settentrione da fiume Adige, ed ha un miglio d' Italia di circuito. Le sue strade sono larghe, di sassi comodamente coperte, e le case così magnifiche, che offre un aspetto d' una moderna piuttosto che d' una antica Città. I Tempj sono vistosi, quantunque di poca struttura. Ha un cospicuo Castello, che può ben chiamarsi una splendididissima Regia, ove possono comodissimamente soggiornare e Monarchi, e Imperadori, ingrandito pochi anni sono da Bernardo Clesio Governator di Trento, e dal medesimo abbellito. Dalla parte d' Oriente s' insinua pei Muri placidamente in Città un fiume, sopra il quale si veggono fabbriche di seta, e non pochi molini; onde si diramano molti fiumicelli per uso e pubblica comodità. Sopra l' Adige alla porta di S. Lorenzo vi è un ponte magnifico di legno di 140. *passi di lunghezza. Ha d' intorno alcuni Monti sempre coperti di neve, scabrosi, inaccessibili, precipitosi, e sommamente alti. Vi sono due porte, delle quali l' una è situata verso Settentrione, e l' altra conduce a Verona. La sua pianura è molto picciola, ma amena, e mirabilmente coperta di varie piante, e viti, circondata da per tutto dall' Adige. I suoi abitatori hanno una lingua promiscua, vale a dire Italiana, e Tedesca, ma tutti gli Italiani, quando vogliono, parlano in Tedesco. Trento è una Sentina de' Tedeschi, e un refugio degli Italiani, quando loro accade qualche disgrazia. Vi è scarsezza di frumento, ma abbondanza di vino, ed è soavissimo il bianco e rossiccio. Nell'*

Eſtate il clima è temperato; ma nei giorni canicolari il Sole è cocentiſſimo; nel tempo d' Inverno ſi rende quaſi inabitabile per la gran quantità di neve e ghiaccio; nè ſono ſufficienti le ſtufe a cacciar via il freddo, il quale è sì eccesſivo, che non laſcia ſcorrere l' acqua per la pianura, ma ſubito la converte in neve; e per una ſpezie di portento i pozzi della Città ſono privi d' acque. Si adoprano Buoi, e Vacche in vece di Muli, Aſini, e Cavalli di ſoma, co' loro carri così adattati al traſporto, che ſalgono inſino alla altezza de' Monti, come ſe camminaſſero per la pianura, e adattano loro in tal guiſa i gioghi i ſopraintendenti alle vie pubbliche, che poſſono aſcendere inſino alla ſommità de' Monti. Ora finalmente ſi è reſa opulenta e coſpicua a cagione del Concilio, che vi fu per molti anni, e al preſente ſi conſerva con ſplendore. Imperciocchè in eſſa intervennero cinque Cardinali Preſidenti e Legati del Concilio pel Santiſſimo Padre Pio IV. Pontefice Maſſimo. Due Cardinali inoltre, di Lorena, e Madruzio, tre Patriarchi, 33. Arciveſcovi, 235. Veſcovi, 7. Abati, 7. Generali di varie Religioni, più di 146 Teologi Secolari, e Regolari, e gli Oratori dell' Imperadore Ferdinando, del Re di Francia, delle Spagne, Portogallo, Ungheria, Boemia, Polonia, Venezia, de' ſette Cantoni degli Svizzeri, Baviera, Savoja, Firenze, e di altri Principi Eccleſiaſtici.

BOL-

BOLLA D' INDIZIONE

Del Sacro Ecumenico Concilio di Trento

SOTTO

PAULO III.

PONT. MASS.

Paulo Vescovo, Servo de' Servi di Iddio, a futura memoria della cosa.

AL principio di questo nostro Pontificato, che la Provvidenza di Iddio Onnipossente ci ha commesso non pei nostri meriti, ma per la sua grande bontà, vedendo già allora a quali perturbazioni di tempi, e a quanti incomodi di quasi tutte le cose la nostra pastoral sollecitudine fosse chiamata, desideravamo rimediare ai mali della Repubblica Cristiana, dai quali essa da gran tempo è vessata e quasi oppressa; noi però come uomini circondati da infermità, (1) conoscevamo non esser pari le nostre forze per sopportare un tal peso. Poichè conoscendo aver bisogno di pace per liberare e conservare la Repubblica da molti imminenti pericoli, abbiamo ritrovato ogni cosa piena d' odj e dissensioni, dissentendo principalmente tra loro quei Principi, ai quali Iddio ha permesso quasi ogni cosa. Stimando necessario esservi un ovile, (2) e un Pastore della greggia del Signore per la integrità della Cristiana Religione, e per confermare in noi la speran-

(1) *Hebræor.* 5.
(2) *Joann.* 10.

ranza dei beni celesti; la unità del nome Cristiano era già quasi divisa e lacerata dagli Scismi, dissensioni, Eresie; desiderando sicura la Repubblica e munita contro le armi degli infedeli, e le insidie, pei nostri falli e per la nostra colpa di tutti, imminente l'ira di Dio sopra i nostri peccati, Rodi era perduta, l'Ungheria vessata, conceputa e meditata la guerra per mare e per terra contro l'Italia, e contro Austria, e Schiavonia: non acchettandosi l'empio e inumano nemico nostro il Turco, e stimando sua occasione di riuscire con vantaggio gli odj dei nostri tra loro e le dissensioni. Adunque, come dicevamo, in così grande burrasca di Eresie, dissensioni e guerre, ed eccitati sì grandi flutti, essendo chiamati per reggere e governare la navicella di Pietro, nè affidandoci abbastanza alle nostre forze, primieramente convertimmo verso Iddio i nostri pensieri, (1) acciocchè egli ci conservasse, e provvedesse il nostro animo di fermezza e robustezza, coraggio, consiglio, e sapienza; poi richiamando alla mente i nostri Maggiori dotati d' ammirabile sapienza e santità, e che molte volte nei sommi pericoli della Repubblica Cristiana hanno applicato ottimo e opportunissimo rimedio gli Ecumenici Concilj, e i Sinodi generali de' Vescovi, ancor noi abbiamo pensato di tenere un Concilio Generale, e ricercati i pareri dei Principi, il cui consenso sembrava a noi sommamente utile e opportuno per questa cosa; non ritrovandogli allora alieni da quest' opera così santa, intimammo un Concilio Ecumenico e un Sinodo generale di quei Vescovi, e degli altri Padri, a cui apparteneva, nella Città di Mantova, l'anno della Incarnazione del Signore (siccome è testificato colle nostre lettere e monumenti) 1537. del nostro Pontificato 3 da principiarsi ai 23. Maggio, avendo quasi una certa speranza, che quando fossimo là runiti nel nome del Signore, siccome lo stesso Signore ha permesso, (2) egli vi sarebbe presente in mezzo a noi, e dissiperebbe facilmente colla sua bon-

(1) *Psalm.* 54.
(2) *Matth.* 18.

bontà e misericordia tutte le procelle de' tempi e, tutti i pericoli collo spirito della sua bocca. Ma siccome sempre insidia le opere pie l' inimico dell' uman Genere, primieramente ci fu negata la Città di Mantova contro ogni nostra speranza, e aspettazione, se non accettavamo certe condizioni aliene affatto dagli instituti de' nostri Maggiori, dalla condizione de' tempi, dalla nostra dignità e libertà, e da quella di questa S. Sede, e del nome Ecclesiastico, le quali abbiamo manifestato in altre nostre lettere. Onde ci fu mestieri ritrovare un altro luogo, e scegliere un' altra Città, la quale non occorrendoci subito atta e idonea, siamo stati costretti a prorogare la celebrazione del Concilio alle future Calende di Novembre. Frattanto il crudele e perpetuo nostro nemico il Turco, avendo assaltato l' Italia con una grande armata, ha preso alcuni luoghi nei lidi della Puglia, gli ha devastati, rapiti, seco ha menato via prede di uomini. Noi siamo stati occupati in fortificare i nostri lidi, e porger soccorso a' vicini con sommo timore, e pericolo di tutti: nè però in tutto abbiamo cessato di consultar ed esortare i Principi Cristiani, perchè ci esponessero il loro sentimento rapporto al luogo idoneo per celebrare il Concilio; le cui opinioni essendo varie e incerte, e sembrandoci prolungarsi il tempo più di ciò che conveniva; noi con ottimo animo, e consiglio, siccome crediamo, scegliemmo Vicenza, Città abbondante, e dei Veneziani, i quali ce la accordavano, con virtù, autorità, e potenza, avendo in se principalmente una situazione sicura a tutti, e libera. Ma avanzandosi il tempo, ed essendo conveniente manifestare a tutti la scielta d' una nuova Città, e approssimandosi le Calende di Novembre senza poter già eseguire questa divulgazione, ed essendo vicino l' Inverno; un' altra volta fummo costretti a differire con altra proroga il tempo del Concilio alla prossima seguente Primavera, e alle future Calende di Maggio. La qual cosa costantemente stabilita e decretata, preparandoci e noi medesimi, e tutte le altre cose per far bene e celebrare quel Congresso coll'ajuto Divino, stimando convenire assai e alla celebrazione del Concilio, e a

tutta la Repubblica Cristiana, che i Principi Cristiani acconsentissero con vicendevole pace e concordia, perseverammo chiedendo, e pregando i carissimi in Cristo nostri Figli Carlo Imperador de' Romani sempre Augusto, e 'l Cristianissimo Re Francesco, due principali firmamenti, e sussidj del nome Cristiano, che s' unissero a un colloquio mutuo tra di loro, e con esso noi: delle quali cose spesse volte avevamo trattato con tutti e due con lettere, Nunzj, e Legati nostri a Latere scielti tra i Venerabili nostri Fratelli e colà mandati, perchè e l' uno e l' altro volessero passare dalla inimicizia e diffidj a una unione e pia amicizia, e soccorrere alle Cristiane cose nella loro decadenza, la cui conservazione essendo principalmente alla loro potenza da Dio raccomandata, se questo trascurassero e non dirigessero i loro consiglj al bene comune de' Cristiani, dovrebbero rendere allo stesso Iddio un rigido e severo conto. I quali finalmente acconsentendo ai nostri prieghi si portarono a Nizza; verso dove ancor noi intraprendemmo un lungo viaggio, e sommamente contrario alla nostra età senile, per amor del Signore, e a cagione di conciliar la pace. Nè ommettemmo frattanto, avvicinandosi lo stabilito tempo del Concilio, le Calende di Maggio, mandare a Vicenza tre nostri Legati a Latere di somma virtù e autorità del numero dei medesimi Fratelli nostri Cardinali della santa Chiesa Romana, i quali principiassero il Concilio, e ricevessero i Prelati, che d' ogni parte giungessero, e oprassero quelle cose che stimassero necessarie, finchè noi, terminato il nostro viaggio, e il negozio della pace, potessimo dirigere ogni cosa con tutta la diligenza. Intanto procurammo con tutto il fervore dell' anima nostra, pietà, e sollecitudine quell' opera Santa, e molto necessaria, vale a dire il trattato di pace tra i Principi. Ne è testimonio Iddio, alla cui clemenza affidati ci esponemmo al pericolo del viaggio e della vita. Ne è testimonio la nostra coscienza, la quale in questa cosa nulla ha di che riprenderci di aver ommesso, o di non aver ricercato occasione di pacificare. Sono testimonj i medesimi Principi, cui tante volte avevamo pregato, e con tanto amore, per mezzo di

di Nunzj, lettere, Legati, avvisi, esortazioni, e ogni preghiera, che deponessero le inimicizie e si confederassero per soccorrere colle loro premure e sussidj la Repubblica Cristiana già ridotta a un massimo e prossimo pericolo. Sono finalmente testimonj quelle cure e vigilie, quei diurni e notturni affanni del nostro animo, e gravi sollecitudini, che abbiamo sofferto assai per questo affare e cagione, eppure al bramato esito non sono giunte le nostre operazioni e consiglj. Così è piaciuto a Iddio Signore, il quale però non dispieriamo guarderà finalmente con benignità i nostri desiderj. Noi veramente, quanto ne fu possibile nulla abbiamo ommesso in questo affare, che dovuto fosse al nostro officio Pastorale. Che se ci sono alcuni, i quali diversamente interpretano le nostre operazioni di pace, se ne dogliamo veramente, ma pure nel dolor nostro ringraziamo Dio Onnipossente, il quale a esempio e dottrina della nostra pazienza volle, che i suoi Apostoli fossero degni di soffrir contumelia pel nome di Gesù, (1) il quale è la nostra pace. In quel congresso però e colloquio nostro avuto in Nizza, quantunque impederdolo i nostri peccati, tra i due Principi non potè terminarsi una vera e perpetua pace, pure si sono fatte tregue di dieci anni, colla cui opportunità sperando noi poter celebrarsi il Concilio con più comodità, e poi per autorità del Concilio poter terminarsi la pace: procurammo presso i Principi, che eglino venissero al Concilio, e conducessero i loro Prelati presenti, e chiamassero gli assenti. I quali scusandosi dell' una e l' altra cosa, perchè e a loro era bisognevole ritornare ai loro Regni, e conveniva dar ristoro e conforto ai Prelati, che seco avevano, stanchi dal viaggio, e dalle spese esausti; ne hanno esortati, che decretassimo ancora un' altra proroga di tempo quanto alla celebrazione del Concilio. Nella concessione della qual cosa essendo noi alquanto difficili, intanto ricevemmo lettere dai nostri Legati ch' erano in Vicenza, trascorso già d'assai il giorno di principiar il Concilio, che appena

(1) *Actor.* 5. & *II. Corinth.* 11.

ia alcun Prelato delle estere Nazioni era giunto a Vicenza. La qual notizia avuta, vedendo che in quel tempo in niun modo poteva farsi il Concilio, concedemmo ai medesimi Principi, che si differisse il tempo di fare il Concilio insino alla Santa Pasqua, e al giorno festivo nella futura Domenica di Risurrezione. Del qual nostro precetto e aspettazione si sono decretate le lettere in Genova l'anno dell' Incarnazione del Signore 1538. ai 28. di Giugno eseguite e pubblicate, e questa dilazione l'abbiamo fatto volentieri per averci promesso i due Principi mandare a Roma da noi i loro Legati, perchè fossero fatte e trattate in Roma più comodamente in nostra presenza tutte quelle cose che restavano per terminare la pace, non avendosi potuto terminar tutte in Nizza per la brevità del tempo: e per questo motivo tutti e due ci chiedettero inoltre, che questa incombenza di pacificazione fosse anteposta alla celebrazion del Concilio, dovendo lo stesso Concilio, fatta la pace, essere poi più utile e più giovevole alla Repubblica Cristiana. Questa speranza di pace, a noi sempre proposta, ci ha mosso a consentire alle volontà dei Principi, la quale speranza si è sommamente aumentata dopo la nostra partenza da Nizza pel benevolo e amichevole congresso dei due medesimi Principi; il quale avendo noi inteso con somma nostra allegrezza, ci confermò nella buona speranza di credere, che finalmente erano state esaudite da Dio le nostre preghiere, e accettati i desiderj della pace. Adunque desiderando noi questa conclusione di pace, e per essa instando, e stimolando non solo i due suddetti Principi, ma ancora il carissimo in Cristo Figlio nostro Ferdinando Re de' Romani, che non conveniva intraprendere la azion del Concilio, se non fatta la pace, e chiedendo a noi tutti per lettere e pei loro Oratori, che facessimo un' altra volta nuove proroghe di tempo, instando principalmente il Serenissimo Cesare, dimostrando aver egli promesso a coloro, che dissentono dalla Cattolica unità, d'interporsi con noi, per ricercar qualche modo di concordia, la qual cosa non può farsi comodamente avanti la sua partenza per la Germania: Noi indotti sempre dalla medesima speranza della pace, e dalla

vo-

volontà di tanti Principi, vedendo principalmente, che gli altri Prelati non sono giunti a Vicenza neppure nella detta festa della Resurrezione, schivando già il nome di proroga, il quale tante volte era stato replicato indarno, abbiamo voluto piuttosto a nostro beneplacito e della Sede Apostolica sospendere la celebrazione del Concilio Generale, e così lo abbiamo fatto, e di questa sospensione abbiamo mandato lettere a ciascheduno de' sopradetti Principi il dì 10. Gennaro 1539., siccome in esse può evidentemente vedersi. Fatta così da noi per necessità questa sospensione, aspettando quel tempo più opportuno, e qualche conclusione di pace, che poi doveva apportare e dignità, e frequenza al Concilio, e più pronta salute alla Repubblica Cristiana, frattanto le cose Cristiane ogni giorno hanno avuto maggior decadenza, chiamando gli Ungari il Turco, morto il loro Re, movendo guerra contro essi il Re Ferdinando. Parte de' Paesi Bassi incitati a separarsi da Cesare, per comprimere la cui ribellione il Serenissimo Cesare passando a' Paesi Bassi per Francia amichevolissimamente, e concordissimamente col Re Cristianissimo con grande indizio d' animo tra loro benevolo, ed indi poi portatosi in Germania cominciò a unire i Principi della Germania, e delle Città a cagione di trattar quella concordia, che aveva detto. Mancando però la speranza della pace, parendo piuttosto opportuno a concitare maggiori discordie quel modo di procurar e di trattar ne'Congressi la concordia: fummo indotti a ritornare all'antico rimedio del Concilio Generale, e questo abbiamo rappresentato al medesimo Cesare per mezzo de' nostri Legati Cardinali della S. Romana Chiesa, la qual cosa abbiamo fatto ancora ultimamente, e principalmente nel Congresso di Ratisbona, essendo quivi Legato il nostro diletto Figlio Gasparo del Titolo di S. Prassede Cardinale Contarini, di somma dottrina e integrità. Poichè chiedendosi a noi per parere di quel Congresso ciò che pel passato avevamo temuto che accadesse, che dichiarassimo tollerabili certi Articoli di coloro, che dissentono della Chiesa, finchè si facesse la loro discussione e decisione per un Concilio Ecumenico, e non

e non permettendoci accordar questo nè la Cristiana e Cattolica verità, nè la nostra dignità e della S. Sede Apostolica, piuttosto abbiamo comandato il proporre pubblicamente, che quanto prima si faccia il Concilio. Nè fu giammai altro il parer nostro e la nostra volontà se non che quanto prima si congregasse un Concilio Ecumenico, e Generale; poichè speravamo potersi per questo ricuperare e la pace al popolo Cristiano, e la integrità della Cristiana Religione: volevamo però aver ciò colla buona grazia e volontà de' Principi Cristiani. La qual volontà mentre aspettiamo; mentre osserviamo il tempo nascosto, (1) il tempo del tuo beneplacito, o Dio: finalmente siamo costretti a stabilire, che ogni tempo è di beneplacito divino, quando si pensa ad eseguir cose sante, e che appartengono alla Cristiana pietà. Onde vedendo, con sommo dolore della nostra Anima, che le cose Cristiane ogni giorno sono in maggior decadenza, la Ungheria oppressa dai Turchi, i Germani in pericolo, tutti gli altri afflitti dal timore e malinconia, abbiamo stabilito non aspettare già il consenso d'alcun Principe, ma badar soltanto alla volontà del Dio Onnipotente, e alla utilità della Repubblica Cristiana. Pertanto non avendo più Vicenza, e desiderando aver riguardo e alla salute universale de' Cristiani, e agli incomodi della Germania nello eleggersi da noi luogo ove celebrar nuovo Concilio, proposti alcuni luoghi, vedendo desiderarsi dai medesimi la medesima Città di Trento, quantunque noi giudicavamo poter trattarsi più comodamente tutte le cose nell'Italia Citeriore, pure alle loro richieste con paterna carità abbiamo piegato la volontà nostra. Onde abbiamo eletto la Città di Trento, nella qual Città si tenesse l' Ecumenico Concilio alle prossime Calende di Novembre, reputando idoneo quel luogo dove unir si potessero Vescovi e Prelati facilissimamente dalla Germania e da altre confinanti Nazioni della Germania, e non difficilmente dalla Francia, Spagna, e altre Provincie più rimote. Abbiamo avuto in mira quel gior-

(1) *Psalm. 68.*

giorno del Concilio, onde vi foſſe ſicuramente tempo di pubblicar queſto noſtro Decreto per le Criſtiane Nazioni, e di dar comodo di venire a tutti i Prelati. Il motivo di non aſſegnare un anno di tempo per cangiar il luogo del Concilio, ſiccome è ſtato preſcritto in altra occaſione con certe Coſtituzioni, (1) fu, perchè non abbiamo voluto più lungamente differire la ſperanza di ſanar in qualche parte la Repubblica Criſtiana, che ha tanti detrimenti e calamità; e pure veggiamo i tempi, conoſciamo le difficoltà, intendiamo eſſere incerto ciò che poſſiamo aſpettare dalle noſtre determinazioni. Ma perchè è ſcritto: (2) Manifeſta al Signore il tuo cammino, e ſpera in lui, ed egli farà: abbiamo ſtabilito confidar più nella clemenza e miſericordia di Dio, che diſperare della noſtra fiacchezza. Poichè accade ſpeſſo nel principiar le opere buone, che ciò che non poſſono le umane riſoluzioni, lo faccia la Divina virtù. Affidati e appoggiati dunque alla autorità di queſto medeſimo Iddio Onnipoſſente Padre, e Figliuolo, e Spirito Santo, e de' ſuoi Beati Apoſtoli Pietro e Paolo, la quale ancor noi abbiamo in Terra, per Conſiglio ancora e Conſenſo de' Venerabili fratelli noſtri Cardinali della S. Romana Chieſa, tolta e rimoſſa la ſoſpenſione, che abbiamo ſopra rammentato, la quale per le preſenti togliamo e rimoviamo, dichiariamo, annunziamo, convochiamo, ſtabiliamo, e decretiamo il Sacro Ecumenico e General Concilio nella Città di Trento, ſito comodo, e libero, e a tutte le Nazioni opportuno, per le Calende proſſime di Novembre del preſente anno dell' Incarnazione del Signore 1542., nel qual tempo debba principiarſi, proſeguirſi, e coll'ajuto del medeſimo Signore finirſi e terminarſi a gloria ſua e lode, e a ſalute di tutto il popolo Criſtiano; ricercando, eſortando, avviſando tutti di tutti i luoghi e i Venerabili fratelli noſtri Patriarchi, Arciveſcovi, Veſcovi, e diletti Figliuoli Abbati, e tutti gli altri a cui è permeſ-

(1) *Concil. Conſtantienſe Seſſ. 39.*
(2) *Pſalm. 36.*

messa la potestà per dritto o privilegio di assistere e dire le sue sentenze ne' Concilj Generali, e non pertanto imponendo, e strettamente comandando a loro in vigor del giuramento che hanno fatto a noi e a questa Santa Sede, e in virtù di Santa Obbedienza, e sotto altre pene solite a proporsi e darsi per dritto, o consuetudine nelle celebrazioni de' Concilj contro quei che non assistono, che i medesimi (se a caso non saranno giustamente impediti, della qual cosa pure saranno costretti a far fede) o certamente debbano in ogni modo assistere e intervenire a questo Sacro Concilio per mezzo dei legittimi loro Procuratori e Nunzj. Pregando ancora e scongiurando per le viscere della misericordia di Dio e di Nostro Signor Gesù Cristo, la cui vera Fede e Religione, e dentro e fuori già gravemente si combatte, i sopradetti Imperadore, e Re Cristianissimo, e inoltre gli altri Re, Duchi, Principi, la cui presenza, se mai è stata in altri tempi, sarà veramente in questo tempo sommamente proficua alla Santissima Fede di Cristo e di tutti i Cristiani, che se vogliono che sia salva la Repubblica Cristiana, se intendono essere vincolati e debitori al Signore per i suoi massimi benefizj verso loro, non abbandonino la causa e negozio del medesimo Iddio, eglino medesimi vengano alla celebrazione del Sacro Concilio, nel quale la loro pietà e virtù ha da giovar molto alla comune utilità, e alla loro salute e degli altri e temporale ed eterna. Se però (ciò che non vorremmo) non potranno eglino venire; mandino almeno Legati persone gravi con autorità, ognuno de' quali possa sostener con decoro e prudenza la dignità del proprio Principe. Principalmente procurino (cosa a loro facilissima) che partano pel Concilio senza tergiversazione, le tardanza Vescovi e Prelati, da' loro Regni, la qual cosa è molto giusto che Iddio e noi impetriamo dai Prelati e Principi della Germania, perchè essendosi dichiarato il Concilio principalmente per causa di loro, e desiderandolo i medesimi, e dichiarato in quella Città, che fu bramata da loro, non riesca grave ad essi celebrarlo colla loro presenza e onorarlo, perchè meglio e più comodamente quanto prima e otti-

ottimamente trattar si possano nel detto Sacro Ecumenico Concilio, e conspirando la carità di tutti, e dirigendo Iddio i nostri Consiglj, e illuminando le nostre menti colla sua Sapienza e verità, consultarsi, discutersi, e condursi al bramato fine quelle cose, che appartengono alla integrità e verità della Religion Cristiana, al ristabilimento de' buoni costumi, e alla emenda de' cattivi, alla pace, alla unione, alla concordia de' Principi e popoli Cristiani tra loro, e a rispignere gl' impeti de' Barbari e infedeli, coi quali essi tentano opprimere tutta la Cristianità. E perchè queste nostre lettere, e quelle cose ch'esse contengono pervengano alla notizia di quelli a cui conviene, nè alcuno di loro pretenda scusarsi per ignoranza, principalmente non essendo forse sicuro l' accesso a tutti coloro, a cui in proprio nome elleno dovrebbero intimarsi, vogliamo e comandiamo che sieno lette nella Basilica Vaticana de' Principi degli Apostoli e nella Chiesa Lateranense, quando quivi suole congregarsi moltitudine di popolo a udire le cose Divine, da' cursori della nostra Curia, o alcuni pubblici Notaj pubblicamente e in chiara voce; e lette, sieno affisse nelle porte di dette Chiese, e ancora della Cancelleria Apostolica, e nel solito luogo di campo Fiore, dove pendano qualche tempo esposte a lettura e notizia di tutti, e quando saranno quindi rimosse, non pertanto restino affisse ai medesimi luoghi le loro copie. Noi pertanto per la lettura, pubblicazione, e affissazione di queste vogliamo che restino obbligati e vincolati tutti e ognuno di quelli, che comprendono le suddette nostre lettere, dopo lo spazio di due mesi dal giorno della pubblicazione e fissazione delle medesime, siccome fossero queste a loro medesimi in presenza lette e intimate: comandiamo e decretiamo che si presti fede certa e indubitata alle loro Copie, che sieno scritte o sottoscritte per mano di pubblico Notajo e sigillate col sigillo d' alcuna persona Ecclesiastica costituita in dignità. Adunque a niun uomo affatto sia lecito rompere o opporsi con temeraria audacia a questa carta di nostra indizione, annunciazione, convocazione, statuto, decreto, mandato, precetto, e preghie-

ghiera. Se alcuno però di tentarlo presumerà sappia, che incorrerà nella indignazione dell' Onnipossente Iddio, e de' Beati Pietro e Paolo suoi Apostoli.

Dato in Roma in S. Pietro l' Anno della Incarnazione del Signore 1542. alli 22. di Maggio: del nostro Pontificato l' anno VIII.

BLOSIO.

HIER. DAND.

SESSIONE I.

Del Sacrosanto Ecumenico e General Concilio di Trento

SOTTO

PAULO III.

PONT. MASS.

Celebrata il giorno 13. Decembre l'Anno del Signore 1545.

Decreto d'incominciare il Concilio.

PIace a voi decretare e dichiarare, che il Sacro e General Concilio di Trento s'incominci, e incominciato sia lode e gloria della Santa, e Individua Trinità Padre, e Figliuolo, e Spirito Santo, ad aumento ed esaltazion della Fede e Religion Cristiana, a estirpazion delle Eresie, a Pace, e Unione della Chiesa, a Riforma del Clero e popolo Cristiano, a depressione ed estinzione dei nemici del nome Cristiano? Risposero, Piace.

Intimazione della futura Sessione.

E Avvicinandosi la celebrazione del Natale del Nostro Signor Gesù Cristo e altre festività dell'anno presente e futuro; piace a voi che la prima futura sessione sia il Giovedì dopo l'Epifania, che sarà il giorno 7. di Gennaro dell'anno del Signore 1546.? Risposero, Piace.

SESSIONE II.

Celebrata il giorno 7. del mese di Gennaro 1546.

Decreto del modo di vivere, ed altre cose da osservarsi nel Concilio.

IL Sacrosanto Concilio di Trento, nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi tre Legati della Sede Apostolica, conoscendo col B. Giacomo Apostolo, (1) che ogni dono ottimo, e ogni dono perfetto è di sopra, proveniente dal Padre de' lumi, il quale a coloro che gli domandano la Sapienza la dà a tutti copiosamente, e non gli rimprovera, e sapendo al tempo stesso, che il principio della sapienza è il timor del Signore; (2) stabilì e decretò, che debbono esortarsi, siccome gli esorta, tutti i fedeli Cristiani congregati nella Città di Trento, che vogliano emendarsi da' mali e peccati finora commessi, e nell'avvenire vivere col timor di Dio, (3) e non eseguire i desiderj della carne: instare nelle orazioni, confessarsi spesso, ricevere il Sacramento dell' Eucaristia, frequentare le Chiese, osservar finalmente la legge del Signore, quanto mai ognuno potrà, e inoltre privatamente pregare ogni giorno per la pace de' Principi Cristiani, e per la union della Chiesa: che i Vescovi ancora, e tutti gli altri costituiti in Ordine Sacerdotale, che concelebrano in questa Città il Concilio Ecumenico, procurino continuamente esercitarsi in lodare Iddio, offrire Sacrifizj, lodi, e preci, celebrar Messa almeno ogni Domenica, giorno in cui Iddio creò la luce, e risuscitò dai morti, e infuse ne' discepoli lo Spirito Santo, (4) facendo, siccome lo stesso Spirito Santo comanda per l'Apostolo, (5) Ossecrazioni, Orazioni, preghiere, e rendimen-

(1) *Jacob.* 1. *c. quamdiu* 1. *q.* 2.
(2) *Proverb.* 1. & 9. *Psalm.* 110. *Eccl.* 1.
(3) *Galat.* 5.
(4) *Actor.* 2. *c. quo die*, *dist.* 75.
(5) *I. Timoth.* 2.

dimenti di grazie pel SS. S. N. Papa, per l' Imperadore, pei Rè, e gli altri, che sono in posto sublime costituiti, e per tutti gli uomini, perchè la condotta di nostra vita sia quieta e tranquilla, godiamo pace, e veggiamo l' aumento della Fede. Esorta inoltre che digiunino almeno tutti i Venerdì in memoria della Passione del Signore, e che facciano limosine ai poveri; nella Chiesa Cattedrale ancora ogni Giovedì si celebri la Messa dello Spirito Santo colle Litanie, e altre Orazioni per questo instituite; nelle altre Chiese si dicano lo stesso giorno almeno le Litanie e Orazioni; (1) nel tempo però in cui le cose Sacre si eseguiscono non si facciano discorsi e conversazioni; ma si attenda al celebrante colla faccia e colla mente. E poichè conviene, che i Vescovi (2) sieno irreprensibili, sobrj, casti, buoni regolatori delle loro Case, esorta ancora che più d' ogni altra cosa ognuno osservi la sobrietà nella tavola, e la moderazione de' cibi: (3) poi, accadendo spesso in questo luogo introdursi oziose conversazioni, che sia framischiata nelle tavole de' medesimi Vescovi la lettura delle Divine Scritture; (4) che ognuno istruisca e insegni i suoi famigliari che non sieno rissosi, bevitori, impudici, ambiziosi, superbi, bestemmiatori, e voluttuosi: finalmente che schivino i vizj, e abbraccino le virtù, e dimostrino nell' abito, e cultura, e in tutte le azioni onestà, siccome conviene ai ministri de' ministerj di Dio. Inoltre essendo la principal cura, sollecitudine, e intenzione di questo Sacrosanto Concilio, che discacciate le tenebre delle Eresie, che per tanti anni hanno ricoperto la terra, risplen-

(1) *Concil. Toletan. 3. c. 1. can. jejunium de consecr. d. 3. c. de illis, 11. q. 1. Infra Sess. 22. in Decreto de Observandis in celebrat. Miss.*

(2) *I. Timoth. 3. c. fin. 2. q. 7. cum sim.*

(3) *Tit. 1. I. Timoth. 3. c. fin. 2. q. 7. cum sim. Concil. Toletan. III. cap. 7. Concil. Rhemens. cap. 17. Euseb. in 4. Decret. & infra Sess. 25. cap. 1. de Reformat. c. in omnibus de cons. d. 5.*

(4) *Cap. Pro reverentia, dist. 24.*

risplenda il candore, la purità, la luce della Cattolica verità, volendo così Gesù Cristo il quale è la vera luce, (1) e che sieno riformate quelle cose che abbisognano di riforma: il medesimo Concilio esorta tutti i Cattolici quì congregati, e che si congregheranno, e principalmente coloro che hanno la scienza delle sacre lettere, che con frequente meditazione pensino diligentemente dentro di sè; per quali vie principalmente e modi l'intenzione del medesimo Concilio possa dirigersi, e conseguire il bramato effetto, perchè con più maturità e riflessione possano condannarsi quelle cose che debbono condannarsi, e approvarsi quelle che debbono approvarsi: acciocchè per tutto il Mondo tutti ad una voce e con la medesima confessione della Fede glorifichino Iddio, e Padre del Nostro Signor Gesù Cristo.

In dir però le sentenze secondo lo stabilito dal Concilio Toletano; (2) sedendo i Sacerdoti del Signore nel luogo di benedizione, niuno debba stridare con voci immodeste, o perturbar con tumulti, o disputare con alcuna falsa, vana, o ostinata disputazione: ma qualunque cosa si dica sia temperata con una modulazione di voce così dimessa, che nè restino offesi gli uditori, nè l'acutezza d' un retto giudizio resti indebolita dalla perturbazione dell' animo.

Oltracciò il medesimo Concilio stabilì e decretò che se forse accadesse, che alcuni non fossero assisi nel dovuto luogo (3) e proferissero la lor sentenza anche colla sola parola *Placet*, intervenissero alle Congregazioni, e facessero qualunque altro atto, durante il Concilio; a niuno perciò si faccia pregiudizio, e per niuno s'acquisti un nuovo diritto.

Fu poi intimata la futura sessione pel Giovedì, quattro Febraro prossimo seguente.

SES-

(1) *Joan.* 1. *Cap. Cum ex, in extr. de hæres.*

(2) *Concil. Toletan. II. cap.* 1. *Concil. Constantiense Sess.* 1. *in princ. Cap. In loco,* 5. *qu.* 4. *Vide & IV. Toletan. cap.* 3.

(3) *Idem in conclusione repetitur. Episcopis forma præscripta est I. Bracc. cap.* 24. *& c. Episcopos* 17. *dist.*

SESSIONE III.

Celebrata il giorno 4. di Febraro 1546.

Decreto del Simbolo della Fede.

Nel nome della Santa e Individua Trinità, del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo.

QUesto sacrosanto Ecumenico, e General Concilio di Trento nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i tre medesimi Legati della Sede Apostolica, considerando la grandezza delle cose a trattarsi, particolarmente di quelle, che si contengono in quei due capi di estirpar le eresie, e riformare i costumi; per la qual causa principalmente si è congregato; conoscendo con l' Apostolo, (1) che non ha da combattere contro la carne ed il sangue, ma contro le spirituali malignità nelle cose celesti, col medesimo principalmente esorta tutti, e ciascheduno; che si confortino nel Signore, e nella potenza della sua virtù, prendendo in tutte le cose lo scudo della Fede, (2) col quale estinguer possano gl' infuocati dardi del malignissimo, e che prendano l' elmo della speranza della salute, colla spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pertanto acciò che questa sua pia sollecitudine abbia il suo principio e progresso per grazia di Dio: prima d'ogni altra cosa stabilisce e decreta; doversi premettere la confessione della Fede, seguendo in ciò gli esempli de' Padri, (3) i quali ne' più sacrosanti Concilj accostumarono al prin-

(1) *Ephes.* 6.

(2) *Ephes.* 6. *c.* *Qui resistit* 11. *q.* 3.

(3) *Concil. Nicæn. Conc Roman. sub Innoc. I. Concil. Hippon. in princip. Concil. Constant. VI. actione* 7. *cum sim. Concil. Mogunt. c.* 1. *Clem. ep.* 1. *vers. Ergo cunctis c.* 1. *d.* 1. *c. Baptizandos cum seq. de Consf. dist.* 4. *c.* 1. *de Summ. Trinit. & Concil. Constant. VI. actione* 17.

principio d' ogni loro azione opporre questo scudo contro tutte le eresie: col quale solamente in altri tempi trassero gli infedeli alla Fede, espugnarono gli eretici, e confermarono i fedeli. Onde stimò doversi esprimere con altrettante parole, con quante si legge in tutte le Chiese, il simbolo della Fede, del quale fa uso la Santa Romana Chiesa, come di quel principio, nel quale convengono necessariamente tutti quegli, che professano la Fede di Cristo; e di fondamento fermo, e unico, contro cui non prevarranno mai le porte dell' Inferno: (1) il quale è così.

Credo in un Dio, Padre Onnipossente, facitore del Cielo, e della Terra, di tutte le cose visibili, e invisibili; e in un solo Signore Gesù Cristo, Figliuolo di Dio Unigenito, e dal Padre nato avanti tutti i Secoli: Dio da Dio, lume da lume, Dio vero da Dio vero, generato, non fatto, consostanziale al Padre, per cui tutte le cose furono fatte. Il quale per noi Uomini, e per la nostra salute discese da' Cieli. E si incarnò per opera dello Spirito Santo, nel ventre di Maria Vergine, e si fece uomo. E' stato ancora Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, patì, e fu seppellito. E risuscitò al terzo giorno secondo le Scritture. E salì al Cielo, siede alla destra del Padre: e un'altra volta ha da venire con gloria a giudicare i vivi e i morti, il cui Regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo Signore, e vivificante, il quale procede dal Padre e dal Figliuolo: il quale col Padre e col Figliuolo insieme è adorato, e conglorificato, il quale ha parlato pei Profeti: Credo una Santa Cattolica, e Apostolica Chiesa: Confesso un Battesimo in remissione de' peccati, e aspetto la resurrezione de' morti, e la vita de' venturi secoli. Così sia.

Inti-

(1) *Matth.* 16. *in novo* 31. *Concil. Nicæn. in fin.* & *Concil. Carthag. VI. c.* 20. *Concil. Brach.* 3. *c.* 6. *in princ. Concil. Constant. cap.* 7. *Epist. in princ. Concil. Chalced. in med. Synod. Roman. sub Jul. I. in princ.*

Intimazione della futura Sessione.

Il medesimo Sacrosanto Ecumenico, e General Concilio di Trento, nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi tre Legati della Sede Apostolica, intendendo, che molti Prelati di diverse Parti sono disposti al viaggio, e che alcuni già viaggiano, per venir quà, e pensando, che tutte le cose, che hanno a decretarsi dal medesimo Sacro Concilio, potranno sembrare di tanto maggiore autorità ed onore, con quanto più pieno consiglio e presenza di Padri (1) saranno stabilite, e corroborate, stabilì, e decretò, che la futura Sessione dopo la presente dovesse celebrarsi il Giovedì, che seguirà la Domenica *Lætare*, prossima futura: ma che in tanto non si differisca la discussione, ed esame di quelle cose, che sembreranno al medesimo Concilio doversi discutere ed esaminare.

SESSIONE IV.

Celebrata il giorno 8. di Aprile 1546.

Decreto delle Canoniche Scritture.

IL Sacrosanto Ecumenico, e General Concilio di Trento, nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi tre Legati della Sede Apostolica, avendo continuamente in animo, che estirpati gli errori, si conservi nella Chiesa nella sua purità il Vangelo, il quale promesso avanti da' Profeti nelle Sacre Scritture, (2) il Nostro Signor Gesù Cristo Figliuolo di Dio primieramente promulgò colla propria bocca, poi comandò predicarsi ad ogni creatura da' suoi Apostoli, (3)

(1) Vedi in fine il Catalogo di quelli che intervennero al Concilio sotto Pio IV.

(2) *Jerem.* 31. *Psalm.* 102. *ut intelligit August. lib.* 16. *de Civitate Dei*, *cap.* 17. *Tom.* 5.

(3) *Marc. ult. Matth.* 21. *Ca. in novo, dist.* 1.

come fonte d' ogni verità falutare, e della difciplina de' coftumi, e vedendo che quefta verità e difciplina fi contiene in Libri fcritti, e in tradizioni fenza fcrittura, le quali ricevute dagli Apoftoli per bocca di Crifto medefimo, o dai medefimi Apoftoli, (1) dettando lo Spirito Santo, quafi di mano in mano confegnate pervennero infino a noi, feguendo gli efempj de' Padri Ortodoffi, riceve e venera con pari affetto di pietà e riverenza tutti i libri sì del Vecchio che del Nuovo Teftamento, effendo dell' uno e l' altro un folo Iddio l' Autore, parimenti le medefime tradizioni appartenenti sì alla fede che a' coftumi, come infegnate a voce da Crifto, o dettate dallo Spirito Santo, e per continua fucceffione dalla Chiefa Cattolica confervate. Dei Sacri Libri però l'indice (2) ftimò inferire in quefto Decreto, perchè a niuno poffa venir dubbio, quali fieno qnelli, che fono ricevuti dal medefimo Concilio: e fono gli infrafcritti: del Teftamento Vecchio i cinque di Mosè, cioè la Genefi, l' Efodo, il Levitico, i Numeri, il Deuteronomio; Giofuè, i Giudici, Ruth; i quattro de' Re, i due dei Paralipomeni; il primo di Efdra, e il fecondo che fi appella Neemia; Tobia, Giuditta, Efter, Giobbe, il Salterio di Davidde, di cento e cinquanta Salmi, le Parabole, l' Ecclefiafte, il Cantico de' Cantici, la Sapienza, l' Ecclefiaftico, Ifaja, Geremia con Baruch, Ezechiele, Daniele; i dodeci Profeti Minori, cioè Ofea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Nichea, Nahum, Habacuch, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia; i due de' Machabei, primo e fecondo. Del Teftamento Nuovo, i quattro Evangelj, fecondo Matteo, Marco, Luca, e Giovan-

(1) *II. Theff. 2. c. Ecclefiafticarum dift.* 11. *& C. Cum Marthæ de celebr. Miff. Concil. Senonenfe tempore Clementis VII. dec.* 5.

(2) *In Can. Apoft. c.* 84. *Innocent. I. Epift.* 3. *c.* 7. *Gelafius in Conc.* 70. *Epif. Concil. Laodic. cap.* 60. *Conc. Carthag. III. c.* 47. *c. Sancta Romana dift.* 15. *& fin. Epift. Eugen. in Concil. Florent. ad Armenos.*

vanni: Gli Atti degli Apostoli scritti da Luca Evangelista: le quattordici Epistole di Paolo Apostolo, vale a dire a' Romani, due a' Corinti, a' Galati, agli Efesini, a' Filippensi, a' Colossensi, due a' Tessalonicensi, due a Timoteo, a Tito, a Filemone, agli Ebrei: di Pietro Apostolo due; di Giovanni Apostolo tre; di Giacomo Apostolo una; di Giuda Apostolo una; e l' Apocalisse di Giovanni Apostolo. Se alcuno però non ricevesse per Sacri e Canonici i medesimi libri intieri con tutte le loro parti, siccome sono soliti a leggersi nella Chiesa Cattolica, e si trovano nell' antica volgata e latina edizione, e sciente e consentiente dispregiasse le predette tradizioni; sia scomunicato. Tutti adunque intendano con qual ordine e metodo il medesimo Concilio abbia a progredire dopo messo il fondamento della confessione della Fede, e di quai testimonj e presidj abbia principalmente a prevalersi per confermare i dogmi, e riformare i costumi della Chiesa.

Decreto della Edizione, e uso de' Sacri Libri.

Inoltre lo stesso Sacrosanto Concilio riflettendo, poter provenire non poca utilità alla Chiesa di Dio, se sia manifesto quale fra tutte le latine edizioni de' Sacri Libri che hanno corso, abbia ad aversi per autentica, stabilisce, e dichiara, che questa medesima antica e volgata edizione, che per lunga consuetudine di tanti secoli è stata approvata nella medesima Chiesa, si abbia per autentica nelle pubbliche lezioni, dispute, prediche, ed esposizioni: e che niuno ardisca o presuma con qualunque pretesto rigettarla.

Inoltre per frenare gl' ingegni petulanti, (1) decreta, che niuno affidato alla sua prudenza ardisca inter-

(1) C. *hæresis* 24. *q.* 3. & *infra Sess.* 13. *Cap.* 1. *de Euchar. Sacram. Leo Papa Epist. ad Episcop. Britan. cap.* 6. C. *Exiit circ. fin. de verbor. signific. in* 6. C. *palam* 11. *d.* C. *de libellis* 20. *d.* C. *omnes* 24. *d.* C. *relatum* 37. *d.* C. *hæresis*, & *tot. tit. de hær.*

interpretare la medesima Sacra Scrittura nelle cose di Fede e di costume, appartenenti alla edificazione della Dottrina Cristiana, torcendo la Sacra Scrittura a' suoi sensi contro quel senso, che ebbe, e ha la Santa Madre Chiesa, a cui appartiene giudicare del vero senso e interpretazione delle Sante Scritture, o anche contro l'unanime consenso de' Padri, quantunque tali interpretazioni non abbiano mai da venir alla luce. Coloro che contravenissero, sieno manifestati dagli Ordinarj, e puniti colle pene stabilite dal Dritto.

Volendo poi por freno agli stampatori in questa parte, siccome è giusto, i quali già senza moderazione, cioè, credendo esser loro lecito quanto piace, stampano senza permesso de' superiori Ecclesiastici i medesimi Libri della Sacra Scrittura, e sopra di essi annotazioni ed esposizioni di chiunque indifferentemente, molte volte ommessa la stampa, e molte ancora falsificata, e, ciò ch' è più grave, senza nome d'Autore; in altre parti ancora vendono temerariamente i Libri di questo genere stampati: decreta e stabilisce che nell' avvenire la Sacra Scrittura, principalmente però questa medesima antica e volgata edizione sia correttissimamente stampata, e a niuno sia lecito stampare, o far che sia stampato qualunque Libro di cose Sacre senza nome d'Autore, nè venderlo nell'avvenire, o ancora ritenerlo presso di sè, se primieramente non fosse esaminato e approvato dall' Ordinario, sotto pena di Scomunica, e pecuniaria assegnata nel Canone del Concilio novissimo Lateranense: (1) e se fossero Regolari, oltre questo esame e approvazione, sieno obbligati a impetrare ancora il permesso da' loro Superiori, riconosciuti da essi i Libri secondo la forma delle loro ordinazioni. Coloro però che gli comunicano o divulgano per iscritto, se prima non fossero esaminati e approvati, sieno soggetti alle medesime pene, alle quali soggiacciono gli stampatori. E coloro che gli hanno o leggono, se non manifestassero gli Autori, abbiansi per Autori. La medesima approvazione di tali Libri si dia per iscritto, e per-

(1) *Concil. Lateran. Sess. 10. de impress. libror.*

e pertanto comparisca autenticamente nel frontispizio del Libro o scritto o stampato; e tutto questo, cioè e la approvazione e l' esame si faccia *gratis*, acciocchè sieno approvate le cose da approvarsi, e riprovare quelle da riprovarsi. Dopo questo volendo reprimere quella temerità colla quale si convertono e torcono le parole e sentenza della Sacra Scrittura a qualunque cosa profana, vale a dire a cose ridicole, favolose, vane, adulazioni, detrazioni, superstizioni, empie e diaboliche incantazioni, divinazioni, sorti, libelli ancora infamatorj, impone e comanda, per togliere questa irriverenza e disprezzo, che niuno per l' avvenire ardisca in qualunque modo adoprar le parole della Scrittura Sacra in queste cose e simili, e che tali uomini corruttori e violatori della parola di Dio sieno dalli Vescovi frenati colle pene di Dritto, e arbitrarie.

Intimazione della futura Sessione.

Parimente questo Sacrosanto Concilio stabilisce e decreta; che la prossima futura Sessione debba tenersi e celebrarsi nella feria quinta dopo la Sacratissima festa di Pentecoste.

SESSIONE V.

Celebrata il giorno 17. Giugno 1546.

Decreto del peccato Originale.

Acciocchè la nostra Fede Cattolica, senza cui è impossibile piacere a Iddio (1), purgati gli errori, persista nella sua sincerità intiera e illibata; e acciocchè il popolo Cristiano non sia qua e là gittato da ogni vento di dottrina: (2) avendo quell' antico Serpente, (3) perpetuo nemico dell' uman genere, tra i molti mali, co' quali la Chiesa di Dio

(1) *Hebræor.* 11. *Concil. Mog. Can.* 1.
(2) *Ephes.* 4.
(3) *Genes.* 3. *C. visis* 16. *q.* 2.

Dio in questi nostri tempi è perturbata, ancora intorno al peccato Originale, e il suo rimedio eccitato non solamente nuovi, ma inoltre antichi diffidj: Il Sacrosanto Ecumenico General Concilio di Trento, nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi tre Legati della Sede Apostolica, volendo già accingersi a richiamare i vaganti, e confermare i vacillanti, seguendo i testimonj delle Sacre Scritture, e de' Santi Padri, e degli approvatissimi Concilj, e il giudizio e consenso della medesima Chiesa, stabilisce, confessa, e dichiara queste cose rispetto al medesimo peccato Originale.

Se alcuno non confessa, (1) che il primo uomo Adamo, avendo trasgredito il precetto di Dio nel Paradiso, perdette subito la santità, e la giustizia, in cui era stato costituito, e che incorse per la offesa di tal prevaricazione nella ira e indegnazione di Dio, e perciò nella morte, che avanti (2) gli aveva minacciato Iddio, e con la morte la schiavitù sotto la potestà di colui, il quale ebbe poi l'imperio della morte, (3) cioè del Diavolo, e che tutto Adamo per la offesa di quella prevaricazione, secondo corpo, e anima fu cangiato in peggio; sia scomunicato.

Se alcuno asserisce, che la prevaricazione d' Adamo a lui solo ha fatto danno, e non alla sua propaggine, (4) e che la santità, e la giustizia ricevuta da Dio, che perdette, per se solo la perdette, e non per noi ancora, o che egli macchiato pel peccato di inobbedienza solamente trasfuse a tutto il Genere umano la morte e pene del corpo, non però il peccato ancora, il quale è la morte dell' Anima; sia scomunicato: contradicendo all' Apostolo, che

(1) *Cælestinus II. Ep. 1. c. 4.*
(2) *Genes. 3.*
(3) *Hebræor. 2. Concil. Arausican. II. c. 2.*
(4) *Roman. 5. I. Corinth. 15. & Concil. Arausican. c. 2. c. quomodo de pœn. dist. 2. c. placuit I. 1. de Consecr. d. 4. Infra Sess. 6. c. 1. & 7. de justific.*

che dice: (1) Per un ſol uomo il peccato entrò nel Mondo, e pel peccato la morte, e così la morte paſsò in tutti gli uomini; ſiccome tutti in quel ſolo peccarono.

Se alcuno aſſeriſce, che queſto peccato di Adamo, che è uno nella origine, e trasfuſo a tutti per propagazione, non per imitazione, cioè proprio a ciaſcheduno, ſi toglie, o per le forze della umana Natura, o per altro rimedio, che pel merito dell'unico mediatore Gesù Criſto Signor Noſtro, che ci riconciliò con Dio nel ſuo ſangue, (2) fatto a noi giuſtizia, (3) ſantificazione, e redenzione: o niega applicarſi lo ſteſſo merito di Gesù Criſto pel Sacramento del Batteſimo debitamente conferito nella forma della Chieſa, tanto agli adulti, quanto a' fanciulli; ſia ſcomunicato: perchè non è altro nome ſotto il Cielo (4) dato agli uomini, in cui poſſiamo noi ſalvarci. Onde fu ſcritto: (5) Ecco l'agnello di Dio: Ecco chi toglie i peccati del Mondo. E ſimilmente: Tutti voi che ſiete Battezzati, avete veſtito Criſto. (6)

Se alcuno niega doverſi battezzare i fanciulli recentemente uſciti dagli uteri delle Madri, quantunque ſieno nati da Padri battezzati; o dice, che eſſi ſi Battezzano bensì in remiſſione de' peccati, (7) ma che niente traggono da Adamo di peccato originale, che abbia biſogno di eſſere eſpiato col bagno della regenerazione per conſeguire la vita eterna:

(1) *Roman. 5. d. c. placuit, c. regenerante, & c. quæris in fin. de conſecr. diſt. 4. Concil. Milevit. c. 2.*

(2) *I. Timoth. 2. Colloſ. 1. c. Multiplex de pœnit. d. 1. & infra Seſſ. 25. de Invocat. Sanctor.*

(3) *I. Corinth. 1.*

(4) *Act. 4.*

(5) *Joan. 1. C. nemo de conſecr. diſt. 4.*

(6) *Galat. 3.*

(7) *Concil. Milevit. c. 2. Concil. Epheſin. c. 77. & c. placuit de conſecr. diſt. 4. Clement. unic. de Sum. Trinit. c. 2. in fin. eod. tit. extr. c. 3. verſ. Cum ergo de baptiſm. infra Seſſ. 7. c. 13. de bapt.*

na: onde segue, intendersi in loro non vera, ma falsa la forma del Battesimo in remissione de' peccati; sia scomunicato: poichè non altrimenti deve intendersi ciò, che disse l' Apostolo: (1) Per un uomo il peccato entrò nel Mondo, e pel peccato la morte, e così la morte passò in tutti gli uomini; siccome tutti in quel solo peccarono: se non come la Chiesa Cattolica diffusa da per tutto sempre ha inteso. Per questa regola di fede, per tradizione degli Apostoli, anche i fanciulli, i quali non poterono ancora commettere in sè medesimi alcun peccato, perciò veracemente sono Battezzati in remissione de' peccati, perchè in loro si mondi colla regenerazione ciò, che contrassero colla generazione. Poichè se alcuno non rinascerà per mezzo dell' acqua, e dello Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio. (2)

Se alcuno niega perdonarsi il reato del peccato originale per la grazia di Nostro Signor Gesù Cristo, che si dà nel Battesimo; oppure asserisce non togliersi tuttociò, che ha vera e propria ragione di peccato; ma dice radersi quello solamente, o non imputarsi; sia scomunicato. Poichè ne' rinati nulla odia Iddio; perchè niente è di dannazione per coloro, i quali veramente sono conseppelliti con Cristo pel Battesimo in morte; (3) i quali non caminano secondo la carne, (4) ma spogliando l' uomo antico, e vestendo il nuovo, (5) il quale è creato secondo Iddio, sono fatti innocenti, immacolati, puri, netti, e cari a Iddio, veramente eredi di Dio, e coeredi di Cristo; (6) sicchè niente affatto trat-

ten-

(1) *Roman.* 5. *C. Placuit*. *C. Quæris in fin.* & *C. Regenerante de Consecr. dist.* 4.

(2) *Joan.* 3. *C. filius*, & *c. non dubito, de consecr. dist.* 4. *c. debitum, cum seq. de bapt. Infra Sess.* 7. *c.* 6. *cum seq. de Sacram. Roman.* 6. & *c. proprie de consecr. dist.* 4. & *c. Regenerante*.

(3) *Roman.* 8.

(4) *Rom.* 6.

(5) *Coloss.* 3. *Ephes.* 4. *C. quomodo renovari, de pœnit. dist.* 2.

(6) *Roman.* 8. *Galat.* 3. *C. non omnis* 22. *q.* 2.

tenga essi dallo ingresso in Cielo. Confessa però e sente questo Santo Concilio, che resta ne' Battezzati la concupiscenza, o fomite, (1) che restando per a battaglia, non può far danno a quei che non consentono, ma fortemente ripugnano per la grazia di Gesù Cristo: anzichè colui, che legittimamente combatterà, sarà coronato. (2) Questa concupiscenza, che qualche volta l' Apostolo chiama peccato, (3) dichiara il Santo Concilio, che la Chiesa Cattolica non mai ha inteso chiamar peccato, perchè veramente e propriamente peccato sia ne' rinati, ma perchè è dal peccato, e inclina al peccato. Se però alcuno sentirà il contrario, sia scomunicato.

Dichiara però questo medesimo Santo Concilio, non essere sua intenzione comprendere in questo Decreto, ove si tratta del peccato originale, la Beata, e Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ma che debbono osservarsi le Costituzioni di Sisto Papa IV. di felice memoria, (4) sotto le pene contenute in quelle Costituzioni, le quali rinova.

Decreto di riforma.

C A P O I.

Della instituzione della Lezione della Sacra Scrittura, e delle Arti Liberali.

Il medesimo Sacrosanto Concilio inerendo, abbracciando, e aggiungendo alle pie Costituzioni de' Sommi Pontefici, e de' Concilj approvati, (5) perchè non

(1) *August. lib. 6. contra Jul. Pelag. c. 6. & C. 2. de Consecr. d. 4.*

(2) *II. Timoth. 2.*

(3) *Roman. 6. 7. & 8. Coloss. 3. C. Nam concupisc. extra de con.*

(4) *In Extrav. com. lib. 3. de reliq. & vener. Sanct. c. 2.*

(5) *Concil. Lateran. sub Innoc. III. cap. 2. Cabilon. II. cap. 3. Cap. de quibusdam 37. dist.*

non giaccia negletto quel celeste tesoro de' Sacri Libri, che lo Spirito Santo con somma liberalità consegnò agli uomini; stabilì, e decretò, che in quelle Chiese, nelle quali si ritrova deputata prebenda, o prestimonio, o altro stipendio appellato con qualunque altro nome per le lezioni di Sacra Teologia, i Vescovi, Arcivescovi, Primati, e altri Ordinarj de' luoghi costringano, e obblighino, anche colla sottrazione di frutti, coloro, i quali ottengono prebenda, o prestimonio, o un stipendio di questo genere, alla esposizione, e interpretazione della medesima Sacra Scrittura per se stessi, se saranno atti, altrimenti per idoneo sostituto da eleggersi da' medesimi Vescovi, Arcivescovi, Primati, e altri Ordinarj de' luoghi. In avvenire però la prebenda, prestimonio, o stipendio di questo genere non si conferiscano se non se a Persone idonee, e che possano per se medesime adempire questo impiego, e altrimenti la provvisione fatta sia nulla e invalida. (1) Nelle Chiese però Metropolitane, o Cattedrali, se fosse una Città insigne, o popolata, e anche nelle Collegiate, situate in qualche luogo insigne, anche di nessuna Diocesi, si vi sia un Clero numeroso, ove non si trova deputata niuna prebenda, o prestimonio, o stipendio di questo genere, sul fatto stesso s' intenda perpetuamente costituita e deputata per questo uso la prima prebenda, la quale fuorchè per causa di resignazione, sarà vacante, e a cui non sia unito altro impiego incompatibile. E se non vi fosse nelle medesime Chiese niuna prebenda, o non sufficiente, (2) il Metropolitano o il medesimo Vescovo talmente proveda per Consiglio del Capitolo per l' assegnazione de' frutti d' alcun semplice beneficio, sottratti però i debiti pesi di lui, o per contribuzione de' beneficiari della sua Città, e Diocesi, o altrimenti, come potrà farsi più comodamente, acciocchè si abbia la medesima lezione della Sacra Scrittura, talmente però che tutte le altre

(1) *Cap. quia, & c. fin. de Magist. & infra Sess. 23. de Reform. cap. 18.*
(2) *Infra Sess. 24. cap. 15. de Reformat.*

altre lezioni, inftituite o per coftume, o per qualunque altra ragione, per quefto non fi ommettano; le Chiefe però i cui annui proventi faranno tenui, e dove è così piccola la moltitudine del Clero e del Popolo, che non poffa averfi in effe la lezione di Teologia; almeno abbiano un Maeftro (1) da eleggerfi dal Vefcovo col configlio del Capitolo, il qual Maeftro infegni *gratis* la Gramatica a' Chierici, ed altri fcolari poveri; perchè poi poffano paffare a' medefimi ftudj della Sacra Scrittura, piacendo al Signore: e perciò fi affegnino a quel Maeftro di Gramatica o i frutti d' alcun femplice beneficio, i quali confeguifca tanto tempo quanto perfifterà infegnando; purchè però il medefimo beneficio non fia defraudato del fuo dovuto offequio, o fia pagata alcuna condegna mercede della menfa Capitolare o Vefcovile: o in altra maniera il medefimo Vefcovo cerchi qualche altro modo accomodato alla fua Chiefa e Diocefi; perchè non fia negletta quefta pia, utile, e fruttuofa provifione per qualunque ricercato pretefto. Ne' Monafterj inoltre di Monaci, fi abbia ancora lezione di Sacra Scritrura, ove poffa farfi comodamente; nella qual cofa fe gli Abbati faranno negligenti, i Vefcovi de' luoghi, in quefta cofa come Delegati della Sede Apoftolica, gli obblighino a quefto con opportuni rimedj. Ne' Conventi però di altri Regolari, ne' quali comodamente poffono fiorire gli ftudj, fi abbia parimente la lezione della Sacra Scrittura; la qual lezione fi affegni a' Maeftri più degni da' Capitoli Generali o Provinciali. Nelle fcuole ancora pubbliche ove finora non fia ftata inftituita lezione tanto onorifica e più di tutte le altre neceffaria, fia inftituita colla pietà e carità de' Religiofiffimi Principi, e Repubbliche a difefa della Cattolica Fede, ed aumento, e confervazione, e propagazione della fana Dottrina:

C e do-

(1) *Concil. Conftantin. VI. cap. 5. cum alleg. a me in tract. de privil. 88. c. 1. & c. quia de Magift. Concil. Lateran. fub Alexand. III. c. 18. & fub Innoc. III. c. 11. & infra Seff. 23. cap. 18. de Reform. Clem. Ne in agro, de ftat. Monach.*

e dove fosse stata stabilita, e poi negletta, si restituisca. E perchè sotto pretesto di pietà non venga disseminata l'empietà, decreta il medesimo S. Concilio, che niuno debba essere ammesso all' impiego di questa lezione così pubblicamente, come privatamente, senza essere prima esaminato e approvato dal Vescovo del luogo sopra la vita, costumi; e scienza, la qual cosa però non s' intenda de' Lettori ne' Chiostri de' Monaci. Quelli però che insegnano la medesima Sacra Scrittura, mentre che pubblicamente insegneranno nelle scuole, e gli Scolari, che studiano nelle medesime scuole, (1) pienamente abbiano, e godano di tutti i privilegj circa la percezione de' frutti, prebende, e loro beneficj, nella assenza, conceduti dal Dritto comune.

CAPO II.

Dei Predicatori, e Cercatori di Limosine.

PErchè poi alla Cristiana Repubblica non è meno necessaria la predicazione del Vangelo, che la lezione, (2) e questa è la principale incombenza de' Vescovi; stabilisce, e decreta il medesimo S. Concilio, che tutti i Vescovi, Arcivescovi, Primati, e tutti gli altri Prelati delle Chiese sieno obbligati per se medesimi, se non saranno legittimamente impediti, a predicare il Santo Vangelo di Gesù Cristo. Se però accaderà, che i Vescovi, e gli altri predetti sieno impediti da legittimo impedimento, secondo la forma del Concilio Generale, sieno obbligati a prendere uomini idonei per eseguire salubremente l' impiego di questa predicazione. Se alcuno però disprezzerà l' adempirlo, soggiaccia a uno severo castigo. Gli Arcipreti ancora, Pievani, e quanti hanno Chiese

(1) *Cap. fin. de Magist. cum alleg. in meo tract. de priv. sch. priv.* 93.

(2) *Concil. Mog. c.* 25. *Concil. Rhemens. c.* 14. *&* 15. *C. Episcopus l.* 3. 88. *dist. infra Sess.* 24. *de reform. Concil. Lateran. sub Innoc. III. c.* 10. *c. Inter caetera de offic. Ordinar.*

se Parrocchiali, o in qualunque modo altre Chiese con cura d' Anime, pascano con salutari parole per se, o per altri idonei, se saranno legittimamente impediti, almeno ne' giorni di Domenica, e feste Solenni (1) le plebi a se consegnate, secondo la loro capacità, e di esse, insegnando quelle cose, che è necessario, che tutti sappiano per la salute, manifestando loro con brevità, e facilità di discorso i vizj, che conviene che schivino, e le virtù, che si debbon seguire; perchè possono fuggire la pena eterna, e ottenere la celeste gloria. Questo però se alcuni di loro trascurerà adempire, quantunque pretendesse per qualsivoglia ragione essere esente dalla giurisdizione del Vescovo, quantunque le Chiese in qualsivoglia modo si chiamassero esenti, o forse annesse ovvero unite ad alcun Monastero, ancora esistente fuor della Diocesi, purchè in realtà sieno nella Diocesi; non manchi la provida Pastoral sollecitudine de' Vescovi, perchè quello non si verifichi; (2) I fanciulli chiedettero del pane, e non vi era chi lo frangesse a loro. Pertanto ammoniti dal Vescovo, quando mancassero al loro impiego per lo spazio di tre mesi, sieno costretti con censure Ecclesiastiche, o d' altro modo ad arbitrio del medesimo Vescovo, sicchè ancora, se a lui parrà convenevole, sia compensato un altro, che ciò eseguisca, con qualche onesta mercede de' frutti de' benefizj, fintantochè lo stesso principale, ravvedendosi, adempia il suo Ministero.

Se però si troveranno Chiese Parrocchiali soggette a' Monasterj esistenti in nessuna Diocesi, se gli Abbati, e i Prelati Regolari fossero negligenti nelle cose anzi dette, sieno costretti da' Metropolitani, nelle cui Provincie le medesime Diocesi sono situate, come Delegati, in quel che appartiene a questo, della Sede Apostolica. Nè possa impedire la esecuzione di questo Decreto la consuetudine, o esenzione, o appellazione, e reclamazione, o ricorso, finchè sopra

 ciò

(1) *Concil. Constant. VI. c. 8. Concil. Lateran. ult. Sess. 15.*
(2) *Jerem. Thr. 4.*

ciò noto sia è lecito da Giudice competente, il quale proceda sommariamente, e attesa la sola verità del fatto. I Regolari però di qualunque Ordine, (1) se non saranno esaminati e approvati da' loro Superiori sopra la vita, costumi, e Dottrina, e se non avranno da essi la facoltà non possono predicare, anche nelle Chiese de' loro Ordini, colla quale facoltà debbono personalmente presentarsi innanzi a' Vescovi, e chieder loro la benedizione, avanti che incomincino a predicare. Nelle Chiese però, che non sono del loro Ordine, oltre la facoltà de' loro Superiori, debbano avere ancora la facoltà del Vescovo, (2) senza la quale nelle medesime Chiese, che non sono del loro Ordine, in niun modo possano perdicare; I Vescovi però concedano la medesima facoltà *gratis*.

Se però (lo che cessi Iddio, che avvenga) il Predicatore disseminasse nel Popolo errori, o scandali, quantunque predichi nel Monastero del suo Ordine, o d' altro, il Vescovo gli proibisca la predicazione. Che se avrà predicato eresie, proceda contro di lui secondo la disposizione del Dritto, o la consuetudine del luogo, quantunque lo stesso Predicatore pretendesse esserne esente per generale, o speciale privilegio; nel qual caso il Vescovo proceda con autorità Apostolica, e come Delegato della Sede Apostolica. Procurino però i Vescovi, che niun Predicatore sia calunniosamente vessato da false informazioni, o in altro modo, o abbia giusta occasione di lamentarsi di loro.

Procurino inoltre i Vescovi di non permettere Predicare nella loro Città, o Diocesi o a quelli, che essendo nel nome Regolare, vivono tuttavia fuor de' Chiostri e della ubbidienza delle loro Religioni, o ai Preti Secolari, se essi non sono noti, e approvati pei costumi, e per la Dottrina, ancora

(1) *Concil. Lateran. ult. Sess.* 11. *de modo prædic.*

(2) C. *Excommunicamus*, §. *quia vero de hæres. infra Sess.* 24. *c* 4. *de Reformat.* & C. *non liceat* 92. *dist.*

cora col preteſto di qualſiſia privilegio, fintantochè ſia conſultata ſu ciò la S. Sede Apoſtolica: da cui non è veriſimile carpirſi tali privilegj dagli indegni, ſe non taciuta la verità, e con eſpreſſa menzogna.

I queſtuanti però elemoſinarj, (1) che anco volgarmente chiamanſi queſtuarj, di qualunque condizione eſiſtano, in niun modo preſumano nè per sè, nè per altri predicare; e ſieno affatto corretti con opportuni rimedj i contrafacienti da' Veſcovi, e Ordinarj de' luoghi, non oſtante qualunque privilegio.

Intimazione della futura Seſſione.

Parimente queſto Sacroſanto Concilio ſtabiliſce, e decreta, che ſia da farſi, e celebrarſi la prima futura Seſſione, il Giovedì, feria quinta dopo le Feſta di S. Giacomo Apoſtolo.

Fu poi prorogata la Seſſione al giorno 13. di Gennaro 1547.

SESSIONE VI.

Celebrata il giorno 13. Gennaro 1547.

Decreto della Giuſtificazione.

PROEMIO.

ESſendoſi in queſto tempo diſſeminata certa Dottrina erronea della giuſtificazione non ſenza perdita di molte Anime, e grave danno della Eccleſiaſtica unità: a lode e gloria di Dio Onnipoſſente, tranquillità della Chieſa, e ſalute delle Anime, il Sacroſanto, Ecumenico, e General Concilio di Trento, legittimamente congregato nello Spirito Santo, preſidenti in eſſo a nome del Santiſſimo in Criſto, Padre, e Signor noſtro, Paulo Signore, per Divina prov-

(1) *Concil. Lateran. ſub Innoc. III. c. 62 C. cum ex eo de penit. & remiſſ. Clement. Abuſionibus eod. tit. infra Seſſ. 21. de reform. c. 9. Cap. ut officium, §. compeſcendi de hæreſ. in 6.*

provvidenza Papa III., i Reverendiſſimi Signori, Signori Gio: Maria del Monte, Veſcovo di Paleſtrinà, e Marcello Prete del titolo di S. Croce in Gerusalemme, Cardinali della S. Romana Chieſa, e Apoſtolici Legati a Latere, intende eſporre a tutti i Fedeli Criſtiani la vera, e ſana Dottrina della medeſima giuſtificazione, la quale il Sole di Giuſtizia Criſto Gesù, Autore della noſtra Fede, e conſumatore inſegnò, gli Apoſtoli conſegnarono, e la Chieſa Cattolica, ſuggerente lo Spirito Santo, perpetuamente ha conſervato, ſtrettamente proibendo, che niuno ardiſca in avvenire credere, predicare, o inſegnare altramente da quello che nel preſente Decreto ſi ſtabiliſce, e dichiara.

CAPO I.

Della imbecillità della natura, e della legge per giuſtificar gli uomini.

PRimieramente dichiara il S. Concilio, che per intendere bene e ſinceramente la dottrina della giuſtificazione, conviene, che ognuno conoſca e confeſſi, che avendo tutti gli uomini perduto la innocenza nella prevaricazione d' Adamo, fatti immondi, e come dice l' Apoſtolo, per natura figli d' ira, ſiccome eſpoſe nel Decretto del peccato originale, tanto erano ſervi del peccato, e ſotto la poteſtà del Diavolo, e della morte, che non ſolamente i Gentili per forza della natura, ma neppure i Giudei ancora per la medeſima lettera della Legge di Mosè indi liberarſi, o ſorgere poteſſero, quantunque in eſſi non foſſe eſtinto il libero arbitrio, benchè attenuato nelle forze, e inclinato. (1)

CA-

(1) *Auguſt. tom.* 1. *lib.* 5. *Confeſſ. cap.* 9. *I. Corinth.* 15. *Roman.* 5. *Epheſ.* 2. *Supra Seſſ.* 5. *in princip. Roman.* 8. & 9.

CAPO II.

Della dispensazione, e Mistero della venuta di Cristo.

ONde ne venne, che il Padre Celeste, Padre di misericordie, e Dio di tutta consolazione, mandasse agli uomini Cristo Gesù, Figliuol suo, quando giunse quella beata pienezza di tempo, dichiarato, e promesso a molti SS. Padri avanti la Legge, e nel tempo della Legge; per redimere i Giudei, che erano sotto la Legge, e perchè i Gentili, che non seguivano la Giustizia, apprendessero la giustizia, e ricevessero tutti l' adozione di figli. Questi propose Iddio propiziatore per la Fede nel suo sangue pei peccati nostri; e non solamente pei nostri, ma ancora per quelli di tutto il Mondo. (1)

CAPO III.

Quali si giustificano per Cristo.

MA quantunque egli sia morto per tutti, non tutti però ricevono il beneficio della sua morte, ma coloro soltanto, a cui si comunica il merito della sua passione. Poichè, siccome veramente gli uomini, se non nascessero propagati dal seme di Adamo, non nascerebbero ingiusti, contraendo la propria ingiustizia con quella propagazione, quando per lo stesso si concepiscono: così, se non rinascessero in Cristo, non mai si giustificherebbero, dandosi loro questo rinascimento pel merito della sua passione, colla grazia, con cui si fanno giusti. Per questo beneficio l' Apostolo ci esorta a ringraziar sempre il Padre, il quale ne fece degni di partecipare della sorte de' Santi nel lume, e ci cavò dalla potestà

(1) *II. Corint.* 1. *Genes.* 49. *Galat.* 4. *Psalm.* 2. 88. & 109. *Isa.* 7. 11. & 45. *Jerem.* 23. *Habac.* 3. *Oseæ* 6. *Baruch.* 2. *I. Reg.* 2. *Dan.* 9. *August. lib.* 7. *de Civit. Dei cap.* 32. *Ephes.* 1. *Rom.* 3.

testà delle tenebre, e trasportò al regno del figlio della sua dilezione, nel quale abbiamo la redenzione e remissione de' peccati.

CAPO IV.

S' insinua la descrizione della giustificazione dell' empio; e il suo modo in istato di grazia.

Colle quali parole s' insinua la descrizione della giustificazione dall' empio, la quale è una traslazione da quello stato, in cui l' uomo nasce figlio del primo Adamo, allo stato di grazia, e adozione di figli di Dio pel secondo Adamo Gesù Cristo Salvator Nostro; la qual traslazione non si può far veramente dopo promulgato il Vangelo senza il bagno della regenerazione, o 'l desiderio di esso, siccome è scritto: Se alcuno non rinascerà per mezzo dell' acqua e dello Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio. (2)

CAPO V.

Della necessità di preparazione per la giustificazione negli adulti, e donde sia.

Dichiara inoltre, che il principio della medesima giustificazione negli adulti deve prendersi da Dio, per Cristo Gesù, prevenendo la grazia, cioè dalla di lui vocazione; con cui, nessun merito loro esistente, sono chiamati: acciocchè coloro, che pei peccati si erano scostati da Dio, si dispongano per la di lui grazia eccitante, e ajutante a convertirsi, alla pro-

(1) *Coloss.* 1. *I. Timoth.* 12. *II. Timoth.* 1. *C. multiplex, de pœnit. dist.* 1. *I. Joan.* 2. *Eccl.* 17. *& c. si enim de pœnit. dist.* 1. *Psalm.* 102. *&* 109. *II. Corinth.* 5. *& infra Can.* 1.

(2) *Galat.* 3. *Tit.* 3. *Clement. de Sum. Trinit. I. Corinth.* 15. *Joan.* 3. *C. filius, & c. non dubito de Consecr. dist.* 4. *c. debitum cum sequ. extra de Baptism.*

propria loro giuſtificazione, liberamente acconſentendo alla medeſima grazia, e cooperando; (1) talmente che, toccando Iddio il cuore dell' uomo per la illuminazione dello Spirito Santo, faccia qualche coſa il medeſimo uomo, ricevendo quella inſpirazione, poichè la può traſcurare; nè poſſa però ſenza la grazia di Dio muoverſi alla giuſtizia dinanzi a lui colla libera ſua volontà. Onde quando ſi dice nelle Sacre lettere; (2) Convertitevi a me, e io mi convertirò a voi: ſiamo avviſati della noſtra libertà. Quando riſpondiamo: Converti noi, Signore, a te, e ſaremo convertiti; confeſſiamo eſſere noi prevenuti dalla grazia di Dio.

CAPO VI.

Modo della preparazione.

SI diſpongono alla medeſima giuſtizia, quando eccitati dalla divina grazia, e ajutati, concependo la fede dall' udito, liberamente ſi muovono a Dio, credendo eſſer vere quelle coſe, che divinamente ſono rivelate, e promeſſe, e quello principalmente, che l' empio è giuſtificato da Dio per grazia ſua per la redenzione, che è in Criſto Gesù; e mentrechè intendendo eſſer eſſi peccatori, convertendoſi, dal timore della divina giuſtizia, col quale utilmente ſi commuovano, (3) a conſiderare la miſericordia di Dio, ſi innalzano alla ſperanza, confidando, che Dio ſarà loro propizio per Criſto; e lui incominciano ad amare come fonte d' ogni giuſtizia: e per ciò ſi muovano contro i peccati per qualche odio, e deteſtazione, cioè per quella penitenza, che biſogna farſi avanti il Batteſimo: finalmente quando propongono ricevere il Batteſimo, principiare nuova vita, e oſſervare i Divini precetti. Di queſta diſ-

(1) *Infra Can 3.*
(2) *Zach.* 1. *Joel.* 2. *C. Convertimini de pœnit. Jer. in fin. Orat.*
(3) *Infra Cap.* 14. *Seſſ.* 14. *C.* 4. *de Contritione.*

disposizione stà scritto: che colui che s'accosta a Iddio, conviene, che creda, perchè è, e perchè è rimuneratore a coloro, che lui cercano. E, Confida, figlio, ti sono rimessi i peccati tuoi. E, Il timor del Signore espelle il peccato. E, Fate penitenza, e sia Battezzato ognuno di voi in nome di Gesù Cristo, in remissione de' vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. E, Andando adunque, ammaestrate tutte le Genti, battezzandole in nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, insegnandosi a osservare tutte le cose che vi ho comandato. Finalmente, preparate i vostri cuori al Signore (1).

CAPO VII.

Cosa sia la giustificazione dell' Empio, e quali sieno le sue cause.

LA medesima giustificazione vien dietro a questa disposizione, o preparazione la quale giustificazione non è la sola remissione de' peccati, ma e santificazione, e rinovazione dell' uomo interiore pel volontario ricevimente della grazia, e de' doni. Onde l' uomo da ingiusto si fa giusto, e da inimico amico, per essere Erede secondo la speranza della vita eterna. Le cause di questa giustificazione sono, finale, la gloria di Dio, e Cristo, e la vita eterna: efficiente, Dio misericordioso, che gratuitamente lava e santifica, segnando, e ungendo col Santo Spirito di promissione, che è il pegno della nostra eredità: meritoria, il Dilettissimo Unigenito suo, Signor Nostro Gesù Cristo, il quale, essendo noi nemici, per la estrema carità, con cui ci amò, ne meritò la giustificazione nel Legno della Croce colla sua Santissima Passione, e per noi soddisfece a Dio

(1) *Hebreor. 11. Marc. 2. Matth. 9. Eccles. 2. Actor. 2. Cap. agunt, & c. propria de consecr. dist. 14. Matth. ult. Luc. 24. C. prim. c. signa & c. proprie de Consecr. dist. 4. I. Reg. 7.*

Dio Padre: (1) inſtrumentale, il Sacramento del Batteſimo, che è il Sacramento della Fede, ſenza la quale niuno mai fu giuſtificato: (2) Finalmente l' unica formale cauſa è la giuſtizia di Dio: non con cui egli è giuſto, ma con cui noi fa giuſti, colla quale cioè donataci da lui, ſiamo rinovati nello Spirito della noſtra mente, e non ſolamente ſiamo riputati, ma veramente ſiamo chiamati giuſti, e tali ſiamo, ricevendo in noi la giuſtizia, ciaſcheduno la ſua ſecondo la miſura che lo Spirito Santo dà a ciaſcheduno, come vuole, e ſecondo la propria diſpoſizione d' ognuno, e cooperazione. (3) Poichè quantunque niuno poſſa eſſer giuſto, ſe non quegli a cui ſi comunicano i meriti della paſſione del Signor Noſtro Gesù Criſto; queſto però ſi fa in queſta giuſtificazione dell'empio, quando col merito della medeſima Santiſſima Paſſione per lo Spirito Santo la carità di Dio ſi diffonde nei cuori di quegli, che ſi giuſtificano, e nei medeſimi inerendo. (4) Onde nella medeſima giuſtificazione colla remiſſione de' peccati tutte queſte coſe, al medeſimo tempo infuſe, riceve l'uomo per Gesù Criſto, a cui s'uniſce, la Fede, la Speranza, e la Carità: perchè la Fede, ſe a lei non ſi aggiunge la Speranza, e Carità nè uniſce perfettamente con Criſto, nè fa un vivo membro del ſuo corpo; per la qual ragione veriſſimamente ſi dice, eſſere morta, e oziosa la Fede ſenza le Opere: E nulla valere la Circonciſione in Criſto Gesù, nè il prepuzio, ma là Fede, che opera per la Carità. Queſta Fede avanti il Sacramento del Batteſimo per tradizione Apoſtolica chiedono i Cate

(1) *Tit.* 3. *I. Corinth.* 6. *Epheſ.* 1. & 2. *Rom.* 4. & 5.

(2) *D. Nihil eſt, de Conſecr. diſt.* 4. *C. hoc eſt de Conſecr. diſt.* 2.

(3) *C. Multiplex de pœnit. diſt.* 1. *C. nec quemquam poſt princip. de Conſecr. diſt.* 14.

(4) *Philipp.* 3. *Roman.* 5. *Infra Can.* 10. *Concil. Mogunt. C.* 1. *c. ſicut* 1. *q.* 1. & *Jacob.* 2. *in fin. Galat.* 5. *Cap. Circumciſio*, & *c. firmum de pœnit. diſt.* 2. *c.* 1. §. *quia vero de ſacr. unit.*

tecumeni alla Chiesa, quando chiedono la Fede, che dona la vita eterna: la quale senza Speranza e Carità la Fede non può dare. Onde tosto odono la parola di Cristo. Se vuoi entrare alla vita, osserva i Comandamenti. (1) Per tanto ricevendo vera e Cristiana gistizia, gli si comanda subito rinati conservarla candida ed immacolata, come la prima Stola loro donata da Cristo Gesù in vece di quella, che Adamo perdette per se e per noi colla sua disubbidienza, perchè la portino avanti il Tribunale del Signor Nostro Gesù Cristo, e abbiano la vita eterna.

CAPO VIII.

Come s' intenda, giustificarsi l' empio per la Fede, e gratis.

QUando però l' Apostolo dice giustificarsi l' uomo per la Fede *e gratis*; queste parole debbono intendersi in quel senso, che ha conservato ed espresso il perpetuo consenso della Chiesa Cattolica, cioè, che per la Fede perciò si dice esser noi giustificati, perchè la Fede è principio della umana salute, fondamento, e radice d' ogni giustificazione, senza la quale è impossibile piacere a Iddio, e giungere al consorzio di suoi figli; perciò si dice esser noi giustificati *gratis*, perchè non merita la medesima grazia della giustificazione cosa alcuna di quelle, che precedono la giustificazione, o la Fede, o le Opere: poichè se è grazia, non già dalle Opere: altrimenti, come dice il medesimo Apostolo, la grazia non e più grazia (2).

C A-

(1) *Matth.* 19. *Luc.* 15. *Cap. Quomodo renovari de pœnit. dist.* 1. *Cle. I. epist.* 1. *c.* 4. *Rom.* 5. *Supra Seff.* 5. *de peccat. origin. post princip.*

(2) *Rom.* 5. *Hebræor.* 11. *Infra Can.* 9. *Roman.* 10. *Ephes.* 2, *Tit.* 3.

CAPO IX.

Contro la vana fiducia degli Eretici.

QUantunque però neceſſario ſia credere non rimetterſi, nè eſſere ſtati rimeſſi mai i peccati, ſe non *gratis* colla divina miſericordia per Criſto; pure non deve dirſi rimetterſi i peccati, o eſſere ſtati rimeſſi a chiunque vanta fiducia, e certezza della remiſſione de' ſuoi peccati, (1) e in queſta ſola ripoſa: potendo darſi preſſo gli Eretici, e Sciſmatici queſta fiducia vana, e lontana da ogni pietà, anzi dandoſi a' noſtri tempi, e predicandoſi con gran coraggio contro la Chieſa Cattolica. Nè però ha da aſſerirſi queſto; eſſere conveniente, che quelli, che veramente ſono giuſtificati, ſtabiliſcono preſſo loro medeſimi ſenza niun dubbio affatto, ſe eſſere giuſtificati, e che niun s' aſſolve da' peccati, e ſi giuſtifica, ſe non colui, che certamente creda, eſſer lui aſſolto, e giuſtificato; (2) e che con queſta ſola Fede ſi fà la aſſoluzione e giuſtificazione, quaſi che colui che non crede queſto, dubiti delle promeſſe di Dio, e della efficacia della Morte e Reſurrezione di Criſto. Poichè ſiccome niuno che ſia pio deve dubitare della miſericordia di Dio, del merito di Criſto, e della virtù ed efficacia de' Sacramenti: così chiunque quando guarda ſe ſteſſo, e la ſua propria infermità, e indiſpoſizione, può temere della ſua grazia, poichè neſſuno può ſapere con certezza di Fede, alla quale non può accoppiarſi il falſo, aver egli conſeguito la grazia di Dio.

CA-

(1) *Infra Can.* 12. & 13.
(2) *Infra Can.* 14.

CAPO X.

Dell' aumento della ricevuta giustificazione.

COsì adunque i giustificati, e fatti amici di Dio e domestici, si rinovano, andando di virtù in virtù, come dice l' Apostolo, di giorno in giorno, cioè mortificando i membri della loro carne, ed esercitando queste armi della giustizia in santificazione per la osservanza de' comandamenti di Dio, e della Chiesa, nella medesima giustizia ricevuta per la grazia di Cristo, cooperando la Fede, colle buone opere, crescono, e più si giustiacano siccome è scritto: Chi è giusto, si giustifichi ancora. E di nuovo: Non temere di giustificarti fino alla morte. E in altro luogo: Vedere come dalle opere si giustifica l' uomo, e non dalla Fede solamente. (1) Santa Chiesa domanda questo aumento della giustizia quando prega: Dà a noi, Signore, l' aumento della Fede, Speranza, e Carità.

CAPO XI.

Della osservanza de' Comandamenti, e della sua necessità, e possibilità

NIuno però, quantunque giustificato, deve credersi libero dalla osservanza de' Comandamenti: niuno adoprare quella voce temeraria, e proibita da' Padri sotto scomunica, che i precetti di Dio sono impossibili da osservarsi all' uomo giustificato. Poichè Iddio non comanda cose impossibili, ma comandando avvisa a far ciò che tu puoi, e a dimandare, ciò che tu non puoi, e ajuta, perchè tu possa. (2) I cui comandamenti non sono gravosi, il cui giogo è

(1) *Psalm.* 86. & 88. *Infra C.* 24. *II. Corinth.* 4. *in fin. Coloss.* 1. *Cap. cum sanct. de pœnit. dist.* 12. *Apocal. ult. Eccl.* 18. *Jacob.* 2.

(2) *Infra Can.* 18. *I. Joan.* 5. *Matt.* 11. *in fin Joan.* 14.

è soave, e il peso lieve. Quegli che sono figli di Dio, amano Cristo: quegli che lo amano, siccome egli stesso testifica, osservano le sue parole: il che veramente possono eseguire col Divino ajuto. (1) Poiche quantunque in questa vita mortale, benchè santi, e giusti qualche volta cadano in lievi almeno, e cotidiani peccati, che diconsi ancora veniali, non per questo lasciano d' esser giusti. Poichè quella è la voce de' giusti e umile, e verace: Rimetti a noi i nostri debiti. (2) Onde ne segue, che i giusti medesimi si debbano sentire tanto più obbligati a camminare nella via della giustizia, quanto liberati già dal peccato, fatti Servi a Dio, sobriamente, giustamenre, e piamente vivendo possono approfittare per Cristo Gesù, per cui ebbero accesso a questa grazia. Poichè Iddio non abbandona gli una volta giustificati colla sua grazia, se prima non è abbandonato da loro. Pertanto nessuno deve lusingarsi nella sola Fede, pensando, che egli colla sola fede è stato constituito erede, e che ha da conseguire la eredità, quantunque non patisca con Cristo, per esser con lui glorificato; poichè Cristo medesimo, siccome dice l' Apostolo, essendo figlio di Dio, imparò da quelle cose, che patì la obbedienza; (3) e consumato, fu fatto a tutti egli ubbidienti a lui, cagione della eterna salute. Per questo il medesimo Apostolo (4) avvisa i giustificati, dicendo: Non sapete, che quelli, che corrono nello stadio, tutti veramente corrono, ma uno riceve il palio? correte sì, che prendiate. Io adunque corro sì, non come all' incerto: pugno sì, non come percuotendo l' aere: ma castigo il mio corpo, e lo riduco a servitù; acciocchè forse, predicando agli altri, io medesimo non divenga reprobo. Ancora il Princ:pe degli Appstoli

(1) *Concil. African. C. 81. 82. 88. Concl. Milevit. c. 6. 8. & 9.*

(2) *Matth. 6. Luc. 11. Cap. Unum 15. dist. Cap. adhuc, & Cap. de quotidianis, de pœnit. dist. 3. Tit. 1. Infra c. 20.*

(3) *Philipp. 2. Hebr. 5.*

(4) *I. Corinth. 9.*

ſtoli Pietro: (1) Siate ſolleciti, acciocchè per le buone opere facciate certa la voſtra vocazione ed elezione: poichè facendo queſte coſe, non peccherete in alcun tempo. Onde è manifeſto, (2) che coloro s'oppongono alla dottrina della Religione ortodoſſa, che dicono, che 'l giuſto in ogni opera buona pecca venialmente almeno, o (lo che è più intolerabile) merita le eterne pene: e ancora coloro, che ſtabiliſcono, che i giuſti peccano in tutte le opere, ſe, eccitando in eſſe la propria loro pigrizia, ed eſortandoſi a correre nello ſtadio, con queſto, che principalmente ſia glorificato Iddio, (3) guardano ancora la mercede eterna, ſtando ſcritto: Inclina il cuor mio a fare le tue giuſtificazioni per la retribuzione: e dicendo l'Apoſtolo di Mosè, che guardava alla remunerazione. (4).

CAPO XII.

Doverſi ſchivare la temeraria preſunzione della predeſtinazione.

NEſſuno ancora, nel tempo, che ſi vive in queſta mortalità, deve preſumere così dall'arcano miſtero della predeſtinazione divina, che ſtabiliſca per certo, che egli è affatto nel numero de' predeſtinati: (5) quaſi vero foſſe, che il giuſtificato o non poſſa peccar più, o ſe peccherà, debba prometterſi certa la converſione; poichè ſenza una ſpeziale rivelazione non può ſaperſi quali Iddio s'abbia eletto.

C A-

(1) *II. Petri* 1.
(2) *Infra c.* 15.
(3) *Infra c.* 31.
(4) *Pſalm.* 11. 8. *Hebræor.* 11.
(5) *Infra C.* 15. & 16. *c. rorripiantur in fin.* 24 *q.* 31. *Proverb.* 29. *Ezech.* 18. *Galat.* 3.

CAPO XIII.

Del dono della perseveranza.

Similmente del dono della perseveranza, di cui è scritto: (1) Chi persevererà insino al fine, quegli sarà salvo: la qual cosa non può aversi altronde, senon da colui, che è poderoso di stabilir quegli, che stà, acciocchè perseverantemente ei stia; e di ristabilir quello che cade,; nessuno si prometta qualche cosa di certo con assoluta certezza: quantunque tutti debbono collocare e riporre una fermissima speranza nell'ajuto di Dio. Poichè Iddio, se essi non mancheranno alla sua grazia, siccome principiò l'opera buona, così la perfezionerà, operando il volere, e il perfezionarla. (2) Pure quegli che pensano stare, vedano, che non cadano; e operino la loro salute con timore, e tremore in travagli, in vigilie, in limosine, in orazioni, e oblazioni, in digiuni, e castità: poichè debbono temere, sapendo, che sono rinati alla speranza della gloria, e non ancora alla gloria, dalla pugna, che rimane, colla carne, col mondo, col Diavolo; nella quale non possono essere vincitori, se non ubbidiscono colla grazia di Dio all' Apostolo, che dice: (3) Siamo debitori non alla carne, perchè viviamo secondo la carne; poichè se vivrete secondo la carne, morrete; se però mortificherete i fatti della carne collo spirito, vivrete.

(1) *Matth. 24. c. suggestum 7. q. 1. & c. 8. non revertebuntur de pœnit. dist. 1. Infrà c. 10. & 22. Ezech. 32.*

(2) *Philipp. 2. I. Corinth. 10.*

(3) *Roman. 6.*

CAPO XIV.

De' caduti, e della loro riparazione.

QUegli però che caderono pel peccato dalla ricevuta grazia della giustificazione, di nuovo potranno giustificarsi, se, eccitando Dio, pel Sacramento della penitenza procureranno ricuperare la perduta grazia col merito di Cristo. (1) Poichè questo modo di giustificazione è riparazione a' caduti, la quale i SS. Padri acconciamente chiamarono seconda tavola dopo il naufragio della perduta grazia. Perchè per coloro, che dopo il Battesimo cadono in peccati, Cristo Gesù instituì il Sacramento della penitenza, quando disse: (2) Ricevete lo Spirito Santo, i peccati di quelli che rimetterete, gli sono rimessi; e di quelli che riterrete, sono ritenuti. Onde deve insegnarsi, che la penitenza dell' uomo cristiano dopo la caduta è molto diversa dalla battesimale; e contenersi in essa non solamente la cessazione da' peccati, e la loro detestazione, o il cuore contrito; e umiliato, (3) ma ancora la loro Sacramentale confessione, almeno in desiderio, e da farsi a suo tempo, e la sacerdotale assoluzione, e ancora la soddisfazione per digiuni, limosine, orazioni, ed altri pii esercizj della vita spirituale; non già per la pena eterna, la quale o col Sacramento, o col desiderio del Sacramento si rimette, insieme colla colpa, ma per la pena temporale, la quale, siccome insegnano le Sacre lettere, non tutta sempre, siccome si fa nel Battesimo, si rimette a coloro, i quali ingrati alla grazia di Dio, che ricevettero, contristarono lo Spirito Santo, e non temettero di violare il tempio di Dio

(1) *Infra c. 23. & 29. c. firmiter in fin. Extr. de Summ. Trinit. c. secund. post naufrag. de pœnit. dist. 1*

(2) *Joann. 20. c. ut constitueretur 50. dist. c. ut evidenter 1. q. 1. cum simil. Infra Sess. 14. de pœnit. c. 2. 3. & 4.*

(3) *Psalm. 50. c. Sacrificium de pœnit. dist. 1.*

Dio, Della quale penitenza è scritto: Ricordati, donde tu sia caduto; fa penitenza, e fa le prime opere. E un' altra volta: La tristezza, che è secondo Iddio, opera la penitenza a salute stabile. E di nuovo: Fate penitenza, e fate frutti degni di penitenza. (1)

CAPO XV.

Perdersi la grazia con qualunque peccato mortale, ma non la fede.

DEve asserirsi ancora contro gli astuti ingegni di certi uomini, i quali seducono i cuori degli innocenti con dolci discorsi, e benedizioni, (2) che si perde la ricevuta grazia della giustificazione non solamente colla infedeltà, per cui si perde anche la medesima fede, ma ancora con qualsisia altro peccato mortale, quantunque non si perda la fede; difendendo la dottrina della legge divina, la quale non solamente esclude gli infedeli dal Regno di Dio, (3) ma e i fedeli ancora, fornicarj, adulteri, molli, concubitori di maschj, ladroni, avari, ebrj, maledici, rapaci, e tutti gli altri, che commettono peccati mortali, da' quali possono astenersene coll' ajuto della Divina grazia, e pei quali sono separati dalla grazia di Cristo.

CAPO XVI.

Del frutto della giustificazione, cioè del merito delle buone opere, e della ragione dello stesso merito.

IN questa maniera adunque giustificati gli uomini, o abbiano conservato perpetuamente la ricevuta grazia,

(1) *Ephes.* 4. I. *Corinth.* 3. *Apocal.* 2. C. *quia sancitum* 50. *dist.* & C. *miror de pœnit. dist.* 1. I. *Corinth.* 7. *Matth.* 3. & 4. *Luc.* 1.

(2) *Infra c.* 25. *Roman.* 16.

(3) I. *Timoth.* 1. I *Corinth.* 6.

zia, o l'abbiano ricuperata dopo perduta, debbono proporsi le parole dell'Apostolo: (1) Abbondate in ogni opera buona, sapendo, che il vostro travaglio non è vano nel Signore; poichè non è ingiusto Iddio, che si dimentichi della vostra opera, e dilezione, che avete mostrato in nome di lui. E, Non vogliate perdere la vostra confidenza, che ha una grande rimunerazione. (2) E, Per ciò ai bene operanti fino al fine, e che sperano in Dio, ha da proporsi la vita eterna, e come grazia promessa misericordiosamente ai figli di Dio per Cristo Gesù, e come mercede, per la promessa del medesimo Iddio, che ha da farsi fedelmente per le buone opere loro e meriti. Poichè è questa quella corona di giustizia, che diceva l'Apostolo essergli riposta dopo la sua battaglia, e corso, da darsi a lui dal giusto Giudice: (3) ma non solo a lui, ma e a tutti quegli, che amano la sua venuta. Poichè quel medesimo Cristo Gesù influendo virtù continuamente ne' medesimi giustificati, come il capo ne' membri, e come la vite ne' tralci; la qual virtù sempre antecede le buone opere loro, e le accompagna, e le segue, (4) e senza la quale in niun modo potrebbero esser grate a Iddio, e meritorie: nulla di più deve credersi mancare a' medesimi giustificati, perchè non si giudichi e aver essi soddisfatto pienamente con quelle opere, che sono fatte in Dio, alla Divina legge per lo stato di questa vita, e aver meritato veramente la vita eterna da ottenerla a suo tempo ancora, se però partiranno in grazia da questa vita: dicendo Cristo Salvator nostro: (5) Se alcuno berà dell'acqua, ch'io gli darò, non avrà sete in eterno; ma si farà in lui una fonte d'acqua, che sale alla vita eterna. Così nè la propria nostra giustizia,

co-

[1] *I. Corinth.* 15. *Hebræor.* 6. C. *Non est tam injustus, de pænit. dist.* 2.

[2] *Hebræor.* 10. *in fin. Infra* C. 26.

[3] *II. Timoth.* 4.

[4] *Joann.* 15. *I. Corinth.* 11. & *August. sup. Joann. homil.* 15.

(5) *Joann.* 4.

come da noi propria si stabilisce : nè si ignora , o si rifiuta, la giustizia di Dio; la quale si dice giustizia nostra, perchè siamo giustificati per essa inerente a noi; quella medesima è di Dio, perchè s'infonde da Dio a noi pel merito di Cristo . Nè però deve ommettersi, che quantunque tanto s'attribuisca alle buone opere nelle sacre lettere, che ancora prometta Cristo, che non sarà privo della sua mercede colui, che darà a uno de' suoi minimi una bevanda d' acqua fredda: (1) e l' Apostolo testifichi , che quello, che al presente è momentaneo, e lieve della nostra tribolazione , sopra modo nella sublimità opera in noi eterno peso di gloria; (2) pure guardi Dio, che l'uomo cristiano o confidi in se stesso, o si glorj, e non nel Signore , la cui bontà è tanta verso tutti gli uomini, che vuole esser meriti di loro quelle cose che sono doni suoi . E perchè in molte cose falliamo tutti , [3] ciascheduno deve avere innanzi agli occhi siccome la misericordia e la bontà, così la severità e il giudizio, nè giudicare se stesso alcuno, quantunque di niente sia conscio a se ; perchè tutta la vita degli uomini non deve esaminarsi e giudicarsi coll' umano giudizio, ma col giudizio di Dio; il quale illuminerà i nascondigli delle tenebre, e manifesterà i consigli de' cuori, e allora sarà lode a ciascheduno da Dio; il quale , secondo che è scritto , darà a chiascheduno secondo le sue opere . [4] Dopo questa cattolica dottrina della giustificazione , la quale se alcuno non la riceverà fedelmente , e fermamente, non potrà giustificarsi ; piacque al S. Concilio aggiungere questi canoni, acciocchè tutti sappiano non solo cosa debbano tenere e seguire , ma ancora cosa schivare, e fuggire.

(1) *Matth.* 10. *in fin.* & *Marc.* 9. *circa fin.*
(2) *II. Corinth.* 4. *in fin. Galat.* 6. *Jer.* 9.
[3] *Jacob.* 2.
(4) *I. Corinth.* 4. *Matth.* 16.

DELLA GIUSTIFICAZIONE.

CANONE I.

SE alcuno dirà, (1) poter giuſtificarſi dinanzi a Dio l'uomo colle ſue opere, che ſi facciano o per le forze dell' umana natura, o per la dottrina della legge, ſenza la divina grazia per Gesù Criſto; ſia ſcomunicato.

CANONE II.

Se alcuno dirà, (2) per queſto ſolo darſi la divina grazia per Criſto Gesù, perchè più facilmente l'uomo poſſa vivere giuſtamente, e meritare la vita eterna; quaſi che poſſa e l' uno, e l'altro per il libero arbitrio ſenza la grazia, ma debolmente però, e difficilmente; ſia ſcommunicato.

CANONE III.

Se alcuno dirà, [3] che ſenza la preveniente inſpirazione dello Spirito S. e il ſuo ajuto può l' uomo credere, ſperare, amare, o pentirſi, come conviene, perchè gli ſia conferita la grazia della giuſtificazione; ſia ſcommunicato.

CANONE IV.

Se alcuno dirà, (4) che il libero arbitrio dell' uomo da Dio moſſo, ed eccitato niente coopera, acconſentendo a Dio eccitante, e che chiama, ſino che ſi diſponga, e prepari per ottenere la grazia della giuſtificazione, e non poter diſſentire, ſe voglia, ma

(1) *Sup. c. 1. & 3. Roman. 3. I. Corinth. 15.*
(2) *Concil. Milevit. V. Can. 5. Concil. African. c. 80. & cap. ult. de Conſecr. diſt. 4.*
(3) *Sup. C. 5. Roman. 5.*
(4) *Sup. c. 2. & c. 5.*

ma come una cosa inanimata niente fare affatto, e rimanersi puramente passivo; sia scomunicato.

CANONE V.

Se alcuno dirà, (1) che il libero arbitrio dell' uomo si è perduto, ed estinto dopo il peccato d'Adamo, o esser cosa di solo titolo; anzi titolo senza cosa, una invenzione finalmente introdotta da Satanasso nella Chiesa; sia scomunicato.

CANONE VI.

Se alcuno dirà, (2) non essere in potestà dell' uomo far le sue vie cattive, ma oprar Dio le prave opere, siccome le buone, non solo permissivamente, ma ancora propriamente, e per se, talmente che sia propria opera di lui non meno il tradimento di Giuda, che la vocazione di Paolo; sia scomunicato.

CANONE VII.

Se alcuno dirà, che tutte le opere, che si fanno avanti la giustificazione, per qualunque ragione siene fatte, sono veramente peccati, o meritare l' odio di Dio, o che, quanto con maggior conato uno procura disporsi alla grazia, tanto più gravemente pecca; sia scomunicato.

CANONE VIII.

Se alcuno dirà, (3) che 'l timore dell' Inferno, per cui ricorriamo alla misericordia di Dio dolendoci de' peccati, o ci astenghiamo dal peccare, è peccato, o fa peggiori i peccatori; sia scomunicato.

(1) *Vid. Augustin. lib.* 1. *contra* 2. *Epist. Pelag. c.* 2.

(2) *Joann.* 1. *Concil. Arausic. I. c.* 25.

(3) *Psalm.* 17. *Luc.* 12. *&* *Marc.* 9. *in fin.*

CANONE IX.

Se alcuno dirà, (1) giuſtificarſi l' empio colla ſola fede, ſicche intenda, non abbiſognare altra coſa, la quale cooperi per acquiſtare la grazia della giuſtificazione, e da niuna parte eſſer neceſſario, che egli ſi prepari col moto della ſua volontà, e ſi diſponga; ſia ſcomunicato.

CANONE X.

Se alcuno dirà, (2) giuſtificarſi gli uomini ſenza la giuſtizia di Criſto, per cui ha meritato a noi, o per eſſa medeſima formalmente eſſer giuſti; ſia ſcomunicato.

CANONE XI.

Se alcuno dirà, (3) eſſere giuſtificati gli uomini o colla ſola imputazione della giuſtizia di Criſto, o colla ſola remiſſione de' peccati, eſcluſe la grazia, e la carità, la quale nei loro cuori per lo Spirito S. ſi diffonda, e in eſſi inerendo: o ancora eſſer ſolo favore di Dio la grazia, con cui noi ſiamo giuſtificati, ſia ſcomunicato.

CANONE XII.

Se alcuno dirà, (4) non eſſere altro la fede giuſtificante, che la fiducia della divina miſericordia, che rimette i peccati per Criſto, o eſſer ſola queſta fiducia, con cui ſiamo giuſtificati; ſia ſcomunicato.

CANONE XIII.

Se alcuno dirà, (5) eſſer neceſſario a ogni uomo per

(1) *Sup. c.* 7. & 8.
(2) *Galat.* 2. & 3. *Epheſ.* 1. & 4.
(3) *Sup. c.* 8. *Roman.* 5.
(4) *Sup. c.* 9.
(5) *Sup. c.* 10.

per acquiſtare la remiſſione de' peccati, che creda certo, e ſenza alcuna eſitazione della propria infermità, e indiſpoſizione, eſſergli rimeſſi i peccati; ſia ſcomunicato.

CANONE XIV.

Se alcuno dirà, (1) aſſolverſi l' uomo da' peccati, e giuſtificarſi per ciò, perchè creda certo eſſer lui aſſolto, giuſtificato; o niuno eſſere veramente giuſtificato, ſenon chi creda, ſe eſſere giuſtificato, e con queſta ſola fede farſi la aſſoluzione, e giuſtificazione; ſia ſcomunicato.

CANONE XV.

Se alcuno dirà, (2) che l'uomo rinato, e giuſtificato è obbligato per la fede a credere, che egli certo è nel numero de' predeſtinati; ſia ſcomunicato.

CANONE XVI.

Se alcuno dirà, (3) che egli certo avrà con aſſoluta e infallibile certezza, quel gran dono della perſeveranza fino al fine, ſe non avrà ciò ſaputo per iſpeciale rivelazione; ſia ſcomunicato.

CANONE XVII.

Se alcuno dirà, (4) che la grazia della giuſtificazione non tocca ſe non a' predeſtinati alla vita, che però tutti gli altri, che ſono chiamati, ſono veramente chiamati, ma non ricevono grazia, come predeſtinati al male per divina poteſtà; ſia ſcomunicato.

CA-

(1) *Sup. c. 9.*
(2) *Sup. c.* 11.
(3) *Sup. c.* 13. *Galat.* 3. *Ezech.* 18. *Proverb.* 26.
(4) *Sup. c.* 12. *Roman.* 11.

CANONE XVIII.

Se alcuno dirà, (1) essere impossibili da osservarsi i precetti di Dio, all' uomo anche giustificato, e constituito in grazia; sia scomunicato.

CANONE XIX.

Se alcuno dirà, (2) niente essere comandato nel Vangelo eccettuata la fede, le altre cose essere indifferenti, nè comandate, nè proibite, ma libere; o niente appartenere a' Cristiani i dieci comandamenti; sia scomunicato.

CANONE XX.

Se alcuno dirà, (3) che l' uomo giustificato, e quanto si voglia perfetto non è obbligato alla osservanza de' comandamenti di Dio, e della Chiesa, ma solamente a credere, quasi sia il Vangelo semplice, e assoluta promessa della vita eterna senza condizione della osservanza de' comandamenti; sia scomunicato.

CANONE XXI.

Se alcuno dirà, (4) essere stato dato Cristo Gesù da Dio agli uomini, come Redentore, in cui confidino, non inoltre come legislatore, a cui ubbidiscano; sia scomunicato.

CANONE XXII.

Se alcuno dirà, (5) poter perseverare il giustificato nella ricevuta giustizia o senza speciale ajuto di Dio, o con esso non potere; sia scomunicato.

CA-

(1) *Sup. c. 11. I. Joann. 5. Roman. 13.*
(2) *Clement. ad nostrum* §. 3. *de haeres.*
(3) *Sup. c.* 11.
(4) *Philip.* 4. *Joann.* 15.
(5) *Sup.* 13.

CANONE XXIII.

Se alcuno dirà, [1] che l'uomo una volta giustificato non può peccare più, nè perdere la grazia; e perciò non essere stato mai veramente giustificato colui, che cade, e pecca: o all' opposto, poter in tutta la vita evitare tutti i peccati ancora veniali, se non per ispeciale privilegio di Dio, siccome della Beata Vergine tiene la Chiesa; sia scomunicato.

CANONE XXIV.

Se alcuno dirà, [2] non conservarsi la ricevuta giustizia, e ancora non aumentarsi dinanzi a Dio per le buone opere, ma essere le opere stesse frutti solamente, e segni della acquistata giustificazione, non già causa di aumentar la stessa; sia scomunicato.

CANONE XXV.

Se alcuno dirà, [3] peccare il giusto almeno venialmente in qualunque opera buona, o (ciò che è più intollerabile) mortalmente, e per questo meritare le pene eterne: e solamente non essere condannato per questo, perchè Iddio non imputi queste opere a dannazione; sia scomunicato.

CANONE XXVI.

Se alcuno dirà, (4) non dovere i giusti aspettare, e sperare per le buone opere, che saranno fatte in Dio, la eterna retribuzione da Dio per la sua misericordia, e per il merito di Gesù Cristo, se facendo bene, e osservando i divini comandamenti persevereranno fino al fine; sia scomunicato.

CA-

(1) *Sup. c. 9.*
(2) *Sup. c. 10.*
(3) *Sup. c. 11. in fin.*
(4) *Sup. c. 16. Matth. 19. Psalm. 118.*

CANONE XXVII.

Se alcuno dirà, (1) non v' esser peccato mortale alcuno, senon d' infedeltà: o non perdersi la grazia, una volta ricevuta: con alcun altro peccato, quantunque grave ed enorme, se non se d' infedeltà; sia scomunicato.

CANONE XXVIII.

Se alcuno dirà, (2) che, perduta pel peccato la grazia, al tempo stesso sempre perdesi la Fede, o non essere vera Fede la Fede, che rimane, quantunque non sia viva; o non essere Cristiano colui, che ha la Fede senza la Carità; sia scomunicato.

CANONE XXIX.

Se alcuno dirà, (3) non poter risorgere per la grazia di Dio quegli, che è caduto dopo il Battesimo: o poter veramente ricuperar la perduta giustizia ma con la sola Fede senza il Sacramento della Penitenza, come la Santa Romana, e universale Chiesa ammaestrata da Cristo Signore, e da' suoi Apostoli, finora ha professato, osservato, e insegnato; sia scomunicato.

CANONE XXX.

Se alcuno dirà, (4) che, dopo ricevuta la grazia della giustificazione, in tal guisa si rimette a qualunque peccatore penitente la colpa, e si cancella il reato della eterna pena, che non resti alcun reato da soddisfare di pena temporale o in questo Secolo, o nel futuro in Purgatorio, avanti ch' possa

(1) *Sup. c.* 15.
(2) *Sup. c.* 14.
(3) *Infra Sess.* 14. *Can.* 15. *de pœnit.*
(4) *Infra Sess.* 25. *in prin.*

ſa aprirſi l'ingreſſo a' regni de' Cieli; ſia ſcomunicato.

C A N O N E XXXI.

Se alcuno dirà, [1] peccare il giuſtificato; mentre opera bene colla mira della eterna mercede; ſia ſcomunicato.

C A N O N E XXXII.

Se alcuno dirà, che le buone opere dell'uomo giuſtificato talmente ſono dono di Dio, che non ſieno ancora buoni meriti del medeſimo giuſtificato, o che il medeſimo giuſtificato colle buone opere, che egli fa per la grazia di Dio, e il merito di Gesù Criſto, di cui è membro vivo, non merita veramente l'aumento della grazia, la vita eterna, e il conſeguimento della medeſima vita eterna [ſe però morrà in grazia] e ancora l'aumento di gloria; ſia ſcomunicatio.

C A N O N E XXXIII.

Se alcuno dirà, che per queſta Dottrina Cattolica della giuſtificazione eſpreſſa dal S. Concilio con queſto preſente Decreto ſi deroga in qualche parte alla gloria di Dio, o a' meriti di Gesù Criſto Signor Noſtro, e non ſi illuſtra piuttoſto la verità della noſtra Fede e finalmente la gloria di Dio, e di Criſto Gesù: ſia ſcomunicato.

De-

[1] *Sup. c. 11. in fin.*

Decreto di Riforma.

C A P O I.

I Prelati devono risiedere nelle loro Chiese: se faranno altrimenti, si rinovano contro di essi le pene del Diritto antico, e se ne decretano di nuove.

IL medesimo Sacrosanto Concilio, presidenti i medesimi Legati della Apostolica Sede, volendo accingersi a ristabilire la disciplina Ecclesiastica molto decaduta e ad emendare i depravati costumi nel Clero e Popolo Cristiano, stimò dover principiarsi da quegli, che presiedono alle maggiori Chiese; poichè la integrità de' Presidenti è la salute de' Sudditi. Pertanto confidando, che avverrà certamente per la misericordia del Signore, e Dio Nostro, e per la provvida vigilanza del medesimo Vicario di Dio in Terra, [1] che sieno assunti, secondo i rispettabili Statuti de' beati Padri al governo delle Chiese [peso veramente formidabile agli omeri Angelici] quegli che sieno massimamente degni, e a quali renda testimonianza la prima vita, e tutta la età, dalla fanciullezza insino agli anni maturi lodevolmente passata per gli impieghi della Ecclesiastica Disciplina; avvisa, e vuole che sieno avvisati tutti i Presidenti a qualunque Chiesa Patriarcale, Primaziale, Metropolitana, e Cattedrale con qualsisia nome, e titolo, che attendendo a se, e a tutto il Gregge, in cui lo Spirito Santo gli ha posti per reggere la Chiesa di Dio, che acquistò col suo Sangue, veglino, come comanda l' Apostolo, [2] travaglino in tutte le cose, e adempiano il loro ministero; ma sappiano che eglino in niun modo possono adempier-

[1] C. *in Sacerdot.* & C. *Episcopor.* 61. *dist.* C. *fin.* 59. *dist.* & *infra Sess.* 24. *de Reformat. cap.* 1.
[2] *Act.* 20. *II. Timoth.* 4. *Joann.* 10. C. *sit rector* 45. *dist.* c. *Adversitas* 7. q. 1. c. *nisi de renunc.*

pierlo, se abbandonano le Greggie loro commesse a guisa di mercenarj; e trascurano affatto la custodia delle loro pecore, il cui sangue ricercherà il Supremo Giudice dalle loro mani; essendo certissimo non ammettersi la scusa del Pastore, se il Lupo mangia le pecore, e non lo sa il Pastore. (1) E non ostante, perchè alcuni [lo che recar deve un dolor sommo] si trovano in questo tempo, i quali dimentichi della propria salute ancora, e anteponendo le cose terrene alle Celesti, e le umane alle divine, vagano in diverse Curie, o si trattengono occupati nella sollecitudine di negozj temporali, abbandonato l'Ovile, e negletta la cura delle pecore loro commesse: piacque al Sacrosanto Concilio rinovare gli antichi Canoni, promulgati contro i non residenti, i quali andarono quasi (2) in disuso per la ingiuria de' tempi e degli uomini; siccome rinova in virtù del presente Decreto; e di nuovo stabilire e decretare in questo modo, che segue per la più ferma residenza de' medesimi, e riformare i costumi nella Chiesa. (3) Se alcuno per sei mesi continui soggiornando fuori della sua Diocesi sarà assente dalla Chiesa Patriarcale, Primaziale, Metropolitana, o Cattedrale, a lui commessa con qualsisia titolo, causa nome o diritto; di qualunque dignità, grado, e preminenza egli sia condecorato, non essendovi un impedimento legittimo, e ragionevoli cause, incorra *ipso jure* nella pena della quarta parte de' frutti d'un anno, da applicarsi alla fabbrica della Chiesa, e a' poveri del luogo da un Superiore Ecclesiastico. Che se persevererà altri sei mesi in tale assenza, perda *eo ipso* un'altra quarta parte de' frutti da applicarsi simil-

(1) *Ezech.* 3. *Act.* 20. *Ephes.* 4. 3. *dist. c.* 1. 2. 3. *q.* 1. & *infra Sess.* 24. *c.* 1. *in fin. de Reformat.* C. *pervenit cum multis seq.* 6. 7. *q.* 1. *de Cleric. non resid. per totum.* C. *cum ex eo de elect. in* 6.

(2) C. *ex tua de Cleric. non resid.* C. *quoniam* §. *porro.*

(3) *Infra Sess.* 21. *de Reformat. c.* 1. & 2. *Sess.* 24. *c.* 12. *de Reformat.* & *Sess.* 22. *c.* 3. *de Reformat.* C. *ex parte de Cleric. non resid.*

fimilmente. Aumentandosi però la contumacia, acciocchè soggiaccia a più severa censura de' Sacri Canoni, il Metropolitano sotto pena d'interdetto dall' ingresso nella Chiesa da incorrere *eo ipso*, sia obbligato a denunciare i Vescovi suffraganei assenti, ed il Vescovo suffraganeo più antico residente il Metropolitano assente dentro tre mesi per lettere, o nuncio al Romano Pontefice, il quale potrà castigare i medesimi assenti, secondochè richiederà la maggiore, o minore contumacia di ciascheduno, e provvedere le medesime Chiese di Pastori più utili, siccome stimerà convenire salutevolmente nel Signore.

CAPO II.

A nessuno che ha residenza personale, è lecito lo star lontano, se non per causa giusta da approvarsi dal Vescovo; il quale allora dettratta una porzione dei frutti sostituisca un Vicario per la cura delle anime.

I Vescovi Inferiori che ottengono in titolo, o commenda, quali si sieno beneficj Ecclesiastici, che esigono di dritto, o consuetudine residenza personale, sieno costretti a resiedere cogli opportuni rimedj del Dritto da' loro Ordinarj nel modo che loro parrà espediente pel buon governo delle Chiese, e aumento del culto Divino, considerando la qualità de' luoghi, e delle persone; e a niuno suffraghino privilegj o indulti perpetui di non resiedere, o di godere i frutti in assenza. (1) Dovendo però rimanere nel suo vigore le indulgenze, e dispense temporali solamente concedute per vere e ragionevoli cause, e da provarsi legittimamente dinanzi l'Ordinario; (2) ne' quali casi non ostante, sia dovere de' Vescovi, come delegati in questa parte della Sede Apostolica, provvedere, che in niun modo sia

(1) C. *fin. de resp. in 6.*

(2) C. *cum ex eo de elect. in 6. C. beneficium de regul. eod. lib. & infra Sess. 7. c. 5. & 6. de Reformat. c. 1.*

sia negletta la cura delle anime, colla deputazione di Vicarj idonei, e assegnazione d'una congrua porzione di frutti; non suffragando a chiunque, in quanto a questo, qualunque privilegio, o qualsisia esenzione.

CAPO III.

Dall' Ordinario si correggano gli eccessi dei Chierici Secolari, e Regolari dimoranti fuori del Monastero.

I Prelati delle Chiese attendano con prudenza, e diligenza a correggere gli eccessi de' Sudditi, e niun Chierico Secolare, (1) col pretesto di qualsivoglia personale privilegio; o Regolare, dimorante fuor del Monastero, anche col pretesto di privilegio del suo Ordine, si stimi sicuro di non poter esser visitato, punito, e corretto secondo le Canoniche sanzioni, se mancherà, dall' Ordinario del luogo, come delegato sopra questo dalla Sede Apostolica. (2)

CAPO IV.

I Vescovi, e gli altri Prelati Maggiori visitino qualunque Chiesa ogni qual volta sia necessario: si annullano tutte le cose che possono esser contrarie a questo Decreto.

I Capitoli delle Cattedrali, (3) e d' altre maggiori Chiese, e le loro persone, con nessune esenzioni, consuetudini, sentenze, giuramenti, accordi, le quali cose solamente obbligano i loro autori, non però i Successori, possano difendersi, perchè non possano, e vagliano esser visitati, corretti ed emendati ancora con autorità Apostolica da' loro Vescovi, e da altri maggiori Prelati per se mede-

(1) C. *Qualiter & quando l. 2. de accus.*
(2) *Infra Sess. 14. de Reformat. cap. 1. & 4. & Sess. 25. cap. 14. de Regular.*
(3) *Infra Sess. ult. de Reformat. c. 6.*

deſimi ſoli, o da quelli, che parrà a loro, aggiunti, ſecondo le Canoniche ſanzioni, tante volte, quante ſarà meſtieri.

CAPO V.

I Veſcovi nella Dioceſi altrui non eſercitino Pontificali, nè conferiſcano Ordini.

NON ſia lecito ad alcun Veſcovo, col preteſto di qualſivoglia privilegio, eſercitare i Pontificali nella altrui Dioceſi, (1) ſenon d'eſpreſſa licenza dell'Ordinario del luogo, e nelle perſone al medeſimo Ordinario ſoggette ſolamente: Se ſi farà all'oppoſto, ſieno *ipſo jure* ſoſpeſi il Veſcovo dall'eſercizio de' Pontificali, e i così ordinati dall'eſecuzione degli Ordini.

Intimazione della futura Seſſione.

Piace a voi, che la proſſima futura Seſſione ſia celebrata il giovedì, Feria quinta dopo la prima Domenica della ſuſſeguente Quareſima, che ſarà il giorno tre del Meſe di Marzo? Riſpoſero, Piace.

SESSIONE VII.

Celebrata il giorno tre del Meſe di Marzo 1547.

Decreto de' Sacramenti.

PROEMIO.

PER finire la ſalutar Dottrina della giuſtificazione, che è ſtata promulgata nella precedente proſſima Seſſione con uniforme conſenſo di tutti i Pa-

(1) *Infra Seſſ.* 14. *cap.* 2. *de Reformat.* C. *omnes utriuſq. de pœnitent. & remiſſion.* C. *Sacerdos de pœnit. diſt.* 6. C. *placuit cum ſeq.* 7. *q.* 1.

Padri, è parso conforme trattare de' Santissimi Sacramenti della Chiesa, pei quali ogni vera giustizia o incomincia, o incominciata s'aumenta, o perduta si ripara: (1) per questo il Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio di Trento, nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, inerendo alla Dottrina delle Sante Scritture, alle Apostoliche tradizioni, e al consenso d' altri Concilj, e Padri, stimò stabilire, e decretare questi presenti Canoni per isbandir gli errori, ed estirpar le eresie, che a' nostri tempi circa i medesimi Santissimi Sacramenti si sono suscitate non solamente dalle eresie condannate dai Padri nostri, ma ancora da altre inventate di nuovo, le quali recano un sommo danno alla purità della Cattolica Chiesa, e alla salute delle anime; riservandosi di pubblicare poi gli altri, che restano, coll' ajuto dello Spirito Santo, per terminare l' opera incominciata.

De' Sacramenti in genere.

CANONE I.

SE alcuno dirà, (2) che i Sacramenti della nuova legge non sono stati tutti instituiti da Gesù Cristo Signor Nostro, o essere più, o manco di sette; cioè, Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine, e Matrimonio, o pure che alcuno di questi sette non è veramente e propriamente Sacramento; sia scomunicato.

CANONE II.

Se alcuno dirà, [3] che questi medesimi Sacramen-

E 2

[1] *Concil. Carthag. III. Can. 20. Concil. Aurelian. III. C. 15. & infra Sess. 24. de Reformat. cap. 2. & 3.*

[2] C. *Ad abolendum de hær.*

[3] C. *Nihil de consecr. dist. 2. cum simil.*

menti della nuova legge non sono diversi da' Sacramenti della antica Legge, senon perchè sono diverse le cerimonie, e diversi i riti esterni; sia scomunicato.

C A N O N E III.

Se alcuno dirà, (1) che questi sette Sacramenti sono in tal guisa tra loro eguali, che in niun modo uno sia più degno d'un altro; sia scomunicato.

C A N O N E IV.

Se alcuno dirà, che i Sacramenti della nuova legge non sono necessarj alla salute, ma superflui, e che senza di loro, o il desiderio di essi gli uomini acquistano da Dio la grazia della giustificazione per la sola Fede, quantunque tutti non sieno necessarj a ciascheduno; sia scomunicato.

C A N O N E V.

Se alcuno dirà, essere stati instituiti questi Sacramenti per nutrire la sola Fede; sia scomunicato.

C A N O N E VI.

Se alcuno dirà, (2) che i Sacramenti della nuova legge non contengono la grazia, che significano, o che non conferiscono la medesima grazia a quei, che non pongono ostacolo, quasi sieno segni solo esterni della grazia ricevuta per la Fede, o della giustizia, e certe note della Cristiana professione, colle quali presso gli uomini si discernino i Fedeli dagli infedeli; sia scomunicato.

CA-

(1) *Sup. Sess. 6. de justific. cap. 7. & cap. 5.*
(2) *Concil. Florent. sub Eugenio IV. vers. Hoc docet Ecclesia.*

CANONE VII.

Se alcuno dirà, non darsi grazia per questi Sacramenti sempre, e a tutti, quanto è da parte di Dio, quantunque debitamente gli ricevano, ma qualche volta, e a certuni; sia scomunicato.

CANONE VIII.

Se alcuno dirà, (1) non conferirsi grazia *ex opere operato* pei medesimi Sacramenti della nuova legge, ma bastar soltanto la Fede della divina promessa per conseguire la grazia; sia scomunicato.

CANONE IX.

Se alcuno dirà, (2) nei tre Sacramenti, Battesimo cioè, Confermazione, e Ordine non imprimersi carattere nell' anima, cioè certo segno spirituale, e indelebile, onde essi non possono iterarsi; sia scomunicato.

CANONE X.

Se alcuno dirà, che tutti i Cristiani hanno potestà di predicare, e amministrar tutti i Sacramenti sia scomunicato.

CANONE XI.

Se alcuno dirà, (3) non abbisognarsi nei Ministri

(1) *Sup. Sess. 5. de peccat. original.*

(2) *C. Consultationi de temp. ordinat. & c. displicet 23. q. 4 & c. licite 32. q. 7. c. quomodo ante medium de conf. dist. 4.*

(3) *Infra Sess. 14. de pœnit. c. 6. c. multæ. C. remission. c. Christus cum plur. sequ. 1. q. 1. ult. c. ad abolendum de hær. Infra Sess. 22. de observand. in celebrat. Missar. c. omnes dist. 22. c. quis nesciat. 11. dist.*

ftri la intenzione almeno di far ciò che fa la Chiesa, mentre fanno e conferiscono i Sacramenti; sia scomunicato.

CANONE XII.

Se alcuno dirà, che il Ministro esistente in peccato mortale, purchè abbia osservato tutte le cose essenziali, che appartengono a fare o conferire il Sacramento, non fa, o conferisce Sacramento; sia scomunicato.

CANONE XIII.

Se alcuno dirà, che i riti ricevuti e approvati della Chiesa Cattolica soliti a praticarsi nella solenne amministrazione de' Sacramenti, possono o sprezzarsi, o senza peccato ommettersi da' Ministri a piacimento, o mutarsi in altri nuovi da qualunque Pastore delle Chiese; sia scomunicato.

Del Battesimo.

CANONE I.

SE alcuno dirà, (1) aver avuto il Battesimo di Giovanni lo stesso vigore col Battesimo di Cristo; sia scomunicato.

CANONE II.

Se alcuno dirà, (2) non essere di necessità del Bat-

dist. cum praeced. & c. non decet cum mult. sequ. dist. 12. c. alienus & c. quia 14. q. 1.

(1) *C. Aliud, & c. non regenerabantur de Con. dist. 4. cap. poen. de Baptism. Joann. 3. c. filius, & c. non dubito de Consec. dist. 4.*

(2) *C. Non decet 12. dist. c. ad abolendum de haer. c. 2. de Summ. Trinit. c. 1. eod. tit. in 6. Concil. Florent. de Union. Armen. c. 5. c. dictum §. quod vero cum 2. c. seq. 1. q. 1. conc. Roman. cum seq.*

Battesimo l' acqua vera, e naturale, e per questo quelle parole del Signor Nostro Gesù Cristo: se alcuno non sarà rinato per mezzo dell' acqua, e dello Spirito Santo, torcerà a qualche metafora; sia scomunicato.

C A N O N E III.

Se alcuno dirà, non essere la vera Dottrina del Sacramento del Battesimo nella Chiesa Romana, che è la madre, e maestra di tutte le Chiese; sia scomunicato.

C A N O N E IV.

Se alcuno dirà, non essere vero Battesimo il Battesimo, che pur si dà dagli eretici nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, con intenzione di far quello che fa la Chiesa; sia scomunicato.

C A N O N E V.

Se alcuno dirà, esser libero il Battesimo, cioè non necessario per la salute; sia scomunicato.

C A N O N E VI.

Se alcuno dirà, non potere il Battezzato, quantunque voglia, perder la grazia, e per quanto pecchi, se non nel caso che non voglia credere; sia scomunicato.

C A N O N E VII.

Se alcuno dirà, i Battezzati farsi debitori pel Battesimo stesso di conservar solamente la sola Fede, non già tutta la Legge di Cristo; sia scomunicato.

seq. & C. sive hæret. de Con. dist. 4. C. nulla præter, de Con. dist. 4. Joan. 3. C. Majores, de Baptism.

CANONE VIII.

Se alcuno dirà, essere liberi i Battezzati da tutti i precetti della Santa Chiesa, che o sono scritti, o consegnati, talmente che non sieno obbligati a osservarli, se non nel caso che volessero sommettersi loro spontaneamente; sia scomunicato.

CANONE IX.

Se alcuno dirà, dover in tal guisa richiamarsi gli uomini alla memoria del Battesimo ricevuto, che intendano essere nulli tutti i voti, che si fanno dopo il Battesimo, in vigore della promessa già fatta nel medesimo Battesimo, quasi per essi derraggasi e alla Fede che hanno professato, e al medesimo Battesimo; sia scomunicato.

CANONE X.

Se alcuno dirà, colla sola ricordanza e Fede del ricevuto Battesimo rimettersi, o farsi Veniali tutti i peccati, che si fanno dopo il Battesimo; sia scomunicato.

CANONE XI.

Se alcuno dirà, (1) doversi iterare il vero Battesimo, e colle solite formalità conferito a colui, che presso gli infedeli avrà negato la vera Fede di Cristo, quando si converte a penitenza; sia scomunicato.

CA-

(1) *C. Quod quidam 1. q. 1. & c. fin. extr. de Sacramen. non iterand. c. his de quibus c. rebaptizat, & c. cum itaque de Consec. dist. 4. & c. dictum est de cons dist. 3. c. fin. de Baptis. & tot. tit. de Sacram. non iterand. c. 2. ad fin. de Summ. Trinit. & Clem. Unic. §. si eod. tit. c. Majores de Baptismo. Sup. Sess. 5. de peccat. origin. in med.*

CANONE XII.

Se alcuno dirà, nessuno doversi Battezzare senon in quella età, in cui Cristo fu Battezzato, o nel medesimo articolo di morte; sia scomunicato.

CANONE XIII.

Se alcuno dirà, non doversi computare tra i fedeli i fanciulli, ricevuto il Battesimo, perchè non hanno l'atto di credere, e per ciò doversi tornare a Battezzare, quando saranno giunti agli anni di discrezione, o esser meglio ommettersi il loro Battesimo, che essere essi battezzati nella sola Fede della Chiesa non credendo con atto proprio; sia scomunicato.

CANONE XIV.

Se alcuno dirà, doversi interrogare questi fanciulli Battezzati, quando cresceranno, se vogliano confermare ciò che hanno promesso i Padrini a nome loro, quando si Battezzavano, e se risponderanno non volere, doversi abbandonare al loro arbitrio, nè doversi intanto obbligare con altra pena alla vita Cristiana, se non che sieno rimossi dalla percezione della Eucaristia, e degli altri Sacramenti, finchè si ravveggano; sia scomunicato.

Della Confermazione.

CANONE I.

SE alcuno dirà, (1) essere oziosa cerimonia la Confermazione de' Battezzati, e non piuttosto vero e proprio Sacramento, o null' altro essere stato

(1) C. *Nullus ministrorum de Consecrat. dist.* 4. *c.* 1. *cum seq. de Consecr. dist.* 6. *c. manus. Concil. Toletan. IV. c.* 30. *Concil. Carthag. II. c.* 3. *Concil. Brac. c. omni tempore de conf. dist.* 4. *c. si jubet* 26. *q.* 6. *c. quanto de conf. Infra Sess.* 23. *c.* 3. *de Sacram. Ordin.*

to in altri tempi, che un certo Catechiſmo, col quale quelli che erano proſſimi alla adoleſcenza eſponevano in faccia alla Chieſa la ragione della loro Fede; ſia ſcomunicato.

C A N O N E II.

Se alcuno dirà, eſſere ingiurioſi allo Spirito Santo quegli che attribuiſcono alcuna virtù al Sacro Criſma della Confermazione; ſia ſcomunicato.

C A N O N E III.

Se alcuno dirà, non eſſere il ſolo Veſcovo l' Ordinario Miniſtro della Santa Confermazione, ma qualunque ſemplice Sacerdote; ſia ſcomunicato.

Decreto di Riforma.

Il medeſimo Sacroſanto Concilio, (1) preſidenti, e Legati i medeſimi, intendendo proſeguire l'incominciato negozio di reſidenza e riforma a lode di Dio, ed aumento della Criſtiana Religione, ſtimò ſtabilire, come ſegue, ſalva ſempre in tutte le coſe l' autorità della Sede Apoſtolica.

C A P O I.

Chi ſia capace del Governo delle Chieſe Cattedrali.

NIuno ſia aſſunto al governo delle Chieſe Cattedrali, ſe non è nato da legittimo matrimonio, di età matura, e dotato di gravità di coſtumi, e dottrina, ſecondo la Conſtituzione d' Aleſſandro III., che incomincia, *Cum in cunctis*, (2) promulgata nel Concilio Lateranenſe.

CA-

(1) *Infra Seſſ. ult. de Reformat. cap. 21.*
(2) *Infra Seſſ. 22. cap. 2. & Seſſ. 24. cap. 1. de Reformat. cap. cum in cunctis de elect.* 1.

CAPO II.

Si comanda a quelli che tengono più Chiese Cattedrali, a dimetterle tutte, a riserva di una sola, e si assegna il modo il tempo.

NIuno, insignito ancora di qualunque dignità, grado, o preminenza, presuma ricevere, e al tempo stesso ritenere molte Chiese metropolitane, o cattedrali, in titolo, o commenda, o con qualunque altro nome, contro gli instituti de' Sacri Canoni (1): dovendosi stimare assai felice colui, a cui toccherà governare bene e fruttuosamente una Chiesa, e con salute delle anime a lui commesse. Quegli però che ora ritengono molte Chiese contro il tenore del presente decreto, conservandone una, quella che più vorranno, sieno obbligati a lasciare le restanti entro sei mesi, se appartengano alla libera disposizione della Sede Apostolica, le altre entro un anno; altrimenti le medesime Chiese, eccettuata solamente la ultimamente ottenuta, *eo ipso* si stimino vacanti.

CAPO III.

I Beneficj si conferiscano soltanto a persone idonee.

I Beneficj Ecclesiastici inferiori, principalmente aventi cura d'anime, sieno conferiti a persone degne e abili, e che possano risiedere nel luogo, ed esercitare per se medesime la stessa cura, secondo la Constituzione d' Alessandro III. nel Concilio Latera-

(1) *Cap. cum in cunctis, §. cum vero cap. sicut de excess. Prælator. Concil. Chalcedon. c. 10. c. 1. & 2. & 22. q. 1. c. Sanctorum 70. dist. c. unico 1. q. 3. c. quia in tantum. C. ad hæc, & c. de Præbend. c. quia nonnulli, §. de mag. c. cum singul. de Præbend. in 6.*

ranense, che incomincia, *Quia nonnulli*, e altra di Gregorio X. nel generale Concilio di Lione pubblicata, la quale incomincia, *Licet Canon.*: (1) altrimenti la fatta collazione, o provisione sia intieramente abolita; e l'Ordinario collatore sappia, che incorrerà nelle pene della Constituzione del Concilio generale, che incomincia, *Grave nimis*.

CAPO IV.

Chi ritiene molti Beneficj contra i Canoni, ne viene privato.

CHiunque in avvenire presumerà ricevere e al tempo stesso ritenere molti Beneficj Ecclesiastici con cura d'anime, o d'altra sorte incompatibili, o per via di unione in vita, o di commenda perpetua, o con qualunque altro nome o titolo, contro la forma de' Sacri Canoni, e principalmente della Constituzione d'Innocenzo III. che incomincia, *De multa*; (2) resti privato *ipso jure*, anche in vigore del presente Canone, de' medesimi beneficj, secondo la disposizione della medesima Constituzione.

CAPO V.

Quelli che ottengono molti Beneficj Curati, presentino le loro Dispense all'Ordinario, il quale proveda le Chiese di Vicario, assegnata una conveniente porzione de' frutti.

GLI Ordinarj de' luoghi rigorosamente costringano tutti quelli, che ottengono molti Benefizj curati, o d'altra sorte incompatibili Beneficj Ecclesiastici a ma-

(1) C. *Execrabilis* §. *qui vero*, *in extrav com. de Præbend.* & *infra Sess.* 14 *cap.* 17. *de Reform. Clem. Quia Regulares de supplend. neglig. Prælator. c. quia nonnulli de Cler. non resident. c. licet. C. de elect. in* 6. *c. grave nimis de Præbend.*

(2) *Sup. cap.* 2. *de multa, de Præbend.*

manifestare le loro dispense, e altrimenti, procedano secondo la Constituzione di Gregorio X. nel generale Concilio di Lione pubblicata, che incomincia, *Ordinarii*, (1) la quale il medesimo S. Concilio stima dover rinovarsi; e la rinova: aggiungendo inoltre, che i medesimi Ordinarj del tutto provvedano, anche per deputazione, e assegnamento di congrua porzione di frutti, che la cura delle anime in niun modo si trascuri, e che non si defraudino i medesimi beneficj de' dovuti ossequj: senza che quanto alle cose premesse suffraghino a nessuno le appellazioni, privilegj, essenzioni quali si sieno, anche con deputazione di Giudici speciali, e le loro inibizioni. [2]

C A P O V I.

Quali Unioni di Beneficj sieno riputate valide.

LE unioni perpetue, fatte da XL. anni in qua, (3) possano essere esaminate dagli Ordinarj, come delegati dalla Sede Apostolica: e sieno dichiarate nulle quelle, che sieno state ottenute per surrezione, o orrezione. Quelle però, che concedute da detto tempo in qua non hanno ancora o in tutto o in parte avuto il loro effetto, e quelle che poi saranno fatte ad instanza di chi si sia, se non sia manifesto essere state fatte queste per legittime, o altrimenti ragionevoli cause da verificarsi dinanzi l' Ordinario, chiamati coloro, a quali importa, si presumano ottenute per surrezione: e per tanto non abbiano nessun vigore, se altrimenti non sarà dichiarato dalla Sede Apostolica.

CA-

(1) *Infra Sess.* 24. *Cap.* 17. *c. Ordinarii de Offic. Ordinar' in* 6.

(2) *Infr. Cap.* 7. *& Sup. Sess.* 6. *de Reformat. Cap.* 1. *in fin.*

(3) *Infra Sess.* 24. *de Reformat. cap.* 13. *& Sess.* 25. *de Reformat. cap.* 9. *& infra Sess.* 24. *cap.* 9.

CAPO VII.

I Beneficj Ecclesiastici uniti sieno visitati: sia esercitata la loro cura da Vicarj anche perpetui; la deputazione de' quali si faccia con porzione da assegnarsi anche sopra cosa certa.

I Beneficj Ecclesiastici curati, (1) che si trovano perpetuamente uniti, e annessi a Cattedrali, Collegiate, o altre Chiese, o Monasterj, beneficj, o collegj, o a qual si sia luogo pio; ciascun anno sieno visitati dagli Ordinarj de' luogi, i quali sollecitamente procurino provvedere, che si eserciti lodevolmente la cura delle anime per idonei Vicarj anche perpetui, se non parrà convenire diversamente a' medesimi Ordinarj, pel buon governo delle Chiese, e che debbono essere deputati da essi quivi colla porzione, che deve assegnarsi sopra cosa certa, della terza parte de' frutti, o maggiore, o minore ad arbitrio de' medesimi Ordinarj: (2) non suffragando quanto alle cose premesse appellazioni, privilegj, essenzioni, ancora con deputazione de' giudici, e loro inibizioni quali si sieno.

CAPO VIII.

Le Chiese sieno ristaurate: la cura delle anime sia esercitata con diligenza.

GLI Ordinarj de' luoghi sieno obbligati a visitar ciascun anno con Apostolica autorità quali si sieno Chiese, in qualunque modo esenti, (3) e prov-

(1) *Infra Sess.* 14. *de Reform. Cap.* 9.
(2) *Sup. cap.* 5. *Infra Sess. ult. de Reformat. Cap.* 16. *Pius V. in Bulla quæ incipit* ad exequendum.
(3) *Infra Sess.* 24. *de Reform. cap.* 9. *& Sess.* 21. *cap.* 8. *Concil. Toletan. IV. c.* 35. *Concil. Arelat. c.* 17. *Decernimus, c. Episcop. & c. placuit* 10. *qu.* 1.

provvedere con opportuni rimedj del Dritto, che sieno riparate quelle, che abbisognino di riparazione; e che non sieno defraudate della cura delle anime, se ad esse ne sia addossata alcuna, e d' altri dovuti ossequj: affatto escluse le appellazioni, privilegi, consuetudini, anche prescritte da tempo immemorabile, deputazioni di giudici, e loro inibizioni.

C A P O IX.

Non sia differita la Consecrazione.

I Promossi a maggiori Chiese [1] ricevano la consecrazione entro il tempo stabilito dal Dritto, e a nessuno suffraghino le proroghe concedute oltre sei mesi.

C A P O X.

In tempo di Sede vacante i Capitoli non concedano a veruno lettere dimissorie, se non sarà vincolato da Beneficio ricevuto, o da riceversi: diverse pene contro i trasgressori.

NON sia lecito a' Capitoli delle Chiese, in tempo di sede vacante, (2) entro l' anno dal giorno della vacanza, concedere la facoltà di ricevere Ordini, o lettere dimissorie, o *Reverende*, come alcuni le chiamano, tanto per disposizione del Dritto comune, come ancora per vigore di qual si voglia privilegio, o consuetudine, ad alcuno, che non sarà vincolato per occasione d' alcun beneficio ecclesiastico ricevuto, o da riceversi: Se si farà altrimenti, (3) il Capitolo contravveniente soggiaccia all' ecclesiastico interdetto; e i così Ordinati, se saranno constituiti in ordini minori, di nessun privilegio

(1) *c. Quoniam quidam dist.* 100. *& infra Sess. 23. de Reformat. Cap.* 3.

(2) *c. Cum nullus de temp. Ordinat. in 6.*

(3) *Infra Sess. 23. de Reformat. Cap.* 10.

legio chiericale godano principalmente nelle cose criminali: se in maggiori, sieno *ipso jure* sospesi dalla esecuzione degli Ordini, a beneplacito del futuro Prelato.

C A P O XI.

Le facoltà di esser promosso non suffraghino a nessuno, se non vi sia legittima causa.

LE facoltà di essere promosso da chiunque non suffraghino, se non a quelli che hanno leggitima causa, da esprimersi in lettere, per la quale non possano esser ordinati da' proprj Vescovi: e allora non sieno ordinati, se non dal Vescovo, che risiede nella sua Diocesi, o da chi eserciti per lui i pontificali, e previo un diligente esame. (1).

C A P O XII.

La facoltà di non esser promosso non oltrepassi l' anno.

LE facoltà di non essere promossi fuor che nei casi espressi dal Diritto, suffraghino per un solo anno. (2)

C A P O XIII.

I Presentati da chiunque, non siano instituiti senza l' esame e l' approvazione dell' Ordinario, eccettuati alcuni.

I Presentati, o eletti, o nominati da qualvosiglia persona ecclesiastica, ancora Nuncj della Sede Apostolica, a qualunque beneficio ecclesiastico, non sie-

(1) *Cap. Licet Canon. & c. cum ex eo de elect. in 6.*

(2) *Infra Sess. 14. cap. 13. de Reformat.*

ſieno iſtituiti, nè confermati, (1) nè ammeſſi, anche col preteſto di qualſiſia privilegio, o conſuedine, anche preſcritta da tempo immemorabile, ſe prima non ſaranno eſaminati dagli Ordinarj de' luogi, e ritrovati idonei. E niuno poſſa difenderſi, per non eſſere obbligato ad eſaminarſi, col rimedio della appellazione: eccettuati però i preſentati, eletti, o nominati dalle Univerſità, o Collegi di Studj generali.

C A P O XIV.

Le cauſe Civili de' Chierici Secolari, e Regolari dimoranti fuori del Monaſtero, ſi giudichino dai Veſcovi.

NElle cauſe degli eſenti, ſi oſſervi la Conſtituzione d'Innocenzo III., la quale incomincia, *Volentes*, (2) pubblicata nel Concilio generale di Lione; la quale il medeſimo S. Concilio ſtimò doverſi rinovare, e rinova; aggiungendo inoltre, che nelle cauſe civili di mercedi, e miſerabili perſone, i Chierici ſecolari, o regolari, che dimorano fuori del Monaſtero, in qualunque modo eſenti, quantunque abbiano certo giudice *in partibus* deputato dalla Sede Apoſtolica; in altre però ſe non avranno il medeſimo giudice; poſſano eſſere citati innanzi gli Ordinarj de' luogi, come delegati in queſto dalla ſteſſa Sede, ed eſſere obbligati, e coſtretti *jure medio* a pagare il debito; nè varranno privilegj, eſenzioni, deputazioni di Conſervatori, e loro inibizioni contro le coſe premeſſe.

(1) *Infra Seſſ. 25. cap. 9. de Reformat.*
(2) *Cap. 2. de privileg. in 6.*

CAPO XV.

Gli Ordinarj procurino, che tutti gli Spedali, anche gli esenti, sieno governati fedelmente dai loro Amministratori.

PRocurino gli Ordinarj, (1) che fedelmente, e diligentemente sieno governati gli Spedali tutti da' loro Amministratori, con qualunque nome essi sieno chiamati, e in qualunque modo esenti, osservata ancora la forma della Constituzione del Concil. Viennense che incomincia, *Quia contingit*; la quale Constituzione il medesimo S. Concilio stimò dover rinovarsi, e rinova, colle derogazioni contenute in essa.

Intimazione della futura Sessione.

Questo Sacrosanto Concilio decreta ancora, e stabilisce, che abbia a farsi la prossima futura sessione, e celebrarsi il giovedì fer. V. dopo la seguente Domenica *in albis*, che sarà 21. Aprile di questo anno 1547.

Bolla di facoltà di traslatare il Concilio.

Paulo Vescovo, Servo de' Servi di Dio, al Venerab. F. Gio: Maria Vesc. Prenestino, e a' diletti figli Marcello Prete del titolo di S. Croce in Gerusalemme, e Reginaldo Diacono del titolo di S. Maria in Cosmedin, Cardinali nostri, e Legati a latere della Sede Apostolica, salute e apostolica benedizione. Presidenti al governo della Chiesa universale, benchè con meriti non sufficienti, disponendolo il Signore, Pensiamo esser proprio del nostro ufficio, se ha da stabilirsi a cagione della Repubblica cristiana qualche cosa grave, eseguirla non solamente in tempo opportuno, ma ancora in luogo comodo e idoneo. Avendo noi, poco tempo è, constituiti e deputati voi

(1) *Sess. 25. Cap. 8. de Reformat.*

voi nel Concilio di Trento Legati nostri *a latere*; e della Apostolica Sede, per consiglio, e assenso de' venerabili Fratelli Nostri Cardinali della S. Romana Chiesa, e avendo voi destinati alla stessa Città come Angioli di pace, siccome più diffusamente si contiene in diverse nostre lettere di sopra scritte, dopo che avevamo tolto, e rimosso con pari consiglio e assenso la sospensione della celebrazione del sacro Ecumenico, e Universale Concilio, in altra occasione per simile consiglio e assenso per noi nella Città di Trento intimato per cause allora espresse, fatta la detta sospensione con egual consiglio ed assenso per certe altre anche allora espresse cause, sino ad altro tempo più opportuno e comodo che dovea manifestarsi da noi, udita la pace conciliata tra i carissimi in Cristo Figli nostri, Carlo Imper. de' Rom. sempre Aug. e Francesco Re di Francia Cristianissimo, non potendo noi medesimi, allora legittimamente impediti, venire personalmente alla medesima Città, e assistere al medesimo Concilio, e volendo provedere opportunamente acciocchè non sia impedita, o più del dovere differita per la incomodità del luogo o per altra cagione in qualunque modo così santa opera della celebrazione di questo Concilio; *motu proprio*, e con certa pienezza d' apostolica potestà, e con pari consiglio e assenso, a voi insieme, o a due di voi l'altro intrattenuto da legittimo impedimento, o indi forse assente, concediamo piena e libera potestà, e facoltà con apostolica autorità a tenore delle presenti, di traslatare e mutare, quando vi parrà, il predetto Concilio dalla medesima Città di Trento a qualunque altra Città più comoda, e opportuna, o più sicura, che parrà ancora a voi, e quello sopprimere, e scioglierne nella medesima Città di Trento, e ancora di proibire a' Prelati, e altre Persone di questo Concilio, che non procedano in esso a cose ulteriori nella detta Città di Trento, anco sotto censure e pene ecclesiastiche, e continuare, e celebrare il medesimo Concilio in altra tale Città, alla quale succederà trasferirlo, e mutarlo e di convocare ad esso i Prelati, e altre Persone del medesimo Concilio di Trento anco sotto le pene dello spergiuro, e altre espresse nelle lettere d' intima-

zione di questo Concilio, e di presiedere ad esso Concilio così traslatato e mutato, col nome, e autorità predette, e di procedere in esso, e fare, stabilire, ordinare, eseguire le altre cose come nelle premesse, e circa quelle le cose necessarie e opportune, secondo il contenuto, e tenore delle prime lettere in altra occasione a voi dirette, confermando noi, e avendo grato, quanto da voi nelle cose premesse sarà fatto, statuito, ordinato, eseguito: e faremo col divino ajuto che questo sia osservato inviolabilmente: Non ostanti le costituzioni, e ordinazioni apostoliche, e tutte le altre quali si sieno cose contrarie. A niuno adunque affatto degli uomini sia lecito rompere questa pagina della nostra concessione, o opporsi a lei con temeraria audacia. Se alcuno però intentar questo presumerà, sappia, che egli incorrerà nella indegnazione dell' Onnipossente Signore e de' Beati Pietro, e Paolo suoi Apostoli.

Dat. in Roma in S. Pietro, l'anno dell' Incarnazione del Signore 1547. a 25. di Marzo, del nostro Pontificato l'anno undecimo.

Fab. Ves. Spol.

B. Motta.

SESSIONE VIII.

Celebrata il giorno 11. *Marzo* 1547.

DECRETO

Della translazione del Concilio.

Piace a voi decretare e dichiarare, esser così evidente queste morbo per le cose premesse e altre allegate, che i Prelati non possano dimorare in questa Città senza pericolo della vita, e per ciò in essa contro la loro volontà non possano nè debbano trattenersi? E ancora attesa la partenza di molti Prelati dopo la prossima passata Sessione, e attese le proteste di molti altri Prelati fatte nelle Congrega-

zio-

zioni generali, che vogliono di qua certamente partire per timore del medesimo morbo, i quali giustamente non possono rattenersi, e per la cui partenza il Concilio o si disciorrebbe, o per la scarsezza di Prelati il buon progresso s'impedirebbe; e atteso ancora l'imminente pericolo della vita, e l'altre cause allegate per alcuni de' Padri nelle medesime Congregazioni, siccome notoriamente vere e legittime; piace a voi similmente decretare, e dichiarare, per la conservazione, e proseguimento del medesimo Concilio, e sicurezza della vita de' medesimi Prelati, che il medesimo Concilio abbia a traslatarsi per alcun tempo, e d'ora sia traslatato alla Città di Bologna, come a luogo più disposto, salubre, e idoneo, e ivi doversi celebrare la sessione già intimata nel giorno stabilito 21. Aprile, e dover procedersi successivamente a cose ulteriori, finchè sembrerà espediente al Santissimo Signor nostro, e al Sacro Concilio, acciocchè possa e debba ridursi lo stesso Concilio in questo o in altro luogo, comunicata ancora la deliberazione coll'invittissimo Cesare, il Re Cristianissimo, e altri Re, e Principi Cristiani? Risposero, Piace.

SESSIONE IX.

Celebrata in Bologna il giorno 21. Aprile 1547.

DECRETO

Di proroga della Sessione.

Questo Sacrosanto, Ecumenico, e general Concilio, il quale pel passato era congregato nella Città di Trento, ora legittimamente congregato nello Spirito Santo in Bologna, presidenti in esso a nome del Santissimo in Cristo Padre, e Signor nostro, Signor Paolo, per divina Provvidenza Papa III., i medesimi Reverend. Signori, Sig. Gio: Maria del Monte, Vescovo Prenestino, e Marcello Prete del titolo di S. Croce in Gerusalemme, di S. R. C. Cardinali, e apostolici Legati *a latere*, considerando, che il giorno 11. del Mese di Marzo, del

presente anno, nella generale pubblica Sessione, nella medesima Città di Trento celebrata, e nel luogo solito, e fatte secondo la consuetudine tutte le cose che hanno a farsi, decretò, e ordinò per cause allora instanti, urgenti, e legittime, intervenendo ancora l'autorità della S. Sede Apostolica, anche specialmente conceduta a' medesimi reverendissimi Presidenti, doversi trasportare il Concilio da quel luogo a questa Città, siccome trasportò; e ancora doversi celebrare in quella medesima Città di Bologna la Sessione colà intimata pel presente giorno 21. Aprile, acciocchè si stabilissero e promulgassero canoni nelle materie de' Sacramenti e riforma, delle quali aveva proposto doversi trattare; e considerando, che alcuni de' Padri, che furono soliti intervenire a questo Concilio, occupati nelle proprie Chiese questi passati giorni della settimana santa, e della solennità di Pasqua; altri ancora intrattenuti da altri impedimenti, qua non sono giunti ancora, i quali in breve però si può sperare che vi saranno, e per questo essere accaduto, il non poter esaminarsi e discutersi le medesime materie dei Sacramenti, e riforma con quella frequenza di Prelati, che desiderava il S. Concilio; perchè il tutto sia fatto con maturo consiglio, colla dovuta dignità, e gravità; stimò e stima buono, opportuno, e spediente, che la predetta Sessione, che doveva celebrarsi in questo medesimo giorno, come si dichiara, debba differirsi, e prorogarsi, come differisce, e proroga al giovedì fra l'ottava di Pentecoste prossimamente futura, in quanto alla spedizione delle medesime materie; il qual giorno giudicò, e giudica assai opportuno per trattar la cosa, e molto comodo a' Padri principalmente assenti; aggiunto questo però, che possa e vaglia pure in privata Congregazione ristrignere, e accorciare il medesimo Concilio lo stesso termine, a suo arbitrio e volontà; come stimerà espediente alle cose del Concilio.

SES-

SESSIONE X.

Celebrata in Bologna il giorno 2. Giugno 1547.

DECRETO

Di proroga della Sessione.

Quantunque questo sacrosanto, ecumenico, e generale Concilio abbia decretato differire, e prorogare a questo presente giorno per alcune cause, e principalmente per l'assenza d'alcuni Padri, che in breve sperava che vi fossero, la Sessione, che doveva celebrarsi il 21. Aprile prossimamente passato, in questa inclita Città di Bologna sopra le materie dei Sacramenti e riforma, per decreto promulgato nella Città di Trento, in pubblica Sessione, il dì 11. Marzo; volendo pure trattar benignamente con quelli, che non vennero, il medesimo Sacrosanto Concilio nello Spirito S. legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi Card. della S. R. C. e Legati della Sede apostolica, stabilisce, e decreta, dover differirsi e prorogarsi, siccome differisce e proroga, la medesima Sessione, che aveva decretato celebrare in questo giorno 2. Giugno 1547., insino al giovedì dopo la festa della Natività della B. Maria Vergine, che sarà li 15. Settembre prossimo futuro, in quanto alla espedizione delle anzidette, e altre materie: in tal guisa però, che il proseguimento della discussione, ed esame tanto di quelle cose, che appartengono al dogma, quanto di quelle che appartengono alla riforma, in tanto non si ommetta, e il medesimo S.Concilio a suo arbitrio, e volontà liberamente possa e vaglia abbreviare, e prorogare ancora in privata Congregazione il medesimo termine.

Il giorno 14. Settembre 1547. nella Congregazione generale fu prorogata la sessione in Bologna, che doveva essere il giorno seguente, a piacimento del Sacro Concilio.

SOTTO

GIULIO III.

Pont. Mass.

Giulio Vescovo, Servo de' Servi di Dio, a futura memoria della cosa. Parendo buono, opportuno, ed espediente per togliere le dissensioni di nostra Religione, che sono state in vigore nella Germania per lungo tempo non senza perturbazione, e scandalo di tutto il Mondo cristiano; siccome ancora il carissimo in Cristo Figlio nostro Carlo Imperador de' Romani sempre Augusto ne fece significare per i suoi fogli e Nunzj, che il Sacro, ecumenico, Generale Concilio intimato pel nostro predecessore Paolo III. di felice ricordanza, e per noi allora condecorati del Cardinalato, e a nome del medesimo predecessore, insieme con altri due Cardinali della S. R. C. al medesimo Concilio presidenti, incominciato, ordinato, e continuato, in cui si sono avute molte pubbliche, e solenni Sessioni; e molti decreti promulgati tanto in causa di fede, quanto di riforma; e molte cose ancora esaminate, e discusse appartenenti all' una e l' altra causa, sia ridotto alla Città di Trento: Noi, a cui, e a' Sommi Pontefici *pro tempore* aspetta intimare, e dirigere i Concilj Generali, per procurare la pace della Chiesa, e l' aumento della fede Cristiana, e della religione Ortodossa a lode e gloria dell' Onnipossente Iddio, e per avere un paterno riguardo, quanto possiamo averlo, alla tranquillità della stessa Germania, la qual provincia certamente ne' passati tempi non fù mai inferior a nessuna provincia de' Cristiani nella vera religione, e in coltivar la dottrina de' Sacri Concilj, e *SS.* PP. e nel mostrar la dovuta ubbidienza, e venerazione a Sommi Pontefici, Vicarj in Terra di Cristo Redentor nostro, sperando, che accaderà per la grazia e benignità del medesimo Iddio, che tutti i Re, e Principi Cristiani condiscendano, in quella cosa, favoriscano; e assistano a' voti nostri giusti e pii,

pii, esortiamo, ricerchiamo, e avvisiamo per le viscere della misericordia del Signor Nostro Gesù Cristo i venerabili fratelli Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e i diletti Figli Abbati, e tutti gli altri, e ognuno in particolare, che per dritto, o consuetudine, o privilegio debbono intervenire a' Concilj Generali, e quelli che il medesimo Predecessore nostro nelle sue intimazioni, e altre lettere di sopra pubblicate, volle che intervenissero al Concilio, che il prossimo futuro primo giorno di Maggio, vogliano venire, e congregarsi nella medesima Città di Trento, cessando legittimo impedimento, e con ogni sollecitudine dar opera alla continuazione del medesimo Concilio, il qual giorno stabiliamo, decretiamo, e dichiariamo, previa matura deliberazione, e di nostra certa scienza, e di pienezza di Apostolica autorità, e col consiglio e assenso de' Venerabili fratelli nostri Cardinali della S. R. C. Noi adunque procureremo con diligenza, che al medesimo tempo nella medesima Città vi sieno certamente presenti i nostri Legati, per mezzo dei quali (se personalmente non potremo essere noi presenti a cagione della nostra età, salute, e bisogni della Sede Apostolica) coll' assistenza dello Spirito Santo, noi medesimi presiederemo al Concilio; non ostante qualsisia traslazione del medesimo Concilio, e sospensione, e tutte le altre cose quali sieno contrarie, e principalmente quelle, che il medesimo nostro Predecessore volle che non ostassero nelle sue predette lettere, le quali vogliamo e decretiamo che persistano nel loro vigore, e quanto sia necessario, rinoviamo con tutte le clausole e Decreti e ciascheduna in particolare in esse contenute; decretando non ostante nullo e vano, quanto sarà attentato sopra queste cose da chiunque con qualunque autorità scientemente, o ignorantemente. A niuno adunque affatto degli uomini sia lecito rompere, o con ardir temerario oppórsi a queste pagine de' nostri Decreti, esortazione, requisizione, ammonizione, dichiarazione, innovazione, e volontà. Se alcuno però presumerà attentar questo, sappia, che incorrerà nella indegnazione di Dio Onni-

Onnipotente, e de' Beati Pietro, e Paolo, suoi Apostoli.

Dato in Roma in S. Pietro l' anno della Incarnazione del Signore 1548. il primo Decembre, del Pontificato nostro l' anno primo.

M. Cardinale Crescen.

Rom. Amaseo.

SESSIONE XI.

CHE E' LA PRIMA SOTTO

GIULIO III.

PONT. MASS.

Celebrata il primo Maggio 1551.

Decreto di riassumere il Concilio.

Piace a voi, che il Sacro, Ecumenico, e Generale Concilio di Trento debba riassumersi, e che s' abbia a procedere a cose ulteriori secondo la forma e tenore delle Lettere del Santissimo Signor Nostro, a lode e gloria della Santa, e individua Trinità, Padre, e Figlio, e Spirito Santo, ad aumento ed esaltazione della Fede, e Religione Cristiana? Risposero, Piace.

Intimazione della futura Sessione.

Piace a voi, che la futura prossima Sessione abbia a farsi e celebrarsi nel futuro primo giorno di Settembre? Risposero, Piace.

SES-

SESSIONE XII.

CHE E' LA SECONDA SOTTO

GIULIO III.

PONT. MASS.

Celebrata il primo Settembre 1551.

Decreto di proroga della Sessione.

IL Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio di Trento, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legato, e Nuncj della S. Sede Apostolica, il quale aveva decretato nella prossima passata Sessione dover oggi farsi questa seguente, e procedersi a cose ulteriori, avendo differito finora il procedere per l' assenza dell' Inclita Germanica Nazione, a cagione di cui principalmente si fa, e ancora per lo scarso numero degli altri Padri, esultando nel Signore per la venuta in questo giorno medesimo de' Venerabili fratelli in Cristo, e figli suoi Arcivescovi Maguntino e Trevirense, e Principi Elettori del Sacro Romano Impero, e molti altri Vescovi della medesima, e d' altre Provincie, e ringraziando degnamente il medesimo Onnipossente Iddio, e concependo ferma speranza, che presto verranno molti altri Prelati tanto della medesima Germania, quanto d' altre Nazioni, mossi e dal debito del loro officio, e da questo esempio, intima la futura Sessione pel giorno quarantesimo; che sarà l' undecimo di Ottobre prossimo venturo; e proseguendo il medesimo Concilio nello stato in cui si ritrova, essendo stato definito nelle passate Sessioni sopra i Sette Sacramenti della nuova legge generalmente, e specialmente del Battesimo, e Confermazione, stabilisce e decreta, doversi trattare del Santissimo Sacramento della Eucaristia, e ancora, in quel che appartiene alla riforma, delle altre cose che appartengono alla più facile, e comoda residenza de' Prelati: e avvisa, ed esorta tutti i Pre-

i Padri, che frattanto, ad esempio del Signor Nostro Gesù Cristo, (1) quanto però il permetterà l' umana fragilità, s' impieghino in orazioni e digiuni, acciocchè finalmente placato Iddio, che sia benedetto ne' Secoli, si degni ridurre i cuori degli uomini al conoscimento della sua vera Fede, e alla unità della Santa Madre Chiesa, e ad una retta condotta di vita.

SESSIONE XIII.

CHE E' LA TERZA SOTTO

GIULIO III.

PONT. MASS.

Celebrata li 11. Ottobre 1551.

Decreto del Santissimo Sacramento della Eucaristia.

IL Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio di Trento, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legato e Nuncj, quantunque si sia radunato per questo fine, non senza particolar guida e direzione dello Spirito Santo, per esporre la vera e antica dottrina della Fede e Sacramenti; e per recar rimedio a tutte le eresie, e altri gravissimi incomodi, con cui la Chiesa di Dio ora miseramente viene agitata, e in molte e varie parte vien lacerata, questo principalmente desiderò già da principio, estirpare radicalmente la zizania di esecrabili errori e scismi, (2) che l' inimico uomo in questi nostri tempi calamitosi soprasseminò nella Dottrina della Fede, uso, e culto della Sacrosanta Eucaristia, la quale per altro il Nostro Salvatore lasciò nella sua Chiesa come Simbolo del-

(1) *Matth. 4.*
(2) *Matth. 13. c. 1. de Summ. Trinit. Ephes. 4.*

della sua unità, e carità, con cui volle, che tutti i Cristiani fossero tra se congiunti ed uniti. Pertanto il medesimo Sacrosanto Concilio insegnando quella sana e sincera Dottrina di questo Venerabile e Divino Sacramento della Eucaristia, la quale sempre la Chiesa Cattolica instruita dal medesimo Gesù Cristo Signor Nostro, e suoi Apostoli, e ammaestrata dallo Spirito Santo, che a lei suggerisce di dì in dì ogni verità, (1) ha conservato, e conserverà fino alla fine dei Secoli; proibisce a tutti i fedeli di Cristo, che non ardiscano nell'avvenire credere, insegnare, o predicare sopra la Santissima Eucaristia diversamente da quello, che è spiegato, e definito in questo presente decreto.

CAPO I.

Della reale presenza di Nostro Signore Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento della Eucaristia.

PRimieramente insegna il Santo Concilio, e apertamente e sinceramente confessa, che si contiene nel Santo Sacramento della Santa Eucaristia, dopo la consecrazione del pane, e vino, (2) il Signore Nostro Gesù Cristo, vero Dio, e uomo, veramente, realmente, e sostanzialmente sotto la specie di quelle cose sensibili. Nè queste cose ripugnano tra se, che il medesimo Salvatore nostro sempre segga alla destra del Padre nei Cieli secondo il modo naturale di esistere, (3) e che non ostante stia presente a noi colla sua sostanza Sacramentalmente in molti altri luoghi, con quella ragione d'esistere, la quale quantunque appena possiamo esprimere con parole, pure esser possibile a Dio possiamo capir colla men-

(1) *Luc.* 22. *c.* 1. *vers. Ego pro te* 21. *dist.* & *infra Sess.* 22. *c.* 1. & *sup. Sess.* 5.

(2) *Joann.* 1.

(3) *C.* 1. *de Summ. Trinit. Sup. Sess.* 3. *in Symb. Ephes.* 1. *Psalm.* 5. & 109. *Marc.* 12. & 16. *in fin. Hebræor.* 10. *Actor.* 7. *Coloss.* 3. *Matth.* 9. *Luc.* 11.

mente illuminata per la Fede, e dobbiamo credere costantissimamente. Così tutti i nostri Maggiori, quanti furono nella vera Chiesa di Cristo, i quali hanno trattato di questo Santissimo Sacramento, hanno apertissimamente confessato, che questo così ammirabile Sacramento instituì il Nostro Redentore nella ultima cena, (1) quando con chiare e manifeste parole testificò dopo la benedizione del pane, e del vino, che egli dava loro il suo stesso corpo, e il suo sangue: le quali parole rammentate da' Santi Evangelisti, e poi ripetute da S. Paolo, (2) manifestando chiaramente quella propria, e apertissima significazione, secondo la quale sono state intese da' Padri; è veramente una indegnissima malvagità, che da certi uomini contenziosi e malvagi sieno rivolte a immaginarj tropi, con cui si niega la verità della Carne, e Sangue di Cristo, contro l' universale sentimento della Chiesa; la quale come colonna e firmamento della verità, (3) ha detestato queste finzioni inventate da uomini empj, come diaboliche, rammentando sempre con animo grato e memore questo eccellentissimo beneficio di Cristo.

CAPO II.

Della ragione della instituzione di questo Santissimo Sacramento.

ADunque il Salvator Nostro, dovendo partire da questo Mondo per andare al Padre, instituì questo Sacramento, nel quale diffuse le ricchezze del suo divino amore verso gli uomini, facendo memoria delle sue cose ammirabili: e comandò, che noi nel riceverlo facciamo memoria di lui e annunziamo la sua morte, finchè egli venga a giudicare il mon-

(1) *Clem. unic. de Reliq. & Vener. Sanct. & c. cum Marthæ de celebr. Miss.*

(2) *Matth. 26. Marc. 14. Luc. 22. I. Corinth. 11.*

(3) *II. Timoth. 3.*

mondo. (1) Volle però, che si riceva questo Sacramento, come cibo spirituale delle anime, con cui si alimentino, e confortino vivendo nella vita di lui, che disse: Chi mangia me, vivrà per me: (2) e come antidoto, con cui ci liberiamo dalle colpe cotidiane, e siamo preservati da peccati mortali. Per ciò volle, che esso fosse pegno di nostra futura gloria, e perpetua felicità: e per ciò simbolo di quell' unico corpo, di cui egli fu Capo, (3) e acui volle che noi fossimo uniti con unione strettissima di Fede, Speranza, e Carità, come membri, perchè tutti dicessimo il medesimo, nè fossero scismi in noi. (4)

CAPO III.

Della eccellenza del Sacramento della Eucaristia sopra gli altri Sacramenti.

QUesto veramente è comune alla Santissima Eucaristia con gli altri Sacramenti, esser Simbolo d'una cosa Sacra, (5) e forma visibile d' una grazia invisibile: ma quello si ritrova in essa eccellente e singolare, che gli altri Sacramenti (6) allora primieramente hanno virtù di santificare, quando alcuno ne fa uso; ma nella Eucaristia lo stesso autore della Santità vi è avanti dell' uso: poichè non avevano ancora ricevuto gli Apostoli la Eucaristia dalla mano del Signore, (7) quando egli veramente affermava, essere suo corpo, quello che dava; e sempre vi fu questa Fede nella Chiesa di Dio, che subito dopo la consecrazione, (8) esiste il

(1) *Psalm.* 110. *Luc.* 22. c. *Iteratur de Cons. dist.* 1. *I. Corinth.* 11. *Matth.* 26.
(2) *Joann.* 6.
(3) *I. Corinth.* 12. *Ephes.* 5. *Roman.* 12.
(4) *I. Corinth.* 5.
(5) C. *Sacrificium de Cons. dist.* 2.
(6) C. *Multi* 1. *q.* 1.
(7) *Matth.* 26. *Marc.* 14.
(8) *Infra Cap.* 6.

il vero corpo di Noſtro Signore, e il ſuo Sangue ſotto la ſpecie di pane, e di vino inſieme colla ſua anima e Divinità; ma veramente il Corpo ſotto la ſpecie di pane, e il Sangue ſotto la ſpecie di vino per virtù delle parole; lo ſteſſo Corpo però ſotto la ſpecie di vino, e il Sangue ſotto la ſpecie di pane, e l'anima ſotto tutte e due, per virtù di quella naturale conneſſione, e concomitanza, colla quale ſi uniſcono tra ſe le parti di Criſto Signore, che già riſuſcitò da morte, per non morire più, (1) la divinità veramente per quella ammirabile ipoſtatica unione di eſſe col Corpo, e coll'Anima. Onde veriſſimo è altrettanto contenerſi ſotto una delle due ſpecie, e ſotto tutte e due: poichè tutto intiero Criſto eſiſte ſotto la ſpecie di pane, e ſotto qualunque parte della medeſima ſpecie, tutto ancora ſotto la ſpecie di vino, e ſotto le ſue parti.

C A P O IV.

Della Tranſuſtanziazione.

MA poichè Criſto Redentor Noſtro diſſe veramente eſſere ſuo corpo quello che offriva ſotto la ſpecie di pane; (2) per ciò fu perpetua perſuaſione nella Chieſa di Dio, e ciò ora di nuovo queſto S. Concilio dichiara, che per la conſecrazione del pane, e del vino, ſi fa la converſione di tutta la ſoſtanza di pane nella ſoſtanza del Corpo di Criſto Signor Noſtro, (3) e di tutta la ſoſtanza di vino nella ſoſtanza del ſuo Sangue: la qual converſione convenevolmente, e propriamente è chiamata Tranſuſtanziazione dalla Santa Cattolica Chieſa.

C A-

(1) *Rom. 6. c. Semel Chriſtus c. iteratur c. Singuli, & c. qui manducat de Conſ. diſt. 2. Infra c. 3. Seſſ. 21. c. 3. Vid. Homil. 5. de Paſch. inter eas quæ Euſebio Emiſſ. adſcribuntur, & de Conſ. diſt. 2. c. 35. ubi pars eſt.*

(2) *Luc. 22. Joann. 6. 1. corinth.* 11.

(3) *Cap. Panis de Conſ. diſt. 2. Cap. Cum Marthæ de celebr. Miſſ. Infra Can. 2.*

CAPO V.

Del culto, e venerazione, che dee darsi a questo Santissimo Sacramento.

NON resta adunque luogo alcuno di dubitare, (1) che tutti i fedeli Cristiani secondo il costume sempre ricevuto nella Chiesa Cattolica, diano venezione a questo Santissimo Sacramento col culto di Latria, ch'è dovuto al solo vero Dio. Nè perciò deve meno adorarsi, perchè sia stato instituito da Cristo Signore, (2) acciò sia ricevuto; perchè crediamo esservi presente in esso quel medesimo Iddio, cui il Padre Eterno introducendo nel mondo, dice: E lui adorino tutti gli Angioli di Dio; cui i Magi prostrandosi adorarono; cui finalmente testifica la Scrittura essere stato adorato dagli Apostoli in Galilea. (3) Dichiara inoltre il S. Concilio essere stato introdotto assai piamente, e religiosamente nella Chiesa di Dio questo costume, (4) che ciaschedun anno in certo giorno particolare, e festivo questo Eccelsissimo, e Venerabile Sacramento sia onorato con singolare Venerazione, e solennità, e che sia portato nelle processioni riverentemente, e onorificamente per le strade, e luoghi pubblici. Imperciocchè fu convenientissimo lo stabilire Sacri alcuni giorni, in cui tutti i Cristiani mostrino con una singolare e rara dimostrazione gli animi grati, e memori verso il comune Signore, e Redentore per tanto ineffabile, e divino beneficio, col quale si rappresentano la vittoria e trionfo della sua morte, (5) e veramente convenne, che trionfasse la vincitrice verità della menzogna, ed eresia in tal guisa, che

(1) *Infra Can. 6.*
[2] *Matth. 26.*
(3) *Psalm. 96. Hebræor. 1. Matth. 2. & 28. Luc. 24.*
[4] *Urbanus Papa cit. in Clement. unic. de Reliq. & Venerat. Sanctor. Infra C. 6.*
[5] *I. Corinth. 15. Hebræor. 2.*

che i ſuoi nemici alla viſta di tanto ſplendore, e in tante allegrezze di tutta la Chieſa, o debilitati, e abbattuti ſi attriſtino, o arroſſiti e confuſi finalmente ſi ravveggano.

CAPO VI.

Del custodire il Sacramento della Eucariſtia, e del portarlo agli ammalati.

LA conſuetudine di cuſtodire nel ſagrario la S. Eucariſtia, è così antica, che la conobbe ancora il Secolo del Concilio Niceno. (1) Il portarſi poi la medeſima Sacra Eucariſtia agli infermi, e queſto uſo diligentemente conſervarſi nelle Chieſe, oltre di eſſer conforme non ſolamente alla ſomma equità, e ragione, ancora ſi ritrova comandato in molti Concilj, (2) e ſi è oſſervato per antichiſſimo coſtume della Chieſa Cattolica. Onde queſto Santo Concilio ſtabiliſce, dover conſervarſi del tutto queſto ſalutare, e neceſſario coſtume.

CAPO VII.

Della preparazione che deve farſi per ricevere degnamente la Sacra Eucariſtia.

SE non è coſa decente che alcuno ſi appreſſi a qualunque Sacra funzione ſe non ſantamente; certo quanto è più nota all' uomo Criſtiano la Santità, e Divinità di queſto Celeſte Sacramento, con tanta maggior diligenza deve egli evitare lo appreſſarſi a riceverlo ſenza gran riverenza e ſantità, principalmente leggendo noi preſſo l' Apoſtolo quelle

(1) *Infra c. 7. c. Sane de celebr. Miſſar. c. Presbyt. de Conſ. diſt.* 2.

(2) *Concil. Rhemenſ. c.* 2. *Concil. Lateran. ſub Innocentio III. c.* 26. *c. præſente* 93. *diſt. Concil. Ancyran. c.* 6. *Concil. Carthagin. IV. c.* 77. *&* 78. *Concil. Agath. c.* 15.

le formidabili parole: (1) Chi mangia, e beve indegnamente, si mangia e beve il giudicio, non ben giudicando il Corpo del Signore. Onde chi voglia ricever l'Eucaristia deve richiamare alla memoria il di lui precetto: Provi se stesso l'uomo. La ecclesiastica consuetudine dichiara, esser necessaria questa prova, perchè niuno conscio a se stesso di peccato mortale, quantunque a lui sembri esser contrito, (2) debba accostarsi alla Sacra Eucaristia non premessa la Sacramentale Confessione; la qual cosa questo S. Concilio decretò dover osservarsi perpetuamente da tutti i Cristiani, ancora da quei Sacerdoti, i quali per ufficio dovranno celebrare, purchè non manchi loro confessore: che se per urgente necessità il Sacerdote avrà celebrato senza previa confessione, si confessi quanto prima.

CAPO VIII.

Dell' uso di questo ammirabile Sacramento.

IN quanto all' uso però i padri nostri (3) rettamente e sapientemente distinsero tre modi di ricevere questo Santo Sacramento: insegnarono, che certuni lo ricevono soltanto Sacramentalmente, come i peccatori: altri solo spiritualmente, quelli cioè che mangiando col desiderio quel celeste pane proposto, sentono il suo frutto, e utilità, colla viva Fede. che opera per amore: i terzi sacramentalmente insieme e spiritualmente; e quelli sono coloro, i quali in tal guisa si provano avanti, e dispongono

 che

(1) *I. Corinth.* 11. *Cap. Quid est, c. Sicut Judas, & c. timore de Conf. dist.* 2. *c. qui scelerate, c. quotidie, & c. panem de consecr. dist.* 2. *c. omnis qui, cum seq. de pœnit. dist.* 1.

(2) *Infra Can.* 11.

(3) C. *quid est cum seq. c. dupliciter & c. in illo, de Conf. dist.* 2. *Augustinus contra Donatistas sæpe. Prosper. in Libr. Sententiar. Galat.* 5. *Infra c.* 8.

che vestiti della veste nuziale (1) s' appressano a questa divina mensa. Nella funzione Sacramentale sempre vi fu costume nella Chiesa di Dio, che i Laici ricevessero la comunione da' Sacerdoti, i Sacerdoti però celebrando comunicassero se stessi, (2) il qual costume, come proveniente per tradizione Apostolica, (3) con ragione, e meritamente deve conservarsi. Finalmente con paterno affetto avvisa il S. Concilio, esorta, prega, e scongiura per le viscere della misericordia del Signor Nostro, che tutti, e ciascheduno, che si pregiano del nome cristiano, finalmente convengano e si accordino in questo segno di unità, in questo vincolo di carità, in questo simbolo di concordia, e memori di tanta maestà, e di un amor così esimio di Gesù Cristo Signor Nostro, (4) il quale diede a noi a mangiare la sua carne, e in prezzo di nostra salute la sua diletta anima, credano, e venerino questi Sacri Misterj del suo Corpo e Sangue con tal costanza e fermezza di Fede, con tal divozione d' animo, con tale pietà, e culto, che possano frequentemente ricevere quel pane sovrasostanziale, ed esso veramente a loro sia vita dell' anima, e perpetua sanità di mente: col cui vigore confortati possano pervenire alla Celeste Patria dal viaggio di questa misera peregrinazione, per mangiare, senza alcun velo, lo stesso pane degli Angioli, [5] che ora mangiano sotto di Sacri Veli.

Ma perchè non basta dire la verità, se non si scuoprono, e ribattono gli errori; piacque al S. Concilio aggiungere questi Canoni, acciocchè tutti, conosciuta già la Cattolica Dottrina, intendano inoltre, quali eresie debbano evitarsi, e schivarsi da essi.

Del

(1) *Matth.* 23.
(2) *Cap. Relatum, de Conf. dist.* 2. *Can.* 19.
(3) *Hebræor.* 5. & 7.
(4) *Joann.* 6. *c. prima de Consecr. dist.* 2.
(5) *Psalm.* 77. *c. Revera de Consecr. dist.* 2.

Del Sacrosanto Sacramento della Eucaristia.

CANONE I.

SE alcuno dirà; (1) che nel Sacramento della Santissima Eucaristia non si contiene veramente, realmente, e sostanzialmente il Corpo e Sangue del Signor Nostro Gesù Cristo insieme coll' anima e Divinità, e pertanto tutto Cristo; Ma dirà, soltanto essere in esso, come in segno, o figura, o virtù; sia scomunicato.

CANONE II.

Se alcuno dirà, (2) che rimane nel Sacrosanto Sacramento della Eucaristia la sostanza del pane e del vino insieme col Corpo, e Sangue del Signor Nostro Gesù Cristo; e negherà quella mirabile, e singolar conversione di tutta la sostanza di pane nel corpo, e di tutta la sostanza di vino nel sangue, rimanendo solamente le specie di pane e di vino, la quale conversione la Chiesa Cattolica propriissimamente chiama Transustanziazione; (3) sia scomunicato.

CANONE III.

Se alcuno dirà, (4) non contenersi tutto Cristo nel Venerabile Sacramento della Eucaristia sotto l' una, e l'altra specie, e sotto ciascheduna parte di qualsissia delle due specie, fatta la separazione; sia scomunicato.

(1) *Supra c. 3. Concil. Constantiens.*
(2) *Idem Concilium damnans articulos Joann. Vicleff.*
(3) *Supra c. 3.*
(4) *Concilium Florentinum in Decret. Eugenii ad Armenos. Supra c. 3. & Infra Sess. 21. c. 1. de Commun.*

CANONE IV.

Se alcuno dirà, che dopo fatta la consecrazione non vi è il Corpo, e Sangue del Nostro Signor Gesù Cristo nell' ammirabile Sacramento della Eucaristia, ma solamente nell' uso, mentre si riceve, non però avanti, o dopo; (1) e che nelle Ostie, e Particole Consecrate, che si riservano, o restano dopo la comunione, non rimane il vero Corpo del Signore; sia scomunicato.

CANONE V.

Se alcuno dirà, (2) che il principal frutto della Santissima Eucaristia, è la remissione de' peccati, o che da essa non provvengono altri frutti; sia scomunicato.

CANONE VI.

Se alcuno dirà, che nel Santo Sacramento della Eucaristia non deve adorarsi l' Unigenito Figlio di Dio con culto di latrìa, (3) anche esterno, e perciò nè venerarsi con festiva peculiare celebrità; nè portarsi solennemente nelle Processioni secondo il lodevole, e universale rito, e consuetudine della Santa Chiesa; o che non deve esporsi pubblicamente al popolo, per essere adorato, e che i suoi adoratori sono idolatri; sia scomunicato.

CANONE VII.

Se alcuno dirà, non essere lecito riservarsi la Sacra Eucaristia nel Sacrario, (4) ma doversi necessariamente distribuire a quei che sono presenti tosto dopo la Consecrazione; o non essere lecito, portarsi

(1) *Supra c. 3.*
(2) *Concil. Florentinum ibid. Supra c. 2.*
(3) *Supra c. 5.*
(4) *Supra c. 6.*

tarsi onorificamente agli infermi ; sia scomunicato

CANONE VIII.

Se alcuno dirà, mangiarsi solo spiritualmente Cristo dato nella Eucaristia, e non ancora Sacramentalmente e ralmente; (1) sia scomunicato.

CANONE IX.

Se alcuno dirà, (2) non essere obbligati tutti gli anni almeno per Pasqua a comunicarsi, secondo il precetto di Santa Madre Chiesa, tutti e ciascheduno Fedel Cristiano dell'uno e l'altro sesso, quando giungeranno agli anni di discrezione; sia scomunicato.

CANONE X.

Se alcuno dirà, (3) non esser lecito al Sacerdote celebrante comunicare se stesso; sia scomunicato.

CANONE XI.

Se alcuno dirà, (4) esser la Fede sola sufficiente preparazione per ricevere il Sacramento della Santissima Eucaristia ; sia scomunicato. E perchè non si riceva così grande Sacramento indegnamente, e pertanto in morte, e condannazione, stabilisce e dichiara il medesimo S. Concilio, che debbono necessariamente premettere la Confessione Sacramentale coloro, cui gravi la coscienza di peccato mortale, quantunque pensino d'essere contriti, se possono avere Confessore. Se alcuno però presumerà insegnare, predicare, o pertinacemente asserire, o ancora, pubblicamente disputando, difendere il contrario, *eo ipso* sia scomunicato.

(1) *Supra, c.* 8.
(2) *Infra, Sess.* 14. *c.* 8. *de pœnit.*
(3) *Supra, c.* 8.
(4) *Supra, c.* 7.

Decreto di Riforma.

CAPO I.

I Vescovi sieno vigilanti con prudenza circa l' onestà dei costumi: non si appelli dalla loro correzione.

IL medesimo Sacrosanto Concilio di Trento, presidenti in esso i medesimi Legato, e Nuncj della S. Sede Apostolica, volendo stabilire alcune cose, che appartengono alla giurisdizione de' Vescovi, perchè eglino, secondo il decreto della prossima Sessione, tanto più volentieri risiedano nelle Chiese loro commesse, quanto più facilmente, e più comodamente potranno reggere i loro sudditi, e contenerli nella onestà di vita, e costumi: stima che prima sieno avvisati, che si ricordino esser essi pastori, non percussori, (1) e, che conviene, che in tal modo governino i loro sudditi, che non dominino sopra di essi, ma gli amino come figli, e fratelli, e fatichino, per rimoverli dalle cose illecite esortandogli, e avvisandogli, per non esser costretti a frenarli colle dovute pene, quando falliranno: i quali però, se accaderà peccare in qualche cosa per umana fragilità, debbono osservare quel comandamento dell' Apostolo, (2) corregerli, pregarli, riprenderli con tutta bontà, e pazienza; giovando spesso presso quei che hanno da esser corretti più l' amore che l' austerità, (3) più la esortazione, che la minaccia; più la carità, che il potere. Se però per la gravità del delitto s'abbisognerà la verga; allora deve adoprarsi il rigore con la mansuetudine; il giudicio colla misericordia; la severità colla soavità: acciocchè

(1) *Tit.* 1. *I. Tim.* 3. *I. Petr.* 1. *Dist.* 45. *in princ. dist.* 94. *Cap. ult. dist.* 95. *cap. Esto subiectus.*

(2) *II. Timoth.* 4.

(3) *c.* 23. *q.* 4. *c. quod Christus* 5. *dist.* 2. *c. Licet nonnumquam.*

chè senza l'asprezza si conservi la disciplina salutare, e necessaria a Popoli, e si emendino coloro che saranno corretti, o se non vorranno ravvedersi, gli altri si astengano da' vizj coll' esempio salutare del loro castigo: essendo officio d' un pastor diligente e pio al tempo stesso, primieramente applicare blandi fomenti a' morbi delle pecore, poi, quando così lo esigerà la gravezza del morbo, (1) venire a rimedj più gravi, e più acri; e se neppur questi serviranno per rimoverli, liberare le altre pecore almeno dal pericolo del contagio. Poichè fingendo spesso i rei querele e molestie per evitare le pene de' delitti, e schivare i giudicj de' Vescovi, e impedendo il processo del giudice col ricorso della appellazione, perchè non abusino a difesa della iniquità d' un rimedio instituito per presidio della innocenza, (2) e per ovviare a questa astuzia, e tergiversazione di loro medesimi; così stabilì, e decretò: nelle cause di visita, e correzione, (3) o di abilità, e inabilità, e ancora nelle cause criminali, non si appelli dal Vescovo, o dal suo Vicario Generale nelle cose spirituali, avanti la sentenza definitiva, dalla interlocutoria, o da qualunque altra molestia: nè il Vescovo, o Vicario debba cedere a questa appellazione, come frivola; ma non ostante questa, e qualunque inibizione emanata dal giudice d'appellazione, e ancora non ostante ogni stile, e consuetudine contraria, anco immemorabile, possa procedere a cose ulteriori; se non in caso che non possa ripararsi una tal molestia (4) per definitiva sentenza, o appellarsi dalla medesima definitiva; nei quali casi persistano illibati gli statuti de' sacri e antichi canoni.

C A-

(1) *cap. resecandæ, & c. Corripiatur 24. q. 2.*
(2) *cap. Cum speciali, §. Porro c. ad nostram. C. Suggestum de appellat.*
(3) *Infra, Sess. 22. cap. 1. de Reformat. & Sess. 24. cap. 20. de Reformat.*
(4) *cap. ut debitum, de appellat. cap. Simil.*

CAPO II.

Quando l' appellazione dal Vescovo nelle cose criminali si debba commettere al Metropolitano, o ad uno de' più vicini.

NElle cose criminali la causa d' appellazione dalla sentenza del Vescovo, (1) o del suo Vicario Generale, quando vi sarà luogo di appellazione, se accaderà commetterla per Apostolica autorità *in partibus*, si commetta al Metropolitano, o anche al suo Vicario generale nelle cose spirituali; o se esso per qualche motivo fosse sospetto, o distante oltre due legali diete, (2) o se appellato si sarà da lui, si commetta a uno dei Vescovi più vicini, o a' loro Vicarj, non già a' giudici inferiori.

CAPO III.

Gli atti della prima istanza dentro trenta giorni si diano gratis *al reo che appella.*

IL reo appellante in causa criminale dal Vescovo, o dal suo Vicario Generale nelle cose spirituali, produca interamente gli atti della prima instanza dinanzi il Giudice, a cui appellò: e il giudice in niun modo proceda alla sua assoluzione, se non veduti quelli. Quegli però, da cui si sarà appellato, dentro di 30. giorni dia *gratis* i medesimi atti al supplicante: altrimenti senza di essi sia terminata la causa di tale appellazione, secondo che persuaderà la giustizia.

CA-

(1) *cap. 2. de Consuetud.*
(2) *cap. Statutum, de Rescriptis, in 6.*

CAPO IV.

In qual modo i Chierici per gravi delitti s' abbiano a degradare.

ESsendo però qualche volta così gravi i delitti (1) commessi da persone ecclesiastiche, che per la loro atrocità debbano degradarsi da' sacri Ordini, e consegnarsi alla curia secolare, nel quale affare secondo i sacri canoni vi si richiede un certo numero di Vescovi; (2) i quali tutti se fosse difficile unirli, si differirebbe la dovuta esecuzione del dritto; se qualche volta però potessero intervenire, la loro residenza si interromperebbe: per questo stabilì, e decretò, che possa il Vescovo per se, o pel suo Vicario Generale nelle cose spirituali procedere contro il Chierico, constituito ancora nei sacri Ordini del Presbiterato, anche alla di lui condannazione, e anche verbale deposizione; e per se medesimo ancora alla attuale, e solenne degradazione da' medesimi Ordini, e gradi ecclesiastici nei casi, in cui la presenza di altri Vescovi è necessaria nel numero definito da' canoni, anco senza di questi: chiamati però, e in questo assistenti altrettanti Abbati, aventi l' uso della mitra, e bacolo per privilegio Apostolico, se possano ritrovarsi nella Città o Diocesi, e comodamente intervenire: altrimenti altre persone constituite in dignità ecclesiastica, che sieno gravi per la età, e commendabili per la scienza del Dritto.

CA-

(1) *C. 3. q. 2. c. Suggero & 15. q. 7. cap. Felix Episcopus.*

(2) *Concil. II. Hispalens. c. 6. c. Si quis cum seq. 15. q. 7. c. degradatio de pœnit. in 6.*

CAPO V.

Il Vescovo giudichi sommariamente di quelle grazie, colle quali si rimette il delitto, o la pena.

E Perchè alle volte accade, che certuni per cause finte, che però sembrano sufficientemente probabili, cavino per forza certe grazie, per le quali le pene loro imposte per la giusta severità de' Vescovi, o si rimettono affatto, o si minorano: non dovendo tollerarsi, che la menzogna, la quale tanto dispiace a Dio, non solo resti impunita, (1) ma inoltre impetri al mentitore il perdono d' altro delitto: perciò stabilì, e decretò, come segue: Il Vescovo residente nella sua Chiesa, per se medesimo, come delegato della Sede Apostolica, anche sommariamente conosca (2) della surrezione, e orrezione della grazia, che s' impetra con false preghiere sopra l' assoluziona d' alcun publico delitto, del quale egli aveva incominciato a indagare, o sopra la remissione della pena, alla quale il delinquente sarà stato condannato da lui: e non ammetta la medesima grazia, dopo che sarà legittimamente manifesto, che si è ottenuta per aver detto il falso, o taciuto il vero.

CAPO VI.

Il Vescovo non sia citato personalmente che a cagione di deposizione, o di privazione.

POichè i Sudditi del Vescovo, (3) quantunque giustamente sieno corretti, ciò non ostante soglio-

(1) *Exod.* 23. *Levit.* 19. *Proverb.* 6. 8. 12. & 16. *cap. Si quis dixerit cum seq. & c. Nemo peritorum* 11. *q.* 1. *impetratur.*

(2) *Cap. Super litteris & c. cum dilecta, de reform.*

(3) *Cap. Sunt nonnulli* 2. *q.* 7.

gliono odiarlo assai, e come se fossero stati ingiuriati, imputarli falsi delitti, per dargli molestia in qualunque modo possano; il timor della qual vessazione spesso lo rende tardo a indagare e punire i loro delitti: per questo, acciocchè esso non sia costretto con grande suo incomodo e della Chiesa ad abbandonare il gregge affidato a lui, e ad andar vagando non senza discapito della dignità Vescovile, così stabilì, e decretò: (1) il Vescovo, se non per causa di sua degradazione, o privazione, quantunque si proceda *ex officio*, o per inquisizione, o denunzia, o accusa, o in qualunque altra maniera, in niun modo sia citato o avvisato perchè comparisca personalmente.

CAPO VII.

Si descrivono le qualità dei testimonj contro il Vescovo.

NON sieno ricevuti i testimonj in causa criminale (2) per informazione, o indicj, o in altro modo in causa principale contro il Vescovo, senon contesti, di buona condotta, riputazione, e fama; e sieno puniti con gravi pene, se deporranno qualche cosa per odio, temerità, o cupidigia.

CAPO VIII.

Le Cause gravi dei Vescovi siano giudicate dal Sommo Pontefice.

LE cause de' Vescovi, quando dovranno comparire per la qualità dell'imputato delitto, si trattino

(1) *Infra, Sess.* 24. *c.* 1. *de Reformat.*
(2) *Cap. Accusatio quoque. Cap. Accusatio Episcoporum. Cap. Testes* 2. *q.* 7. *& c. ult.* 2. *q.* 5. *Concilium Romanum sub Silvestro I. juxta Anacleti Papæ epist.* 2. *& Carthaginense II. c.* 6. *Et Carthaginense IV. c.* 96. *& Sixtus III. epist.* 3. *c.* 2.

tino innanzi il Pontefice Massimo; (1) e da lui sieno terminate.

Decreto di proroga della definizione de' quattro articoli Del Sacramento della Eucaristia, e di dar Salvocondotto a' Protestanti.

Il medesimo S. Concilio desiderando svellere dal campo del Signore tutti gli errori, che sovra questo SS. Sacramento ripullularono come spine, e procurar la salute di tutti i fedeli, pregando ogni dì piamente il Signore; tra gli altri Articoli appartenenti a questo Sacramento, con diligentissima indagazione della cattolica verità trattati, trattava ancora questi, avendo fatte moltissime, e diligentissime discussioni secondo la gravità delle cose, intese ancora le Sentenze di eccellentissimi Teologi: se sia necessario alla eterna salute, e comandato per Dritto divino; che tutti i fedeli cristiani ricevano sotto l'una, e l'altra specie lo stesso venerabile Sacramento? E: se meno riceva chi si comunica sotto una, che chi sotto tutte e due? E: se abbia errato la S. Madre Chiesa, comunicando i Laici, e i Sacerdoti non celebranti solamente sotto la Specie di pane? E: se i fanciulli ancora abbiano a comunicarsi? (2) Ella perchè quegli che chiamansi Protestanti della nobilissima Provincia Germanica desiderano d' essere ascoltati dal S. Concilio sopra questi medesimi Articoli, avanti che sieno definiti, e per questa cagione hanno dimandato al Concilio una fede pubblica, acciocchè possano essi venire qua sicuramente, e soggiornare in questa Città, e liberamente parlare in presenza del Concilio, e proporre i loro sentimenti, e poi partirsene a loro piacimento: il S. Concilio, quantunque abbia aspettato con gran desiderio molti mesi avanti la loro venuta: pure, come pia Madre, che geme, e partorisce, desiderando ciò sommamente,

(1) *Concilium Sardicense c. 3. cap. ad abolendum, de haeret. & infra Sess. 24 cap. 5. de Reformat.*

(2) *Infra, Sess. 21. c. 1. cum seq. Infra Sess. 22. in Decret. Infra Sess 21. c. 4. & c. ult.*

ſe, e affaticando; perchè in coloro, che ſono chiamati Criſtiani, non ſieno ſciſmi, ma ſiccome tutti conoſcono il medeſimo Iddio, e Redentore, così dicano, credano, e ſentano il medeſimo, confidando nella miſericordia di Dio, e ſperando; che eglino ſi riducano alla ſantiſſima, e ſalutare concordia d' una fede, ſperanza, e carità; condiſcendendo volentieri con loro in queſto particolare, diede, e accordò la ſicurezza, e fede pubblica, come avevano dimandato, che chiamano *Salvocondotto*, per quanto appartiene a ſe, del tenore infraſcritto, e per loro cagione differì la definizione di quegli Articoli alla ſeconda Seſſione; la quale intimò, acciocchè eſſi comodamente poſſano aſſiſtere, pel giorno feſtivo della converſione di S. Paolo, che ſarà il dì 25. di Gennaro dell' anno venturo: inoltre ſtabilì, che ſi tratti nella medeſima Seſſione, del Sacrifizio della Meſſa, per la grande conneſſione dell' una, e l' altra coſa: dovendoſi trattare in tanto nella proſſima Seſſione de' Sacramenti della penitenza, ed eſtrema unzione: queſta poi decretò farſi nel giorno feſtivo di S. Caterina Vergine, e Martire, che ſarà li 25. Novembre, e al tempo ſteſſo, che ſi proſeguiſca in tutte e due la materia di riforma.

Salvocondotto dato a' Proteſtanti.

Il Sacroſanto, e Generale Concilio di Trento, legittimamente congregato nello Spirito Santo, preſidenti in eſſo i medeſimi Legato, e Nuncj della Santa Sede Apoſtolica, concede pubblica fede, e piena ſicurezza, chiamata *Salvocondotto*, con tutte le clauſule, e decreti neceſſarj, e opportuni, quantunque doveſſero eſprimerſi ſpecialmente, e non per generali parole, le quali volle abbianſi come eſpreſſe, per quanto aſpetta al medeſimo Concilio, a tutte le perſone di tutta la Germania Eccleſiaſtiche, o Secolari di qualunque grado, ſtato, condizione e qualità, che vorranno venire a queſto Ecumenico, e Generale Concilio, acciocchè poſſano e vagliano con tutta libertà conferire, proporre, e trattare di quelle coſe, che debbono trattarſi nel medeſimo Concilio, e preſentarſi liberamente e ſicuramente avanti il medeſimo

Con-

Concilio, e restare in esso, e trattenersi, e presentare e proporre quanti Articoli sembrerà loro o in iscritto, o in voce, e conferire co' Padri, o con quelli, che saranno scielti dal medesimo Concilio, e disputare, senza ingiurie però nè contumelie, e ancora partire a loro piacere. Piacque oltracciò al S. Concilio, che, se per maggior loro sicurezza, e libertà desiderano, che loro sieno deputati certi Giudici tanto pei commessi delitti da essi, quanto per quelli che commetteranno, eglino nominino quelli, che loro sieno benevoli, quantunque i delitti sieno enormi, e di eresia.

SESSIONE XIV.

Che è la IV. sotto Giulio III. Pont. Mass. Celebrata il dì 25. Novembre 1551.

DOTTRINA

De' SS. Sacramenti della Penitenza, ed Estrema Unzione.

IL Sacrosanto, Ecumenico, e General Concilio di Trento legittimamente congregato nello Spirito S. presidenti in esso i medesimi Legato, e Nunci della Santa Sede Apostolica, quantunque nel decreto della Giustificazione, (1) per una certa ragione indispensabile si sia ragionato assai del Sacramento della penitenza, per la connessione delle circostanze; tuttavia tanti sono e sì diversi gli errori intorno ad esso a' nostri tempi, che sarà grande la pubblica utilità, dando del medesimo una più esatta, e diffusa spiegazione; nella quale, dimostrati, e svelti coll' ajuto dello Spirito S. tutti gli errori, renderassi più chiara, e illustre la cattolica verità, la quale ora il S. Concilio propone da osservarsi costantemente da tutti i Cristiani.

CA-

(1) *Supra, Sess. 6. c. 14. de justific.*

CAPO I.

Della necessità, e instituzione del Sacramento della Penitenza.

SE fosse tale la gratitudine verso Iddio in tutti i rigenerati, che costantemente conservassero la giustizia ricevuta nel Battesimo per suo beneficio e grazia, non sarebbe stato necessario instituire un altro Sacramento dopo il Battesimo per la remissione de' peccati. Ma perchè Iddio, ricco in misericordia, (1) conobbe la nostra fragilità; diede ancora un rimedio di vita a coloro, che dopo quello passassero volontariamente nella schiavitù del peccato, e sotto la potestà del Demonio; cioè il Sacramento della Penitenza, con cui a' caduti dopo il Battesimo s' applica il beneficio della morte di Cristo. Fu veramente la penitenza necessaria in qualunque tempo, (2) per conseguire la grazia e la giustizia a tutti gli uomini, che si macchiarono con qualche peccato mortale, anche a coloro, che avessero chiesto d' essere battezzati, acciocchè, emendati, rimossi dalla perversità, detestassero così grande offesa di Dio coll' odio del peccato, e col pio dolore dell' anima. Onde dice il Profeta: (3) Convertitevi, e fate penitenza di tutte le vostre iniquità, e non vi sarà di rovina la iniquità. Disse ancora il Signore. (4) Se non farete penitenza, tutti parimenti perirete. E il Principe degli Apostoli Pietro raccomandando la penitenza a' peccatori, che dovevano battezzarsi, diceva: (5) Fate penitenza, e sia battezzato ciascuno di voi. Veramente nè avanti la venuta di Cristo la penitenza era Sacramento, nè dopo la sua venuta lo è a chiunque avanti

(1) *Infra*, C. 1. *de penit. Psalm.* 102. *Ephes.* 2.
(2) *Supra*, *Sess.* 6. *c.* 14. *de justificat. Concilium Cabilonense sub Vitaliano II. c.* 8.
(3) *Ezech.* 18.
(4) *Luc.* 13.
(5) *Act.* 2. *c. agunt*, *c. proprie de Conf. dist.* 4.

vanti il Battesimo. Ma il Signore allora principalmente instituì il Sacramento della Penitenza, quando risuscitato da morte, soffiò ne' suoi Discepoli, dicendo: (1) Ricevete lo Spirito S. i peccati di quelli che rimetterete, sono loro rimessi; e i peccati di quegli che riterrete, sono ritenuti. Col 'qual fatto così insigne, e parole così chiare il consenso di tutti i Padri sempre fu, essersi comunicata agli Apostoli, e loro legittimi Successori la potestà di rimettere, e ritenere i peccati per reconciliare i fedeli caduti dopo il Battesimo. E con somma ragione la Chiesa Cattolica discacciò, e condannò come Eretici i Novaziani, (2) che in altri tempi pertinacemente negavano la potestà di rimettere. Onde questo S. Concilio approvando, e ricevendo questo senso verissimo di quelle parole del Signore, condanna le false interpretazioni di coloro, che contro la instituzione di questo Sacramento torcono falsamente quelle parole alla potestà di predicare la parola di Dio, e di annunciare il Vangelo di Cristo.

CAPO II.

Della diversità del Sacramento della Penitenza, e del Battesimo.

QUesto Sacramento (3) però s'intende esser diverso per molte ragioni dal Battesimo; poichè oltrecchè è assai diverso nella materia e forma, dalle quali si constituisce la essenza del Sacramento; è certamente manifesto, non essere necessario, che sia Giudice il ministro del Battesimo, non esercitando la Chiesa giudicio contro nessuno, che avanti in essa non sia entrato per la porta del Battesimo. Co-

(1) *Joan.* 10. *Matth.* 16. *Cap. Ut constitueretur* 50. *dist. & infra c.* 8. *in fin. & c.* 3.

(2) *Euseb. Cæsar. Histor. Ecclesiast. lib.* 6. *Cap.* 38. *Cyprian. contra Novat.*

(3) *Supra Sess.* 6. *de justificat. c.* 14. *& infra c.* 2.

Come posso io giudicare, (dice l' Apostolo) (1) coloro, che sono fuori? Al contrario è de' domestici della fede, cui Cristo Signore col Battesimo (2) fece una volta membri del suo corpo; poichè volle che si presentassero, come rei innanzi questo Tribunale, se dopo si saranno macchiati con qualche colpa, (non già a mondarsi, replicando il Battesimo, non essendo questo lecito nella Chiesa cattolica in modo alcuno) acciocchè possano essere liberati per la sentenza de' Sacerdoti da' peccati commessi, non una volta, ma quante ricorreranno Penitenti a questo Tribunale. Oltre di che altro è il frutto del Battesimo, altro della penitenza: poichè pel Battesimo vestendoci di Cristo, (3) siamo fatti interamente in esso lui una nuova Creatura, acquistando una piena e intera remissione di tutti i peccati: alla quale novità, e integrità in niun modo possiamo pervenire pel Sacramento della Penitenza senza nostri grandi pianti, e fatiche, esigendo questo la divina giustizia: talchè meritamente fù chiamata da *SS.* PP. la Penitenza un Battesimo faticoso. E' poi questo Sacramento della Penitenza necessario per la eterna salute a' caduti dopo il Battesimo, siccome il Battesimo a quelli che ancora non sono rigenerati.

CAPO III.

Delle parti, e frutto di questo Sacramento.

INsegna in oltre il S. Concilio, consistere la forma della Penitenza, in cui principalmente stà il suo vigore, in quelle parole del ministro: *Ego te absolvo ec.*: alle quali lodevolmente si aggiungono certe preci per costume della S. Chiesa; non appartengono però alla essenza della medesima forma in modo alcuno, nè sono necessarie per la amministrazione del medesimo Sacramento. Sono quasi mate-

ria

(1) *I. Corinth.* 5. *c. multi* 2. *q.* 1. *c. gaudemus de divortiis*.

(2) *I. Corinth.* 2. *c. verbum de pœnit. dist.* 2.

(3) *Galat.* 2.

tra di questo Sacramento gli atti del medesimo penitente, (1) cioè, contrizione, confessione, e soddisfazione. I quali in quanto per Divina instituzione si richiedono nel penitente per la integrità del Sacramento, e piena, e perfetta remissione de' peccati, per questa ragione diconsi parti della penitenza. Veramente la cosa, e l'effetto di questo Sacramento, in quanto appartiene al suo vigore, ed efficacia, è la reconciliazione con Dio, alla quale suole succedere alle volte nelle persone pie, e che ricevono divotamente questo Sacramento, la pace della coscienza, e serenità con somma consolazione di spirito. Dichiarando queste cose il S. Concilio delle parti, ed effetto di questo Sacramento, al tempo stesso condanna le sentenze di coloro, che pretendono, la fede e i terrori impressi nella coscienza essere parti della penitenza.

CAPO IV.

Della Contrizione.

LA Contrizione, (2) che ha il primo luogo trà i detti atti del penitente, è un dolore, e detestazione dell'anima, del peccato commesso, con proponimento di non peccar più. Fu necessario in qualunque tempo questo moto di contrizione per impetrare il perdono de' peccati; e finalmente in tal modo nell'uomo caduto dopo il Battesimo dispone alla remissione de' peccati se è unito colla fiducia nella Divina misericordia, e proponimento di eseguire le altre cose, che si richiedono per ricevere a dovere questo Sacramento. Dichiara adunque il S. Concilio, (3) che contiene questa contrizione non solamente la cessazione da' peccati, e il proponimento, e principio di nuova vita; ma l'odio ancora della an-

(1) *Supra, Sess. 6. de Justificat. c. 14. & infra, c. 4.*

(2) *Supra, Sess. 6. de justificat. c. 6. & 14.*

(3) *Infra, Can. 5.*

antica, secondo quello: (1) Discacciate da voi tutte le vostre iniquità, nelle quali avete prevaricato, e fatevi un cuor nuovo, e uno spirito nuovo. E veramente, chi considererà quei clamori de' Santi: Contro te solo peccai, e ho oprato male in tua presenza: Faticai nel mio gemito, bagnerò ogni notte il mio letto: Rianderò col pensiero innanzi a te tutti i miei anni nell' amarezza dell' anima mia; (2) e altri di questo genere: facilmente capirà, essere essi derivati da un certo odio veemente della vita passata, e da una grande detestatione de' peccati. Insegna inoltre, che quantunque accade essere qualche volta questa contrizione perfetta carità, e reconciliare l' uomo con Dio, avanti che attualmente si riceva questo Sacramento, non ostante non doversi attribuire la stessa reconciliazione alla medesima contrizione senza il proponimento di ricevere il Sacramento, che si include in essa. Ma quella contrizione imperfetta, che chiamasi attrizione, perchè communemente si concepisce dalla considerazione della turpitudine del peccato, o dal timore dell' inferno, e delle pene, se esclude la volontà di peccare, colla speranza del perdono; dichiara, che non solamente non fa l' uomo ipocrita, e più peccatore, ma essere ancora dono di Dio, e impulso dello Spirito Santo, non ancora veramente abitante, ma solo movente, dal quale il penitente ajutato si prepara la via per la giustizia. E quantunque senza il Sacramento della penitenza non possa per se condurre il peccatore alla giustificazione, pure lo dispone a impetrare la grazia di Dio nel Sacramento della penitenza. Da questo timore utilmente commossi i Niniviti alla predicazione di Giona, (3) fecero una penitenza piena di terrori e impetrarono misericordia da Dio. Per la qual cosa fallamente certuni caluniano i Catto-

(1) *Ezech.* 18.

(2) *Psalm.* 50. *Cap. & veniet, de pœnitent. dist.* 1. *cap. Totam, de pænit. dist.* 3. *Psalm.* 6. *Isaiæ* 38.

(3) *Jonæ* 3. *Matth.* 12. *Luc.* 11. *cap. Quamobrem de pœnitent. dist.* 1.

tolici Scrirtori, quasi abbiano insegnato, che il Sacramento della penitenza conferisce la grazia senza il buon moto di quegli che lo ricevono: la qual cosa non ha insegnato, nè tentito mai la Chiesa di Dio; e però falsamente insegnano, essere la contrizione estorta, e sforzata, non libera, e volontaria.

CAPO V.

Della Confessione.

DAlla instituzione (1) del Sacramento della penitenza già spiegata, sempre ha inteso tutta la Chiesa, essere ancora stata instituita dal Signore la intiera Confessione de' peccati, ed essere necessaria per dritto divino a tutti i caduti dopo il Battesimo; perchè il Signor Nostro Gesù Cristo, (2) dovendo salire da questo Mondo al Cielo, lasciò i Sacerdoti Vicarj di se medesimo, come Presidenti, e Giudici, a cui sieno denunziati tutti i peccati mortali, ne' quali saranno caduti i Cristiani: i quali per la podestà delle Chiavi pronuncino la sentenza della remissione, o retenzione de' peccati. (3) Imperciocchè è manifesto, non aver potuto esercitare i Sacerdoti questo giudicio a causa non conosciuta, nè aver potuto veramente essi serbare la equità nello imporre le pene, se eglino avessero dichiariti i loro peccati (4) solo generalmente, e non anzi specialmente e particolarmente. Onde ne segue, (5) dovere i penitenti raccontare nella Confessione tutti i pec-

(1) *Luc.* 5. & 17. *Jacob.* 5. *I. Joann.* 5. *Infra*, *c.* 6.

(2) *Joann.* 20. *Matth.* 16. *cap. Verbum de pœnit. dist.* 1. *cap. Adhuc de pœnitent. dist.* 1.

(3) *Hieronymus Exponens illud.* Si mordeat serpens in silentio.

(4) Se per lettera, o col mezzo d' interprete, vedi la Bolla di Clemente VIII. che incomincia. *Sanctissimus*, dell' anno 1602.

(5) *Infra Can.* 6.

i peccati mortali, che dopo un diligente esame della propria coscienza, sanno aver commessi, quantunque sieno occultissimi, e commessi solamente contro i due ultimi precetti del Decalogo, (1) i quali peccati più gravemente alcune volte piagano l'anima, e sono più pericolosi che quelli, che si commettono palesemente; poichè i veniali, pei quali non siamo esclusi dalla grazia di Dio, (2) e nei quali più frequentemente cadiamo, quantunque rettamente e utilmente, e fuori d'ogni presunzione si dicano nella Confessione, locchè dimostra l'uso di uomini pii, pure possono tacersi senza colpa, ed espiarsi con molti altri rimedii. Ma, rendendo tutti i peccati mortali, anche di pensiero, (3) gli uomini figli d'ira, e nemici di Dio; è necessario chiedere a Dio perdono di tutti, con aperta, e modesta Confessione. Onde quando i Fedeli procurano Confessare tutti i peccati, che occorrono alla memoria, senza dubbio gli espongono tutti per palesarli alla divina misericordia; quegli però che fanno all'opposto, e scientemente ne ritengono alcuni, nulla propongono alla divina bontà da perdonare per mezzo del Sacerdote, Imperciocchè (4) se arrossisce l'infermo di scoprire la piaga al medico, la medicina non guarisce quello che non sa. Oltre a ciò ne segue, doversi ancora spiegare nella Confessione quelle circostanze, che cangiano la specie del peccato, perchè senza di queste nè i medesimi peccati si espongono intieramente da' penitenti, nè noti sono a' Giudici, e non può farsi, che possano rettamente giudicare della gravezza de' peccati, e per essi imporre a' penitenti la pena, che conviene. Onde è cosa aliena da ragione, insegnare, che queste circostanze sono state pensate da uomini oziosi; o doversi Confessare una sola circostanza, cioè, aver peccato contro il fratello. E però è una cosa empia chiamare impossibile la Con-

(1) *Deuteron.* 5.
(2) *Supra, Sess. 6. c. 23. Cap. Adhuc, & Cap. De quotidianis, de pœnit. dist. 3.*
(3) *Ephes.* 2.
(4) *Hieronymus dict. loc.*

feſſione, che ſi comanda fare in queſto modo, o chiamarla carnificina delle coſcienze. Poichè è manifeſto, non eſigerſi altro nella Chieſa da' penitenti, ſenon che, dopo eſſerſi ognuno diligentemente eſaminato, e ricercato tutti i ſeni e naſcondigli della propria coſcienza, confeſſar quei peccati, co' quali ſi ricorderà aver offeſo mortalmente il ſuo Signore Iddio: gli altri peccati poi, che non occorrono alla mente di chi penſa diligentemente, s' intendono i medeſimi incluſi nella Confeſſione, pei quali fedelmente diciamo col Profeta: [1] Mondami, o Signore de' miei peccati occulti. La difficoltà d' una tal Confeſſione, e il roſſore di ſcuoprire i peccati veramente potrebbe ſembrar grave, ſe non ſi alleviaſſe con tanti, e sì grandi comodi, e conſolazioni, le quali certiſſimamente ſi conferiſcono per la aſſoluzione, a tutti quei, che s' appreſſano degnamente a queſto Sacramento. Ma, in quanto al modo di Confeſſarſi in ſecreto col ſolo Sacerdote, benchè Criſto non abbia proibito, che poſſa Confeſſare alcuno i ſuoi peccati pubblicamente in vendetta delle proprie colpe, e per ſua umiliazione, non ſolo ad altrui eſempio, ma ancora ad edificazione della Chieſa offeſa: pure queſto non è comandato per divino precetto, nè con ſufficiente prudenza ſi comanderebbe per alcuna umana Legge, che i delitti, principalmente ſecreti, doveſſero manifeſtarſi con pubblica Confeſſione. Onde eſſendo ſtata ſempre raccomandata da' Santiſſimi, e antichiſſimi Padri (2) con grande, e unanime conſenſo la ſecreta Confeſſione Sacramentale, la quale ha uſato S. Chieſa da principio, e preſentemente ancora uſa; manifeſtamente ſi ribatte la vana calunnia di coloro, che non arroſſiſcono inſegnare, eſſere aliena da divino Comandamento, eſſere umana invenzione, e aver avuto principio da' Padri congregati nel Concilio Lateranenſe. (3) Im-

(1) *Pſalm.* 18.
(2) *Concilium Cabilonenſe, c.* 23.
(3) *Infra, c.* 8. & 14. *Concilium Lateranenſe ſub Innocentio IV. c.* 21. *Cap. Omnis utriuſque ſexus, de pœnitent. & remiſſ.*

Imperciocchè per il Concilio Lateranense (1) la Chiesa non stabilì che i Cristiani si Confessassero, lo che sapeva essere necessario, e istituito per Dritto divino; ma che s' osservasse il precetto della Confessione almeno una volta all' anno da tutti, quando giungessero alla età della discrezione. Onde già in tutta la Chiesa con grande frutto delle anime de' Fedeli si osserva quel costume salutare di Confessarsi in quel tempo sacro, e sommamente accettabile della Quaresima: il qual costume questo S. Concilio approva assai, e abbraccia, come pio, e da ritenersi meritamente.

C A P O VI.

Del ministro di questo Sacramento, e dell' assoluzione.

RApporto al ministro di questo Sacramento dichiara il S. Concilio, esser false, e affatto aliene dalla verità del Vangelo tutte le Dottrine, (2) che perniciosamente estendono il ministero delle chiavi a qualunque altro uomo che i Vescovi, e Sacerdoti: pensando che quelle parole del Signore: (3) Qualunque cosa legherete sopra la terra, sarà legata nel Cielo: e qualunque cosa sciorrete sopra la terra, sarà sciolta nel Cielo: e: (4) I peccati di quelli, che rimetterete, sono loro rimessi: e di quelli, che riterrete, sono ritenuti: sieno state dette in tal guisa a tutti i Cristiani indifferentemente, e promiscuamente (5) contra la instituzione di questo Sacramento, che qualunque abbia potestà di rimettere i peccati, i pubblici per correzione, se il corretto si piegherà; i secreti poi per ispontanea Confessione fatta a chiunque. Insegna inoltre che i Sacerdoti, ancorchè peccatori, come Ministri di Cristo esercitano

(1) *Vide infra*, c. 20.
(2) *Infra*, *can.* 10.
(3) *Matth.* 16. & 18.
(4) *Joann.* 20.
(5) *Supra*, *Sess.* 7. *de Sacrament*, *Can.* 10.

tano il ministero di rimettere i peccati, per virtù dello Spirito Santo, conferita nell' Ordine, e che pensano male coloro, che pretendono non essere questa potestà ne' cattivi Sacerdoti. (1) Quantunque la assoluzione del Sacerdote sia una dispensazione di alieno beneficio, pure non è soltanto un semplice ministero, o d' annunziare il Vangelo, o di dichiarare essere rimessi i peccati: ma a guisa d' atto giudiciale, (2) nel quale da lui, come da giudice si pronuncia la sentenza; e perciò non deve il penitente lusingarsi tanto della sua medesima Fede, che quantunque egli non abbia contrizione alcuna, o manchi al Sacerdote l' animo serio d' oprare, e di veramente assolvere; pensi però essere assolto veramente, e innanzi Iddio per la sua sola Fede: poichè nè la Fede senza la penitenza può dare alcuna remissione de' peccati; e sarebbe negligentissimo della propria salute quegli, che conoscendo il Sacerdote, che assolve per ischerzo, non ricercasse diligentemente un altro, che operasse seriamente.

C A P O VII.

Della riservazione de' casi.

PErchè adunque la natura, e la ragione del giudicio esige, dar sentenza a' sudditi solamente; (3) fu sempre persuasa la Chiesa di Dio, e questo Concilio conferma essere verissimo, non dover essere d' alcun valore quella assoluzione, che dà il Sacerdote a colui, rapporto al quale non ha giurisdizione ordinaria, o suddelegata. Pensarono però i Santi Padri nostri, che appartiene assai alla disciplina del Popolo Cristiano, che certi peccati più atroci, e gravi non sieno assolti da chiunque, ma soltanto da'

(1) *Cap. Secundum Ecclesiæ 19. dist. & c. Non nocet 1. q. 3.*
(2) *Infra, Can. 9.*
(3) *Cap. Si Episcopus de pœnitent. in 6.*

da' fommi Sacerdoti: (1) onde con ragione i Pontefici Maffimi (2) per la fomma poteftà, loro data in tutta la Chiefa, poterono rifervare al loro giudicio peculiare alcune caufe più gravi di peccati. Nè dubitarfi deve, poftochè tutte le cofe che provvengono da Dio fono ordinate, (3) che poffano efeguire quefto medefimo tutti i Vefcovi, (4) ognuno nella fua Diocefi, a edificazione però, non a diftruzione, per la autorità data loro verfo i fudditi fopra gli altri inferiori Sacerdoti, principalmente intorno a quelle cofe, alle quali è annefla la cenfura della fcomunica. E' però conforme alla divina autorità, che quefta rifervazione de' debiti abbia il fuo vigore non folamente nella efterna polizia, ma ancora innanzi Iddio. Ma con fomma pietà fi è praticato fempre nella Chiefa di Dio, (5) che non vi fia neffuna rifervazione nell' articolo di morte, acciocchè niuno perifca per quella occafione: e per ciò tutti i Sacerdoti poffono affolvere ogni penitente da qualunque peccato, e cenfura; fuori del quale articolo i Sacerdoti, non potendo nulla ne' cafi rifervati, procurino con ogni efficacia perfuadere a' penitenti, che fi prefentino a' Superiori, (6) e legittimi giudici pel beneficio della affoluzione.

CA-

(1) *Cyprianus in Epift. quæ incipit* ingemifcere, *& in Epifc. cujus initium* Miror. *Origenes Homil.* 10. *in Genef.*

(2) *Cap. Si quis fuadente* 17. *q.* 4. *C. Ita quorumdam, de Judæis. C. conquefti, de fentent. excommunic. c. quicunque eod. tit. in 6. C.* 2. *eod. tit. in Clement. & c. etfi Dominici de pœnitent. in Extravag. comm. cum fimil.*

(3) *Roman* 13.

(4) *Infra, Seff.* 24. *cap.* 6. *de Reformat.*

(5) *Cap. Felicis de pœnitent. in* 6. *C. paftoralis de offic. Ordinar. cap. Cupientes de pœnis in Clem. cap. Inter cunctas*, §. *Duos de priv. in Extravag. com. Cœleft. ep.* 2. *cap.* 2. *&* 4. *Concil. Carthagin. c.* 76. *&* XI. *Toletan. c.* 12.

(6) Quali cafi poffino i Superiori Regolari rifervare, vedi nel Decreto di Clemente VIII. che incomincia *Sanctiffimus*, 26. Maggio ann. 1539.

CAPO VIII.

Della necessità e frutto della soddisfazione.

FInalmente in quanto alla soddisfazione, la quale, fra tutte le parti della penitenza, siccome da' nostri Padri fu perpetuamente raccomandata al Popolo Cristiano, così specialmente a questi nostri tempi è impugnata sotto pretesto di pietà da coloro, che hanno apparenza di pietà, ma negato nè hanno la sua virtù: dichiara il S. Concilio, essere affatto falso, e alieno dalla parola di Dio, non rimettersi giammai dal Signore la colpa, (1) senza perdonare ancora tutta la pena: poichè si trovano chiari, e illustri esempj nelle sacre lettere, (2) co' quali manifestissimamente si distrugge questo errore senza rammentarne la divina tradizione. Veramente sembra esigere la ragione della giustizia di Dio, che diversamente da lui si ricevano in grazia coloro, i quali avanti il Battesimo avranno mancato per ignoranza; e diversamente quelli, i quali una volta liberi dalla schiavitù del peccato e del Demonio, e ricevuto il dono dello Spirito Santo, non avranno temuto scientemente di violare il tempio di Dio, (3) e contristare lo Spirito Santo. (4) Ed è cosa decente alla divina clemenza, che non ci sieno perdonati i peccati talmente senza alcuna soddisfazione, che, colta la occasione, riputando colpe lievi, come ingiuriosi, e contumeliosi allo Spirito Santo (5) cadiamo in colpe più gravi, tesoreggiando la ira nel giorno della ira. (6) Senza dubbio, sommamente rimuovono dal peccato, e quasi con certo freno ratengono queste pene satisfattorie; e fanno i penitenti

(1) *Supra*, *Seſſ.* 6. *c.* 14. & *c.* 30. *de Juſtific.* *Infra*, *can.* 12.
(2) *Geneſ.* 3. *II. Reg.* 12. *Numer.* 12. & 20.
(3) *I. Corinth.* 3.
(4) *Epheſ.* 4.
(5) *Hebræor.* 10.
(6) *Roman.* 2.

ri più cauti, e vigilanti nell' avvenire; rimediano ancora alle reliquie de' peccati, e tolgono con atti contratj di virtù gli abiti viziosi contratti vivendo male. (1) Nè però giammai fu stimata più sicura alcuna via nella Chiesa di Dio per sospender il castigo di Dio che ci sovrasta, (2) che frequentar con vero dolore dell' animo queste opere di penitenza. Si aggiunge a queste cose, che, mentre che patiamo pei peccati soddisfacendo, ci facciamo conformi a Cristo Gesù, che soddisfece pe' nostri peccati, (3) da cui proviene tutta la nostra sufficienza, (4) indi avendo ancora certissima caparra, che se patiamo insieme, (5) saremo insieme glorificati. Nè però in tal maniera è nostra questa soddisfazione, che facciamo pei nostri peccati, che non sia per Cristo Gesù: poichè noi, che nulla possiamo da noi, (6) come da noi, possiamo tutte le cose, cooperando colui, che ne conforta: così l'uomo non ha onde gloriarsi, ma tutta la nostra gloria è in Cristo, (7) in cui viviamo, [8] meritiamo, soddisfacciamo, facendo frutti degni di penitenza, (9) che hanno virtù da lui; da lui si offrono al Padre; e per lui sono accettati dal Padre. Debbono adunque i Sacerdoti del Signore, quanto suggerirà lo Spirito, e la prudenza, imporre salutari, e convenevoli soddisfazioni, per non rendersi praticipi de' peccati altrui usan-

[1] *Ezech.* 33. *Jonæ* 3. *Jerem.* 3. 18. & 25.
[2] *Isajæ* 30. *Eccl.* 17. *Matth.* 3. 4. 11. & 18. *cum sim.*
[3] *Roman.* 5. I. *Joann.* 2. *in princ.*
[4] *II Corinth.* 3.
[5] *Roman.* 8.
[6] *II. Corinth.* 3. *Philipp.* 4. I. *Corinth.* 1. *in fin.*
[7] *II. Corinth.* 10. *in fin. Gal.* 6.
(8) *Act.* 17.
(9) *Matth.* 3. & 4. *Luc.* 3. 10. 17. *cap. Tempora cum multis seq.* 26. *q.* 7. *c. de pœnit. de Cons. dist.* 3. *Concil. Carthag. III. c.* 31. & *Concil. Carthag. IV. c.* 74. *Concil. Cabilonens. c.* 34. & 38. *Concil. Afric. c.* 9.

ufando connivenza e indulgenza co' penitenti, ingiungendo qualche leggieriffima opera per graviffimi delitti. Abbiano prefente, che la foddisfazione, che impongono, non fia folamente per cuftodia della nuova vita, o medicina della infermità, ma ancora per vendetta e caftigo de' peccati paffati, poichè anche gli antichi Padri e credono, e infegnano, effere ftate concedute le chiavi a' Sacerdoti non folamente per ifciorre, ma per legare ancora, (1) nè per questo giudicarono, effere il Sacramento della penitenza foro d'ira, o di pene; e, perciò niun Cattolico parte ha ftimato giammai, ofcurarfi, o imminuirfi in parte la virtù del merito, e della foddisfazione di Noftro Signor Gesù Crifto (2) per quefte noftre foddisfazioni: la qual cofa non volendo intendere i Novatori, in tal guifa infegnano, effere la nuova vita un' ottima penitenza, che tolgono tutta la virtù, e ufo della foddisfazione.

CAPO IX.

Delle opere di foddisfazione.

INfegna oltracciò, effer tanta la generofità della divina beneficenza, che poffiamo foddisfare preffo Iddio Padre per Crifto Gesù non folamente colle pene fpontaneamente ricevute da noi in vendetta del peccato, o impofte ad arbitrio del Sacerdote fecondo la grandezza del delitto, ma ancora (lo che è un fommo argomento d' amore) (3) co' temporali caftighi fofferti mandati da Iddio, e da noi pazientemente fofferti.

Dot-

(1) *Matth.* 16. & *Joann.* 10. *Infra*, C. *in fin.* & *infra* Can. 3. & *ult. de pœnit.*
[2] *Infra*, *Can.* 13.
[3] *Cap. Sunt plures in fin. de pœnitent. dist.* 3.

Dottrina del Sacramento della Eſtrema Unzione.

E' ſembrato però al S. Concilio aggiugnere alla precedente Dottrina della penitenza quelle coſe, che eguono del Sacramento della Eſtrema Unzione, il qual Sacramento è ſtato ſtimato de' PP. conſumativo non ſolo della penitenza, ma di tutta la vita Criſtiana, che eſſer deve perpetua penitenza. Pertanto primieramente dichiara e inſegna (1) circa la ſua inſtituzione, che il Clementiſſimo Redentor Noſtro, che volle provvedere i ſuoi ſervi in qualunque tempo di ſalutari rimedj (2) contro tutti i colpi di tutti i nemici, ſiccome preparò maſſimi ſoccorſi in altri Sacramenti, con cui poſſano i Criſtiani conſervarſi ſalvi, mentre vivono, da ogni più grave incomodo dello Spirito; così fortificò il fine della vita col Sacramento della Eſtrema Unzione, come con un certo fermiſſimo ſoſtegno. Poichè quantunque il noſtro nemico (3) cerchi occaſioni in tutta la vita, e ſe ne prevalga, per poter divorare le anime noſtre in qualunque modo: non v' è però tempo alcuno, in cui con più veemenza egli impieghi tutte le forze della ſua aſtuzia per perderci affatto, e per farci diſperare della divina miſericordia, (4) ſe poteſſe, come quando vede eſſerci imminente la morte.

CA-

(1) *Infra, Can.* 1. *de Sacrament. Extrem. Unction.*

(2) *Epheſ.* 6.

(3) *I. Petr.* 3. *Cap. Nulli dubium* 3. *q.* 1.

(4) *Geneſ.* 3. & *infra*, c. 2. *in fin.*

C A P O I.

Della instituzione del Sacramento della Estrema Unzione.

E' Instituita questa Sacra unzione degli infermi, come vero e proprio Sacramento del nuovo Testamento, da Cristo Signor Nostro presso S. Marco (1) insinuato, ma per Giacomo Apostolo, (2) e fratello del Signore raccomandato a' fedeli, e promulgato. E' infermo, dice, alcuno di voi? introduca a se i Preti della Chiesa, e facciano orazione sopra lui, ungendolo coll' Olio nel nome del Signore; e la Orazione della Fede salverà l'infermo, e lo allevierà il Signore; e se sia in peccati, gli saranno rimessi. Colle quali parole, come ha imparato la Chiesa da Apostolica tradizione, ricevuta di mano in mano, insegna la materia, forma, proprio ministro, ed effetto di questo salutare Sacramento: poichè intese la Chiesa, esser la materia l' Olio benedetto dal Vescovo; rappresentando la unzione attissimamente la grazia dello Spirito Santo con cui invisibilmente s' unge l' anima dell' infermo; la forma essere quelle parole, *per istam unctionem*, &c.

C A P O I I.

Dell' effetto di questo Sacramento.

LA cosa veramente, e l' effetto di questo Sacramento si spiega con quelle parole; e l' orazione della Fede salverà l' infermo, (3) e lo allevierà il Signore: e, se sia in peccati, gli si rimetteranno: questa cosa adunque è la grazia dello Spirito San-

(1) *Marc.* 6.

(2) *Jacob.* 5. *cap. Presbyteros* 99. *dist. c.* 1. §. 1. *de Sacra Unctione. Concilium Cabilonense c.* 48. *Innoc. I. Epist.* 1. *c.* 8.

(3) *Jacob.* 5.

Santo (1) la cui Unzione terge i delitti, se ve ne sono alcuni da espiare, e le reliquie del peccato, e allevia, e conforta l' anima dell' infermo, eccitando in esso grande fiducia nella divina misericordia, colla quale sollevato l' infermo soffre minori incomodi, e travagli di infermità, e più facilmente resiste alle tentazioni del demonio che tende insidie al calcagno, (2) e talora acquista la salute del corpo, quando sia per essere spediente alla salute dell' anima.

C A P O III.

Del Ministro di questo Sacramento, e del tempo, in cui debba darsi.

PER quel che appartiene alla prescrizione di coloro, che debbono ricevere, e amministrare questo Sacramento, chiaramente fu ciò manifesto nelle predette parole; poichè si mostra in esse, che sono i Preti della Chiesa i proprj ministri di questo Sacramento, pel cui nome in questo luogo non hanno a intendersi i più attempati, o i principali nel Popolo, ma o i Vescovi, (3) o i Sacerdoti da loro con le solite formalità ordinati, colla imposizione delle mani del presbiterio. (4) Dichiarasi ancora doversi applicare questa Unzione agli infermi, a quelli però principalmente, che giacciono con tanto rischio, che pajono in istato di partire da questo mondo: onde si chiama Sacramento di quei che partono. Che se gli infermi risaneranno dopo ricevuta questa Unzione, potranno un' altra volta essere assistiti col sussidio di questo Sacramento, quando caderanno in altro simile pericolo della vita. Onde in niun modo debbono ascoltarsi quelli, che insegnano, contro sì

(1) *Infra, Can. 2. de Sacrament. Extrem. Unction.*
(2) *Genes. 3.*
(3) *Cap. Illud superfluum 95. dist. & infra, Can. ultim.*
(4) *I. Timoth. 4. cap. Ecce ego, §. Presbyteri 7 dist. 95.*

chiara e manifesta sentenza dell' Apostolo S. Giacomo, [1] essere questa Unzione o umana invenzione, o rito da Padri ricevuto, non avendo nè comandamento divino, nè promessa di grazia; e quelli, che asseriscono esser già essa cessata, quasi dovesse solamente riferirsi alla grazia di guarigioni nella primitiva Chiesa; e quelli che dicono, ripugnare alla sentenza di S. Giacomo Apostolo [2] il rito, e uso, che osserva la Santa Romana Chiesa nella amministrazione di questo Sacramento, e perciò doversi commutare in altro; e finalmente quelli che affermano potersi sprezzare questa Estrema Unzione da' fedeli senza peccato; poichè tutte queste cose ripugnano manifestissimamente alle schiette parole d' un sì grande Apostolo. Nè veramente la Chiesa Romana, [3] madre di tutte le altre e maestra osserva altra cosa in amministrar questa Unzione, rispetto a quelle cose che costituiscono la sostanza di questo Sacramento, che quello che prescrisse il Beato Giacomo. Nè infatti potrebbe darsi il disprezzo di così grande Sacramento senza enorme scelleratezza, e ingiuria dello Spirito Santo. Queste sono quelle cose, che questo S. Ecumenico Concilio confessa e insegna de' Sacramenti della Penitenza, ed Estrema Unzione, e che propone da credersi e tenersi da tutti i Fedeli. Insegna doversi inviolabilmente osservare i seguenti Canoni, e perpetuamente condanna, e anatematizza quegli che asseriscono l' opposto.

Del

[1] *Jacob.* 5.
[2] *Infra, Can. 3. de Sacrament. Extrem Unct.*
[3] *Cap. Non decet 12. dist. cap. 2. in fin. de Summ. Trinit. & cap. fin. de for. compet.*

Del Santissimo Sacramento della Penitenza.

C A N O N E I.

SE alcuno dirà, [1] non essere nella Chiesa Cattolica la penitenza vero, e proprio Sacramento instituito da Cristo Signore pei Fedeli, quantunque volte cadono in peccati dopo il Battesimo, per reconciliarsi con Dio; sia scomunicato.

C A N O N E II.

Se alcuno, confondendo i Sacramenti, [2] dirà il medesimo Battesimo essere il Sacramento della penitenza, quasi non sieno distinti questi due Sacramenti, e per ciò non chiamarsi con ragione la penitenza seconda tavola dopo il naufragio; [3] sia scomunicato.

C A N O N E III.

Se alcuno dirà, quelle parole del Salvatore; (4) Ricevete lo Spirito Santo, i peccati di quelli che rimetterete sono rimessi; e di quelli che riterrete, sono ritenuti, non doversi intendere della potestà di rimettere, e ritenere i peccati nel Sacramento della penitenza, siccome la Chiesa Cattolica da principio sempre ha inteso; ma le torcesse contro la instituzione di questo Sacramento alla autorità di predicare il Vangelo; sia scomunicato.

[1] *Supra, c. 1. de pœnit.*
[2] *Supra, c. 1.*
[3] *Cap. Secunda post naufragium, de pœnitent. dist. 1.*
[4] *Joann. 20 Matth. 16. Supra, c. 1. & Sess. 6. de Justific. c. 24.*

CANONE IV.

Se alcuno dirà, [1] che per la intiera e perfetta remiſſione de' peccati non ſi richiedano tre atti nel penitente, come materia del Sacramento della penitenza, cioè, contrizione, confeſſione, e ſoddisfazione, che diconſi tre parti della penitenza: o dirà, eſſere ſole due le parti della penitenza, i terrori cioè della coſcienza, conoſciuto il peccato, e la Fede conceputa dal Vangelo, o dalla aſſoluzione, colla quale crede alcuno eſſergli ſtati rimeſſi i peccati per Criſto; ſia ſcomunicato.

CANONE V.

Se alcuno dirà, [2] che quella contrizione, che ſi prepara per la diſcuſſione, collezione, e deteſtazione de' peccati, con cui alcuno ripenſa i ſuoi anni nella amarezza dell' anima ſua, [3] ponderando la gravezza, moltitudine, e bruttezza de' ſuoi peccati, e la perdita della eterna beatitudine, e l' eſſer incorſo nella eterna dannazione, con proponimento di miglior vita, non è vero e utile dolore, nè prepara alla grazia, ma fa l'uomo ipocrita, e più peccatore; finalmente eſſere eſſa dolore sforzato, e non libero, e volontario; ſia ſcomunicato.

CANONE VI.

Se alcuno dirà, [4] non eſſere inſtituita, nè neceſſaria alla ſalute per dritto divino la Confeſſione Sacramentale; o dirà, eſſere alieno dalla inſtituzione, e comandamento di Criſto, ed eſſere umana invenzione il modo di Confeſſarſi ſecretamente col

[1] *Supra, cap. 3. de pœnitent.*
[2] *Supra, c. 4. de pœnitent.*
[3] *Iſajæ 38.*
[4] *Supra, c. 5. de pœnit. Clemens P. in Epiſt. 1. ad Jacob. Concilium Cabilonenſe, c. 8.*

col solo Sacerdote, il qual modo la Chiesa cattolica da principio sempre ha tenuto e tiene; sia scomunicato.

C A N O N E VII.

Se alcuno dirà, (1) non essere necessario nel Sacramento della Penitenza per la remissione de' peccati per Dritto divino confessare tutti i peccati mortali, de' quali si ha memoria colla dovuta, e diligente premeditazione, e ancora gli occulti, e che sono contro i due ultimi precetti del Decalogo, (2) e le circostanze, che cangiano la specie del peccato; ma essere questa confessione solamente utile per instruire, e consolare il penitente, e in altro tempo essersi solo osservata per imporre una canonica soddisfazione: o dirà, che quelli, che procurano confessare tutti i peccati, non vogliono lasciar cosa alcuna da perdonare alla divina misericordia; o finalmente non esser lecito confessare [i peccati veniali; sia scomunicato.

C A N O N E VIII.

Se alcuno dirà, essere impossibile la confessione di tutti i peccati, quale si tiene dalla Chiesa, (3) e una tradizione umana da abolirsi dalle persone pie, o non essere obbligati ad essa tutti i fedeli dell'uno, e l'altro sesso, secondo la Constituzione del gran Concilio Lateranense, (4) una volta all'anno, e per ciò doversi persuadere i Cristiani, a non confessarsi in tempo di Quaresima; sia scomunicato.

C A N O N E IX.

Se alcuno dirà, (5) non essere atto giudiciale la as-

I 3

(1) *Supra*, c. 5.
(2) *Deuteron.* 5.
(3) *Supra*, c. 5.
(4) *Vid. infra* xx.
(5) *Supra*, c. 6. *in fin.*

assoluzione del Sacerdote, ma semplice ministero di pronunciare, e dichiarare essere stati rimessi i peccati a chi si confessa; purchè solamente creda lui essere assolto; o il Sacerdote non assolva seriamente, ma per ischerzo: o dirà, non richiedersi la confessione del penitente, perchè il Sacerdote possa assolverlo; sia scomunicato.

CANONE X.

Se alcuno dirà, non avere i Sacerdoti, che sono in peccato mortale, (1) potestà di legare, e di sciorre, o non essere solo i Sacerdoti i Ministri della assoluzione, ma essere stato detto a tutti i Fedeli: (2) Qualunque cosa legherete sopra la terra, sarà legata in Cielo; e qualunque cosa sciorrete sopra la terra, sarà sciolta in Cielo; e (3) i peccati di quelli, che rimetterete, sono loro rimessi; e di quelli che riterrete, sono ritenuti: per virtù delle quali parole chiunque possa assolvere i peccati, i pubblici solo per correzione, se il corretto si piegherà; i secreti per ispontanea confessione; sia scomunicato.

CANONE XI.

Se alcuno dirà, non avere i Vescovi diritto di riservarsi i casi, (4) senon quanto alla esterna polizia, e per questo la riservazione de' casi non proibire, che il Sacerdote assolva veramente da' riservati; sia scomunicato.

CA-

(1) *Supra, c. 1. & c. 6. de pœnit.*
(2) *Matth. 16. & 18.*
(3) *Joann. 20.*
(4) *Supra c. 7. cap. Si Episcopus de pœnit. in 6. c. de cætero, & c. de Monialibus, de sentent. Excom. cum sim.*

Canone XII.

Se alcuno dirà, rimetterſi ſempre da Dio tutta la pena inſieme colla colpa, [1] nè la ſoddisfazione eſſere altra penitenza, che la fede, con cui apprendono, aver Criſto per eſſi ſoddisfatto; ſia ſcomunicato.

Canone XIII.

Se alcuno dirà, [2] che in niun modo per i meriti di Criſto ſi ſoddisfa a Iddio pei peccati quanto alla pena temporale colle pene mandate da lui, e pazientemente ſofferte, o impoſte dal Sacerdote, ma neppure colle ſpontaneamente aſſunte, come digiuni, orazioni, limoſine, o altre opere di pietà, e per queſto la penitenza ottima eſſere ſolamente la nuova vita, ſia ſcomuuicato.

Canone XIV.

Se alcuno dirà, [3] non eſſere culto di Dio le ſoddisfazioni con cui i penitenti per Criſto Gesù redimono i peccati, ma tradizioni di uomini che oſcurano la dottrina della grazia, e il vero culto di Dio, e il medeſimo beneficio della morte di Criſto: ſia ſcomunicato.

Canone XV.

Se alcuno dirà, [4] eſſere ſtate conſegnate le chiavi della Chieſa ſoltanto per iſciorre, e non ancora per legare; e per queſto i Sacerdoti, quando impongono pene a quei che ſi confeſſano, oprar contro il fine delle chiavi; e contro la inſtituzione di Criſto; ed eſſere finzione, che, tolta la pena eter-

 na

[1] *Supra. C. 8. de pœnitent.*
[2] *Supra, C. 8. & 9.*
[3] *Supra, C. 8*
[4] *Supra, C. 1. & 8 in fin. de pœnitent.*

na per virtù delle chiavi, resti per lo più pena temporale da soddisfare; sia scommunicato.

Del Sacramento della Estrema Unzione.

CANONE I.

Se alcuno dirà, non essere la estrema Unzione vero e proprio Sacramento instituito da Cristo Signor nostro, [1] e promulgato dal Beato Giacomo Apostolo, (2) ma solo rito ricevuto da' PP. o umana invenzione; sia scomunicato.

CANONE II.

Se alcuno dirà, [3] non conferir grazia la sacra Unzione degli infermi, nè rimettere i peccati, nè quasi alleviare gli infermi; ma esser già cessato, quasi soltanto in altro tempo sia stata grazia di guarigione; sia scomunicato.

CANONE III.

Se alcuno dirà, [4] ripugnare al sentimento del B. Giacomo Apostolo il rito, e uso della estrema Unzione, che pratica la Santa Romana Chiesa, [5] e per ciò dover mutarsi, e poter dispregiarsi da' Cristiani senza peccato; sia scomunicato.

CANONE IV.

Se alcuno dirà, (6) non esser i Sacerdoti ordinati dal Vescovo i Preti della Chiesa, quelli che il B. Gia-

[1] *Supra, de hoc Sacramento, in princip. & c.* 1.
[2] *Marc.* 6. *Jacob.* 5.
[3] *Supra, c.* 2. *de hoc Sacramento.*
[4] *Supra, cap. ult. Concilium Cabilonense C.* 48.
(5) *Jacob.* 5.
(6) *C. ult. & Jacob.* 5.

Giacomo esorta dover condursi ad ungere l'infermo, ma i più attempati in qualunque Comunità, e per ciò non essere il solo Sacerdote ministro della estrema Unzione; sia scomunicato.

Decreto di riforma.

PROEMIO.

E' ufficio del Vescovo l' ammonire i sudditi, specialmente quelli che hanno cura d' anime, de' proprj doveri.

ESsendo propriamente impiego de' Vescovi riprendere i vizj di tutti i Sudditi, (1) dovranno essi principalmente procurare, che i Chierici, specialmente constituiti per aver cura d'anime, non sieno viziosi, e che non vivano una vita disonesta, dissimulando i medesimi Vescovi: poichè se permetteranno, che sieno essi di cattivi, e corrotti costumi; come riprenderanno i Laici de' loro vizj, (2) potendo restarne convinti da' medesimi con queste poche parole, cioè che essi permettono, che i Chierici sieno peggiori di loro? E con qual libertà potranno i Sacerdoti correggere i laici, rispondendo questi tacitamente a loro, aver eglino commesse quelle cose medesime, che riprendono? (3) Avviseranno pertanto i Vescovi i loro Chierici, in qualunque Ordine sieno, (4) che precedano nel tratto, nei discorsi, e nella scienza al Popolo di Dio a loro commesso; memori di quello, che è scritto: (5) Siate Santi, perchè io

(1) *Sic præfatur fere Concilium* IX. *Toletanum. Supra, Seff.* 6. *de Reformat. Cap.* 3.

(2) I. *Corinth.* 9. *Cap. Quid autem* 8. *q.* 1.

(3) C. *ult.* 25. *dist. cap. Una tantum* 26. *dist. cap. Sicut ii*, §. *Necesse pal.* 45. *dist. cap. In Sacerdotibus* 61. *dist. & cap. Proposuisti* 28. *dist. Levit.* 11. I. *Petr.* 1.

(4) *Seff.* 22. *cap.* 1. *de Reformat.*

(5) *Levit.* 19.

io sono santo: E secondo le parole dell'Apostolo (1) A niuno facciano ingiuria, perchè non sia vituperato il loro ministero: ma in tutte le cose si portino; come ministri di Dio, perchè non si adempia in essi quel detto del Profeta: (2) I Sacerdoti di Dio contaminano le cose sante, e riprovano la legge. E perchè i medesimi Vescovi possano più liberamente eseguir questo, e non possano essere impediti con qualche pretesto, il medesimo Sacrosanto, Ecumenico, e generale Concilio di Trento, presidenti in esso i medesimi Legato, e Nuncj della Sede Apostolica stimò stabilire e decretare questi Canoni, che seguono.

CAPO I.

Se quelli, a' quali è vietato ascendere agli Ordini, vi ascendano; se gl'interdetti, se i sospesi, sieno puniti.

ESsendo cosa più onesta, e sicura ad un suddito, prestando la dovuta ubbidienza a' Prelati, dedicarsi a un ministero inferiore, che con iscandalo de' Prelati, aspirare alla dignità di più alti gradi; a colui al quale sia stato proibito l' ascendere a' Sacri Ordini dal suo Prelato, per qualsisia causa, anche per occulto delitto in qualunque modo anche estragiudicialmente; o che sarà sospeso da' suoi Ordini, o gradi, o dignità Ecclesiastiche; non suffraghino ad esso contro la volontà del medesimo Prelato la conceduta licenza di farsi promovere, o il ristabilimento ne' primi ordini, gradi, e dignità, o onori.

C A-

(1) *II. Corinth. 6 in princip.*
(2) *Ezech. 22. Sophon. 3.*

CAPO II.

Se il Vescovo conferirà qualunque Ordine a chi non è suo suddito; sebbene gli sia familiare, senza l'espresso consenso del proprio Prelato, amendue soggiacciano alla pena decretata.

E Perchè alcuni Vescovi di Chiese, che esistono in parti d'infedeli, prive di Clero, e Popolo Cristiano, essendo quasi vagabondi, e non avendo una Sede stabile, ricercando non quelle cose, che sono di Gesù Cristo, ma le pecore altrui, (1) ignorandolo il proprio pastore; vedendosi vietato da questo S. Concilio lo esercitare gli uffici pontificali nella diocesi d'altri, se non con espressa licenza dell' Ordinario del luogo, e colle persone solamente soggette al medesimo Ordinario, scielgono in frode e dispregio della legge con temerità una Cattedra quasi Vescovile in luogo di nessuna Diocesi, e presumono fregiare col carattere chiericale, e promuovere ancora a' sacri Ordini del presbiterato quanti vengono da loro, quantunque non abbiano lettere commendatizie de' loro Vescovi, e Prelati: Onde accade il più delle volte, che essendo ordinati i meno idonei, e rozzi, e ignoranti, e quegli che sono stati rigettati dal proprio Vescovo, come inabili, e indegni, nè possono esercitare i divini Officj, nè rettamente amministrare i Sacramenti della Chiesa; Niuno de' Vescovi, che chiamansi Titolari, quantunque resiedessero o si trattenessero in luogo di niuna Diocesi anche esente; o in alcun monastero di qualsisia Ordine; possa ordinare o sia promovere ad alcuno degli Ordini sacri, o minori; o prima tonsura, per vigore di qualsisia privilegio conceduto a lui di prumuovere chiunque se gli presenti, l'altrui suddito, anche con pretesto di continua familiarità, di sua commensalità; senza l'espresso consenso del suo proprio Pre-

(1) *Infra*, C. 8. *Supra*, *Sess.* 6. *Cap.* 5. *de Reormat.*

Prelato, o lettere dimissorie. [1] Il contrafaciente sia sospeso *ipso jure* per un anno dall' esercizio de' pontificali: quelli poi, che saranno promossi in questo modo, sieno parimente sospesi dall' esercizio degli Ordini così ricevuti, secondo che sembrerà al loro Prelato.

CAPO III.

Il Vescovo senza previo esame non ammetta alla celebrazione degli uffici i suoi Chierici malamente promossi da un altro.

IL Vescovo [2] possa sospendere dall'esercizio degli Ordini ricevuti per tutto quel tempo che parrà a lui, e possa proibire amministrar all' Altare, o in alcun Ordine qualsisia suo Chierico, principalmente constituito *in Sacris*, senza di lui precedente esame, e lettere commendatizie promosso con qualsivoglia autorità, benchè approvato come abile da colui, da cui fu ordinato, posto che lo abbia scoperto meno idoneo, e meno capace per celebrare i divini uffici, o amministrare i sacramenti della Chiesa.

CAPO IV.

Nessun Chierico sia esente dalla correzione del Vescovo anche fuori della Visita.

I Prelati delle Chiese, [3] i quali debbono attendere diligentemente a correggere gli eccessi de' Sudditi, e da'quali secondo gli Statuti di questo S. Concilio nessun Chierico col pretesto di qualsisia privile-

[1] *Supra*, *Sess.* 6. *Cap.* 5. *de Reformat.* & *infra*, *Sess.* 23. *Cap.* 3. 8. & 10. *de Reformat. Concilium Nicænum* I. *c.* 15. *Concilium Aurelianense* III. C. 13. *Concilium* VI. *Mogunt. c.* 14. *c.* 1. 21. *q.* 2. *Cap.* 1. *cum seq. de tempor. Ordinat. in* 6.

[2] *Supra*, *Cap. Prox.* & *infra*, *Sess.* 23. *cap.* 8. *de Reformat.*

[3] *Supra*, *Cap.* 1. & *Sess.* 6. *de Reformat. cap.* 3. *Cap. Irrefragabili*, *in princip. de Offic. Ordinar.*

vilegio, vien riputato ficuro onde non poter effere vifitato, punito, e corretto a tenore delle canoniche fanzioni; fe rifiederanno nelle loro Chiefe abbiano facoltà di correggere e caftigare quali fi fieno Chierici Secolari, in qual fi fia modo efenti, i quali per altro foffero foggetti alla loro giurifdizione, (1) de' loro eccefli, e delitti, quante volte, e quando farà bifogno, ancora fuori della vifita, come delegati a quefto effetto della Sede Apoftolica: in niun modo fuffragando qual fi fia efenzione, dichiarazione, confuetudine, fentenza, giuramenti, accordo [le quali cofe folo obblighino i loro autori] a' medefimi Chierici, e a' loro confanguinei, Cappellani, familiari, procuratori, e chiunque altro a contemplazione e riguardo de' medefimi efenti.

CAPO V.

La Giurifdizione de' Confervatori fi racchiude entro certi confini.

OLtracciò torcendo a un reprobo fenfo in molte cofe contro la mente del concedente le letterre confervatorie certuni, [2] i quali fotto pretefto, di venir in varj modi ingiuriati, e moleftati fopra i loro beni, e cofe, e dritti, ottengono che fieno deputati certi Giudici per lettere confervatorie, i quali gli proteggano, e difendano da tali ingiurie, e moleftie, e confervino, e quafi mantenghino nel poffeffo de' loro beni, cofe, e dritti, nè permettano, che fieno moleftati fopra di effi; per tanto a niuno affatto di qualunque dignità, e condizione fia, quantunque foffe Capitolo, le lettereConfervatorie (3) con qual fi fieno claufule, o Decreti, deputazione di qualunque Giudice, con qualfifia

[1] *Supra, Seff. 6. Cap. 4. de Reformat. & infra, Seff. 24. Cap. 5. de Reformat.*

[2] *Cap. 1. & Cap. ult. de offic. Delegat.*

(3) Paolo V. nella Conftituzione, la quale incomincia *Religioforum*, dell' anno 1607. dichiara, che i Regolari debbono effere convenuti dinanzi ai loro Superiori, o Confervatori.

ſia altro preteſto, o colore concedute, ſuffraghino, acciocchè non ſi poſſa inquirire, e procedere contro di eſſo, accuſare, ed eſſere convenuto nelle cauſe Criminali e miſte dinanzi il ſuo Veſcovo, o altro Superiore Ordinario; o perchè ſe a lui competeranno alcuni Dritti per ceſſione, non poſſa liberamente ſopra queſti preſſo il Giudice Ordinario eſſere convenuto anche nelle cauſe Civili. Se il medeſimo ſarà ſtato Attore, in niun modo ſia lecito a lui trarre alcuno in giudizio preſſo i ſui Giudici Conſervatori. Che ſe in quelle cauſe, nelle quali egli ſarà reo, accaderà, che il Conſervatore eletto da lui ſi chiami ſoſpetto dall'Attore, o ſe naſcerà qualche controverſia tra i medeſimi Giudici Conſervatore, e Ordinario ſopra la competenza di Giuriſdizione, in niun modo ſi proceda in cauſa finchè ſarà giudicato per arbitri, eletti nella forma del Dritto, ſopra il ſoſpetto, o competenza di Giuriſdizione. Ma a' familiari di lui, i quali ſogliono difenderſi con queſte lettere Conſervatorie, nulla eſſe giovino, fuorchè a due ſolamente: ſe però eglino vivranno a proprie ſpeſe di eſſo. Niuno ancora poſſa godere del privilegio di queſte lettere oltre cinque anni. Non ſia lecito inoltre a' Giudici Conſervatori tenere eretto tribunale alcuno. Nelle cauſe però di mercedi, o di miſerabili perſone, rimanga in ſuo vigore il Decretato ſopra di ciò dal S. Concilio. (1) Ma le Univerſità Generali, e i Collegj di Dottori, o Scolari, o i luoghi Regolari, ed anche gli Spedali, che attualmente oſſervano la Oſpitalità, e le perſone delle Univerſità, de' luoghi, de' Collegj, e di ſimili Spedali non ſieno compreſe nel preſente Canone, ma ſieno affatto, e s'intendano eſſere eſenti.

CA-

(1) *Supra*, *Seſſ.* 7. *Cap.* 14. *de Reformat.*

CAPO VI.

Si stabilisce la pena contro quei Chierici, i quali o constituiti in Sacris, *o possedendo Beneficj, non usano abito conveniente al loro Ordine.*

PErchè poi, (1) quantuuque l' abito non faccia il monaco, conviene però, che i Chierici (2) sempre portino gli abiti convenienti al proprio Ordine, acciocchè per la decenza dell' abito esteriore mostrino la interiore onestà de' costumi; poichè a' dì nostri si è tanto avanzata la temerità di certuni, e lo sprezzo della religione, che, stimando poco la propria dignità, e l' onore Chiericale, (3) portano ancora pubblicamente abiti Laicali, ponendo i loro piedi in cose diverse, l' uno in cose divine, l' altro in carnali; per questo tutte le persone Ecclesiastiche, quantunque esenti, che o saranno *in Sacris*, o avranno dignità, personati, qualsisia officio, o beneficio Ecclesiastico, se dopo che saranno avvisati dal loro Vescovo per editto pubblico, non porteranno un onesto abito Chiericale, conveniente al loro ordine, e dignità, e secondo l' ordinazione, e comandamento del Vescovo stesso, possano e debbano esser corretti colla sospensione dagli Ordini, e officio, e beneficio, e frutti, rendite, e proventi de' medesimi beneficj; e se una volta corretti di nuovo mancheranno in questo, ancora colla privazione di tali officj e beneficj, secondo la Constituzione di Clemente V. pubblicata nel Concilio Viennense, che incomincia, *Quoniam* (4) *innovando, & ampliando.*

CA-

(1) *Cap. Porrectum, & cap. Ex parte, de Regularibus.*

(2) *Concilium I. Matisconense, c. 5. cap. ult. 41. dist. Vide Constitution. Sixti V.* Cum Sacrosanctam, & Pastoralis *ann.* 1589.

(3) *cap.* 21. *q.* 4. *per totam. Concilium Constantiense, Sess.* 43. *de vita & honest. Clericor.*

(4) *Vid. infra XXI.*

CAPO VII.

Gli omicidi volontarj non debbono mai ordinarsi; in qual maniera debbano ordinarsi gli omicidi casuali.

DOvendo anco essere svelto dall' Altare chi ucciderà il suo prossimo con industria, [1] o insidie; colui che volontariamente avrà commesso un omicidio, (2) benchè questo delitto non sia provato con ordine giudiciario [3], nè pubblico per altra ragione, ma sia occulto, non possa esser promosso mai a' Sacri Ordini, nè sia lecito conferirgli beneficio alcuno Ecclesiastico, quantunque non abbia cura d' Anime, ma perpetuamente sia privo d' ogni ordine, officio, e beneficio Ecclesiastico: se però si dirà non essere stato commesso l' omicidio appostatamente, ma a caso, o per necessaria difesa, (4) per liberarsi dalla morte, per la qual causa ancora in certo modo abbisognandosi di Dritto sia dispensa pel Ministero de' Sacri Ordini, e dell' Altare, e per qualunque beneficio, e dignità, si commetta all' Ordinario del luogo, o (essendovi causa) al Metropolitano, o al Vescovo più vicino, il quale non possa dispensare, se non con cognizione di causa, e dopo provate le cose chieste, e narrate, e non diversamente.

CA-

(1) *Exod.* 21. *cap.* 1. *de homicid.*

(2) *Extendit illud ad abortum procurantes Bulla Sixti V.* Effrenatam *ann.* 1588. *quam ad fœtum animatum restrinxit Gregorius XIV. per Bullam* Sedes Apostolica, *ann.* 1591.

(3) *cap. Inquisitionis, de accus. & cap. Cum non ab homine, de jud.*

(4) *cap. studeat* 50. *dist. & cap. Significasti, de homicid.*

CAPO VIII.

A nessuno è lecito per privilegio punire i Chierici altrui.

INoltre, (1) perchè certuni, alcuni anche dei quali sono veri Pastori, e hanno proprie pecore, cercano di governare le pecore altrui, e qualche volta agli altrui sudditi attendono così, che trascurano la cura de' proprj: chiunque, fregiato ancora di Vescovile dignità, che avrà privilegio di punire i sudditi altrui, in niun modo debba procedere contro i Chierici non sudditi suoi, [2] principalmente constituiti *in Sacris*, rei ancora di qualsisia atroce delitto, se non colla intervenzione del proprio Vescovo de' medesimi Chierici, se risiederà nella Chiesa, o d' una persona, che deve deputarsi dal medesimo Vescovo: altrimenti i processi, e loro conseguenze non abbiano alcun vigore.

CAPO IX.

I Beneficj d' una Diocesi con nessun pretesto siano uniti a quelli d' un' altra.

E Perchè con somma giustizia [3] sono state distinte le Diocesi e Parrocchie, e assegnato il proprio Pastore ad ogni Gregge, e i Superiori alle Chiese inferiori, ove abbia ciascheduno cura delle sue pecore, acciocchè non si confonda l' Ordine Ecclesiastico; e una sola Chiesa non sia di due Diocesi in certo modo, non senza grave incomodo di coloro,

(1) *Supra C.* 2. & *Sess.* 6. *Cap. ult. de Reformat.*

(2) *Concil. Magunt. sub Arnulpho Imperatore*, C. 14. & 15.

(3) *A Dionysio Papa in Can. Ecclesias* 13. *q.* 1. *Cap. Pastoralis; de his quæ fiunt a Prælatis. Concilium I. Constantinopolitanum. c.* 2. *Infra, Sess.* 24. *de Reformat. cap.* 13. *in fin.* & *c.* 17.

ro, che saranno i suoi sudditi; quindi i benefici d'una Diocesi, benchè sieno Chiese Parrocchiali, Vicarie perpetue, o semplici benefici, o prestimonj, o porzioni prestimoniali, anche per motivo d'accrescere il culto Divino, o il numero de' beneficiati, o per qualunque altro motivo, non si uniscano ad un beneficio d'altra Diocesi, o ad un Monastero, o Collegio, o luogo ancora pio perpetuo: (1) dichiarando in questo il Decreto di questo S. Concilio sopra tali unioni.

CAPO X.

I Beneficj Regolari sieno conferiti ai Regolari.

I Beneficj regolari (2) soliti a conferirsi in titolo a' Professi Regolari, quando saranno vacanti per morte di colui che gli ha in titolo, o per resignazione, o in altro modo, sieno conferiti solamente a' Religiosi di quell' Ordine, o a quelli, che immancabilmente sono obbligati a prendere l' abito, e professare, e non ad altri, acciò non vestano abito tessuto di lino e lana. (3)

CA-

[1] *Supra Seß. 7. c. 6. & 7. & infra, Seß. 24. de Reformat. Cap. 13. & 15.*

(2) *Cap. cum de Beneficio de præbend. in 6. & infra, Seß. ult. cap. 21. circa medium, de Regular. & Mon.*

(3) *Deuteron. 21. cap. Cum causam de elect. & cap. quidam de apost. cap. In nova 16. q. 7.*

CAPO XI.

Quelli che sono passati ad un altro Ordine, rimangano nel Chiostro sotto l'ubbidienza, e siano incapaci dei Beneficj Secolari.

PErchè poi i Regolari (1) passati da uno ad altro Ordine, facilmente sogliono ottenere dal loro Superiore la facoltà di star fuori del Monastero; per la qual cosa si dà occasione di vagare, e apostatare; niun Prelato o Superiore di qualsisia Ordine, (2) in vigore di qualunque facoltà, possa ammettere alcuno all' abito e professione, se non per rimanere perpetuamente in Chiostro nel medesimo Ordine, a cui passa, sotto la obbedienza del suo Superiore; e chi in tal guisa sarà traslatato ancor che sia de' Canonici Regolari, sia affatto incapace di beneficj Secolari, anche Curati.

CAPO XII.

Nessuno ottenga giuspadronato se non per fondazione, o dotazione.

NIuno ancora di qualsisia dignità Ecclesiastica, o Secolare, (3) per qualunque ragione possa o deva impetrare o ottenere il giuspadronato (4) se non avrà fondato di nuovo e fabbricato Chiesa, beneficio, o Cappella, o la già eretta, che però non avrà sufficiente dote, avrà dotato competentemente co' beni suoi proprj e patrimoniali. Nel caso però di fondazione, o dotazione, questa instituzione sia riservata al Vescovo, e non ad altro inferiore.

(1) *Additio ad cap. 27 Concilii Agathensis.*

[2] *Idulta & privilegia huic cap. adversantia antiquat Pius V. Constitut. Quæcumque ann. 1569.*

[3] *Sess. 25. cap. 9. de Reformat.*

[4] *Cap. Piæ matris cum seq. 16. q. 7. & cap. Nobis de Jur. Patronat. & infra, Sess. ult. Cap. 9. de Reformat. in princip.*

CAPO XIII.

La Presentazione sia fatta all' Ordinario; altrimenti sia nulla l' instituzione.

NOn sia lecito inoltre al Padrone (1) col pretesto di qualsisia privilegio in qualunque modo presentare alcuno a' beneficj del suo giuspadronato, se non al Vescovo Ordinario del luogo, a cui, cessando il privilegio, di Dritto apparterebbe la instituzione del medesimo beneficio; altrimenti la instituzione e presentazione, forse seguite, sieno, e s' intendano essere nulle.

CAPO XIV.

Si deve dipoi trattare della Messa, dell' Ordine, e della Riforma.

DIchiara ancora il S. Concilio, dover trattarsi del Sacramento dell' Ordine, e insieme del sacrificio della messa, e proseguirsi la materia di riforma, nella seguente Sessione, che ha decretato già doversi fare il 25. Gennaro dell' anno seguente 1552.

SES-

[1] *Infra Sess. 25. de Reformat. cap. 9. cap. illud, & cap. Relatum de Jur. Patronat. Concilium Megunt. tempore Arnulphi c. 4. concilium Salegunstadiense c. 13.*

SESSIONE XV.

CHE E' LA QUINTA SOTTO

GIULIO III.

PONT. MASS.

Celebrata il giorno 25. Gennaro 1552.

Decreto di proroga della Sessione.

AVendo questo S. e universal Concilio; secondo ciò che è stato decretato nelle prossime Sessioni, trattato in questi giorni con somma cura e diligenza quelle cose che appartengono al Santissimo Sacrificio della Messa, e al Sacramento dell' Ordine, riservandosi a pubblicare nella Sessione d' oggi, siccome lo Spirito Santo suggerito avesse, i Decreti su queste materie; e quattro articoli ancora appartenenti al Sacramento della Santissima Eucaristia, differiti a questa Sessione: e pensando, che assisterebbero a questo Sacrosanto Concilio quegli, che chiamansi Protestanti, per motivo de' quali aveva differito la pubblicazione di quelli articoli; e perchè liberamente e senza dilazione qui giungessero, aveva loro conceduto la pubblica fede; o salvocondotto: (1) pure, non essendo essi ancora giunti, ed essendosi supplicato a nome loro a questo S. Concilio, che si differisca alla seguente Sessione la pubblicazione, che oggi farsi dovea, dando certa speranza, che essi ricevuto intanto il salvocondotto di più ampia forma; assisterebbero molto prima di quella Sessione; il medesimo S. Concilio legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti i medesimi Legato, e Nuncj; niente desiderando più, quanto lo estirpare tutte le dissensioni, e scismi intorno alla Religione nella conspicua Nazione Germanica, e procurare la sua quiete, pace, e tranquillità, disposto a riceverli uma-

(1) *Supra, Sess.* 13.

umanamente, e benignamente udirli, se verranno; e sperando, che essi giungeranno non con desiderio d' impugnare pertinacemente la Fede Cattolica, ma di conoscere la verità; e [siccome conviene a' desiderosi della Evangelica verità) che finalmente si piegheranno a' decreti e disciplina della Santa Madre Chiesa, differì la seguente Sessione, per produrre e pubblicare quelle cose, che sopra sono state rammentate, al giorno festivo di San Giuseppe, che sarà li 19. Marzo, acciocchè eglino abbiano sufficiente tempo non solamente per venire, ma ancora per proporre quelle cose, che vorranno, avanti che giunga questo giorno. A quali, per torre ogni cagione di maggiore tardanza, volentieri dà, e concede la pubblica Fede, e Salvocondotto di quel tenore e sentimento, che si esporrà. In tanto stabilisce e decreta nella medesima Sessione, oltre la pubblicazione de' superiori decreti, doversi trattare, e definire sopra il Sacramento del Matrimonio; e doversi proseguire la materia della Riforma.

Salvocondotto dato a' Protestanti.

Il Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio di Trento nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi Legato, e Nuncj della Santa Sede Apostolica, inerendo al Salvocondotto dato nella penultima Sessione, e ampliandolo secondo il tenore infrascritto, fa Fede a tutti, che dà, e concede affatto a tutti e ciascheduno Sacerdote, Elettori, Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, Nobili, Militari, Popolari, e a qualunque altro uomo di qualsisia stato, e condizione, e qualità, della Provincia, e Nazione Germanica, alle Città, e altri luoghi della medesima, e a tutti gli altri Ecclesiastici, e Secolari persone, principalmente della Confessione Augustana, i quali, o le quali insieme con essi verranno a questo Generale Concilio Tridentino, o saranno mandati, o sono per venire, o sono venuti finora, con qualunque nome si chiamino o possano chiamarsi, per tenore delle presenti pubblica Fede, e pienissima, e verissima sicurezza, che chiamano Salvo-

vocondotto, per venir liberamente a questa Città di Trento, e quivi restare, dimorare, proporre, parlare, trattare insieme col medesimo Concilio di qualsisia negozio, esaminar, discutere, e presentare liberamente tutte le cose che piacerà a loro, e qualsisia articolo tanto in iscritto, quanto a voce, propalare, e dichiararlo colle Sacre Scritture, e colle sentenze, e ragioni e parole de' BB. Padri, affermare, persuadere, e se sarà bisogno, rispondere ancora agli objetti del Concilio Generale, e disputare cristianamente, e caritativamente con quelli, che saranno Eletti dal Concilio, conferire senza nessuno impedimento, esclusi affatto gli obbrobrj, ingiurie, e contumelie, e segnalatamente, che sieno trattate le cause controverse (1) nel predetto Concilio Tridentino secondo la Sacra Scrittura, e Tradizioni Apostoliche, Concilj approvati, e consenso della Chiesa Cattolica, e autorità de' Santi Padri; aggiunto inoltre che non sieno castigati con pretesto di Religione dei delitti circa essa commessi, o che si commetteranno: così pure, che per la presenza loro non cessino in modo alcuno i Divini Officj in viaggio, o in qualsisia luogo, andando, rimanendo, e ritornando, nè nella medesima Città di Trento, e perchè possano a loro piacimento liberamente, e sicuramente ritornare, cangiata opinione, finite, o non finite queste cose, quando piacerà loro, o desidereranno ritornare a' proprj paesi per ordine, e assenso de' loro maggiori, se alcuno di loro ciò desidererà; subito senza alcuna renitenza e occasione, o dimora, salve le cose loro, e parimente il loro onore e persone, in tal caso, sapendolo i Deputati dal medesimo Concilio si provveda opportunamente alla loro sicurezza senza inganno, o frode. Vuole ancora il Sacro Concilio, che in questa pubblica Fede, e Salvocondotto sieno incluse, e contenute, e che s' abbiano per incluse quali si sieno clausule, che saranno opportune, e necessarie per la piena, efficace, e sufficiente sicurezza nell' andare, stare, e ritornare. Esprimendo ancora questo per maggiore sicurezza, e be-

(1) *Supra, Sess. 5. in princip.*

bene della pace, e conciliazione; che se alcuno, o alcuni di essi, o in viaggio venendo a Trento, o quivi dimorando, o ritornando, commettessero alcuna cosa enorme, (locchè non accada mai) per la qual cosa potesse annullarsi, o abolirsi il beneficio loro conceduto di questa Fede pubblica, e sicurezza, vuole, e concede, che colti in questo delitto, tosto sieno da essi solamente puniti, e non da altri, con un castigo condegno, colla emenda sufficiente, da approvarsi, e lodarsi meritamente per parte del medesimo Concilio: rimanendo affatto illibate la forma della loro sicurezza, le condizioni, e i modi. Parimenti vuole ancora, che, se alcuno, o alcuni del medesimo Concilio, o nel viaggio, o restando, o ritornando commettessero alcuna cosa enorme, (locchè non accada mai) colla quale potesse violarsi, o in alcun modo togliersi il beneficio di questa Fede pubblica, e sicurezza; colti in questo delitto, subito sieno puniti solamente da quello Concilio, e non da altri con un castigo condegno, e colla emenda sufficiente, da lodarsi meritamente e approvarsi per parte de' Signori Germani della Augustana Confessione qui presenti, restando affatto illibate la presente forma di sicurezza, condizioni, e modi. Vuole inoltre il medesimo Concilio, che sia lecito a' medesimi Ambasciadori, a tutti, e ciascheduno in particolare, tante volte quante sarà opportuno, o necessario, uscire dalla Città di Trento a pigliar aria, e ritornare alla medesima, e mandare o destinare ancora liberamente il Nuncio, o i loro Nuncj a qualunque luogo per metter ordine ai loro necessarj negozj, e ricevere quante volte parrà loro espediente i medesimi mandati, e destinati, o mandato, e destinato: talmente che si uniscano alcuni, o alcuno da quelli che saranno deputati dal Concilio, i quali provvedano, o provveda alla loro sicurezza; il quale Salvocondotto debba stare, e durare dal tempo, e pel tempo, in cui saranno stati presi in protezione dal medesimo Concilio, e da suoi, e saranno stati condotti insino a Trento, se in tutto il tempo della loro permanenza quivi, e poi dopo avuta la sufficiente udienza, premesso lo spazio di venti giorni, quando essi dimanderanno la par-

partenza, o il Concilio avuta tale udienza gliela denunzierà, restituendoli col divino ajuto e senza alcun inganno e frode da Trento in fino al luogo sicuro che ognuno si sceglierà.

Le quali cose tutte promette con bona Fede, che saranno inviolabilmente osservate rapporto a tutti i fedeli, a tutti i Principi, sì Ecclesiastici, come secolari, e a tutte le altre persone Ecclesiastiche e secolari, di qualunque stato e condizinne sieno, o con qualunque nome si chiamino.

Oltracciò esclusi ogni inganno e frode promette con vera, e buona Fede, che il medesimo Concilio non ricercherà o manifestamente o occultamente occasione alcuna, o userà in modo alcuno, o permetterà, che alcuno usi d'alcuna autorità, potere, diritto, o statuto, privilegio di Leggi, o Canoni, o di qualunque Concilio, principalmente Costanziense, (1) e Senese in qualunque forma di parole sieno espressi, in pregiudicio alcuno di questa Fede pubblica, e pienissima sicurezza, e pubblica e libera udienza, loro pel medesimo Concilio conceduta: alle quali cose per questa volta deroga in questa parte, Che se il Concilio, o alcuno di esso, o de' suoi di qualunque stato, condizione, o preminenza che sia, violerà in qualunque punto, o clausula la forma e modo della prescritta sicurezza e Salvocondotto (locchè cessi Iddio, che accada) e subito non seguirà la sufficiente emenda da approvarsi meritamente a loro arbitrio, e lodarsi, credano (e 'l potranno ben credere), che il medesimo Concilio è incorso in tutte le pene, nelle quali incorere possono per dritto divino, e umano, o consuetudine i violatori di tali Salvicondotti, senza scusa alcuna o qualunque contradizione in questa parte

SES-

(1) *Concilium Constantiense Sess. 19. in Cap.* Quod non obstantibus salvisconductis.

SESSIONE XVI.

Che e' la sesta e ultima sotto

GIULIO III.

Pontef. Mass.

Celebrata li 28. Aprile 1552.

Decreto di sospensione del Concilio.

IL Sacrosanto Ecumenico, e Generale Concilio di Trento legittimamente Congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i Reverendiss. Signori Sebastiano Arcivescovo di Siponto, e Luigi Vescovo di Verona Nuncj Apostolici, tanto a nome proprio, quanto del Reverendiss. e Illustriss. Sign. Marcello Crescenzi Cardinale del Titolo di S. Marcello Legato della S. R. C. assente per una sua gravissima infermità, non dubitando esser manifesto a tutti i Cristiani l'essere stato convocato e congregato questo Concilio di Trento primieramente da Paolo di felice memoria, poscia essere stato ristabilito dal Santiss. Sig. Nostro Giulio III. chiedendolo Carlo V., Augustissimo Imperadore, per questa cagione principalmente, per restituire al suo antico stato la religione, miserabilmente distratta in diverse opinioni in molte parti del mondo: e principalmente in Germania; per emendare gli abusi, e i corrotissimi costumi de' Cristiani; e per trattar questa cosa, essendo prontamente concorsi da diverse Regioni molti Padri, non avendo alcun riguardo a travagli e pericoli, e procedendo la cosa felicemente con grande concorso de' fedeli, ed essendovi non lieve speranza, che verrebbero al Concilio quei Germani, che avevano mosso quelle novità, disposti ad aderire uniformemente alle vere ragioni della Chiesa; parendo finalmente che apparisse un raggio di luce e cominciando ad alzare il capo la Repubblica Cristiana pel passato abbatuta ed afflitta, di repente si mossero tali tumulti, e tali guerre per astuzia del nemico dell'

uman

uman genere, che il Concilio fu costretto quasi ad arrestarsi, e a interrompere il suo corso con grave incomodo, e tolta ogni speranza d'ulteriore progresso in questo tempo: ed era tanto difficile il potere il S. Concilio rimediare ai mali e incomodi de' Cristiani, che anzi che placare, irritava piuttosto, contro la sua intenzione, gli animi di molti. Vedendo adunque il S. Concilio, che da per tutto ardevano le guerre, e principalmente nella Germania, e che quasi tutti i Vescovi Germani, principalmente i Principi Elettori, erano partiti dal Concilio per assistere alle loro Chiese, stimò di non resistere a tanta necessità, e rimettere le cose a migliori tempi, acciocchè i Padri, ciò che ora non possono fare, potessero ritornare alle loro Chiese ad assistere alle loro pecore, perchè non restino logorati più lungamente da un ozio inutile nell' uno, e nell'altro luogo. E così, poichè tale è la condizione de'tempi, decreta, che ha da sospendersi per due anni il progresso di questo Ecumenico Concilio Tridentino, come sospende col presente decreto; con questa Legge però, che, se avanti la cosa sarà calmata, e ritornerà l' antica tranquillità, locchè spera che accaderà per beneficio di Dio Ottimo Massimo forse in breve, si stimi avere nel medesimo tempo la loro virtù, fermezza, e vigore i progressi del medesimo Concilio. Se però (locchè Iddio non voglia) trascorsi i due anni, i predetti legittimi impedimenti non saranno rimossi; tosto che cesseranno, tale sospensione *eo ipso* si intenda esser finita, e restituito al Concilio il suo vigore e forza, senza altra nuova convocazione, congiungendosi con questo decreto il consenso, e autorità di Sua Santità, e della Santa Sede Apostolica.

Intanto il medesimo Santo Concilio esorta tutti i Principi Cristiani, e tutti i Prelati, che osservino, e respettivamente, in quanto loro aspetta, facciano osservare ne' loro Regni, Dominj, e Chiese tutte le cose, che sono state finora stabilite e decretate da questo Sacro Ecumenico Concilio.

BOL-

BOLLA

DI CELEBRAZIONE DEL CONC. TRID. SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Pio Vescovo Servo de' Servi di Dio a perpetua memoria della cosa.

CHiamati al governo della Chiesa (quantunque insufficienti a tanto peso) per sola degnazione di Dio, subito volgendo gli occhi della mente a tutte le parti della Repubblica Cristiana, e vedendo non senza grande orrore quanto si sia estesa la peste delle Eresie, e lo scisma, e di quanta correzione abbisognino i costumi del Popolo Cristiano; incominciammo pel dovere dell' intrapreso impiego a pensare con ogni sollecitudine come potremmo estirpare le medesime Eresie, e togliere sì grande, e sì perniciosa scisma, ed emendare i costumi così corrotti e depravati. Intendendo adunque, essere attissimo rimedio per sanare questi mali quello, che questa Santa Sede era solita ad applicare, ci appigliammo al consiglio di congregare l' Ecumenico, e generale Concilio, e di celebrarlo col divino ajuto. Questo fu denunciato pel passato da Paulo III. di felice memoria, e dal suo Successore Giulio, nostri predecessori; ma per varie cause spesse volte impedito, e interpellato non potè terminarsi. Poichè Paolo (1) avendolo intimato primieramente da celebrarsi nella Città di Mantova, poi in Vicenza; per certi motivi espressi nelle sue Lettere primieramente lo sospese, poi lo trasportò a Trento: poscia essendo ancora quivi stato differito il tempo di celebrarlo per certi motivi, finalmente, tolta la sospensione, fu principiato nella medesima Città di Trento: ma avute alcune Sessioni, e fatti alcuni Decreti, per certi

(1) *Supra in prima Bulla.*

ti motivi poi il medefimo Concilio, concorrendovi ancora l'autorità della Sede Apoftolica, fi trafportò a Bologna (1). Giulio però, che a lui fuccedette, lo richiamò alla medefima Città di Trento: nel qual tempo fi fono fatti altri Decreti. Ma effendofi eccitati nuovi tumulti ne' luoghi vicini della Germania, (2) effendofi accefa una gran guerra in Italia e Francia: un' altra volta il Concilio fi fofpefe, e differì, procurandolo il nemico dell' uman genere; e opponendo nuove difficoltà, e impedimenti, per ritardare il più che foffe poffibile tanto vantaggio della Chiefa, non lo potendo affatto impedire. Quanto però in tanto fi fieno aumentate, e propagare le Erefie; quanto fia crefciuto lo fcifma, non poffiamo rammentare, nè riferire fenza un fommo cordoglio. Ma finalmente il pietofo e mifericordiofo Signore, che non mai fi adira in modo, che fi dimentichi della mifericordia, (3) fi è degnato dar la pace e unanimità a' Re, e Principi Criftiani. Con quefta occafione, noi abbiamo una grande fperanza, affidati alla fua mifericordia, che avranno fine tanti mali della Chiefa per la via medefima del Concilio. Noi adunque ftimammo non doverfi differire più la fua celebrazione, per torre gli fcifmi, e le erefie, per correggere, e riformare i coftumi, per confervare la pace tra i Principi Criftiani. Per tanto avendo avuto co' venerabili noftri fratelli Cardinali della Santa Romana Chiefa una matura deliberazione, fatti ancora confapevoli del noftro configlio i cariffimi figli noftri in Crifto, Ferdinando eletto Imperadore de' Romani, e altri Re, e Principi, iquali abbiamo ritrovati difpoftiffimi a giovare la medefima celebrazione del Concilio, ficcome ci promettevano per la loro fomma pietà, e fapienza a lode, onore, e gloria dell' Onnipoffente Iddio, e utilità della Chiefa univerfale, col configlio e confenfo de' medefimi noftri fratelli, intimiamo il Sacro Ecumenico e Generale Concilio colla autorità di Dio, e de' Bea-

(1) *Supra, Seff.* 2.
(2) *Seff.* 11. *cum feq.*
(3) *Habac.* 3.

Beati Pietro, e Paolo Apoſtoli, la quale (1) abbiamo ancor noi in terra e in eſſa affidati, e appoggiati, nella Chieſa di Trento per il Sacratiſſimo giorno della Riſurrezione del Signore proſſimo futuro, e ſtabiliamo, e decretiamo ivi dover celebrarſi, tolta qualunque ſoſpenſione. Onde fervoroſiſſimamente eſortiamo nel Signore, avviſiamo, e ancora ſtrettamente imponendo, comandiamo, in virtù di Santa ubbidienza, in virtù anche del giuramento, che hanno preſtato, e ſotto le pene, che ſanno eſſere ſtabilite nei ſacri Canoni (2) contro coloro, che avranno negletto di aſſiſtere a' Concilj Generali, i venerabili fratelli noſtri Patriarchi di qualunque luogo, Arciveſcovi, Veſcovi, e i diletti figli Abbati, e tutti gli altri, a cui è lecito ſedere in Concilio Generale, e proferire ſentenza, per Dritto comune, o per privilegio, o per antica conſuetudine, che aſſiſtano al Concilio che, ivi ha da celebrarſi entro quel giorno, ſe non ſaranno per avventura ritenuti da legittimo impedimento; il quale impedimento però dovranno provarlo al Concilio per legittimi procuratori. Avviſiamo inoltre tutti quelli, cui importa, o potrà importare, che non traſcurino aſſiſtere al Concilio. Eſortiamo e preghiamo i cariſſimi figli noſtri in Criſto l' eletto Imperadore de' Romani, e gli altri Re, e Principi, i quali ſarebbe da deſiderarſi, che poteſſero veramente in perſona intervenire, che ſe eſſi non potranno intervenire al Concilio, mandino i loro Oratori, uomini prudenti, gravi, e pii, che intervengano a nome loro, e che procurino diligentemente per la loro pietà, che i Prelati de' loro Regni, e Dominj ſenza rifiuto, o tardanza in un tempo sì neceſſario preſtino il loro ufficio a Dio e alla Chieſa, non dubitando, che i medeſimi procureranno, che abbiamo ſicuro e libero il

(1) *Matth. 16. cap. Quanto, de translat. Epiſcop. cap. Unic. ut Eccleſ. Benefic. cap. Ad apoſtolicæ; §. pen. de re judic. in 6. cap. 1. de homic. eod. Pelagius II. in 1. epiſt. circa princip.*

(2) *Concilium Carthaginenſe III. cap. 43. Infra, Seſſ. 24. cap. 3. de Reformat.*

il viaggio per i Regni loro, e Dominj i Prelati, e i loro familiari, compagni, e tutti gli altri che vengono al Concilio, e che da esso ritornano, e che sieno ricevuti, e trattati benignamente e cortesemente in tutti i luoghi; siccome ancor noi procureremo per quello che a noi appartiene; poichè abbiamo stabilito niente ommettere affatto, che possa prestarsi da noi constituiti in questo luogo per terminare una opera così pia e salutare, null' altro (come Iddio sa) desiderando, e non avendoci proposto altro in celebrar questo Concilio, senon l' onore del medesimo Iddio, la riduzione delle disperse pecore, e la salute, e la perpetua tranquillità e quiete della Repubblica Cristiana. Ma perchè queste Lettere, e quelle cose, che in esse si contengono, pervengano a notizia di tutti quelli, a cui conviene; nè possa alcuno prevalersi della scusa di averle ignorate; principalmente non potendo forse pervenire con sicurezza a tutti quei che bisogna che le sappiano, vogliamo, e comandiamo, che sieno recitate pubblicamente con voce chiara da' Cursori della nostra Curia, o alcuni pubblici Notaj nella Basilica Vaticana del Principe degli Apostoli, e nella Chiesa Later. allora quando il Popolo è solito a unirsi in esse, per assistere alle Messe solenni; e dopo che saranno recitate, si affiggano nel luogo solito di Campo Fiore, alle porte di quelle Chiese, e ancora della Cancel. Apostolic., e quivi restino per qualche tempo acciocchè possano esser lette e palesi a tutti: quando però saranno quindi distaccate, restino affisse nei medesimi luoghi le copie loro. Noi dunque per questa lettura, pubblicazione, e affissione, vogliamo, che tutti quei, che sono compresi in queste Lettere, dopo due mesi dal giorno della pubblicazione e affissione di esse siano obbligati, e astretti siccome fossero queste pubblicate, e lette in presenza loro: comandiamo, e decretiamo ancora, che senza dubbio alcuno si presti fede alle loro copie, le quali fossero scritte per mano d' alcun pubblico Natajo, o sottoscritte, e munite col sigillo, o sottoscrizione d' alcuna persona constituita in Dignità Ecclesiastica. Non sia adunque lecito a qualunque persona lacerare, o opporsi con temerario ardimento

to a questo Scritto di nostra indizione, statuto, decreto, precetto, ammonizione, ed esortazione. Se alcuno però presumerà intentar questo, sappia ch' egli incorrerà nella indegnazione di Dio Onnipossente, e de' BB. Pietro, e Paolo suoi Apostoli.

Dat. in Roma in S. Pietro l' anno della Incarnazione del Signore 1560. il dì 29. Novembre del Pont. nostro l' anno primo.

Antonio Florebello.

Barengo.

SESSIONE XVII.

CHE E' LA PRIMA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Celebrata il giorno 18. Gennaro 1562.

Decreto di celebrare il Concilio.

Piace a voi, a lode e gloria della Santa e individua Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, a incremento ed esaltazione della Fede e della Religione Cristiana, che da questo giorno 18. Gennaro dell' anno dalla natività del Signore 1562., consecrato alla Cattedra in Roma del B. Pietro Principe degli Apostoli, tolta qualunque sospensione, secondo la forma, e tenore delle Lettere del SS. S. N. Pio IV. Pont. Mass. (1) si incominci a celebrar il Sacro Ecumenico, e Generale Concilio Trid. legittimamente congregato nello Spirito Santo, e si trattino in esso, osservato l' ordine dovuto, quelle co-

(1) *Infra Sess. 24. & 25. Cap. 21. de Reformat.*

cose, che parranno atte, e idonee al medesimo Concilio, proponendole i Legati, e Presidenti, per sollevare le calamità di questi tempi, sedare le controversie di Religione, frenare le lingue ingannatrici, correggere gli abusi de' costumi depravati, conciliare la vera e cristiana pace della Chiesa? Risposero, Piace.

Intimazione della futura Sessione.

Piace a voi, tenersi e celebrarsi la prossima futura Sessione la feria 5. dopo la seconda Domenica di Quaresima, che sarà il giorno 26. Febraro? Risposero, Piace.

SESSIONE XVIII.

CHE E' LA SECONDA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Celebrata il giorno 26. Febraro 1562.

DECRETO

Della scielta de' Libri, e d' invitar tutti con fede pubblica al Concilio.

IL Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio di Trento, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, non affidato a forze umane, ma sperando nell' ajuto, e soccorso di nostro Signor Gesù Cristo, che promise (1) dare alla sua Chiesa bocca, e sapienza, pensa principalmente restituire finalmente alla sua purità e splendore la dottrina della fede Cattolica, in molti luoghi macchiata, e oscurata per le opinioni di molti tra se discordi, e richiamare a miglior modo di vivere i costumi di

 quel-

(1) Luc. 21.

quelli, che decadettero dall' antico instituto, e convertire il cuor dei Padri a'Figli, (1) e il cuor de' Figli a'Padri. Avendo osservato primieramente, (2) che troppo si è aumentato in questo tempo il numero de' libri sospetti, e perniciosi, ove si contiene impura dottrina, e si diffonde assai, per la qual cosa con pietoso zelo si sono pubblicate molte censure in varie Provincie, e principalmente nella Santa Città di Roma; nè però aver giovato alcuna salutar medicina a questo morbo sì grande, e pernicioso: (3) stimò, che i Padri scielti per questa indagazione diligentemente considerassero quel, che abbisognasse oprare rapporto alle censure, e libri, e lo riferissero al S. Concilio a suo tempo, perchè esso più agevolmente possa separare varie, e peregrine dottrine, come zizania, (4) dal grano della cristiana verità, e intorno ad esse deliberare, e stabilire più comodamente quelle cose che sembreranno più opportune per torre lo scrupolo dagli animi di molti, e le cagioni di molti lamenti. Tutte queste cose vuole che pervengano alla notizia di chiunque, siccome fa che pervengano pel presente decreto; talmente che, se alcuno penserà appartenere a se in qualche modo quelle cose, che ha detto dover trattarsi in questo Concilio ganerale, o di questo affare di libri, e censure, o d'altre cose, non dubiti, che egli sarà benignamente ascoltato dal S. Concilio.

Ma perchè il medesimo S. Concilio desidera di cuore quelle cose, che sono di pace (5) per la Chiesa, e prega Iddio fervidamente, che tutti, conoscendo la comun Madre in terra, la quale non può dimenticare quegli, che ha partorito, (6) unanimi ad una voce glorifichiamo Iddio, e Padre di N. S. Gesù Cristo; (7) invita, ed esorta per le viscere del-

(1) *Luc.* 1.
(2) *Infra, Sess. ult. circa finem.*
(3) *Infra, Sess.* 25. *in fin.*
(4) *Matth.* 13. *cap. Ita nos in fin.* 25. *q.* 2.
(5) *Psalm.* 121.
(6) *Isaiæ* 49.
(7) *Roman.* 15.

della misericordia del medesimo Iddio, e Signor nostro, tutti quelli, che non sono uniti a noi, alla concordia, e riconciliazione, e a venire a questo S. Concilio e ad abbracciare la carità, che è il vincolo della perfezione, (1) e a portare la pace di Cristo, esultante ne' loro cuori, alla quale sono chiamati, in un sol corpo. Ascoltando adunque questa voce non umana, ma dello Spirito Santo, non indurino i loro cuori, (2) ma non camminando nel proprio senso, (3) nè compiacendosi di se medesimi, (4) si muovano e convertano a così pia e salutare ammonizione della loro Madre. Poichè il S. Concilio in quella guisa che gli invita con tutti gli officj di carità, in quella stessa gli abbraccierà.

Inoltre il medesimo S. Concilio decretò, potersi concedere la pubblica fede nella Congregazione Generale, e che abbia lo stesso vigore, e la medesima forza, e virtù, come se fosse data e decretata in pubblica Sessione.

Intimazione della futura Sessione.

Il medesimo S. Concilio Tridentino legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica stabilisce, e decreta, doversi tenere, e celebrare la prossima futura Sessione la feria 5 dopo la sacratiss. festa della Ascensione del Signore, che sarà il giorno 14. Maggio.

(1) *Coloss.* 3.
(2) *Psalm.* 94. & *Hebræor.* 3.
(3) *Ephes.* 4.
(4) *Roman.* 15.

SALVOCONDOTTO

CONCEDUTO ALLA NAZIONE GERMANICA

Nella Congregazione Generale il giorno 4. Marzo 1562.

IL Sacrosanto (1) Ecumenico, e Generale Concilio di Trento, nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi Legato, e Nuncj della Santa Sede Apostolica, fa fede a tutti, che dà, e concede a tutti e ciascheduno Sacerdoti, Elettori, Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, nobili, militari, popolari, e a qualunque altro uomo di qualsisia stato, e condizione, e qualità, della Provincia, e Nazione Germanica, alle Città, e altri luoghi della medesima, e a tutti gli altri Ecclesiastici, e persone Secolari, principalmente della Confessione Augustana, i quali, o le quali insieme con loro verranno a questo Generale Concilio Trid. o saranno mandati, o avranno a partire, o saranno venuti finora, con qualunque nome si chiamino, o possano chiamarsi, col tenore delle presenti pubblica fede, e pienissima, e verissima sicurtà, che chiamano Salvocondotto, per venir liberamente a questa Città di Trento, e quivi restare, dimorare, proporre, parlare, trattare insieme col medesimo Concilio di qualsisia negozio, esaminar, discutere, e presentare liberamente tutte le cose, che piacerà a loro, e qualsisia articolo tanto in iscritto quanto in voce, propalare, e dichiararlo colle sacre Scritture, e colle Sentenze, e ragioni e parole de' BB. PP., affermare, persuadere, e se farà bisogno, rispondere ancora agli obbietti del Concilio Generale, e disputare cristianamente, ossia caritativamente con quelli, che saranno eletti dal Concilio, conferire senza ogni impedimento, esclusi affatto gli obbrobrj, ingiurie, e contumelie, e segna-

(1) Questo Salvocondotto, eccettuata l' estensione ad altre Nazioni, ritrovasi nella Seff. 15.

gnatemente, che sieno trattate le cause controverse (1) nel predetto Concilio Tridentino secondo la Sacra Scrittura, e autorità de' Santi Padri; con questo inoltre, che non sieno castigati con pretesto di religione de' delitti circa essa commessi, o che si commetteranno; così ancora, che per la presenza loro non cessino in modo alcuno i Divini Officj in viaggio, o in qualsisia luogo, andando, rimanendo, e ritornando, nè nella medesima Città di Trento: e perchè possano a loro piacimento liberamente, e sicuramente ritornare, finite, o non finite queste cose, quando piacerà loro, e desidereranno ritornare a' proprj paesi per ordine, e assenso de' loro Maggiori; o se alcuno di loro ciò desidererà subito senza alcuna resistenza, e occasione, o dimora, salve le cose loro, e parimenti l'onore e le persone de' suoi, in tal caso si provveda opportunamente alla loro sicurezza senza inganno, o frode, sapendolo però quei che verranno deputati dal medesimo Concilio. Vuole ancora il S. Concilio che in questa pubblica Fede, e Salvocondotto sieno incluse, e contenute, e che s' abbiano per incluse quali si sieno clausule, che saranno opportune, e necessarie nell'andare, stare, ritornare per la piena, efficace, e sufficiente sicurezza. Esprimendo ancora questo per maggiore sicurrezza, e bene della pace, e conciliazione, che se alcuno, o alcuni di essi, o in viaggio, venendo a Trento, o quivi dimorando, o ritornando, commettessero alcuna cosa enorme, (locchè non accada mai) per la qual cosa potesse annullarsi, o abbolirsi il beneficio loro conceduto di questa Fede pubblica, e sicurezza, vuole, e concede, che colti in questo delitto, tosto sieno da essi solamente puniti, e non da altri con un castigo condegno, colla emenda sufficiente, da approvarsi e lodarsi meritamente per parte del medesimo Concilio, rimanendo affatto illibate la forma della loro sicurezza, le condizioni, e i modi. Parimenti vuole, che, se alcuno, o alcuni del medesimo Concilio nel viaggio, o restando, o ritornando, commettessero alcuna cosa enorme, (locchè non

 ac-

(1) *Supra, Sess. 3. in princip.*

accada mai) colla quale potesse violarsi , o in alcun modo togliersi il beneficio di questa Fede pubblica, o sicurezza colti in questo delitto, subito sieno puniti solamente da questo Concilio , e non da altri, con un castigo condegno, e colla emenda sufficiente, da lodarsi meritamente e approvarsi per parte de' Signori Germani della Augustana Confessione quì presenti , restando affatto illibate la presente forma di sicurtà , condizioni , e modi . Vuole inoltre il medesimo Concilio che sia lecito a' medesimi Ambasciadori , a tutti , e ciascheduno in particolare , tante volte quante sarà opporuuno , o necessario, uscire della Città di Trento a pigliar aria , e ritornare alla medesima , e mandare, o destinare ancora liberamente il loro Nuncio o Nuncj a qualunque luogo per ordinare i loro necessarj negozj , e ricevere quante volte parrà loro espediente i medesimi mandati e destinati , o mandato e destinato : talmente che si unilcano alcuni , o alcuno per coloro da deputarsi dal Concilio che provvedano , o provveda alla loro sicurezza: il quale Salvocondotto , e sicurtà debba stare, e durare dal tempo, e pel tempo, in cui saranno ricevuti in protezione dal medesimo Concilio e da suoi, e condotti insino a Trento, e in tutto il tempo della loro permanenza quivi , e poi dopo avuta la sufficiente udienza , premesso lo spazio di 20. giorni , quando essi dimanderanno la partenza, o il Concilio avuta tale udienza gliela denunzierà, gli restituirà col divino ajuto ed esclufo ogni inganno e frode da Trento insino al luogo sicuro, che ognuno si sceglierà . Le quali cose tutte promette con buona Fede, che saranno inviolabilmente osservate rapporto a tutti i fedeli, e a tutti i Principi , sì Ecclesiastici , come Secolari , e a tutte le altre persone Ecclesiastiche , e Secolari di qualunque stato e condizione sieno , o con qualunque nome si chiamino.

Oltracciò esclusi ogni inganno , e frode promette con vera, e buona Fede, che il medesimo Concilio non ricercherà o manifestamente o occultamente occasione alcuna, o userà in modo alcuno , o permetterà , che alcuno usi d' alcuna autorità , potere , Dritto, o Statuto, privilegio di Leggi , o Canoni , o

o di qualunque Concilio, principalmente Costantiense, e Senese (1) in qualunque forma di parole espressa, in pregiudizio alcuno di questa Fede pubblica, e pienissima sicurtà, e pubblica e libera udienza, ad essi pel medesimo Concilio conceduta: alle quali cose per questa volta deroga in questa parte. Che se il S. Concilio, o alcuno di esso, o de' suoi di qualunque stato, condizione, o preminenza, violerà in qualunque punto o clausula la forma, e modo della prescritta sicurezza, e Salvocondotto, (locchè cessi Iddio, che accada) e subito non seguirà la sufficiente emenda, da approvarsi meritamente a loro arbitrio, e lodarsi, credano (e il potranno ben credere), che il medesimo Concilio, è incorso in tutte le pene, nelle quali incorrere possono per Dritto divino, e umano, o consuetudine i violatori di tali Salvicondotti, senza scusa alcuna o qualunque contraddizione in questa parte.

Estensione ad altre Nazioni.

IL medesimo S. Concilio, nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi Legati a latere della Sede Apostolica, dà Fede pubblica, ossia Salvocondotto, sotto la medesima forma, e colle stesse parole, con cui si dà a' Germani, a tutti gli altri (che non sono uniti a noi in quelle cose che appartengono alla Fede) di qualsisia Regno, Nazione, Provincia, Città, e Luoghi, ove pubblicamente, e impunemente si predica, o insegna, o si crede le contrario a ciò, che sente la Santa Chiesa Romana.

(1) *Concilium Constantiense Sess. 19. in Cap.* Quod non obstantibus Salvisconductis.

SESSIONE XIX.

CHE E' LA TERZA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Celebrata li 14. Maggio 1562.

Decreto di proroga della Sessione.

IL Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio Tridentino, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, ha stimato per alcune giuste e oneste cause dover prorogarsi, e proroga quelle cose che oggi nella presente Sessione doveano stabilirsi e decretarsi, alla Feria quinta dopo la prossima Solennità del Corpus Domini, che sarà li 4. Giugno, e intima a tutti, che nel detto giorno si avrà a celebrare la Sessione. Intanto deve pregarsi Iddio, e Padre di Nostro Signore Gesù Cristo, Autore della pace, che santifichi i cuori di tutti, col cui ajuto il Santo Concilio ora e sempre possa meditare, e trattare, quelle cose che appartengono alla sua lode e gloria.

SES-

SESSIONE XX.

CHE E' LA QUARA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Celebrata il 4. Giugno 1562.

Decreto di proroga della Sessione.

IL Sacrosanto, Ecumenico, e General Concilio Tridentino, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, per varie difficoltà provenienti da diverse cause, e ancora perchè tutte le cose procedano con maggior congruenza, e con maggior deliberazione; cioè perchè si trattino insieme i dogmi con quelle cose, che appartengono alla riforma, e perchè si stabiliscano quelle cose, che sembrerà doversi stabilire, tanto della riforma, quanto de' Dogmi, decretò doversi queste cose definire nella prossima Sessione, che intima a tutti, pel giorno 16. del seguente Luglio: (1) con questo però che liberamente possa e vaglia il medesimo Santo Concilio in Generale Congregazione prolungare, o accorciare il detto termine secondo il suo arbitrio e volontà, siccome crederà conveniente agli affari del Concilio.

SES-

(1) *Idem supra Sess. 9.*

SESSIONE XXI.

CHE E' LA QUINTA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Celebrata li 16. Luglio 1562.

Dottrina della Comunione sotto l'una, e l'altra specie, e de' Fanciulli.

IL Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio Tridentino, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, spargendosi mostruosi errori rapporto al tremendo, e Santissimo Sacramento della Eucaristia in diversi luoghi per le arti del perversissimo Demonio, pei quali in alcune Provincie sembra, che molti si sieno rimossi dalla obbedienza, e Fede della Cattolica. Chiesa; stimò dover esporsi in questo luogo quelle cose, che appartengono alla Comunione sotto l'una e l'altra specie, e de' fanciulli. Onde proibisce a tutti i fedeli, che non ardiscano nell'avvenire credere, o insegnare intorno a quelle cose, diversamente da quanto è spiegato, e definito in questi decreti.

CAPO I.

Non essere obbligati per Dritto divino alla comunione sotto l'una e l'altra specie i Laici, e Chierici, che non consacrano.

PER tanto lo stesso Santo Concilio ammaestrato dallo Spirito Santo, che è spirito di sapienza, e d'intelletto, (1) spirito di consiglio e pietà; e seguendo il giudicio e consuetudine della medesima Chie-

(1) *Isaiæ* 11.

Chiesa, (1) dichiara, e insegna, che per nessun precetto divino sono obbligati a ricevere il Sacramento della Eucaristia sotto l' una, e l' altra specie i Laici, e Chierici, che non consacrano, nè poter dubitarsi in modo alcuno salva la Fede, che basta loro per la salute la Comunione dell'una delle due specie: poichè, quantunque Cristo Signore nell' ultima cena instituì questo Venerabile Sacramento nelle specie di pane e di vino (2), e talelo diede agli Apostoli, quella instituzione e donazione non tendono a questo, che sieno obbligati tutti i fedeli per decreto del Signore a ricevere l'una, e l' altra specie. Ma nè giustamente s' inferisce da quelle parole al capo 6. di San Giovanni, essere stata comandata dal Signore la Comunione dell' una, e l' altra specie, in qualunque modo s' intenda secondo le varie interpretazioni de' Santi Padri, e Dottori. Poichè chi disse: (3) Se non mangerete la carne del figlio dell'uomo, e berete il suo Sangue, non avrete vita in voi; disse ancora: (4) Se alcuno mangierà di questo pane, vivrà in eterno. E chi disse: (5) Chi mangia la mia carne, e beve il mio Sangue, ha la vita eterna; disse ancora: (6) Il pane, ch' io darò, è la mia carne per la vita del Mondo. Colui finalmente che disse: (7) Chi mangia la mia carne, e beve il mio Sangue, rimane in me, ed io in lui; disse non ostante: (8) Chi mangia questo pane, vivrà in eterno.

CA-

(1) *Concilium Constantiense Sess.* 13. *Infra*, *Can.* 2.

(2) *Matth.* 26. *Marc.* 14. *Luc.* 22. *I. Corinth.* 11.

(3) *Joann.* 6.
(4) *Ibid.*
(5) *Ibid.*
(6) *Ibid.*
(7) *Ibid.*
(8) *Ibid.*

CAPO II.

Poteſtà della Chieſa circa la diſpenſazione del Sacramento della Eucariſtia.

DIchiara ancora, eſſere ſtata perpetuamante nella Chieſa, la poteſtà di ſtabilire, o mutare nella diſpenſazione de' Sacramenti quelle coſe, ſalva la loro ſoſtanza, che giudicaſſe più eſpedienti alla utilità di quei che gli ricevono, o alla venerazione de' medeſimi Sacramenti, ſecondo la varietà delle coſe, tempi, e luoghi; queſto ancora l' Apoſtolo pare aver indicato, quando diſſe: (1) Noi ſtimi l' uomo ſiccome Miniſtri di Criſto, e diſpenſatori de' miſterj di Dio: ed è ſufficientemente manifeſto, aver egli uſato di queſta poteſtà, non ſolo in molte altre coſe, ma ancora in queſto medeſimo Sacramento; quando, ordinate alcune coſe circa l' uſo di eſſo: Le altre coſe, diſſe, (2) diſporrò, quando verrò. Onde conoſcendo la Santa Madre Chieſa queſta ſua autorità nella amminiſtrazione de' Sacramenti, quantunque dal principio della Criſtiana Religione foſſe ſtato frequente l' uſo dell' una, e l' altra ſpecie, pure nel progreſſo del tempo, mutata già quella conſuetudine in molti luoghi, indotta da molte e gravi cauſe, approvò queſta conſuetudine di comunicare ſotto l' una delle due ſpecie, (3) e decretò doverſi tenere per legge, la quale non è lecito riprovare, o cangiare ad arbitrio ſenza l' autorità della medeſima Chieſa.

CA-

(1) *I. Corinth.* 4. *II. Corinth.* 6.
(2) *I. Corinth.* 11.
(3) *Concilium Conſtantienſe Seſſ.* 13.

CAPO III.

Tutto Cristo, e intiero, e il vero Sacramento riceversi sotto qualsisia specie.

DIchiara inoltre, che quantunque il Nostro Redentore, siccome avanti si è detto, abbia in quella ultima cena in due specie instituito questo Sacramento, (1) e dato agli Apostoli; pure doversi confessare, riceversi anche sotto una delle due specie soltanto, tutto e intiero Cristo, e il vero Sacramento; e per questo, per quel che appartiene al frutto, di niuna grazia necessaria alla salute essere defraudati coloro, che ricevono una sola specie.

CAPO IV.

Non essere obbligati i fanciulli alla Comunione Sacramentale.

FInalmente insegna il medesimo Sacro Concilio [2] per niuna necessità essere obbligati i fanciulli privi dell' uso di ragione alla Sacramentale Comunione della Eucaristia: poichè rigenerati pel bagno del Battesimo, (3) e incorporati a Cristo, perdere non possono in quella età la grazia già acquistata di figliuoli di Dio. Nè però per questo ha da condannarsi l' Antichità, se in qualche tempo osservò questo costume in certi luoghi: poichè siccome que' Santissimi Padri ebbero una causa probabile dell' oprar loro attesa la consuetudine di quel tempo, così certamente deve credersi senza controversia alcuna, che essi fecero questo senza alcuna necessità della salute.

Del-

(1) *Matth.* 26. *Marc.* 14. *I. Corinth.* 11. *Supra. Cap. Qui manducant. Cap. Invitat. Cap. Singuli de Cons. dist.* 2. *Supra Sess.* 13. *c.* 3. *& Can.* 3. *de Sacram. Eucharist.*

(2) *Infra, Can.* 4.

(3) *Tit.* 3.

Della Comunione sotto l' una, e l' altra specie, e de' fanciulli.

CANONE I.

SE alcuno dirà, (1) che tutti i Fedeli Cristiani debbono ricevere l' una e l' altra specie del Santissimo Sacramento della Eucaristia per precetto di Dio, o necessità della salute; sia scomunicato.

CANONE II.

Se alcuno dirà, (2) non essere stata indotta la Santa Chiesa Cattolica per giuste cause, e motivi, a comunicare i Laici, e anche i Chierici, che non consacrano, sotto la specie solamente di pane, o che errò in questo; sia scomunicato.

CANONE III.

Se alcuno dirà, (3) non riceversi tutto, e intiero Cristo fonte e autore di tutte le grazie sotto l' unica specie di pane, perchè, siccome certuni falsamente asseriscono, non si riceva secondo la instituzione dal medesimo Cristo sotto l' una e l' altra specie, sia scomunicato.

CANONE IV.

Se alcuno dirà, [4] essere necessaria la Comunione della Eucaristia a' fanciulli avanti che giungano agli anni della discrezione; sia scomunicato.

Il medesimo S. Concilio riserva per altro tempo, tosto che abbia occasione, l' esaminare, e definire due Ar-

(1) *Supra*, C. 1. *Concilium Constantiense Sess.* 13.

(2) *Supra*, C. 1. & *Concilium Constantiense ibid.*

(3) *Supra*, C. 3. & *Sess.* 13. c. 3. & *Can.* 3. *Concilium Constantiense ibid.*

(4) *Supra*, *in princip.* & c. 4.

Articoli altra volta proposti, [1] non ancora però discussi, cioè: Se le ragioni, dalle quali la Santa Chiesa Cattolica è stata indotta, a comunicare i Laici, e ancora i Sacerdoti non celebranti sotto la sola specie di pane, abbiano a ritenersi in tal guisa che in nessun modo abbia a permettersi a chiunque l'uso del Calice: e, se parrà, che l'uso del Calice per oneste ragioni, e conformi alla Cristiana carità abbia a concedersi ad alcuna o Nazione, o Regno, allora debba concedersi sotto alcune condizioni, e quali sieno queste. [2]

Decreto di Riforma.

Il medesimo Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio Tridentino, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, stimò doversi presentemente, a lode di Dio Onnipossente, e decoro della S. Chiesa, stabilire le cose che seguono nell'affare della Riforma.

C A P O I.

I Vescovi conferiscano gli Ordini, e diano le lettere testimoniali, e dimissorie gratis; *per le quali i loro Ministri non ricevano nulla affatto, e i Notaj non altro, che quanto è stabilito nel Decreto.*

Poichè [3] dall'Ordine Ecclesiastico [4] deve star lontano ogni sospetto d'avarizia, i Vescovi,

[1] *Supra, Sess. 13. in fin. Vide etiam infra Sess. 22. in Decreto finali.*

[2] *Infra, Sess. 22. ibid.*

[3] Vedi quanto ha decretato circa i Simoniaci Pio V. nella Costituzione *Cum primum*, dell'ann. 1566.

[3] *Concilium II. Lateranense, c. 1. & Lateranense IV. c. 63. Chalcedonense c. 2. Braccarense II. C. 3. Aurelianense II. c. 3. & Toletanum VIII. Can. 3. Cap. Sicut Episcopum 1. q. 2. & Cap. 1. de Simonia.*

vi, e gli altri che conferiscono Ordini, e i loro Ministri nulla ricevano sotto qualunque pretesto per conferire qualsisia Ordine, anche Tonsura Chiericale, nè per le lettere dimissorie, [1] o testimoniali, nè pel sigillo, nè per altro qualunque motivo, anche spontaneamente offerto. I Notaj però per ciascheduna lettera dimissoria, o testimoniale possano soltanto ricevere la decima parte d' uno scudo, purchè non sia loro assegnato alcun salario per esercitare tale officio, ed in quei luoghi solamente, ove non è la lodevole consuetudine di non ricevere niente; nè possa provenire al Vescovo direttamente o indirettamente emolumento alcuno da' vantaggj del Notajo per la collazione degli Ordini: poichè decreta, che allora sono essi affatto obbligati a oprare *gratis*; interamente annullando, e proibendo le contrarie tasse, e statuti, e consuetudini anche immemorabili di qualsisia luogo, che possono chiamarsi piuttosto abusi, e corruttelle simoniache a beneficio della perversità; e coloro che faranno l' opposto, parimenti dando, che ricevendo, incorrano *ipso facto*, oltre la Divina vendetta, le pene stabilite dal Dritto. [2]

C A P O II.

Vengono allontanati dai Sacri Ordini quelli che non hanno onde poter vivere.

NOn essendo decente, che coloro, che sono dedicati al Divino Ministero, mendichino con disonore dell' Ordine, [3] o esercitino alcuna sordida azione lucrosa; ed essendo manifesto, ammettersi molti in diversi luoghi a' Sacri Ordini quasi senza scielta alcuna, i quali con molte arti e inganni fingono avere Beneficio Ecclesiastico, o anche idonee facoltà, stabilisce il S. Concilio, che nell' avvenire non

[1] Di queste parla il Concilio Milevitano al C. 14.

[2] *Loci supra citatis.*

[3] *Cap. Diaconi sunt, 9. Nunc autem 93. dist.*

non sia promosso qualsisia Chierico Secolare (1) a' Sacri Ordini, quantunque per altro sia idoneo per costumi, scienza, ed età, se avanti non consterà legittimamente, possedere esso pacificamente un Beneficio Ecclesiastico, che gli sia sufficiente pel suo onesto sostentamento. Questo Beneficio però non possa rassegnare, se non fatta menzione, d'esser egli stato promosso col titolo di quel Beneficio; nè sia ammessa quella rassegnazione, se non constando, che può vivere altronde comodamente, e la rassegnazione diversamente fatta sia nulla. Avendo però patrimonio, o pensione, non possa per l'avvenire ordinarsi, se non quelli, che il Vescovo giudicherà doversi ordinare secondo la necessità, e comodo della sua Chiesa, assicurandosi per altro innanzi che essi veramente ottengono il patrimonio, o pensione, ed esser tali, che loro sono sufficienti per sostentare la vita, e in niun modo possano per lavvenire alienarli, o estinguerli; o rimetterli, finchè abbiano ottenuto un sufficiente Beneficio Ecclesiastico, o abbiano altronde da poter vivere, (2) rinovando su queste cose le pene degli antichi Canoni.

(1) La Bolla di Pio V. dall'anno 1568. la quale incomincia *Romanus*, essende ciò ai Chierici Regolari non professi: ma quella Bolla non lega i Religiosi della Società di Gesù, quantunque abbiano fatti i soli voti semplici, perchè con ciò solo sono veramente Religiosi Professi, come dichiararono Gregorio XIII. nella Bolla che incomincia *Ascendente*, dell'anno 1584. e Gregorio XIV. nella Bolla che incomincia *Ecclesiæ*, dell'anno 1591.

(2) *Cap. Non liceat*, *Cap. Episcopus*, *cap. Cum secundum*, *& cap. Tuis*, *de præbend. cap. Si Episcopu. eod. in 6. Concilium Lateraense sub Alexandro III. part. 1, cap. 9.*

CAPO III.

Si prescrive il modo di accrescere le distribuzioni quotidiane: si loda la consuetudine, in forza di cui i non residenti, o nulla ricevono, o meno della terza parte dei frutti: si punisce la contumacia degli absenti.

ESsendo i Beneficj (1) instituiti pel Divin culto, e per esercitare gli impieghi Ecclesiastici, acciò non resti diminuito il Divin culto in qualche parte, ma gli si presti il dovuto ossequio in tutte le cose, stabilisce il S. Concilio, che nelle Chiese sì Cattedrali, che Collegiate, nelle quali non vi sieno cotidiane distribuzioni, (2) o sieno così tenui, che virisimilmente si trascurino, debba separarsi la terza parte de'frutti, e di qualsisia provento, e obvenzione tanto di dignità, quanto di canonicati, personati, porzioni e ufficj, e convertirsi in cotidiane distribuzioni, le quali sieno divise a proporzione tra quei che ottengono le dignità e gli altri che intervengono alle cose Divine, secondo la divisione da farsi dal Vescovo, anche come Delegato della Sede Apostolica, nel medesimo primo ricavato de' frutti: salve però le consuetudini di quelle Chiese, nelle quali quegli che non risiedono, o non servono, nulla ricevono, o meno della terza parte; non ostanti le esenzioni, o altre consuetudini anche immemorabili, e qualsisia appellazione. E crescendo la contumacia di quei, che non servono, sia lecito procedere contro essi secondo la disposizione del Diritto, e de' Sacri Canoni. (3)

CA-

(1) *Cap. Fin. de Rescript. in 6.*
(2) *Infra, Sess. 22. de Reformat. cap. 3.*
(3) *Infra, Sess. 23. de Reformat. c. 1. cap. Cum ad hoc & seq. de Cleric. non resident.*

CAPO IV.

I Sacramenti si devono amministrare da un numero conveniente di Sacerdoti. Si espone la maniera di erigere nuove Parrocchie.

I Vescovi inoltre, come Delegati della Sede Apostolica, in tutte le Chiese Parrocchiali, o Battesimali, nelle quali il Popolo sia così numeroso, che un Parroco bastar non possa per amministrare i Sacramenti della Chiesa, e per esercitare il culto Divino, obblighino i Parrochi, (1) o gli altri a cui appartiene, ad associarsi per questo Ministero altrettanti Sacerdoti, quanti sieno sufficienti per amministrare i Sacramenti, e celebrare il culto Divino. In quelle però, alle quali per la distanza o difficoltà de' luoghi, i Parrocchiani non possono venire a ricevere i Sacramenti, e ad ascoltare i Divini Officj senza grande incomodo, possano stabilire nuove Parrocchie, anche contro la volontà de' Parrochi, secondo la forma della Constituzione d' Alessandro III. che incomincia, *Ad audientiam*. (2) Si assegni però competente porzione a quei Sacerdoti, che dovranno governare le Chiese nuovamente erette, ad arbitrio del Vescovo, da' frutti appartenenti in qualunque modo alla Chiesa Matrice; e, se sarà necessario, possa obbligare il Popolo, a somministrare quelle cose, che sieno sufficienti per sostentare la vita de' detti Sacerdoti, non ostanti qualunque riservazione generale, e speciale, o affezione sopra le dette Chiese. Nè queste ordinazioni, ed erezioni possano togliersi, nè impedirsi, per qualsisia provisione, anco in vigore di rassegnazione, o qualsisia altra derogazione, o sospensione,

(1) *Cap. fin. de Eccles. ædific.*
(2) *Vid. infra XXII.*

CAPO V.

Possano i Vescovi fare Unioni perpetue nei Casi permessi dal Dritto.

PErchè si conservi con dignità lo stato delle Chiese, dove si ministrano a Dio i Sacri Officj, possano i Vescovi, anche come Delegati della Sede Apostolica, secondo la forma del Dritto, senza pregiudicio però de' possessori, fare unioni perpetue (1) di qualsisia Chiesa Parrocchiale, e Battesimale, e d' altri Beneficj Curati, o non Curati co' Curati, per la loro povertà, e negli altri casi permessi dal Dritto, ancorchè le dette Chiese o beneficj fossero specialmente, e generalmente riservati, e in qualunque maniera affetti. Le quali unioni (2) non possano rivocarsi, nè in qualunque modo sciogliersi in vigore di qualunque provvisione, anche per causa di rassegnazione, o derogazione, o sospensione.

CAPO VI.

Ai Porrochi imperiti si deputino Vicarj per un certo tempo, con parte dei frutti. Quelli che perseverano nello scandalo, possano esser privati dei Beneficj.

PErchè gli ignoranti e imperiti Rettori delle Chiese Parrocchiali (3) sono meno atti a' Sacri Officj; e altri per la turpitudine della vita loro piuttosto distruggono, che edifichino: i Vescovi, anche co-

(1) *Cap. Sicut unire de excess. Prælator. Concilium Lateranense sub Leone X. Sess. 9. de Reformat. Curiæ: & infra Sess. 24. de Reformat. cap. 13. supra Sess. 14. Cap. 9. de Reformat.*

(2) *Cap. Unico in fin. 10. q. 3. & Cap. Temporis cum seq. 16. q. 1.*

(3) *Cap. Illiteratos 36. dist. Cap. Nisi cum pridem de renuncian. C. 1. 38. dist. Cap. Cum ex eo de elect. in 6. Concilium Toletanum VIII. can. 8.*

come Delegati della Sede Apostolica possano deputare ai medesimi ignoranti, se per altro sono di onesta vita, Coadjutori, o Vicarj a tempo, e assegnargli parte de' frutti per il sufficiente sostentamento, o altrimenti provvedere, esclusa qualunque appellazione, ed esenzione. (1) Riprendano e castighino poi quelli, che vivono con iscandalo, dopo essere stati avvisati, e se, ancora perseverassero incorrigibili nella loro malvagità, abbiano facoltà di privarli de' Beneficj, secondo le Constituzioni de' Sacri Canoni, (2) esclusa qualunque esenzione, o appellazione.

CAPO VII.

I Vescovi traslatino unitamente ai pesi le Chiese che non possono ristaurarsi; procurino poi di ristaurar le altre.

Dovendosi ancora sommamente procurare, che non vengano in disuso e dimenticanza per ingiuria de' tempi quelle cose che sono dedicate a' Sacri Ministerj, i Vescovi anche come Delegati della Sede Apostolica possano trasferire i Benefizj semplici, ancora di giuspadronato, dalle Chiese, che sono cadute o per antichità, o per altra cagione, e che non possano ristaurarsi per la loro inopia, (chiamati quelli, a' quali incombe) nelle Matrici, o in altre Chiese de' medesimi luoghi, o più vicini, a loro arbitrio; e innalzino Altari nelle medesime Chiese, o Cappelle sotto le medesime invocazioni, o gli trasferiscano agli Altari o Cappelle già innalzate, con tutti gli emolumenti, e pesi imposti alle prime Chiese. [3] Le Chiese Parrocchiali però così cadute, quantun-

(1) *cap. Quia præter 7. q. 1. cap. ult. Ut Clericorum, & seq. de vita & honest. Clericor.*

(2) *cap. Felicis, de pœnis in 6. & Clement. Multorum, de pœnit.*

[3] *cap. 1. & cap. Pœn. de Eccles. ædificand. vel reparand. Infra, cap. 8. & Supra, Sess. 7. cap. 8. de Reformat.*

tunque sieno di giuspadronato, procurino che sieno rifatte, e ristaurate da qualsisia frutto, e provento, in qualunque modo appartenenti alle medesime Chiese, i quali, se non saranno sufficienti, obblighino alle cose predette tutti i Padroni, e altri, che ricevono alcuni frutti provenienti da dette Chiese, o mancando quelli, obblighino i Parrocchiani con tutti i rimedj opportuni; esclusa qualunque appellazione, esenzione, e contraddizione. Che se tutti saranno troppo poveri, sieno trasferiti alle Matrici, o Chiese più vicine, con facoltà di convertire in usi profani, non sordidi, tanto dette Parrocchiali, quanto altre Chiese distrutte, eretta però ivi una Croce.

CAPO VIII.

I Monasterj in commenda, ne' quali non fiorisce l' osservanza Regolare, e qualunque Beneficio, si visitino ogni anno dall' Ordinario,

E' Giusto, che l' Ordinario procuri con diligenza tutte quelle cose, che spettano al culto Divino nella Diocesi, e che provveda a quelle cose, come conviene: per questo i Vescovi ogni anno visitino, (1) anche come Delegati della Sede Apostolica, i Monasterj Commendati, le Abbazie ancora, i Priorati, e le Prepositure, ove non è in vigore la Regolare osservanza, e inoltre i beneficj tanto Curati, quanto non Curati, Secolari, e Regolari, in qualsisia modo Commendati, anco esenti: e procurino i medesimi Vescovi con rimedj congruenti, anche col sequestro de' frutti, che sieno rifatte quelle cose, che abbisognano d' essere rinovate, o ristaurate: e che sia rettamente esercitata la cura delle Anime, se questa a loro è addossata, o alle loro annesse, e che sieno eseguiti gli altri dovuti ossequj, non

(1) *Supra, Seß. 7. cap. 8. de Reformat. & infra, Seß. 24. cap. 9. & Seß. ult. de Regularibus cap. 20. Concilium Tarraconense I. c. 7. & Concilium Braccarense II. c. 1.*

non ostante qualunque appellazione, privilegio, consuetudine, prescritti ancora da tempo immemorabile, conservatorie, deputazioni di Giudici, e loro proibizioni: e, se in essi fosse nel suo vigore la regolare osservanza, (1) provvedano i Vescovi con paterne ammonizioni, che i Superiori di questi Regolari osservino o facciano osservare il dovuto tenore di vita, secondo i loro Regolari Istituti, e frenino, e contengano nel proprio dovere i loro sudditi. Che se avvisati non gli visiteranno, o correggeranno nello spazio di sei mesi, allora i medesimi Vescovi, anche come Delegati della Sede Apostolica, possano visitarli, e correggerli, siccome potrebbero i medesimi Superiori, secondo i loro Istituti, non ostanti, ed escluse affatto qualsisia appellazione, e privilegio, e esenzioni.

C A P O IX.

Si abolisce il nome e l' uso dei cercatori delle Limosine. Gli Ordinarj pubblichino le Indulgenze, e le grazie spirituali. Due del Capitolo ricevano gratis *le Limosine.*

Essendosi applicati molti rimedj pel passato da diversi Concilj tanto Lateranense (2) e Lionense, quanto Viennense (3) contro i pravi abusi de' cercatori di Limosine, ed essendosi resi inutili nei tempi posteriori, e piuttosto veggendosi crescere tanto la loro malizia ogni giorno con grande scandalo e lamento di tutti i Fedeli, che sembra non esser più speranza alcuna della loro emenda; stabilisce, che nell' avvenire il nome loro, e uso resti abolito in qualsisia luogo della Cristiana Religione, nè in modo alcuno si ammettano ad esercitare questo ufficio,

 non

(1) *Infra, Sess. ult. dict. loc.*

(2) *Concilium Lateranense c. 61. sub Innocentio III. cap. Cum Ex eo de pœnit. & remission.*

(3) *Clementin. Abusionibus eod. tit. & infra, Sess. ultim. in Decreto de Indulgentiis, & supra, Sess. 5. cap. 2. de Reformat.*

non ostanti i privilegj conceduti a Chiese, Monasterj, Spedali, Luoghi Pii, e a qualsisia persona di qualunque grado, stato, e dignità, o consuetudini ancora immemorabili. Decreta però, che nell' avvenire nei dovuti tempi debbano pubblicarsi al popolo dagli Ordinarj de' luoghi, aggiunti due del Capitolo, le Indulgenze, o altre grazie spirituali, delle quali non debbono per questo restar privi i Fedeli; a' quali inoltre si dà facoltà di raccogliere fedelmente le Limosine e i sussidj di carità loro offerti, senza riceverne affatto mercede alcuna, acciocchè tutti veramente capiscano alla fine, dispensarsi questi tesori della Chiesa, (1) non per lucro, ma per pietà.

Intimazione della futura Sessione.

Il Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio Tridentino, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, stabilì, e decretò doversi celebrare la prossima futura Sessione la feria 5. dopo la Ottava della festività della Natività della B. Maria Vergine, che sarà li 17. del Mese di Settembre prossimo venturo: con questa condizione però, (2) che il medesimo S. Concilio a suo arbitrio, e volontà possa e vaglia liberamente ristrignere, e prorogare il detto termine, e prefiggerlo in avvenire a qualunque Sessione, siccome crederà convenire alle cose del Concilio.

SES-

(1) *Vide Constitutionem Pii V.* Etsi Dominici, *ann.* 1567.

(2) *Idem Supra, Sess. 9.*

SESSIONE XXII.

CHE E' LA SESTA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Celebrata il giorno 17. Settembre 1562.

Dottrina del Sacrificio della Messa.

IL Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio Tridentino, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, perchè si conservi nella Santa Cattolica Chiesa la fede e Dottrina antica, assoluta, e in ogni parte perfetta (1) rapporto al gran mistero della Eucaristia, e perchè si custodisca nella sua purità, dissipati gli errori, e le eresie; addottrinata colla illustrazione dello Spirito Santo insegna, dichiara, e decreta doversi predicare a' popoli fedeli queste cose, che seguono, della Eucaristia, inquanto è vero e singolar Sacrificio.

CAPO I.

Dell' instituzione del Sacrosanto Sacrifizio della Messa.

PErchè nel primo testamento secondo il testimonio dell' Apostolo Paolo, per la imbecillità del Levitico Sacerdozio, (2) non vi era consumazione, convenne, ordinandolo così Iddio Padre delle misericordie, che sorgesse un altro Sacerdote secondo l' ordine di Melchisedecco, Cristo Gesù Signor Nostro, il quale potesse consumare e perfezionare, quanti dovessero santificarsi. Adunque questo Iddio e Signor No-

(1) *Supra*, *Sess.* 13. *in princip.*
(2) *Hebræor.* 7.

Nostro quantunque una sol volta aveva da offrirsi a Iddio Padre sull' altar della Croce, (1) morendo, per oprar ivi la eterna redenzione, perchè poi per la morte non doveva estinguersi il suo Sacerdozio, quindi nella ultima cena, nella notte, in cui veniva tradito, per lasciare alla diletta sua Sposa la Chiesa, un Sacrificio visibile, (2) (siccome esige la natura degli uomini) col quale si rappresentasse quello cruento da farsi una sol volta nella Croce, e perchè la di lui memoria permanesse infino alla fine del mondo, (3) e s' applicasse la sua salutare virtù in remissione di quei peccati; che ogni dì da noi si commettono, dichiarando se stesso Sacerdote constituito in eterno secondo l' Ordine di Melchisedecco, (4) offrì a Iddio Padre il suo corpo e sangue sotto le specie di pane e di vino, e sotto i simboli delle medesime cose, acciocchè lo ricevessero, lo diede agli Apostoli, i quali allora constituiva Sacerdote del nuovo testamento; e a' medesimi, e a' loro successori nel Sacerdozio comandò, che offerissero proferendo queste parole: Questo fate in mia commemorazione, (5) siccome sempre la Chiesa Cattolica intese, e insegnò. Imperciocchè celebrata l'antica Pasqua, che la moltitudine de' figli d' Israello immolava in memoria della partenza dall' Egitto, (6) instituì una nuova Pasqua col lasciare se stesso da essere immolato dalla Chiesa per mezzo dei Sacerdoti sotto segni visibili in memoria del suo passaggio da questo Mondo al Padre, quando ne redense per la effusione del suo Sangue, e ne trasse dalla potestà delle tenebre, (7) e trasportò al suo regno. E questa veramente è quel-

(1) *Hebræor. 7. 9. & 10. cap. Semel immolatus, cum seq. de Consecr. dist. 2.*

(2) *Concil. Toletanum XII. c. 5.*

(3) *I. Corinth. 11.*

(4) *Psalm. 109. cap. In Calicem, & cap. Accipite, de Consecr. dist. 2.*

(5) *Matth. 26. Luc. 22.*

(6) *Exod. 13.*

(7) *Coloss. 1.*

quella monda oblazione, [1] che non può macchiarsi con alcuna indegnità, o malizia degli offerenti, la quale il Signore per Malachìa predisse doversi offerire monda in ogni luogo al suo nome, che sarebbe grande nelle genti, e la quale chiaramente significa l'Apostolo, scrivendo a' Corintj, [2] quando disse, non poter divenir partecipi della mensa del Signore quelli, che sono macchiati colla partecipazione della mensa de' Demonj; intendendo per mensa l'altare nell'uno, e l'altro luogo. Questa finalmente è quella, che si figurava per varie similitudini di sacrificj [3] in tempo della natura, e della legge; come quella che abbraccia tutti i beni da quelli significati, come consumazione, e perfezione di tutti quelli.

C A P O II.

Il sacrifizio visibile è propiziatorio pei vivi, e pei morti.

E Poichè in questo divino sacrificio, che si fa nella Messa, si contiene quel medesimo Cristo, e si sacrifica senza spargimento di Sangue, [4] il quale una volta si offrì coll' effusione del Sangue sull' altar della Croce, insegna il S. Concilio, essere veramente propiziatorio questo sacrificio, e produr questo effetto, che se contriti e penitenti ci appressiamo a Iddio con vero cuore, e retta fede, con timore e riverenza, impetriamo misericordia, ritroviamo grazia in ajuto opportuno. Poichè placato il Signore colla oblazione di esso [5] concedendo la grazia e dono della penitenza, perdona i delitti, e peccati quantunque grandi: poichè una è la medesima Ostia, il medesimo ora offerente pel ministero de' Sacerdoti,

[1] *Malach.* 1.
[2] *I. Corinth.* 10. *cap. Non satis*, 34. *q.* 1.
[3] *Genes.* 4. & 32. *Levitic.* 1, 2. & 3. & *alibi.*
[4] *Hebræor.* 9.
[5] *Augustin. Lib.* 10. *de Civitate Dei*, *cap.* 20.

ti, che allora offrì se stesso in Croce, essendo soltanto diverso il modo d' offrire. Della quale oblazione [cruenta cioè] i frutti si ricevono copiosissimamente per questa incruenta; tanto è lontano, che per questa si deroghi a quella in qualunque modo. Onde non solamente si offre rettamente secondo la tradizione degli Apostoli pei peccati de' fedeli vivi, pene, soddisfazioni, e altre necessità, ma pei defonti in Cristo non appieno ancora purgati. [1]

C A P O I I I.

Delle Messe in onore dei Santi.

E Ancor che la Chiesa abbia accostumato qualche volta celebrar alcune Messe ad onore e in memoria de' Santi, [2] non insegna però offrirsi ad essi il Sacrificio, ma solo a Iddio, che gli coronò; onde nè il Sacerdote suol dire; Ti offro il Sacrificio, o Pietro, o Paolo, ma ringraziando Iddio delle loro vittorie, implora il loro patrocinio; acciocchè quelli, di cui facciamo memoria in terra, si degnino pregare per noi in Cielo.

C A P O I V.

Del Canone della Messa.

E Dovendosi santamente amministrare le cose sante, ed essendo questo il più santo Sacrificio di tutti; [3] la Chiesa Cattolica, acciocchè degnamente, e riverentemente si offerisse e si ricevesse, instituì il Sacro Canone molti secoli avanti, [4] così

[1] *Infra, Can. 3. & Seff. 25. in princ.*
[2] *Augustin. de Civitate Dei Lib. 8. cap. 27. infra can. 5. & Seff. 25. de invoc. Sanctor.*
[3] *Cap. Nihil de Consecr. dist. 2.*
[4] *Ambrof. de Sacram. lib. 4. cap. 6. Augustin. ad Januar. super illis verbis Pauli*, Cætera, cum vene-

così puro da ogni errore, che niente si contiene in esso, che non traspiri una certa santità, e pietà, e che non sollevi le menti degli offerenti verso Iddio; poichè esso contiene le parole medesime del Signore, e le tradizioni degli Apostoli, e le pie instituzioni ancora di Santi Pontefici.

CAPO V.

Delle solenni Ceremonie del Sacrifizio della Messa.

ESsendo tale la natura umana, [1] che non può facilmente sollevarsi alla meditazione delle cose divine senza esteriori ajuti; per questo la Chiesa pia Madre ha instituito certi riti, cioè, che certe cose si pronunciassero sotto voce nella Messa, altre cose con voce più alta. Adoprò ancora cerimonie, [2] come le mistiche benedizioni, lumi, timiami, vesti, e molte altre cose di questo genere, per Apostolica disciplina, e tradizione, con cui e si commendasse la maestà di sì grande sacrificio, e per questi segni visibili di religione e pietà si eccitassero le menti de' fedeli alla contemplazione dell' altissime cose, che in questo sacrificio s'ascondono.

vero, disponam: & *Serm. de Corp. Christi*; & *epist. ad Paulin. Ex Apostolica vero Traditione emanasse testantur Cap. Jacobus cum gloss. de Consecr. dist.* 1. *Vigilius Papa, epist. Ad Eucherium*, & *Innocentius III. in Cap. Cum Marthæ de celebrat. Missar.*

[1] *Augustin. lib.* 51. *de libero arbitrio*, *Cap.* 19. Humana autem anima.

[2] *Infra*, *Can.* 7.

CAPO VI.

Della Messa, nella quale il solo Sacerdote si Comunica.

DEsidererebbe veramente il S Concilio, (1) che i fedeli assistenti alla Messa non solamente si comunicassero con spirituale affetto, ma ancora colla Sacramentale percezione della Eucaristia, perchè a loro provenisse più abbondante il frutto di questo Santissimo Sacrificio: nè però, se questo non si fa, per ciò condanna, come private, e illecite, quelle Messe, (2) nelle quali il solo Sacerdote si comunica Sacramentalmente, ma le approva, e le raccomanda; poichè ancora quelle Messe debbono stimarsi veramente comuni; parte, perchè in esse il Popolo spiritualmente comunica; parte ancora, perchè si celebrano da un pubblico ministro della Chiesa non solamente per se, ma per tutti i fedeli, che al Corpo di Cristo appartengono.

CAPO VII.

Dell'acqua da mescolarsi col vino nell'Oblazione del Calice.

AVvisa inoltre il Santo Concilio, essere comandato dalla Chiesa (3) a Sacerdoti, mischiare l'acqua col vino nel Calice, che hanno ad offrire, e

(1) Come essersi fatto nella primitiva Chiesa si rileva dal *Cap. Omnes fideles de Consecr. dist.* 1. *Cap. Peracta, eod. tit. dist.* 2.

(2) Altrimenti nè Fabiano *de Consecr. dist.* 2. *Cap. Etsi*; nè il Concilio Eliberitano *de Consecr. dist.* 2. *cap. Omnis homo*; nè il Concilio primo Toletano C. 13. avrebbero approvato quei che si comunicavano soltanto in certi tempi.

(3) *Synodus VI. C.* 32. *Concilium Carthaginense III. C.* 24. *Braccarense III. C.* 1. *ex Cypriano lib.* 2. *epist.*

è perchè si crede aver fatto così Cristo Signore, e ancora perchè dal suo fianco uscì l'acqua insieme col Sangue, (1) il qual Sacramento si venera con questa mistione; e chiamandosi acque i Popoli nell' Apocalisse del B. Giovanni, (2) si rappresenta la unione dello stesso popolo fedele col Capo Cristo.

C A P O VIII.

La Messa non deve celebrarsi con frequenza in lingua volgare: e i di lei misterj si devono spiegare al popolo.

QUantunque la Messa contenga grande erudizione del popolo fedele, pure non è sembrato conveniente ai Padri [3] che frequentemente si celebrasse in lingua volgare. Per la qual cosa, conservato in qualunque luogo l'antico rito di qualsisia Chiesa, e approvato dalla Santa Romana Chiesa madre, e maestra di tutte le Chiese, acciocchè non patiscano fame le pecore di Cristo, nè i fanciulli chiedano pane, e non vi sia chi glielo franga, (4) comanda il Sacro Concilio a' Pastori, [5] e a chiunque abbia cura d'anime, che frequentemente nella celebrazione delle Messe spieghino qualche cosa di quelle che si leggono nella Messa o per se o per altri, e che tra le altre cose dichiarino alcun mi-
ste-

2. *epist.* 3. *Triburiense c.* 19. *& Florentinum de Sacrament. Eucharistiæ. Cap. In Sacramentorum. Cap. Non oportet. Cap. Cum omne, & Cap. In Calicem, de Consecr. dist.* 2. *cap. Cum Marthæ* §. *Quæsivisti de celebr. Missar.*

[1] *Joann.* 19.

[2] *Apocalyps.* 17.

[3] Per la Constituzione di Pio V. la qual incomincia *Providentia*, dell' ann. 1566. è vietato ai Latini celebrare in lingua Greca, e ai Greci celebrare in lingua Latina.

[4] *Thren.* 4.

[5] *Supra, Sess.* 5 *Cap.* 2. *de Reformat. & infra Sess.* 24. *cap.* 7. *de Reformat.*

ſtero di queſto Santiſſimo Sacrificio, principalmente ne' giorni di Domenica, e feſtivi.

CAPO IX.

Prolegomeno ai Canoni ſeguenti.

MA perchè contro queſta antica fede fondata nel Sacroſanto Vangelo, tradizioni degli Apoſtoli, e dottrina de' SS. PP. in queſto tempo ſi ſono diſſeminati molti errori, e molte coſe da molti ſi inſegnano, e ſi diſputano; il Sacroſanto Concilio, dopo avuto molti e gravi trattati con maturità, ſtabiliſce con unanime conſenſo di tutti i PP. condannare, ed eſtirpare dalla S. Chieſa coi ſeguenti canoni quelle coſe, che ſono contrarie a queſta puriſſima fede, e ſacra dottrina.

Del Sacrificio della Meſſa.

CANONE I.

SE alcuno dirà, non offrirſi nella Meſſa vero, e proprio Sacrificio a Dio, o che l'offrirſi non ſia altro, che darſi Criſto a noi a mangiare; ſia ſcomunicato.

CANONE II.

Se alcuno dirà, che in quelle parole: [1] Queſto fate in mia commemorazione, non ha iſtituito Criſto Sacerdoti gli Apoſtoli, [2] o non ha ordinato, che eſſi, e gli altri Sacerdoti offrano il ſuo Corpo e Sangue; ſia ſcomunicato.

CANONE III.

Se alcuno dirà, che il Sacrificio della Meſſa è ſolamente di lode, e di ringraziamento, o ſola comme-

(1) *I. Corinth.* 11.
[2] *Luc.* 21. *Supra*, C. 1. *de hoc Sacrificio*.

memorazione del Sacrificio fatto in Croce, non già propiziatorio, [1] o che giova solo a chi lo riceve; nè doversi offrire pei vivi e defonti, pei peccati, pene, soddisfazioni, e altre necessità; sia scomunicato.

CANONE IV.

Se alcuno dirà, pel Sacrificio della Messa bestemiarsi il Santissimo Sacrificio di Cristo fatto in Croce, o per ciò derogarsi ad esso, sia scomunicato.

CANONE V.

Se alcuno dirà, essere impostura celebrare Messe in onore de' Santi, (2) e per ottenere la loro intercessione presso Iddio, siccome intende la Chiesa; sia scomunicato.

CANONE VI.

Se alcuno dirà, che il Canone della Messa contiene errori, (3) e per questo doversi annullare; sia scomunicato.

CANONE VII.

Se alcuno dirà, (4) che le ceremonie, vesti, e segni esterni, de' quali la Chiesa cattolica usa nella celebrazione delle Messe, sono stimoli d' empietà piuttosto che officj di pietà; sia scomunicato.

CANONE VIII.

Se alcuno dirà, essere illecite, e per ciò doversi

 an-

(1) *Supra*, *c.* 2. *ibid.*
(2) *Supra*, *c.* 4. *ibid.*
(3) *Supra*, *c.* 4. *ibid.*
(4) *Cap. Sane*, *de celebrat. Missar. Supra*, *c.* 5 *ibid.*

annullare le Messe, [4] in cui il solo Sacerdote Sacramentalmente si comunica; sia scomunicato.

CANONE IX.

Se alcuno dirà, che il rito della Chiesa Romana, col quale parte del Canone e le parole della Consecrazione si proferiscono con voce dimessa deve condannarsi, o doversi celebrare la Messa solamente in lingua volgare; (2) o non doversi mischiare l'acqua col vino nel Calice, [3] che si ha ad offrire, perchè è contro la instituzione di Cristo; sia scomunicato.

DECRETO

delle cose

Da osservarsi, sed evitarsi nella celebrazione della Messa.

QUanto abbia a procurarsi, che il Sacrosanto Sacrificio della Messa si celebri con ogni culto, e venerazione della Religione, chiunque potrà facilmente giudicarlo, che penserà, chiamarsi nelle sacre Lettere maladetto chi fa l'opra di Dio con negligenza. [4] Che se necessariamente confessiamo che nessuna altra opra così santa e divina si può trattare da' fedeli come questo medesimo tremendo mistero, col quale quella Ostia vivifica, con cui siamo riconciliati con Dio Padre, nell'altare cotidianamente si sacrifica dai Sacerdoti; abbastanza ancora apparisce, dover procurarsi con ogni diligenza, che si faccia colla maggiore mondezza e purità interiore del cuore, [5] che far si possa, ed esteriore contegno di pietà, e divozione. Essendosi adunque intro-

(1) *Supra, c. 6. ibid.*
[2] *Supra, c. 8. ibid.*
(3) *Cap. In Sacramentorum, de Consecr. dist. 2.*
(4) *Jerem. 48.*
(5) *Supra, Sess. 13. c. 7. de Sacram. Eucharist.*

trodotte molte cose, che sono aliene dalla dignità di così grande Sacrificio o per vizio de' tempi, o per negligenza e perversità umana, acciocchè gli sia restituito il dovuto onore, e culto a gloria di Dio, ed edificazione del popolo fedele, decreta il Sacro Concilio, che diligentemente procurino, e sieno obbligati gli Ordinarj Vescovi de' luoghi a proibire, e togliere tutte quelle cose, che ha introdotto o l' avarizia, schiavitù degli Idoli, [1] o la irreverenza, che appena può separarsi dalla empietà, o la superstizione, falsa imitatrice della vera pietà. E per comprendere molte cose in poche, primieramente, per quel che appartiene alla avarizia, proibiscano affatto i contratti, e patti di mercedi di qualsisia genere, e quanto si dà per celebrar Messe nuove; e ancora le importune, e indecenti esazioni di limosine piuttosto che domande, e altre cose di questo genere, le quali non sono lontane da macchia simoniaca, o certamente da un turpe lucro. Poi, per evitare la irriverenza, ognuno neghi nella sua Diocesi la permissione di celebrare Messe a qualunque vago e ignoto Sacerdote. Nè permettano, che un che sia pubblicamente, e notoriamente colpevole, ministri al Sacro Altare, o intervenga alle cose sacre; nè soffrano, che questo Santo Sacrificio [2] si celebri da qualunque secolare, o regolare [3] nelle case private, e affatto fuori di Chiesa, e Oratorj dedicati solamente al culto divino da assegnarsi, e visitarsi da' medesimi Ordinarj, e se prima quegli che interverranno, con decente compostezza di corpo, non dichiareranno, assister essi non solamente col corpo, ma colla mente ancora, e con divoto affetto del cuore. Dalle Chiese poi [4] rimuovano quelle musiche, ove si mischia qualche cosa lascivia, o impu-

N 2 ra

[1] *Ephes.* 5.

[2] *Concilium Laodicenum can.* 58. *Concilium Carthaginense II can* 9. *cap. Sicut, cum seq. cap. Hic ergo. Cap Nullus Presbyter, & cap. Clericos, de Consecr. dist.* 1. *Anacletus Epist.* 1

[3] *Cap. Auctoritate, de privileg. in* 6.

[4] *Concilium Antisiodorense c.* 7. *& Cabilonense sub Vitaliano c.* 19.

ra o nell'organo, o nel canto, inoltre tutte le azioni secolaresche, (1) i vani, e profani colloquj, passeggi, strepiti, clamori, sicchè la casa di Dio veramente appaja [2] esser casa d'orazione, e tale chiamar si possa. Finalmente, per non dar luogo alla superstizione, procurino con editto e con propor pene, che i Sacerdoti non celebrino in altre ore che nelle dovute, nè adoprino altri riti, o altre ceremonie, e preci nella celebrazione delle Messe, fuor di quelle, che saranno state ricevute dalla Chiesa con uso frequente e lodevole, e approvate. Escludano affatto dalla Chiesa certo numero di certe Messe e candele, il quale è stato inventato, piuttosto da un culto superstizioso, che dalla vera Religione; e insegnino al popolo qual sia il prezioso e celeste frutto di questo Santissimo Sacrificio, e da chi principalmente provenga. Avvisino ancora il medesimo Popolo, che concorra frequentemente alle sue parrocchie, almeno nei giorni di Domenica, e nelle maggiori festività [3] Tutte queste cose adunque, le quali brevemente si sono annoverate, si propongono in tal guisa a tutti gli Ordinarj de' luoghi, che eglino per la potestà loro data dal Sacrosanto Concilio, e ancora come delegati della Sede Apostolica, non solamente proibiscano quelle cose medesime, ma qualunque altra cosa che parrà appartenere a questo, comandino, correggano, stabiliscano, e obblighino il popolo cristiano a osservar quelle cose inviolabilmente con censure Ecclesiastiche, e altre pene, che si stabiliranno a loro arbitrio; non ostanti privilegi, esenzioni, appellazioni, e quali si sieno consuetudini.

De

(1) Pio V. nella Bolla *Cum primum* dell'anno 1566. vi aggiunse le pene pecuniarie.

(2) *Isaiæ* 59. *Matth.* 21.

(3) *Cap.* 2. *de Paroch. Concilium Agathense cap.* 21. *&* 63.

Decreto di Riforma.

Il medesimo Sacrosanto, Ecumenico, e generale Concilio Tridentino, legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, per proseguire il negozio della riforma, stimò stabilire queste cose nella presente Sessione.

CAPO I.

Si rinovano i Canoni circa la vita e onestà de' Chierici.

NON vi è cosa, che più ammaestri gli altri continuamente alla pietà, e culto Divino, quanto la vita (1) e l' esempio di coloro, (2) che si sono dedicati al Divino ministerio: poichè vedendosi sublimati dalle cose del Secolo ad un luogo più alto, gli altri rivolgono gli occhi ad essi, come ad uno specchio, (3) e da loro prendono, ciò che hanno da imitare. Onde importa assai, che i Chierici, chiamati alla sorte del Signore, compongano la vita, e tutti i loro costumi in tal guisa, che non manifestino nell' abito, gesto, passo, discorso, e in tutte le altre cose se non gravità, moderazione, e Religione; (4) schivando ancora le colpe leggiere, le qua-

(1) *Infra, Sess. ult. de Reform. C.* 1.
(2) *Cap. His igitur, dist.* 23.
[3] *Matth.* 5. *Tit.* 2. *cap. Qualiter de accusat cap. Cler.* 21. *dist.*
[4] *Sess.* 14. *in Procemio*; & *Sess.* 24. *de Reformat. cap.* 12. *Tot. Tit. de vita & honest. Clericor. extr. in* 6. & *Clement. cap. Non oportet in* 2. & *Consecr. dist.* 5. *cap. Canonum* 14. *dist.* 4. *cap. Credo* 21. *q.* 3. *Concilium Carthaginense III. c.* 15. *Concilium Chalcedonense Can.* 3. *Concilium Arelatense II. cap.* 14. *Concilium Matisconense I. cap.* 5. *Concilium Nicænum II. c.* 16. & *Concilium Cartaginense IV. c.* 44. & *seq.*

quali in essi sarebbero gravi, acciocchè lo loro azioni sieno venerate da tutti. Dovendo adunque queste cose tanto più diligentemente osservarsi, quanto sono di maggiore utilità, e decoro nella Chiesa di Dio, stabilisce il Sacro Concilio che quelle cose che in altra occasione diffusamente, e salutarmente sono state decretate da' Sommi Pontefici, e da' Sacri Concilj intorno alla vita de' Chierici, onestà, ornamento nella persona, e Dottrina, e ancora rapporto al lusso, tripudj, balli, giuochi di fortuna, e altri giuochi, e qual si sia delitto, e anche intorno a schivare i negozj Secolari, le medesime cose si osservino nell'avvenire colle medesime pene, o maggiori, da imporsi ad arbitrio nell'Ordinario: nè l'appellazione sospenda questa esecuzione, che appartiene alla correzione de' costumi. Se però scuopriranno non essere più in uso alcune di queste cose, procurino quanto prima il loro uso, e che sieno da tutti diligentemente osservate: non ostante qualsisia consuetudine, acciocchè eglino non ricevano le pene condegne della negletta correzione de' sudditi, essendo vendicatore Iddio.

CAPO II.

Quali debbano essere assunti alle Chiese Cattedrali.

Chiunque nell'avvenire dovrà assumersi alle Chiese Cattedrali, questi non solamente sia pienamente dotato di natali, età, costumi, e virtù, e delle altre cose che si richiedono da' Sacri Canoni, ([1]) ma ancora constituito avanti nel Sacro Ordine, almeno per lo spazio di sei mesi; la instruzione delle quali cose, (se non sarà nota alla Curia, es-

[1] *Cap. cum in cunctis, & cap. cum nobis de Elect. cap. Grave nimis de præbend. & infra Sess. 24. cap. 1. de Reformat. Concilium Sardicense cap. 13. Concilium Romanum sub Nicolao I. vers. Ut nullus Laicus. Concilium Braccarense I. cap. 20. cap. De Syracusanæ 28. dist. & 61. dist. per totam. Supra, Sess. 7. cap. 1. de Reformat.*

essendo recente] si prenda da' Legati della Sede Apostolica o da' Nuncj delle Provincie, o dal suo Ordinario, e mancando questi, da' più vicini Ordinarj: sia inoltre così instruito, che possa soddisfare al bisogno dell' impiego che deve esercitare, e per tanto avanti sia promosso meritamente nella Università Maestro di studj, (1) o Dottore, o Licenziato in Sacra Teologia, o nel Diritto Canonico, e si mostri idoneo per pubblico testimonio di qualche Accademia per insegnare agli altri. Che se sarà Regolare, abbia una Fede simile da' Superiori di sua Religione. Ma tutti i predetti, donde dovrà riceversi la instruzione, o testificazione, sieno obbligati a riferir queste cose *gratis* e fedelmente: altrimenti sappiano, che si aggravano assai le loro coscienze, e avranno vendicatori Iddio e i loro Superiori.

CAPO III.

Dalla terza parte dei frutti di qualunque sorte si fondino le quotidiane distribuzioni: in favor di chi vada la porzione degli assenti: si eccettuano alcuni casi.

I Vescovi, anche come Delegati Apostolici, possano dividere in distribuzioni da assegnarsi a loro arbitrio, la terza parte de' frutti, (2) e de' proventi quali si sieno di tutte le dignità, personati, e officj, che esistono nelle Chiese Cattedrali, o Collegiate, talmente che quegli che le ottengono senon adempiranno in qualunque giorno stabilito personalmente il servizio loro competente, secondo la forma da prescriversi da' medesimi Vescovi; perdano la distribuzione di quel giorno, nè in qualunque modo ne acquistino il dominio, ma si applichi alla fabbrica della Chiesa, in quanto ne abbia bisogno, o ad altro

 pio

(1) *Vide Constitutionem Pii V. incip.* Quamvis *ann.* 1568.
(2) *Supra, Sess.* 21. *de Reformat. cap.* 3.

pio luogo, ad arbitrio dell'Ordinario. [1] Aumentandosi però la contumacia, procedano contro essi secondo le Constituzioni de' Sacri Canoni. Che se ad alcuna delle predette dignità nelle Chiese Cattedrali, o Collegiate non competa la giurisdizione, amministrazione, o officio di dritto, o consuetudine, ma fuori della Città nella Diocesi sia annessa la cura d'anime, [2] alla quale vorrà applicare quegli che ottiene la dignità; allora, pel tempo che risiederà nella Chiesa curata, e amministrerà, si tenga come si fosse presente, e assistesse alle cose divine nelle Chiese Cattedrali, o Collegiate. Queste cose si intendano solamente stabilire in quelle Chiese, nelle quali non vi è alcuna consuetudine, o statuto, che privi le dette dignità (che non amministrano) della terza parte di detti frutti, e proventi, non ostanti le consuetudini ancora immemorabili, e sanzioni, e costituzioni, confermate con giuramento, e per qualunque autorità.

CAPO IV.

In qualunque Chiesa Cattedrale o Collegiata non abbiano voce in Capitolo quelli che non hanno gli Ordini maggiori. Cosa debbano eseguire i promossi ad essi, e cosa quelli che in avvenire sarranno promossi.

CHiunque non sia costituito almeno nell' ordine del Suddiaconato, e obbligato a' divini officj in Chiesa Cattedrale, o Collegiata, secolare, o regolare; non abbia voce in Capitolo in queste Chiese, quantunque ciò a lui sia stato conceduto liberamente da altri. Quelli però che ottengono, o nell' avvenire otteranno dignità, personati, officj, prebende, porzioni, e qualunque altro beneficio nelle dette Chiese, a cui sono annessi varj pesi, cioè, che

(1) *Toto Titulo de Clericis non residentibus, & cap. cum ex eo de elect. in 6.*

(2) *Vide Constitutionem 65. Pii V. incip.* Cupientes, *ann.* 1568.

che altri dicano o cantino Messe, altri Vangelo, altri Epistole, di qualunque privilegio, esenzione, prerogativa, nobiltà di sangue, sieno questi condecorati, sieno obbligati, cessante il giusto impedimento, dentro l'anno [1] a ricevere gli Ordini richiesti, altrimenti incorranno le pene secondo la Constituzione del Concilio Vienense, (2) che incomincia, *Ut ii, qui*; la quale rinova col presente decreto; e i Vescovi gli obblighino ad esercitare ne' giorni stabiliti i detti Ordini per se medesimi, (3) e tutti gli altri officj, che debbono adempiere nel culto divino sotto le medesime, e altre più gravi pene da imporsi a loro arbitrio. Nè si faccia provvisione nell' avvenire ad altri, se non a quelli, che si conoscono avere compitamente la età, e le altre abilità; altrimenti sia invalida la provvisione.

CAPO V.

Le dispense fuori della Curia siano commesse al Vescovo, e dal medesimo siano esaminate.

LE dispense, che abbiano a concedersi per qualunque autorità, se avranno a commettersi fuori della Curia Romana, si commettano agli Ordinarj di coloro che le impetreranno; quelle però, che si concederanno *gratis*, non abbiano il loro effetto, se primieramente da' medesimi, come Delegati Apostolici, non si conoscerà sommariamente soltanto ed estragiudicialmente, che le espresse dimande non sono viziate da surrezione, o orrezione.

CA-

(1) *Juxta c. præterea cum gloss. de Ætat. & qualit. cap. Si is de instit. in 6.*
(2) *Vid. infra XXIII.*
(3) *Infra, Sess. 24 cap. 11. de Reformat.*

CAPO VI.

Le ultime volontà devono commutarsi con grande cautela.

NElle commutazioni delle ultime volontà, [1] che farsi non debono se non per giusta causa, e necessaria, i Vescovi, come Delegati della Sede Apostolica, conoscano sommariamente, ed estragiudicialmente, niente essere stato esposto nelle suppliche, racciuta la verità, o suggerita la falsità, avanti che sieno eseguite le predette commutazioni.

CAPO VII.

Si rinova il Cap. Roma de appellationibus in 6.

I Legati, e Nuncj Apostolici, Patriarchi, Primati; e Metropolitani, nelle appellazioni a loro interposte, in qualsisia causa, tanto nello ammettere le appellazioni, quanto in concedere le inibizioni sieno obbligati dopo la appellazione ad osservare la forma, e tenore delle Sacre Constituzioni, e principalmente d'Innocenzio IV., che incomincia, *Romana:* (2) non ostante qualunque consuetudine immemorabile, o stile, o privilegio in contrario; altrimenti le inibizioni, e processi, e qualunque cosa indi seguita sieno *ipso jure* nulle.

CA-

(1) *Infra, Sess. ult. de Reformat. cap.* 4.
[2] *In Concilio Lugdunensi. Vid. infra XXIV.*

CAPO VIII.

I Vescovi eseguiscano le pie disposizioni di tutti: visitino qualunque pio luogo, purchè non siano sotto l' immediata protezione dei Re.

I Vescovi, (1) ancora come Delegati della Sede Apostolica, ne' casi conceduti dal Dritto, sieno esecutori di tutte le pie disposizioni tanto nella ultima volontà, quanto tra i vivi; e abbiano diritto di visitare gli Spedali, qualsisia Collegio, e Confraternità di Laici, (2) quelle ancora che chiamano Scuole, o con qualunque altro nome; ma non quelle, che sono sotto la protezione de' Re, senza la loro licenza: eglino per l'offizio loro, secondo gli statuti de' Sacri Canoni, (3) conoscano, ed eseguiscano, non ostanti qualunque consuetudine, anche immemorabile, privilegio, o statuto, le limosine del monte di Pietà, o carità, e tutti i pii luoghi, in qualunque modo si chiamino, quantunque la cura de' predetti luoghi, appartenga ai Laici, e i medesimi pii luoghi sieno muniti col privilegio di esenzione, e tutte lè cose che sono istituite al culto di Dio, a salute delle anime, o a sostentare i poveri

CAPO IX.

Gli Amministratori di qualunque pio luogo rendano conto all' Ordinario; se altrimenti non sia stabilito nella fondazione.

GLI amministratori tanto Ecclesiastici, quanto Laici, ogni anno sieno obbligati a render conto all'Ordinario della amministrazione della fabbrica di

(1) *Clementin. Quia contingit, de Religios. domib.*
(2) *Vide Constitutionem Clementis VIII. incip.* Quæcumque *ann* 1604.
(3) *Cap. Nos quidem cap. Si hæredes. Cap. Ta u & cap. Joannes, de Testam.*

di qualsisia Chiesa, anco Cattedrale, (1) Spedale, Confraternità, limosina, monte di pietà, e qualsisia pio luogo; (2) tolta qualsisia consuetudine; e privilegio in contrario; se forse all' opposto non sarà stabilito espressamente nella instituzione, e ordinazione di tale Chiesa, o fabbrica. Che se si dovesse rendere conto ad altri Deputati per consuetudine, o privilegio, o per constituzione del luogo: allora a questi si aggiunga l' Ordinario ancora, e le liberazioni fatte diversamente non suffraghino in modo alcuno a detti amministratori.

C A P O X.

I Notaj sieno soggetti all' esame ed al giudizio de' Vescovi.

PRovenendo dalla ignoranza de' Notaj molti danni, e occasione di molte liti, possa il Vescovo, ancora come delegato della Sede Apostolica, chiamare a se qualunque Notajo, quantunque sia creato con Apostolica, Imperiale, o Regia autorità, e per via d'esame indagare la loro sufficienza, e non trovandoli idonei, o in qualunque tempo mancanti nel loro impiego, vietarli perpetuamente, o a tempo l' uso ossia esercizio del loro ufficio ne' negozj, liti, e cause Ecclesiastiche, e spirituali; nè la loro appellazione sospenda la proibizione dell' Ordinario.

CA-

(1) *Supra, Sess. 7. cap. ult. de Reformat.*

(2) *Clementin. Quia contingit, §. Ut autem præmissa de Religios. domib. Infra, Sess. 25. cap. 8. de Reformat.*

C A P O XI.

Sono puniti quelli che occupano i Beni di qualunque Chiesa, o luogo pio.

SE di alcun Chierico, [1] o Laico, di qualunque dignità sia questi condecorato, anco Imperiale, o Regia, tanto s' impossesserà la cupidigia, radice di tutti i mali, [2] che le giurisdizioni, i beni, i censi; i Diritti ancora feudali, ed enfiteutici, frutti, emolumenti, o qualsisia obvenzione, che debbono convertirsi ne' bisogni di poveri, e ministri, ardirà convertire in usi per se, o per altri, con violenza, o con incuter timore, o ancora per supposte persone di Chierici, o Laici, o con qualsisia arte, o con qualunque ricercato colore, e usurparli, o impedirà, che non si ricevano da coloro, a cui appartengono per Diritto: costui sia soggetto (3) alla scomunica finchè restituirà intieramente alla Chiesa, e al suo amministratore, o beneficiato le giurisdizioni, beni, cose, diritti, frutti, e rendite, di cui si sarà impossessato, o che perverranno a lui in qualunque modo, anche per donazione di supposta persona; e di poi abbia ottenuta la assoluzione dal Romano Pontefice. Che se sarà padrone della medesima Chiesa, anche col giuspadronato, oltre le suddette pene, nel punto stesso ne resti privo. Il Chierico, che sarà fabbricatore, o consenziente di questo inganno nefando, e usurpazione, soggiaccia alle medesime pene, e inoltre sia privo di qualsisia beneficio, e resti inabile a qualsisia altro beneficio e dalla

(1) *Concilium V. Aurelianense cap. 13. & seq. Concilium Triburiense I. cap. 7. Concilium Aurelianense III. cap. 17. Concilium Turonense II. cap. 25. Concilium Maguntiense sub Leone IV. cap. 6. & 11. Concilium Aquisgranense sub Stephano V. cap. 88. Concilium Lateranense sub Leone X. Sess. 9. & 10. C. Prædia cum seq. 12. qu. 2.*

(2(*I. Timoth. 6.*

(3) *Vide Bullam Cœnæ, Clausula 17.*

dalla esecuzione de' suoi ordini sia sospeso ad arbitrio del suo Ordinario, anche dopo una intiera soddisfazione, e assoluzione.

D E C R E T O.

Sopra la supplica della concessione del Calice.

AVendo ancora il medesimo Sacrosanto Concilio nella superiore Sessione (1) riservato due articoli da esaminare, e definire (presentatasi la occasione) in altro tempo proposti, e allora non anche discussi, vale a dire, se debbano in tal guisa persistere le ragioni, dalle quali è stata indotta la Santa Cattolica Chiesa per comunicare i Laici, e ancora i non celebranti Sacerdoti sotto la sola specie del pane, che per nessuna ragione l' uso del Calice debba permettersi a chiunque; e se parà che abbia a concedersi l' uso del Calice ad alcuna Nazione, o Regno per oneste ragioni, e conformi alla cristiana carità, in tal caso debba concedersi sotto alcune condizioni, e quali sieno queste; ora volendo avere un sommo riguardo alla salute di quelli; per cui si supplica, decretò che l' affare debba interamente riferirsi al Santissimo Signor Nostro, siccome riferisce pel presente Decreto, il quale secondo la sua singolare prudenza faccia quello che giudicherà utile alla Repubblica Cristiana, e salutare a quei che chiedono l' uso del Calice.

Intimazione della futura Sessione.

Inoltre il medesimo Sacro Concilio denunzia il giorno della futura Sessione la Feria quinta dopo la ottava della festività d' Ognissanti, che sarà li 12. Novembre, e in essa si decreterà del Sacramento del Ordine, e del Sacramento del Matrimonio &c.

Prorogata fu la Sessione insino al giorno 15. *Luglio* 1563.

SES-

(1) *Supra, Sess.* 21. *Can.* 4. *&* *Sess.* 13. *in Decret. Prorogat.*

SESSIONE XXIII.

CHE E' LA SETTIMA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Celebrata li 15. Luglio 1563.

Vera e Cattolica Dottrina del Sacramento dell' Ordine per condannare gli errori de' nostri tempi decretata dal Sacro Concilio Tridentino e pubblicata nella Sessione 7.

CAPO I.

Dell' instituzione del Sacerdozio della nuova Legge.

IL Sacrificio, e Sacerdozio sono così uniti (1) per ordinazione di Dio, che l' uno e l'altro vi fu in ogni legge. Avendo adunque ricevuto la Chiesa Cattolica per instituzione del Signore nel nuovo Testamento il Sacrificio visibile della Sacra Eucaristia, conviene confessare ancora, essere in essa un nuovo visibile, (2) ed esterno Sacerdozio, nel quale è trasferito il vecchio. Questo mostrano le sacre lettere, e sempre insegnò la tradizione della Chiesa Cattolica essere stato instituito dallo stesso Signore Salvator Nostro, ed essere stata consegnata nel Sacerdozio agli Apostoli, e loro successori la potestà di consecrare, offrire, e ministrare il suo Corpo, e Sangue, inoltre di rimettere i peccati, e ritenerli. (3)

C A-

(1) *Cyprianus lib.* 1. *adversus Judeos*.
(2) *Hebræor.* 7.
(3) *Matth.* 16. *Marc.* 14. *Luc.* 22. *Joann.* 20.

CAPO II.

De' sette Ordini.

ESsendo adunque cosa divina il ministero di così santo Sacerdozio, fu consentaneo, perchè più degnamente potesse esercitarsi, e con maggior venerazione, che nella ordinatissima disposizione della Chiesa fossero molti e diversi gli Ordini di ministri, (1) che per officio servissero al Sacerdozio, così distribuiti, che quelli che fossero condecorati già colla tonsura Chiericale, pei minori ascendessero ai maggiori. Poichè non solo de' Sacerdoti, ma de' Diaconi (2) fanno le sacre lettere manifesta menzione, e insegnano con gravissime parole quelle cose che massimamente debbono attendersi nella loro ordinazione; e dal medesimo principio della Chiesa si conosce essere in uso i nomi degli Ordini seguenti, e i proprj ministerj d' ognuno di loro, cioè di Suddiacono, Acolito, Esorcista, Lettore, Ostiario, quantunque non in pari grado. Imperciocchè il Suddiaconato, si riferisce agli Ordini maggiori da' Padri (3) e da' Sacri Concilj, (4) ne' quali frequentissimamente leggiamo espressi gli altri Ordini inferiori.

CA-

(1) *Infra, Can. 2. & Cap. 17. de Reformat.*

(2) *I Timoth. 3. & Actor. 21.*

(3) *Ignatius Epist. ad Antiochenos, Tertullianus de præscriptione lib. 1. cap. 41. Cyprianus Epist. 55.*

(4) *Concilium Romanum III. sub Sylvestro. Concilium Eliberitanum c. 33. Concilium Carthaginense IV. c. 5. & seq. Cap. Nullus ult. 60. dist. Cap. Si quis eorum. Cap. Erubescant, & cap. Nemo, dist. 32. Cap. A multis, de ætat. & qualitat. & Cap. Miramur, de ser. non ordin.*

CAPO III.

L' Ordine è veracemente un Sacramento.

ESsendo manifesto per testimonio della Scrittura, per Apostolica tradizione, e unanime consenso de' PP. conferirsi la grazia per la sacra ordinazione, la quale si fa con parole e segni esteriori; niuno deve dubitare essere l' Ordine veramente e propriamente uno de' sette Sacramenti di S. Chiesa; poichè dice l' Apostolo: (1) Ti avviso, che risusciti la grazia di Dio, la quale è in te, per la imposizione delle mie mani: poichè non ci diede Iddio lo Spirito di timore, ma di virtù, e dilezione, e sobrietà. (2)

CAPO IV.

Della Ecclesiastica Gerarchia, e Ordinazione.

PErchè nel Secramento dell' Ordine, (3) siccome nel Battesimo, e Confermazione, s' imprime un carattere, che non può nè cancellarsi, nè togliersi: con ragione il S. Concilio condanna la sentenza di quelli, che asseriscono avere soltanto una potestà temporale i Sacerdoti del nuovo Testamento, e potersi fare di nuovo Laici gli Ordinati una volta debitamente se non esercitano il Ministero della parola di Dio. Che se alcuno affermerà essere promiscuamente tutti i Cristiani Sacerdoti del nuovo Testamento, o essere tutti dotati tra loro di pari potestà spirituale; non sembra far altro, che confondere la Ecclesiastica Gieratchia, che è ordinata come un esercito di Soldati: (4) come se fossero tutti,

O (con-

(1) *I. II. Timoth.* 1. *I. Timoth.* 4.
(2) *II. Timoth.* 1.
(3) *Supra, Sess.* 7. *de Sacramentis in genere, can.* 9. *& infra, can.* 4.
(4) *Cantic.* 6.

(contro la dottrina del B. Paolo (1)) Apostoli, tutti Profeti, tutti Evangelisti, tutti Pastori, tutti Dottori. Per questo dichiara il S. Concilio oltre gli altri gradi Ecclesiastici appartenere a questo Ordine Gierarchico principalmente i Vescovi, che succedettero in luogo degli Apostoli, e posti, siccome dice il medesimo Apostolo, (2) dallo Spirito Santo per reggere la Chiesa di Dio, ed essi essere Superiori ai Preti (3), e conferire il Sacramento della Confermazione, (4) ordinare i Ministri della Chiesa, e potere essi fare molte altre cose, la potestà delle quali funzioni non hanno gli altri di Ordine inferiore. Insegna inoltre il Sacrosanto Concilio, non richiedersi in tal guisa nella Ordinazione de' Vescovi, Sacerdoti, e degli altri Ordini il consenso del Popolo (5) nè di qualsisia Potestà Secolare, e Magistrato, ossia la vocazione, o l' autorità, che senza di questa sia invalida la Ordinazione: anzi che Decreta, che quelli, i quali ascendono ad esercitare questi Ministerj solamente chiamati, e instituiti dal popolo, o dalla Potestà Secolare, e Magistrato, e quelli che con temerità se gli usurpano, debbano stimarsi tutti non Ministri della Chiesa, ma rubatori, e ladri, che non sono entrati per la porta. (6) Queste sono quelle cose, che generalmente è sembrato al Sacro Concilio insegnare a' fedeli sopra il Sacramento dell' Ordine. Le cose però contrarie a queste stabilì condannare con certi e proprj Canoni in questo modo che segue, acciocchè tutti, coll'ajuto di Cristo, usando della regola di fede più facilmente possano conoscere, e tenere la Cattolica verità in tante tenebre di errori.

Del

(1) *I. Corinth.* 12. *Ephes.* 4. *Cap. Cum ex injuncto, de hæret.*

(2) *Actor.* 20.

(3) *Cælestinus I. Epistola ad Episcopos Galliæ, Cap.* I.

(4) *Supra, Sess.* 7. *de Confirmatione, can.* 3. *Concilium Hispalense II. Cap.* 5. 7. *& alibi.*

(5) *Concilium Laodicenum c.* 13.

(6) *Joann.* 10. *Cap. Ordinationes* 1. *q.* 1. *& Cap. Relatum de Jur. Patronat.*

Del Sacramento dell' Ordine.

C A N O N E I.

SE alcuno dirà, (1) non essere nel nuovo Testamento Sacerdozio visibile, ed esterno; o non essere alcuna potestà di consecrare, e offrire il vero Corpo, e Sangue del Signore, (2) e di perdonare i peccati, e ritenerli, ma solamente l'officio, e il solo Ministero di predicare il Vangelo; o affatto non essere Sacerdoti quelli, che non predicano; sia scomunicato.

C A N O N E II.

Se alcuno dirà, oltre il Sacerdozio (3) non essere nella Chiesa Cattolica altri Ordini, e maggiori, e minori, per cui, come per gradi si ascenda al Sacerdozio; (4) sia scomunicato.

C A N O N E III.

Se alcuno dirà, (5) non essere l' Ordine, ossia la Sacra Ordinazione veramente, e propriamente Sacramento instituito da Cristo Signore, o essere certa umana finzione pensata da uomini imperiti delle cose Ecclesiastiche, o essere solamente certo rito di eleggere Ministri della parola di Dio, e dei Sacramenti; sia scomunicato.

C A N O N E IV.

Se alcuno dirà, non darsi lo Spirito S. per la ordinazione Sacra, e per tanto dire i Vescovi in vano.

(1) *Supra, Cap. 1. de hoc Sacramento.*
(2) *Matth. 16. cap. Manet, cum seq. 24. q. 1.*
(3) *Cap. In singulis, cum seq. dist. 77. Supra, cap. 2. de hoc Sacramento.*
(4) *Infra de Reformatione cap. 12.*
(5) *Supra c. 1. de hoc Sacramento.*

vano: Ricevi lo Spirito Santo ; o per essa non imprimersi carattere , o potersi fare di nuovo Laico quegli , che fu Sacerdote una volta ; [1] sia scomunicato .

CANONE V.

Se alcuno dirà , non solamente non richiedersi , ma doversi dispregiare , e essere perniciosa la Santa Unzione , che usa la Chiesa nella Santa Ordinazione , e similmente le altre cerimonie dell' Ordine ; sia scomunicato.

CANONE VI.

Se alcuno dirà , non essere nella Chiesa Cattolica Gierarchia instituita per divina Ordinazione , che si compone di Vescovi , Preti e Ministri ; sia scomunicato .

CANONE VII.

Se alcuno dirà , non essere i Vescovi Superiori a' Preti , o non avere potestà di confermare , e ordinare; o essere loro comune co' Preti quella che hanno : o essere invalidi gli Ordini conferiti da essi senza il consenso , o vocazione del popolo o Potestà secolare ; o essere legittimi Ministri della parola e Sacramenti quegli che non sono debitamente ordinati , nè mandati dalla Ecclesiastica , e Canonica Potestà ; sia scomunicato .

CANONE VIII.

Se alcuno dirà , non essere legittimi , e veri Vescovi , i Vescovi che sono assunti per autorità del Romano Pontefice , ma umana finzione ; sia scomunicato .

De-

[1] *Concilium Toletanum VIII. c. 7.*

Decreto di Riforma.

Il medeſimo S. Concilio ſeguendo la materia di riforma ſtabiliſce, e decreta doverſi decretare preſentemente queſte coſe che ſeguono.

CAPO I.

Si corregge in varj modi la negligenza dei Rettori delle Chieſe quanto alla Reſidenza. Si provede alla Cura delle Anime.

ESſendo comandato per Divino Precetto (1) a tutti quei, a' quali è commeſſa la cura d' Anime, conoſcere le proprie pecore, offrire Sacrificio per loro, e paſcerle colla predicazione della Divina parola, amminiſtrazione di Sacramenti, ed eſempio di tutte le opere buone, [2] aver cura paterna de' poveri, e d'altre miſerabili perſone, e applicarſi agli altri impieghi Paſtorali, tutte le quali coſe in niun modo poſſono eſeguirſi, e adempirſi da quelli, che non vegliano alla propria Greggia, nè la aſſiſtono, ma la abbandonano a guiſa di mercenarj ; (3) il Sacroſanto Concilio gli avviſa, ed eſorta, che memori de' precetti Divini, e fattiſi eſemplare alla Greggia, (4) la paſcano, e reggano in giudicio, e verità. Ma perchè non ſi traducano a ſenſi alieni della mente del Sacroſanto Concilio quelle coſe, che già pel paſſato ſono ſtate ſtabilite (5) circa la reſidenza ſantamente, e utilmente ſotto Paolo III. di felic. mem. come ſe foſſe lecito in virtù di quel Decreto allontanarſene per cinque meſi continui; inerendo a quelle coſe, dichiara il S. Concilio,

(1) *Joann.* 21. *Actor.* 20.
(2) *Epheſ.* 1. *diſt.* 43. *cap. Sicut* 7. *q.* 19. *cap. Qui Epiſcopatum* 8. *q.* 1. *cap. Præcipue* 11. *q.* 3. *cap. Gloria Epiſcopi* 12. *q.* 2.
(3) *Joann.* 10.
[4] *I. Petr.* 5.
[5] *Supra, Seſſ.* 6. *de Reformat. cap.* 3.

lio, (1) che tutti i Prelati di Chiese Patriarcali, Primaziali, Metropolitane, e Cattedrali quali si sieno, di qualunque nome, e titolo, quantunque sieno Cardinali della Santa Romana Chiesa, sieno obbligati alla personale residenza nella loro Chiesa, o Diocesi, ove sieno costretti ad eseguire l' officio imposto loro, nè potere assentarsi, senon per le cause, e co' modi infrascritti. (2) Poichè esigendo, e richiedendo la carità Cristiana, la urgente necessità, la dovuta ubbidienza, e la evidente utilità della Chiesa e Repubblica, che alcuni qualche volta sieno assenti; decreta il medesimo Sacrosanto Concilio, che queste legittime cause di assenza debbano approvarsi in iscritto dal Beatiss. Rom. Pontefice, o dal Metropolitano, o lui assente, dal Vescovo suffraganeo più antico residente, il qual medesimo dovrà approvare la assenza del Metropolitano; eccettuato il caso che tale assenza accada per qualche impiego, e officio della Repubblica unito a' Vescovati: della qual cosa perchè le cause sono notorie, e alle volte repentine, neppur sarà necessario significarle al Metropolitano: al medesimo però insieme col Concilio Provinciale apparterà giudicare delle licenze date da lui, o dal Suffraganeo, e vedere, che alcuno non abusi di questo Dritto: e che i vaganti sieno castigati con pene Canoniche. [3] In tanto si ricordino quei che partiranno, che deve provvedersi in tal guisa alle loro pecore, che non ricevano danno alcuno dalla loro assenza, quanto sia possibile. Ma perchè coloro, che si assentano per poco tempo solamente, per sentenza degli antichi Canoni, non appar

(1) *Vide Bullam Pii IV. incip.* In suprema; *ann.* 1564.

[2] *cap. De cætero. cap. Inter quatuor. cap. Tuæ, & cap. Relatum de Cleric. non resident. cap. Ad supplicationem, de renunc. cap. Quorumdam 74. dist. cap. Præsentium 7. q. 1. & cap. Postulastis, de Voto.*

[3] *Cap. Cum ex eo, de elect. in 6. cap. Beneficium de Reg. eod. & cap. 2. in fin. Supra, Sess. 6. de Reformat. Concilium Sardicense c. 14.*

par che manchino, perchè tosto ritorneranno; vuole il Sacrosanto Concilio, che quel tempo di assenza ogni anno o continuo, o interrotto, fuori delle predette cause, in niun modo debba eccedere due, o al più tre mesi, e abbiasi riguardo, che questo si faccia per giusta causa, e senza alcun detrimento del Gregge, la qual giusta causa rimette alla coscienza di quelli che partono, che spera sarà timorata, e religiosa, essendo i cuori manifesti [1] a Iddio, la cui opra sono obbligati a non fare con frode [2] con proprio pericolo. In tanto gli avvisa, ed esorta [3] nel Signore, che essi non si assentino in modo alcuno dalla loro Chiesa Cattedrale, [se non li chiameranno altrove gli impieghi Vescovili nella loro Diocesi] nei giorni dell' Avvento del Signore, Quaresima, Natività, Risurrezione del Signore, di Pentecoste, e del Corpus Domini, nei quali debbono le pecore principalmente ristorarsi, e rallegrarsi nel Signore per la presenza del Pastore.

Se alcuno però [il che cessi Iddio, che accada] si assenterà contro la disposizione di questo Decreto, stabilisce il S. Concilio a lui non appartenere i suoi frutti per tutto il tempo della sua assenza, nè poterli ritenere con sicura coscienza, senza che segua altra dichiarazione, oltre le altre pene imposte contro i non residenti sotto Paolo III. [4] e rinovate, e il reato di peccato mortale, in cui incorre: ma dover egli distribuirli tra i poveri del luogo, o consegnarli per la fabbrica della Chiesa, o mancando esso, per mezzo d' un Superiore Ecclesiastico; proibita qualunque convenzione, o composizione, la quale si chiama pei frutti malamente conseguiti, in vigor della quale ancora i predetti frutti in

(1) *Psalm.* 7.
(2) *Jerem.* 48.
(3) *cap. Si quis in Clero 7. q. 1. ex Concilio Agathensi.*
(4) *Supra, Sess. 6. de Reformat. cap. 1. c. 2. cap. Conquerente, & fere per totum, de Cleric. non resident.*

in tutto, o in parte gli si rimetterebbero: non ostante qualunque privilegio conceduto a qualsisia Collegio, o fabbrica.

Il Sacrosanto Concilio dichiara, e decreta le medesime cose affatto, ancora in quanto alla colpa, e pena rapporto a' Curati inferiori, (1) e chiunque altro, che ha qualche beneficio Ecclesiastico con cura d' Anime; talmente però (2) che in qualsisia tempo accadesse esser essi assenti per motivo primieramente conosciuto, e approvato dal Vescovo, lascino un Vicario idoneo da approvarsi dal medesimo Ordinario, colla dovuta assegnazione della mercede. Non ottengano però la licenza di partire in iscritto, e da concedersi *gratis*, oltre due mesi, se non per grave causa. Che se citati per Editto e non personalmente fossero contumaci, vuole che sia libero agli Ordinarj obbligarli colle censure Ecclesiastiche, e sequestro, e sottrazione di frutti, e altri rimedj del Dritto, insino alla privazione; nè potersi sospendere questa esecuzione per qualunque privilegio, licenza, familiarità, esenzione, anche per motivo di qualunque Beneficio, patto, statuto, giuramento, o confermato con qualunque autorità, consuetudine ancora immemorabile, la quale piuttosto deve stimarsi corruttela, o appellazione, o proibizione anche in Romana Curia, o per vigore della Eugeniana Constituzione. (3) Finalmente questo S. Concilio comanda, che sia pubblicato tanto quel Decreto sotto Paolo III. (4) quanto questo medesimo nei Concilj Provinciali, e Vescovili: poichè desidera, che frequentemente restino scolpite nell' udito, e menti di tutti cose, che tanto appartengono all' officio de' Pastori, e salute delle Anime, acciocchè nell' avvenire, coll' ajuto divino non restino abolite per ingiuria di tempi, dimenticanza di uomini, o disuso.

CA·

(1) *Supra, Sess. 6. de Reformat. cap. 2.*
(2) *Cap. Beneficium, de Regul. in 6.*
(3) *Cap. Divina de privilegiis in Extravag. Com.*
(4) *Supra, Sess. 6. de Reformat. cap. 1.*

CAPO II.

I Prelati delle Chiese ricevano la Consecrazione dentro tre mesi. In qual luogo abbiasi a fare questa Consecrazione.

I Prelati delle Chiese Cattedrali, (1) o Superiori con qualsisia nome, o titolo, quantunque sieno Cardinali della Santa Romana Chiesa, se non riceveranno il dono della consecrazione dentro di tre mesi, sieno obbligati alla restituzione de' frutti ricevuti; se poi trascureranno far questo dentro altrettanti mesi, *ipso jure* sieno privi delle Chiese. La Consecrazione però, se si farà fuori della Curia Romana, si celebri nella Chiesa, alla quale saranno promossi, o nella Provincia, se potrà farsi comodamente.

CAPO III.

I Vescovi conferiscano per se medesimi gli Ordini fuori del caso di malattia.

I Vescovi conferiscano gli Ordini per se medesimi: che se saranno impediti per malattia, (2) non mandino i loro sudditi a ordinarsi ad altro Vescovo senon se già provati, ed esaminati.

CAPO IV.

Chi debba iniziarsi colla prima Tonsura.

NON sieno iniziati colla prima Tonsura, (3) quelli che non avranno ricevuto il Sacramento

(1) *Concilium Chalcedonense*, *action.* 16. *cap.* 25. *Concilium Vormatiense c.* 76. *cap. Quoniam* 75. *dist. cap. Quoniam* 100. *dist.* & *Supra*, *Sess.* 7. *cap.* 9. *de Reformat.*

(2) *Infra c.* 8. & 10. *Concilium Carthaginense III. c.* 21.

(3) *cap. Fin. de tempor. Ordinat. in* 6.

to della Confermazione, e non saranno instruiti ne' primi principj della Fede, e che non sapranno leggere e scrivere, e de' quali non sia una probabile conghiettura, aver essi eletto questo genere di vita non per frode di evitare il giudicio secolare, ma per prestare a Iddio un culto fedele.

CAPO V.

Delle qualità richieste negli Ordinandi.

QUei che debbono promoversi agli Ordini minori abbiano buone informazioni dal Parroco, e dal Maestro di Scula, dove si educano. Quelli però che dovranno ascendere a ciascheduno degli Ordini maggiori, si presentino un mese avanti l'Ordinazione al Vescovo, il quale commetta al Parroco, o ad altro, che crederà essere più espediente, acciocchè proposti pubblicamente in Chiesa i nomi, e i desiderj di coloro, che vorranno essere promossi, diligentemente ricerchi de' medesimi Ordinandi, età, costumi, e vita da persone degne di fede, [1] e quanto prima trasmettano al medesimo Vescovo lettere testimoniali, [2] che contengano la medesima inquisizione già fatta.

CAPO VI.

Per un Beneficio Ecclesiastico si ricerca l' età di quattordici anni. Chi debba godere del privilegio del Foro.

NEssuno iniziato nella prima Tonsura, o anche constituito negli Ordini minori possa ottenere Beneficio avanti quattordici anni. [3] Questi ancora non goda il privilegio del Foro, [4] se non ha Be-

(1) *cap. Quando, dist. 24.*
(2) *Concilium Carthaginense III. cap. 22. & Carthaginense IV. c. 22. Infra c. 7.*
(3) *cap. Judæorum de ætat. & qualit.*
[4] *cap. Joannes de Cleric. conjugat.*

Beneficio Ecclesiastico; o d'abito Clericale vestito, o colla Tonsura serva ad alcuna Chiesa per ordine del Vescovo, o dimori in Seminario di Chierici, o in alcuna Scuola, o Università con licenza del Vescovo, quasi in via per ricevere gli Ordini maggiori. Nei Chierici però maritati si osservi la Constituzione di Bonifacio VIII., che principia, *Clerici, qui cum unicis*: (1) purchè questi Chierici deputati dal Vescovo al servizio, o Ministero d'alcuna Chiesa, servano alla medesima Chiesa, e usino l'abito Chiericale, e Tonsura; a niuno quanto a ciò, suffragando privilegio, o consuetudine, ancora immemorabile.

CAPO VII.

Gli Ordinandi si devono esaminare da uomini dotti nel Dritto Divino ed Umano.

IL Sacro Concilio (2) inerendo a'vestigj degli antichi canoni, decreta, che quando il Vescovo disporrà fare la Ordinazione, tutti quei, che vorranno venire al Sacro ministero, sieno chiamati alla Città la feria quarta avanti la medesima ordinazione, o quando parrà al Vescovo: il Vescovo però, chiamando a se Sacerdoti, e altri prudenti uomini eruditi nella Divina legge, ed esercitati nelle Ecclesiastiche fanzioni, diligentemente indaghi, ed esamini i natali degli Ordinandi, la persona, età, instituzione, costumi, dottrina, e fede. (3)

CA-

(1) *Vid. infra XXVII.*
(2) *Cap. Quando 24. dist.*
(3) *Supra c. 5.*

CAPO VIII.

In qual modo, e da chi debba ciascuno esser promosso.

LE Ordinazioni de' Sacri Ordini [1] sieno celebrate nei tempi stabiliti dal Dritto, e nella Chiesa Cattedrale, chiamati e presenti a questo i Canonici della Chiesa: Ma se si celebreranno in altro luogo della Diocesi, si vada sempre, quanto sia possibile, alla Chiesa più degna, presente il Clero del luogo. Ciascheduno però sia ordinato dal proprio Vescovo. [2] Che se alcuno chiederà essere ordinato da altro, [3] in niun modo gli si permetta, ancora col pretesto di qualsisia generale, o speciale rescritto, o privilegio, anco ne' tempi stabiliti, se non sia commendata la sua probità, e costumi col testimonio del proprio Ordinario: [4] se si farà altrimenti, l' ordinante sia sospeso per un anno dal conferire Ordini, e l' Ordinato dalla esecuzione degli Ordini ricevuti, quanto tempo parrà convenire al proprio Ordinario.

CAPO IX.

Un Vescovo il quale Ordina un familiare, conferisca veramente il Beneficio.

IL Vescovo non possa ordinare un suo familiare non suddito, se non avrà soggiornato con lui per tre anni [5] e subito realmente gli conferisca un Beneficio, senza alcuna frode; non ostante in contra-

[1] *Gelasius I. in epist.* 1. *c.* 13. *cap. ult.* 75. *dist. cap.* 1. *cum seq. de temp. ordinat.*

[2] *Concilium Carthaginense III. c.* 21.

[3] *Supra, Sess.* 14. *de Reform. cap.* 2. & 3.

[4] *Supra c.* 3. *Concilium Aurelianense V. c.* 5. *cap.* 1. 21. *q.* 29. *q.* 2. *per totam. Cap.* 1. *cum seq. de tempor. Ordinat. in* 6.

[5] *Cap. Non licet de Praebend.*

trario qualunque consuetudine, ancora immemorabile.

CAPO X.

I Prelati inferiori ai Vescovi non conferiscano la Tonsura o gli Ordini minori se non a Regolari a se soggetti: ne essi, nè qualunque Capitolo concedano le Dimissorie: si stabilisce una gravissima pena contro i trasgressori del Decreto.

NON sia lecito nell' avvenire agli Abbati, o a quali si sieno altri, quantunque esenti, i quali stanno entro i confini d' alcuna Diocesi, ancor che si dicano di nessuna Diocesi, o esenti, conferire la tonsura o gli ordini minori a chiunque, che non sia loro suddito regolare; nè i medesimi Abbati, e altri esenti, o Collegj, o quali si sieno Capitoli anco di Chiese Cattedrali, concedano Lettere dimissorie ad alcuni Chierici Secolari, acciocchè sieno ordinati da altri: ma la Ordinazione di tutti questi, osservate le cose, che si contengono nei decreti di questo Sacrosanto Concilio, [1] appartenga a' Vescovi, entro le cui Diocesi esistono, non ostanti qual si sieno privilegj, prescrizioni, o consuetudini, anche immemorabili. Comanda inoltre, che la pena imposta a coloro, che impetrano lettere dimissorie dal Capitolo in Sede vacante contro il Decreto di questo S. Concilio [2] sotto Paolo III. si estenda a quelli ancora che ottenessero le medesime Lettere non dal Capitolo, ma da quali si sieno altri che succedano nella giurisdizione del Vescovo in luogo del Capitolo in Sede vacante. Quegli però, che concedono le dimissorie contro la forma del Decreto, per un anno sieno sospesi *ipso jure* dall' officio, e beneficio.

CA-

[1] *Supra c. 5. cum seq. & infra c. 11. cum seq.*
[2] *Supra, Sess. 7. de Reformat. cap. 10.*

CAPO XI.

Degli Interstizj per ricever gli Ordini minori, e di altri precetti da osservarsi.

SI conferiscano gli Ordini minori a quelli i quali intendono almeno la lingua Latina, [1] con gl' interstizj de' tempi, se il Vescovo non giudicherà espediente altra cosa, acciocchè possano più diligentemente instruirsi di quanto sia grande il peso di questa disciplina, e si esercitino in ogni impiego, [2] secondo lo prescritto del Vescovo, e tutto questo in quella Chiesa, a cui saranno assegnati; se per avventura non sieno assenti a motivo di studio; e così di grado in grado ascendano, che in essi si aumenti colla età il merito, e la dottrina; della qual cosa daranno prove e coll' esempio de' costumi, e colla assidua servitù della Chiesa, e col maggior rispetto a' Sacerdoti, e agli Ordini superiori, e principalmente colla comunione più frequente che pel passato. E quindi passandosi poi a più alti gradi, e sacrosanti misterj, niuno sia iniziato in essi, cui la speranza della sua dottrina non manifesti degno degli Ordini maggiori. [3] Questi però se non trascorso l' anno dopo l' ultimo Ordine minore non sieno promossi agli Ordini Sacri, se non richiederà diversamente la necessità, o utilità della Chiesa, a giudicio del Vescovo.

CA-

[1] *Cap. In singulis* 77. *dist.* & *infra c.* 13.

[2] *Infra c.* 17. *c.* 1. 25. *dist. Concilium I. Braccarense c.* 37. *Concilium I. Nicænum c.* 2. *Sardicense Concilium c.* 15.

[3] *Concilium Toletanum VIII. c.* 8. *cap. Qui Ecclesiasticis* & *seq. dist.* 59.

CAPO XII.

Dell' età richiesta per gli Ordini maggiori. I soli degni si devono assumere.

NEssuno nell'avvenire sia promosso all' Ordine del Suddiaconato avanti la età di ventidue anni, (1) al Diaconato avanti il vigesimoterzo, (2) al Presbiterato avanti il vigesimoquinto. (3) Sappiano però i Vescovi, non doversi assumere a questi Ordini chiunque constituito in questa età, ma soltanto i degni, e la cui vita approvata sia vecchiaja. I Regolari ancora non sieno ordinati in età minore, nè senza il diligente esame del Vescovo; (4) affatto escluso per questo qualunque privilegio.

CAPO XIII.

Quale sia l'ordinazione del Diacono e Suddiacono, e il loro officio. A nessuno sieno conferiti nello stesso giorno due Ordini Sacri.

I Diaconi, e Suddiaconi sieno ordinati, aventi buona riputazione, (5) e già approvati negli Ordini minori, (6) e nelle Lettere, e instruiti in quelle cose, che appartengono all' esercizio dell' Ordine, i quali

(1) Il Concilio Toletano II. Cap. 1. il Concilio Cartaginense III. *cap.* 4. e il Concilio Agatense *cap.* 16. richiedevano l'anno vigesimo quinto.

(2) *Annum* 30. *requirit cap. Si quis, & cap. Presbyter* 78. *dist. & Concilium IV. Toletanum c.* 18. & 19.

(3) *Cap. Generalem de ætat. & qualitat. in Clementina.*

(4) Clemente VIII. nell' anno 1596. decretò, che dovesse essere l'Ordinario del luogo.

(5) *I. Timoth.* 3.

(6) *Concilium IV. Toletanum c.* 19. *cap. Quicumque dist.* 77.

quali ſperino, coll'ajuto di Dio, poter eſſere continenti, (1) ſervano alle Chieſe, alle quali ſono aſſegnati, e ſappiano eſſere coſa aſſai decente, almeno ne' giorni di Domenica, e ſolenni, ricevere la Santa Comunione, quando ſervono all'Altare. Promoſſi al Sacro Ordine del Suddiaconato, (2) non ſi permetta loro aſcendere a più alto grado, ſe per un anno almeno non ſi ſono eſercitati in eſſo, ſe il Veſcovo non giudicherà diverſamente. Non ſi conferiſcano nel medeſimo giorno due Ordini Sacri, (3) anche a' Regolari; non oſtanti quali ſi ſieno privilegj, e indulti conceduti.

C A P O XIV.

Chi debba aſſumerſi al Presbiterato. Impiego di chi vi è aſſunto.

QUegli, che avranno eſercitati piamente e fedelmente i paſſati miniſterj, e ſono aſſunti all' Ordine del Presbiterato, abbiano buona riputazione; (4) e ſieno tali, che non ſolo abbiano ſervito nel Diaconato almeno un anno intero, [ſe non giudicherà diverſamente il Veſcovo per la utilità, e neceſſità della Chieſa] ma ancora ſieno ſtimati idonei [precedendo un diligente eſame] per inſegnare al Popolo quelle coſe, che è neceſſario ſappiano tutti per la ſalute, e per amminiſtrare i Sacramenti: e così pii e coſtumati, che da loro poſſano aſpettarſi ottimi eſempj, e avviſi di vita. Procuri il Veſcovo, che eſſi celebrino Meſſa almeno i giorni di Domenica, e feſte ſolenni; ſe però avranno cura d' anime, celebrino con tal frequenza, che soddisfacciano al loro impiego. Il Veſcovo poſſa diſpen-
ſare

(1) *Cap. A multis de ætat. & qualit.*
(2) *Supra cap. 11.*
(3) *Cap. Litteras, & cap. Dilectus de tempor. Ordinat.*
(4) *I. Timoth. 3. Concilium IV. c. 19.*

fare per causa legittima co' promossi per salto, (1) se non avranno amministrato.

CAPO XV.

Nessuno ascolti le Confessioni se non è approvato dall' Ordinario.

QUantunque i Preti nella loro Ordinazione ricevano potestà di assolvere da' peccati; decreta però il Sacro Concilio, che niuno, anche Regolare, [2] possa confessare Secolari, anche Sacerdoti, nè riputarsi idoneo per questo, se non ha benefizio parrocchiale, e approvazione, la quale si conceda *gratis*, o i Vescovi lo stimino idoneo per mezzo dell' esame, se loro parrà necessario, o in altra maniera, non ostante qual si sia privilegio, e consuetudine, ancora immemorabile.

CAPO XVI.

Si allontanano dagli Ordini Ecclesiastici gl' inutili e vaganti.

NOn dovendo ordinarsi alcuno, che non sia utile per giudicio del proprio Vescovo, o necessario alle proprie Chiese, il S. Concilio inerendo a' vestigi del sesto Canone del Concilio Calcedonense, (3) stabilisce, che nell' avvenire non sia ordinato alcuno, che non sia ascritto a quella Chiesa, o luo-

go

(1) *Cap. Sollicitudo 23. dist. & cap. Si officia, dist. 50.*

[2] *Clementina Dudum, §. Ac deinde, de sepult. Confirmatur Bulla Pii V. incip.* Romani Pontificis *ann.* 1571. *cap. Si Episcopus de pœnit. in 6.*

[3) *Cap. Neminem 70. dist. Concilium Nicænum I. c. 15. & 16. cap. Sanctorum 70. dist. cap. Tuæ, de Cler. peregrin. Concilium Antiochenum sub Julio I. cap. 7. Concilium Calcedonense cap. 126. Aquisgranense sub Stephano V. passio. Epaonense c. 6. & Aurelianense V. c. 5.*

go pio, per la cui necessità, o utilità è assunto, ove eserciti i suoi impieghi, nè vada vagando per varie Sedi. Che se avrà abbandonato il luogo, senza saperlo il Vescovo, gli sia proibito l'esercizio delle cose Sacre, Inoltre nessun chierico forestiere senza lettere commendatizie del suo Ordinario (1) sia ammesso da alcun Vescovo a celebrare cose divine, e amministrar Sacramenti.

CAPO XVII.

In qual maniera si debban ripetere gli esercizj degli Ordini minori.

ACciocchè le funzioni de' Santi Ordini, dal Diaconato all' Ostiariato, ricevute lodevolmente nella Chiesa da' tempi degli Apostoli, e per qualche tempo interrotte in molti luoghi, tornino ad usarsi secondo i Sacri Canoni, (2) e non passino tra gli Eretici per oziose, infiammato il Sacro Concilio dal desiderio di ristabilire quell' antico costume, decreta, che nell' avvenire questi ministerj non si esercitino se non dai constituiti in detti Ordini: ed esorta nel Signore tutti i Prelati delle Chiese, e comanda loro, che quanto potrà farsi comodamente, procurino ristabilire tali funzioni nelle Chiese Cattedrali, Collegiate, e nelle Parrocchiali della propria Diocesi, se il potranno sopportare la frequenza del Popolo, e i proventi della Chiesa; e assegnino stipendj a quei, che esercitino queste funzioni, di alcuna parte delle rendite di alcuni semplici beneficj, o della fabbrica della Chiesa, se bastino i proventi, o dell' una, o dell'altra di esse; i quali, se saranno negligenti, a giudicio dell' Ordinario, possano essere privati dello stipendio in parte, o interamente. Che se non

[1] *Concilium Laodicenum cap. 41. & Carthaginense III. c. 28.*

[2] *Cap. 1. 25. dist. cap. Acolythus. Cap. Exorcista. Cap. Lector. cap. Ostiarius, & cap Psalmista 23. dist. Supra cap. 11. Innocentius epist. 4. c. 5.*

non si avranno pronti Chierici celibi per esercitare i ministerj de' quattro Ordini minori; possano sostituirsi i maritati di vita costumata purchè non sieno bigami, (1) sieno idonei ad esercitare questi ministeri, e portino in Chiesa l' abito Chiericale, e la tonsura.

C A P O XVIII.

Dell' Erezione del Seminario di Chierici specialmente poveri: in questa Erezione si devono osservar molte cose. Della educazione di quelli che si devono promuovere alle Chiese Cattedrali, e maggiori.

ESsendo inclinata la gioventù a' piaceri del Mondo, (2) se non è bene educata; e non perseverando mai perfettamente nella disciplina ecclesiastica, senza un massimo e quasi singolare ajuto dell' Onnipossente, se non si piega dagli anni teneri alla pietà, e religione, avanti che gli abiti viziosi s' impossessino di tutto l' uomo: Stabilisce il Sacro Concilio, (3) che tutte le Cattedrali, Metropolitane, e le Chiese maggiori di queste, sieno obbligate sostentare, religiosamente educare, e instruire nelle Ecclesiastiche discipline; secondo le facoltà, ed estensione della Diocesi, certo numero di fanciulli della medesima Città, e Diocesi, o della medesima provincia, se ivi non se ne trovino, in un collegio da eleggersi dal Vescovo per questo presso alle medesime Chiese, o in altro luogo conveniente. In questo Collegio poi sieno ammessi quelli che nati sono di

(1) *Cap* 1. *cum seq. de Bigamis non ordinand.*

(2) *Concilium Toletanum IV. in cap. Omnis ætas* 12. *qu.* 1. *Genes.* 8. *Concilium Aquisgranense c.* 135. *Concilium Lateranense sub Leone X. Sess.* 9. *de Reformatione Curiæ.*

(3) *Constitution. Alexandri III. part.* 1. *cap.* 18. *& in II. Lateranensi c. Quia nonnullis de Magistris. Supra Sess.* 5. *cap.* 1. *de Reformat.*

legittimo matrimonio, ed hanno almeno dodici anni, e sanno competentemente leggere, e scrivere, e la cui indole, e volontà diano speranza, che essi costantemente s' impiegheranno in ministerj ecclesiastici. Vuole che sieno eletti principalmente i figli di poveri, nè esclude però quelli de' ricchi, purchè sieno sostentati a proprie spese, e mostrino desiderio di servire Iddio, e la Chiesa. Il Vescovo quando a lui sembrerà opportuno dedicherà parte di questi fanciulli al servizio delle Chiese divisi in tante classi, quante a lui parrà, secondo il numero loro, età, e progresso nella disciplina Ecclesiastica: parte gli fermerà nel Collegio per essere instruiti, e sostituirà altri in luogo di quei che saranno usciti, talmente che il Collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio. E perchè più comodamente si educhino nella medesima disciplina Ecclesiastica, avranno subito la tonsura, e adopreranno sempre l' abito chiericale: impareranno la grammatica, canto, computi Ecclesiastici, e altre buone arti: (1) impareranno il modo di spiegare la Sacra Scrittura, i Libri Ecclesiastici, le Omilie de' Santi, le forme i riti e le ceremonie di amministrare i Sacramenti; specialmente poi quelle cose, che sembreranno opportune per udire le confessioni. Procuri il Vescovo, che ogni giorno assistano al Sacrificio della Messa, e si confessino ogni mese almeno; e ricevano secondo il giudicio del Confessore la SS. Comunione; servano i giorni festivi alla Cattedrale, e altre Chiese del luogo. Le quali cose tutte, e altre opportune a questo affare, e necessarie, stabilirà ogni Vescovo col consiglio di due Canonici più anziani, e gravi, che egli eleggerà, secondo che gli suggerirà lo Spirito Santo; e con frequenti visite procurerà, che il tutto sia osservato. Punirà severamente i Discoli, e incorregibili, e i seminatori di pravi costumi, cacciandoli, se farà mestieri, e togliendo ogni impedimento procurerà con diligenza ogni cosa, che crederà opportuna per conservare, e aumentare così pio, e Santo instituto. E perchè saranno necessarie certe ren-

[1] *Cap. Quæ ipsis, dist. 38.*

rendite per la fabbrica del Collegio, la mercede de' Maestri, e ministri, sostentamento della gioventù, e altre spese; oltre quelle cose, che sono destinate in alcuni luoghi, e Chiese per educare, e sostentare i fanciulli, le quali *eo ipso* si stimino applicate a questo Seminario sotto la medesima cura del Vescovo; i medesimi Vescovi col consiglio di due del Capitolo, de' quali uno sia eletto dal Vescovo, l'altro dal medesimo Capitolo, e inoltre di due del Clero della Città, d'uno de' quali la elezione appartenga al Vescovo similmente, dell'altro al Clero: detrarranno alcuna parte o porzione da' frutti interi della mensa Vescovile, e Capitolo, e di quali si sieno dignità, personati, officj, prebende, porzioni, Abazie, e Priorati, di qualsisia Ordine anche regolare, (1) o qualità, o condizione e spedali, che si danno in titolo, o amministrazione, secondo la Constituzione del Concilio Viennense, che incomincia: *Quia contingit:* (2) e di quali si sieno beneficj, anche di Regolari, quantunque fossero di qualsisia Dritto di padronato, quantunque esenti, quantunque di niuna Diocesi, o annessi ad altre Chiese, Monasterj, e Spedali, e a quali si sieno altri luoghi pii, anche esenti, e dalle fabbriche delle Chiese, e d'altri luoghi, anche da qual si sia altra rendita Ecclesiastica, o proventi, anche d'altri Collegj, ove naturalmente non sono Seminarj di Scolari, o Maestri per promuovere il bene comune della Chiesa: (3) Poichè questi volle che sieno esenti fuorchè per ragione di rendite, che fossero superflue oltre il decente sostentamento de' medesimi Seminarj, o Corpi, o Confraternità, che in certi luoghi chiamansi Scuole, e di tutti i Monasterj, non però mendicanti, an-

P 3 che

(1) Quali sieno eccettuati, vedi nelle Bolle di Pio V. *Apostolicæ* dell'anno 1567. *Romanus* ann. 1567. *Romanus* ann. 1568. *Dum indefessæ* ann. 1571. e di Clemente VIII. *Romanum* ann. 1603.

(2) *Vide infra XXVII. Supra Sess. 7. cap. 15. de Reformat.*

[3] *Cap. fin. de Magistris. cap. cum ex eo de elect. in 6. & cap. De quibusdam, dist. 37.*

che dalle decime per qualunque ragione appartenenti a Laici, da cui sogliono pagarsi Ecclesiastici sussidj, e soldati di qualsisia milizia, o Ordine (solamente eccettuati i Frati di San Giovanni Gierosolimitano) e applicheranno, e incorporeranno in questo Collegio la tale porzione così detratta, e anche alcuni Beneficj semplici, di qualsisia qualità, e dignità sieno, o anche i prestimonj o le prestimoniali porzioni chiamate anche avanti la vacanza, senza pregiudicio del culto Divino, e de' possessori. La qual cosa abbia luogo, quantunque i beneficj sieno riservati, o affetti; nè possano sospendersi o in qualche modo impedirsi le unioni e applicazioni per resignazione de' medesimi beneficj; ma non ostanti affatto qualunque vacanza, e costituzione, quantunque abbiano il loro effetto in Curia. I possessori de' beneficj, dignità, personati, e di tutte le cose sopra menzionate, sieno obbligati dal Vescovo del luogo colle censure Ecclesiastiche, e altri rimedj del Dritto, chiamato anche se parrà necessario, l' ajuto dal braccio Secolare, a pagar questa porzione, non solamente per se, ma inoltre per le pensioni, che di questi frutti per avventura pagassero ad altri, ritenendo però *pro rata* quanto deve pagarsi per ragione di dette Pensioni; non ostanti, quanto alle suddette cose, qualsisia privilegio, esenzione, benchè richiedessero speciale derogazione, consuetudine anche immemorabile, appellazione, allegazione, che impedisca la esecuzione. Nel caso però, che avendo avuto il loro effetto le unioni, o altrimenti, si trovi il medesimo Seminario in tutto, o in parte dotato, allora la porzione tratta, e incorporata dal Vescovo da ogni beneficio, come sopra, secondochè richiederà l' affare, si rimetta in tutto, o in parte. Che se i Prelati di Cattedrali e d'altri maggiori Chiese saranno negligenti nella erezione e conservazione di questo Seminario, e ricuseranno pagare la loro porzione, debba l' Arcivescovo acremente riprendere il Vescovo; e il Sinodo Provinciale l' Arcivescovo e i Superiori, e obbligarli alle suddette cose, e procurerà con premura, che tosto si promova questa pia, e santa opera, ovunque si potrà. Ogni anno il Vescovo vegga i conti delle rendite di questo Seminario, presenti due depu-

putati dal Capitolo, e due dal Clero della Città.

Inoltre acciocchè si provveda colla minore spesa a stabilire queste scuole, (1) decreta il Sacro Concilio, che i Vescovi, Arcivescovi, Primati, e altri Ordinarj de' luoghi obblighino, e costringano anche colla sottrazione de' frutti quei che ottengono Scolasterie, e altri a quali è ingiunto l'impiego di lezione, e Dottrina, a insegnare a quei che hanno ad essere ammaestrati nelle medesime scuole, per se medesimi, se saranno idonei, altrimenti per idonei sostituti, da eleggersi da' medesimi scolastici, e approvarsi dagli Ordinarj. Che se non saranno degni a giudicio del Vescovo, nominino altro, che degno sia; esclusa ogni appellazione. E se saranno negligenti, lo elegga il medesimo Vescovo. Insegneranno i suddetti quanto crederà il Vescovo espediente. Del resto gli Officj, o dignità, che chiamansi Scolasterie, non si conferiscano se non a' Dottori, o maestri, o licenciati nella sacra Scrittura, o nel Dritto Canonico, e ad altre persone idonee, e che possano per loro medesime adempire questo impiego, e sia nulla la provvisione fatta diversamente, non ostanti quali si sieno privilegj, e consuetudini, anche immemorabili.

Se però le Chiese saranno così povere in qualche Provincia, che in alcune non possa erigersi Collegio; il Sinodo provinciale, o il Metropolitano con due dei più anziani suffraganei procurerà fabbricare nella Chiesa Metropolitana o in altra più comoda Chiesa della Provincia uno o più Collegj, secondochè crederà opportuno, coi frutti di due, o più Chiese in ognuna delle quali non può instituirsi comodamente Collegio, dove i fanciulli di quelle Chiese sieno educati.

Nelle Chiese però, che hanno estese Diocesi, possa il Vescovo avere uno o più Seminarj nella Diocesi, siccome giudicherà opportuno; i quali però in tutte le cose dipendano da quel solo, che sarà eretto, e constituito nella Città.

(1) *Supra, Sess. 5. cap. 1. de Reformat.*

Finalmente se accaderà nascere qualche difficoltà o per le unioni, o per la tassa delle porzioni, o assegnazione, e incorporazione,] o per qualunque altra ragione, per cui s' impedisse o si distrugge la instituzione, o conservazione di questo Seminario; il Vescovo co' sopra Deputati, o il Sinodo Provinciale, secondo il costume del Paese; secondo la qualità delle Chiese, e beneficj, anche [se sarà d'uopo] moderando, o aumentando le cose soprascritte, possa stabilire e provvedere tutte le cose, che giudicherà opportune, e necessarie al maggior profitto di questo Seminario.

Intimazione della futura Sessione.

Inoltre il medesimo Sacrosanto Concilio Tridentino intima la prossima futura Sessione pel giorno 16. Settembre, in cui si tratterà del Sacramento del Matrimonio, e d' altre cose, se vi saranno, appartenenti alla Dottrina della Fede, che possano espedirsi; inoltre delle provisioni de' Vescovati, dignità, e d' altri beneficj Ecclesiastici, e diversi articoli di riforma.

Fu prorogata le Sessione ai 11. *Novembre* 1563.

SESSIONE XXIV.

CHE E' LA OTTAVA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Celebrata li 11. Novembre 1563.

Dottrina del Sacramento del Matrimonio.

IL primo Padre dell' uman genere per instinto dello Spirito divino pronunciò il vincolo perpetuo, e indissolubile del Matrimonio, quando disse: [1] Questo osso è da miei ossi, e questa carne dalla mia carne, per la qual cosa l'uomo abbandonerà suo Padre, e sua madre, e s'unirà alla Consorte, e saranno due in una carne. [2]

Con questo vincolo Cristo Signore più manifestamente insegnò unirsi, e copularsi due soltanto, quando disse quelle ultime parole, proferendole, come dette da Dio: [3] Per tanto già non sono due, ma una carne; e subito confermò con queste parole la fermezza di questo vincolo tanto avanti pronunziata da Adamo: [4] Quello adunque che Iddio unì, l' uomo non separi.

Il medesimo Cristo, che instituì e perfezionò i Venerabili Sacramenti, ne meritò colla sua passione quella grazia, che perfezionasse quell' amore naturale, e confermasse la unione indissolubile, e santificasse i Consorti; locchè indica l' Apostolo dicendo:

(1)

(1) *Genes.* 1. *Ephes.* 5.

(2) *Cap. Fraternitas* 35. *q.* 10. *cap. Debitum de bigam. cap.* 1. *in princip. de conjug. leprof. Matth.* 19.

(3) *Matth.* 19. *Marc.* 10. *cap. Martinus de cognat. spiritual.*

(4) *Cap. Sunt qui* 27. *q.* 2. *cap. De Infidelibus, de consanguinit. & affinitat.*

(1) Uomini, amate le vostre Consorti, come Cristo amò la Chiesa, e diede se stesso per essa: aggiungendo poi: Questo Sacramento è grande; io però dico in Cristo e nella Chiesa. Il Matrimonio dunque nella Legge Evangelica superando colla grazia di Cristo gli antichi connubj; con ragione hanno sempre insegnato i nostri Santi Padri, i Concilj, (2) e la tradizione della Chiesa universale, (3) dovere esso annoverarsi tra i Sacramenti della nova Legge; contra la qual tradizione deliranti gli empj di questo Secolo, non solamente hanno pensato male di questo Venerabile Sacramento, ma secondo il loro costume, col pretesto del Vangelo, introducendo la libertà della carne, hanno asserito e a voce e in iscritto molte cose aliene dal senso della Chiesa Cattolica, e dalla approvata consuetudine da' tempi degli Apostoli, non senza gran discapito de' fedeli: alla cui temerità desiderando opporsi il Sacro e universale Concilio stimò esterminare le più insigni eresie ed errori de' predetti Scismatici, acciocchè il loro perniciosa contagio non attragga molti a se; decretando queste scomuniche contro i medesimi Eretici, e loro errori.

Del Sacramento del Matrimonio.

C A N O N E I.

SE alcuno dirà, non essere il Matrimonio veramente, e propriamente uno de' sette Sacramenti della Legge Evangelica instituito da Cristo Signore, (4) ma inventato dagli uomini nella Chiesa; nè conferire grazia; sia scomunicato.

CA

[1] *Ephes.* 5. *in fin. cap. Nemo in fin.* 32. q. 4. *cap. Debitum de bigamis.*

[2] *Concilium Florentinum sub Eugenio IV.*

[3] *Cap. Ad abolendam, de hæreticis.*

[4] *Matth.* 19. *Marc.* 10. *Ephes.* 5. *cap. Ad abolendam, de hæreticis.*

CANONE II.

Se alcuno dirà, (1) esser lecito a' Cristiani avere al tempo stesso molte Consorti, nè questo essere proibito per Legge alcuna divina; sia scomunicato.

CANONE III.

Se alcuno dirà, (2) poter impedire il Matrimonio da contrarsi, e annullare il già contratto quei gradi solamente di consanguinità e affinità espressi nel Levitico, nè potere la Chiesa dispensare in alcuni di essi, o stabilire, che molti impediscano, e annullino; sia scomunicato.

CANONE IV.

Se alcuno dirà, (3) non aver potuto la Chiesa stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio, o aver fallato nello stabilirli; sia scomunicato.

CANONE V.

Se alcuno dirà, (4) poter sciogliersi il vincolo del Matrimonio per eresia, o molesta coabitazione, o assenza affettata del Consorte; sia scomunicato.

CA-

(1) *Matth. 19. cap. Si quis 32. q. 7. toto Titulo De Sponsa duorum. Cap. Gaudemus de Divortiis.*

(2) *Levitic. 18. cap. Pittacium 30. q. 3. 35. q. 2. & 3. per totam cap. Non debet de consanguin. & affinit.*

(3) *Matth. 16. I. Corinth. 4. Supra, Sess. 21. cap. 2.*

(4) *Cap. Lege, dist. 10. cap. De illo, cum sequ. de Divort. cap. de infidelibus, de consanguinit. & affinit.*

C A N O N E VI.

Se alcuno dirà, (1) non annullarsi il Matrimonio rato, non consumato, per la solenne professione religiosa di uno de' due Consorti; sia scomunicato.

C A N O N E VII.

Se alcuno dirà, fallare la Chiesa, quando ha insegnato, e insegna, (2) secondo l' Evangelica e Apostolica Dottrina, non potere sciogliersi il vincolo del Matrimonio per l' adulterio d' uno de' Consorti, e che l' uno e l' altro, anche l' innocente, che non diede causa all' adulterio, non può, vivendo l' altro Consorte, contrarre altro Matrimonio; e che è adultero colui, che, abbandonata l' adultera, si marita con altra; e colei, che, abbandonato l' adultero, si marita con altro; sia scomunicato.

C A N O N E VIII.

Se alcuno dirà, errare la Chiesa quando decreta poter farsi tra i Consorti la separazione o di letto, o di abitazione per molte cause, per certo, o incerto tempo; sia scomunicato.

C A N O N E IX.

Se alcuno dirà, (3) che i Chierici constituiti ne' sacri Ordini, o i Regolari, che hanno professato so-

(1) *Cap. Commissum, de Sponf.*

(2) *Matth. 19. Luc. 10. I. Corinth. 7. cap. Placuit, cum multis sequ. 32. q. 7. cap. Gaudemus, de Divortiis.*

(3) *Dist. 27. cap. Presbyteris & sequ. 17. q. 1. per totam. Extravag. Qui Clerici vel vovent. per tot. Concilium Carthaginense IV. cap. 104. & Matisconens. I. cap. 12.*

ſolennemente caſtità, poſſono contrarre Matrimonio, è contratto eſſer valido, non oſtante la Legge Eccleſiaſtica, o il voto; e che lo contrario non è altro, che condannare il Matrimonio; e che poſſono contrarre Matrimonio tutti quelli, che non ſentono aver dono di caſtità, quantunque di lei abbiano fatto voto; ſia ſcomunicato, non negandolo Iddio a quei, che lo dimandano rettamente, nè permettendo eſſer noi tentati ſopra ciò, che poſſiamo. (1)

C A N O N E X.

Se alcuno dirà, (2) doverſi anteporre lo ſtato di Matrimonio a quello di verginità, o celibato, e non eſſere meglio, e più pio rimanere in verginità e celibato, (3) che unirſi col Matrimonio; ſia ſcomunicato.

C A N O N E XI.

Se alcuno dirà, eſſere tirannica ſuperſtizione la proibizione della ſolennità delle Nozze (4) in certi tempi dell'anno, emanata dalla etnica ſuperſtizione; o condannerà le benedizioni, e altre cerimonie, che uſa la Chieſa in eſſe; ſia ſcomunicato.

C A N O N E XII.

Se alcuno dirà, (5) non appartenere le cauſe Matrimoniali a' Giudici Eccleſiaſtici; ſia ſcomunicato.

Decreto della Riforma del Matrimonio.

CA-

(1) *I. Corinth.* 10.
(2) *Matth.* 19. *I. Corinth.* 7. *in fin. cap. Nuptiæ* 33. *q.* 5. *cap. Commiſſum, de Sponſal.*
(3) *Cap. Nuptiarum* 17. *q.* 1.
(4) *Infra, cap.* 10. *de Reformat. Matrimon.*
(5) *Cap. Mulierem* 35. *q.* 6. *cap.* 1. *in fin. de Conſanguin. & affinit. cap. Accedentibus de exceſſ. Prælator.*

C A P O I.

Si rinova la forma di contrarre solennemente il Matrimonio, prescritta già nel Concilio Lateranense. Il Vescovo possa dispensare dalle Proclamazioni. Chi contrae altrimenti che in presenza del Parroco e di due o tre Testimonj, non contrae validamente.

QUantunque non può dubitarsi, che i Matrimonj clandestini, fatti con libero consenso de' contraenti, sono validi e veri Matrimonj, [1] per tutto quel tempo, che la Chiesa non gli dichiarò nulli; e per ciò con ragione debbono condannarsi quelli, siccome il Sacro Concilio gli condanna con iscomunica, che dicono non essere veri, e validi; e quelli, che falsamente affermano essere invalidi i Matrimonj contratti da' figli di famiglia senza consenso de' Padri, e poter farli validi, o invalidi i Padri: non per tanto la Santa Chiesa di Dio per giustissime cause quelli ha sempre detestati, [2] e proibiti. Ma, osservando il Sacro Concilio non giovare quelle proibizioni per la disubbidienza degli uomini, e giudicando gravi peccati, quei che provengono da' medesimi Matrimonj clandestini; principalmente da quelli, che persistono in istato di dannazione, mentre, abbandonata la prima Consorte, con cui occultamente contrassero, con altra pubblicamente contraggono, e con essa vivono in perpetuo adulterio; al qual male non potendo rimediare la Chiesa, la quale non giudica delle cose occulte, [3] se non si applichi qualche rimedio più efficace; per ciò inerren-

[1] *Cap.* 1. *de clandestin. Desponsationibus.*

[2] *Cap. Non omnis, cap. Honorantur, & cap. fin.* 32. *q.* 2. *cap. Aliter, & cap. Nostrates* 30. *q.* 5. *cap. videtur qui Matr. acc poss. Concilium Toletanum III, c.* 10. *Concilium Bisontinense ann.* 1559. *art.* 6. *de Spons. & Matrimon. Concilium Cameracense ann.* 1550. *tit.* 9. *de Matrimon.*

[3] *Cap. Consuluisti* 2. *q.* 4. *cap. Ut nostrum, ut Benefic. Ecclesiastica sine diminutione conferantur.*

rendo a' vestigj del Sacro Concilio Lateranense, [1] celebrato sotto Innocenzo III. comanda, che nell' avvenire, pria che si contragga Matrimonio, per tre volte pubblicamente dal Parroco de' contraenti, in tre continui giorni festivi, nella Chiesa nella solennità delle Messe si denunzj tra chi debba contrarsi Matrimonio: fatte le quali denunciazioni, se non si opporrà alcun legittimo impedimento, si proceda alla celebrazione del Matrimonio in faccia della Chiesa; ove il Parroco, interrogati l' uomo, e la donna, e inteso il loro nuovo consenso, dica: Io vi unisco in Matrimonio, in nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo: o adopri altre parole, secondo il Rito ricevuto d' ogni Provincia. Che se qualche volta ci sarà un sospetto probabile, che maliziosamente possa venir impedito il Matrimonio, se precederanno tante denunciazioni, allora o si faccia una sola denunciazione, o si celebri il Matrimonio presenti almeno il Parroco, e due o tre testimonj: dipoi si facciano le denunciazioni in Chiesa prima della di lui consumazione, acciocchè, se vi sono alcuni impedimenti, si scuoprano più facilmente; se non stimerà opportuno il medesimo Ordinario, che le predette denunciazioni si rimettano; locchè il Sacro Concilio lascia alla prudenza e giudizio. Quegli che tenteranno contrarre Matrimonio altrimenti che in presenza del Parroco, o d' altro Sacerdote, con facoltà del medesimo Parroco, o Ordinario, e di due o tre testimonj, questi il Sacro Concilio rende affatto inabili a contrarre in tal modo, [2] e decreta tali contratti essere invalidi e nulli, siccome col presente Decreto gli fa invalidi, e annulla. Oltracciò comanda, che gravemente sieno puniti ad arbitrio dell' Ordinario il Parroco, o altro Sacerdote, [3] che con minore numero di testimonj, e i testimonj, che senza Parroco, o Sacerdote, inter-

[1] *Concilium Lateranense IV. c. 51. & cap. cum inhibitio, de clandestinis Desponsationibus.*

[2] *Cap. Videtur 35. q. 6.*

[3] *Cap. 1. cum multis sequ. 39. q. 5. & cap. Nulli 35. q. 2.*

interverranno ad un tal contratto, e anche i medesimi contraenti. Inoltre il medesimo Sacro Concilio esorta, che i conjugati avanti la benedizione Sacerdotale, da riceversi in Chiesa, non coabitino nella medesima casa; e stabilisce, che si faccia la benedizione dal proprio Parroco; nè poter concedersi senon dal Parroco stesso, o dall' Ordinario ad altro Sacerdote la facoltà per fare la suddetta benedizione; non ostante qualunque privilegio, o consuetudine anche immemorabile, che deve dirsi piuttosto corruttela.

Che se alcun Parroco, o altro Sacerdote, o sia egli Regolare, o Secolare, oserà unire in Matrimonio, o benedire gli Sposi d'altra Parrocchia senza la facoltà de' loro Parrochi, quantunque pretenda essergli lecito per privilegio, o immemorabile consuetudine, *ipso jure* resti sospeso fino a tanto che sarà assolto dall' Ordinario di quel Parroco, che doveva intervenire al Matrimonio, o dal quale doveva ricevere la benedizione. Abbia il Parroco un libro, ove scriva i nomi de' conjugati e testimonj, e il giorno, e luogo del contratto Matrimonio; il quale custodisca diligentemente presso di se. Finalmente il Sacro Concilio esorta i Conjugati, che si confessino, avanti di contrarre, o almeno tre giorni avanti la consumazione del Matrimonio, e ricevano la Santa Comunione. Se alcune Provincie usano in questo affare oltre le suddette, altre lodevoli consuetudini, e cerimonie, il Sacro Concilio desidera ardentemente, che si conservino affatto. E perchè non sieno occulti a nessuno questi salutari precetti, comanda a tutti gli Ordinarj, che tosto che potranno, procurino pubblicare questo Decreto al popolo, e spiegarlo in tutte le Chiese Parrocchiali delle loro Diocesi; e ciò nel primo anno si faccia frequentissimamente, dopo però quante volte giudicheranno opportuno. Stabilisce e vuole inoltre, che questo Decreto cominci ad avere il suo vigore in ogni Parrocchia dopo trenta giorni, da contarsi dal giorno della prima pubblicazione fatta nella medesima Parrocchia.

CAPO II.

Tra quali persone si contragga la Cognazione spirituale.

INsegna la sperienza, (1) che molte volte per la moltitudine di proibizioni ignorantemente si contraggono Matrimonj in casi proibiti, nei quali o si persevera non senza gran peccato, o si annullano non senza grande scandalo. Volendo adunque il Sacro Concilio provvedere a questo incomodo, e principiando dall' impedimento della cognazione spirituale, stabilisce, che uno solo, o uomo, o donna, secondo gli instituti de' sacri Canoni, (2) o al più uno ed una levino il Battezzato dal Battesimo, tra quali e il medesimo Battezzato, e suo Padre, e Madre, e ancora tra il Battezzante, e Battezzato, e il Padre, e Madre del Battezzato solamente si contragga cognazione spirituale. (3) Il Parroco, avanti di Battezzare ricerchi diligentemente da quei, a cui spetterà, chi o quali eleggano per levare il Battezzato dal sacro Fonte, e esso o essi ammetta soltanto per levarlo, e scriva in un libro i nomi loro; e gli insegni quale cognazione contraggano, acciocchè non possano scusarsi per ignoranza. Che se altri oltre gli assegnati toccheranno il Battezzato, non contraggano in modo alcuno cognazione spirituale, non ostanti le contrarie constituzioni. (4) Se si oprerà diversamente per colpa, o negligenza del Parroco, sia castigato ad arbitrio dell' Ordinario.

(1) Questo Capo vien dichiarato dalla Bolla di Pio V. la quale incomincia: *Cum illius vicem*, anno 1566.

(2) *Cap. Non plures de Conf. dist.* 4. *cap. Veniens, & fere per totum de Cognation. spiritual. cap. Quamvis eod. in 6.*

(3) *Cap. super quibus. Cap. Pittacium, & cap. fin. 30. q. 3. cap. 1. cap. super eo, & fere per totum de Cognat. spirit. cap. 1. eod. tit. in 6.*

(4) *Cap. Quamvis de Cognat. spiritual. in 6.*

Quella cognazione parimente, (1) che vien contratta dalla Confermazione, non passi oltre il confermante, e confermato, suo Padre, e Madre, e quel che tiene, affatto tolti tutti gli impedimenti di questa spirituale cognazione tra altre persone.

CAPO III.

L' Impedimento della Pubblica Onestà si restringe entro certi limiti.

L' Impedimento di giustizia della pubblica onestà, (2) ove gli sponsali per qualunque ragione non saranno validi, vien tolto affatto dal Sacro Concilio; ove però saranno validi, non eccedano il primo grado: perchè nei gradi ulteriori non si può già osservare questa proibizione senza dispendio.

CAPO IV.

L' Affinità nata dalla fornicazione, si restringe al secondo grado.

INoltre il Sacro Concilio mosso dalle medesime, e altre gravissime cause (3) restringe a quelli, che si uniscono in primo e secondo grado, l'impedimento che si contrae per affinità seguita da fornicazione, (4) e annulla il Matrimonio fatto dopo: negli ulteriori gradi stabilisce, che questa affinità non annulla il Matrimonio dopo contratto.

CA-

(1) *cap. 2. 30. q. 1. cap. 1. de cognat. spirit. in 6.*

(2) Questo Capo vien dichiarato dalla Bolla di Pio V. la quale incomincia: *Ad Romanum spectat* dell' anno 1568. *cap. 1. de Sponsalib. in 6.*

(3) *cap. Quædam cum multis seq. 32. q. 7. & tot. tit. de eo qui cognoscit consanguin. uxoris suæ.*

(4) Dichiarasi la Bolla di Pio V. la quale incomincia: *Ad Romanum Pontificem* dell'anno 1566.

CAPO V.

Nessuno contragga Matrimonio ne' gradi proibiti: in quai modi s' abbia a dispensare in essi.

SE alcuno scientemente presumerà contrarre Matrimonio entro i gradi proibiti, (1) sia separato, e sia privo della speranza di ottenere dispensa, e ciò in colui abbia molto più luogo, che ardirà non solo contrarre Matrimonio, ma consumarlo ancora. Che se lo farà ignorantemente, posto che abbia negletto le solennità richieste in contrarre Matrimonio, soggiaccia alle medesime pene. (2) Poichè non è degno di esperimentar facilmente la benignità della Chiesa, chi i di lei salutari precetti temerariamente ha sprezzato. Se però, usate le solennità, si conosca poi esservi qualche impedimento, di cui egli ebbe probabile ignoranza; allora più facilmente, e *gratis* potrà dispensarsi con lui. Per contrarre Matrimonj o nessuna affatto dispensa si dia, o di rado, e ciò si conceda con causa e *gratis*. Nel secondo grado non si dispensi mai, se non tra Grandi Principi, e per causa pubblica.

CAPO VI.

Pene contro i Rapitori.

DEcreta il Sacro Concilio non poter darsi Matrimonio tra il Rapitore e la Rapita, quanto tempo essa resterà in potere del Rapitore. (3) Che se la Rapita separata dal Rapitore, e constituita in luogo sicuro e libero, acconsentirà ad averlo per Marito, la abbia il Rapitore per Consorte; e non

(1) *cap. fin. §. penult. de clandest. desponsat. Clement. unica de consanguinit. & affinitat.*

(2) *cap. fin. de immunit. Ecclesiast. cap. Quia Frustra, de Usuris.*

(3) *cap. fin. de raptor.*

ostante lo stesso Rapitore, e tutti quelli, che lo ajuteranno, consiglieranno (1) favoriranno, sieno *ipso jure* scomunicati, e perpetuamente infami, (2) e incapaci di tutte le dignità; e, se saranno Chierici, cadano dal proprio grado. (3) Sia obbligato ancora il Rapitore a dotare decentemeute ad arbitrio del giudice la donna Rapita, o siasi con lei maritata, o nò.

C A P O VII.

I Vagabondi siano congiunti in Matrimonio con cautela.

SOno molti che vagano, (4) e hanno incerto domicilio, e come sono di cattivo animo, abbandonata la prima Consorte, si maritano con altra, e spesso con molte in diversi luoghi: Al qual male desiderando rimediare il Sacro Concilio, avvisa paternamente cui spetta, che non si acconsenta facilmente al Matrimonio di questi uomini vaganti; esorta ancora i Magistrati Secolari, che severamente li correggano. Comanda a' Parrochi, che non intervengano a' loro Matrimonj, se non premessa diligente indagazione, e, portato l' affare ali' Ordinario otterranno da lui la facoltà di farlo.

CA-

(1) *Concilium Chalcedonense c. 26. cap. Eos, & cap. De puellis 36. q. 2.*
(2) *cap. Consanguineorum 3. q. 4. & cap. Constituimus 3. q. 5.*
(3) *Exodi 21. cap. 1. de adulter.*
(4) *Concilium Agathense c. 25.*

CAPO VIII.

Il Concubinato si punisce con pene gravissime.

E' Grave peccato, gli uomini liberi aver concubine, ma gravissimo, e commesso in singolar disprezzo di questo gran Sacramento, vivere i maritati ancora in questo stato di dannazione, e ardire qualche volta sostentarle, e ritenerle in Casa insieme colle mogli. Onde per rimediare opportunamente il Sacro Concilio a questo gran male, stabilisce, che tali concubinarj sì liberi, che maritati, (1) di qualunque stato, dignità, e condizione sieno, se dopo che saranno stati per tre volte dall' Ordinario avvisati sopra questa cosa, anche *ex officio*, non caccieranno le Concubine, e non si scosteranno dal loro tratto, debbano essere colla scomunica fulminati, dalla quale non sieno assolti, finchè realmente non avranno ubbidito alla fatta ammonizione. Che se persisteranno nel concubinato un anno, neglette le censure, contro essi si proceda severamente dall'Ordinario secondo la qualità del delitto. Le donne, o maritate, o libere, (2) che pubblicamente vivono cogli adulteri, o concubinarj, se tre volte avvisate non ubbidirano, (3) si puniscano gravemente, secondo la colpa, *ex officio* dagli Ordinarj de' luoghi, ancora non chiedendolo alcuno, e si discaccino fuori del luogo, o Diocesi, chiamando, se farà mestieri, il braccio Secolare, se stimeran-

(1) *Infra, Sess. 25. cap. 14. de Reformat. Concilium Romanum sub Nicolao II. in fin. Concilium Lateranense sub Leone X. Sess. 9. de Reformatione Curiæ & aliorum vers.* Concubinarii *Concilium Toletanum I. c. 17. cap. 15. qui 34. dist.*

(2) *Concilium Arelatense II. c. 3. cap. Fraternitatis 34. dist. cap. Si Concubinæ de sentent. excommunic.*

(3) *cap. 2. de Cohabitatione Clericorum & mulierum.*

ranno così gli Ordinarj, perſiſtendo nel loro vigore la altre pene impoſte contro gli adulteri, e concubinarj. (1)

CAPO IX.

I Signori temporali e i Magiſtrati non tentino nulla di contrario alla libertà del Matrimonio.

TAlmente ſpeſſo gli affetti e deſiderj terreni accecano la mente de' Signori e Magiſtrati temporali, che aſtringono con minaccie, e caſtighi uomini, e donne di loro giuriſdizione, principalmente ricchi, o che hanno ſperanza di grande eredità, a contrarre per forza Matrimonio con quelli, che ad eſſi preſcrivono i medeſimi Signori, o Magiſtrati. Onde, eſſendo una ſomma iniquità, (2) violare la libertà del Matrimonio, ed eſſere ingiuſti coloro, da quali ſi attende la giuſtizia, comanda il Sacro Concilio a tutti di qualſiſia grado, dignità, e condizione, ſotto pena di ſcomunica, (3) da incorrerſi *ipſo facto*, che non coſtringano i loro Sudditi. o qualſiſia altro, a contrarre meno liberamente il Matrimonio, in qualunque modo direttamente, o indirettamente.

CA-

(1) Siſto V. nella Bolla che incomincia: *Ad compeſcendum*, dell' anno 1586. rinova ed accreſce le ſteſſe pene.

(2) *cap. cum locum, cap. Requiſivit, & cap. Gemma de Sponſ.*

(3) *Concilium Pariſienſe I. c. 6. cap. Nullus 36. q. 2.*

C A P O X.

Le solennità delle nozze vengono proibite in certi tempi.

COmanda il S. Concilio, che si osservino diligentemente da tutti le antiche proibizioni: [1] delle nozze solenni dall' Avvento fino alla Epifania, e dalla feria quarta delle ceneri fino alla ottava di Pasqua *inclusive*: in altri tempi permette celebrarsi le nozze solennemente; le quali procureranno i Vescovi che si facciano colla decenza che conviene; poichè il matrimonio è cosa santa, e da trattarsi santamente. [2]

Decreto di Riforma.

Il medesimo Sacrosanto Concilio seguendo la materia di riforma, decreta stabilire queste cose nella Sessione presente.

C A P O I.

Norma per procedere alla Creazione dei Vescovi e Cardinali.

SE deve procurarsi provvidemente e saviamente in qualsisia grado della Chiesa, (3) che niente vi sia nella casa del Signore disordinato, nè inverso; molto più deve procurarsi non errare nella elezione di quegli, che vien costituito sopra tutti i gradi; poichè vacillerà lo stato, e l'ordine di tutta la famiglia del Signore, se non si ritrova nel capo ciò che si richiede nel corpo. Onde quantunque in altra occa-

(1) *Concilium Laodicenum Can.* 52. *Concilium Salegustadiense c.* 3. *cap. Non oportet cum tribus sequentibus* 33. *q.* 4. *cap. Capellanus de fer.*
(2) *cap. Deinde* 26. *dist.*
(3) *cap. Miramur dist.* 61.

ſione il S. Concilio, (1) abbia decretato utilmente alcune coſe rapporto a quei che hanno a promoverſi a Chieſe Cattedrali e ſuperiori ; pure crede eſſer tale queſto impiego , che , ſe ſi ponderi ſecondo la grandezza dell' affare , non può parere giammai eſſerſi uſate ſufficienti cautele . Per tanto ſtabiliſce , che , toſto che una Chieſa ſarà vacante , faccianſi preci privatamente , e pubblicamente , e ſieno intimate dal Capitolo per la Città , e Dioceſi ; colle quali il Clero , e il Popolo poſſa ottenere da Dio un buon paſtore. Eſorta però , e avviſa tutti quelli, che hanno dalla Sede Apoſtolica qualunque Diritto per qual ſi ſia ragione alla promozione de' Superiori , o in altro modo ajutano (nulla innovando in queſte coſe per le preſenti circoſtanze di tempi), che primieramente ſi ricordino , non poter eſſi far coſa più utile a gloria di Dio, e ſalute de' Popoli, che ſe procureranno, che ſieno promoſſi buoni paſtori, e idonei a governare la Chieſa; e che eſſi mortalmente peccheranno partecipando de' peccati altrui, ſe non procureranno diligentemente , che ſieno prepoſti quelli , che eſſi ſtimeranno più degni , e più utili alla Chieſa , non già per preghiere , o per affetto umano, (2) o per ſuggeſtioni degli ambizioſi, ma eſigendolo i loro meriti , e che ſappiano eſſer nati da legittimo matrimonio , e dotati di coſtumi , età, dottrina , e di tutte le altre qualità, che ſi richiedono ſecondo i ſacri Canoni (3) e i decreti di queſto Concilio di Trento . Perchè poi per prendere la dovuta teſtificazione intorno alle ſuddette qualità da buone , e dotte perſone , non può tenerſi il medeſimo metodo in ogni parte a cagione della diverſità di nazioni, popoli, e coſtumi , comanda il S. Con-

(1) *Supra, Seſſ. 6. cap. 1. de Reformat. Seſſ. 7. c. 1. & Seſſ. 22. c. 2.*

(2) *Concilium Toletanum IV. c. 18.*

(3) *Cap. Cum in cunctis , & cap. Cum nobis olim , de elect. Concilium Lateranenſe ſub Leone X. De Reformat. Curiæ in princip. Seſſ. 9. cum allegat. Supra , Seſſ. 22. de Reformat. cap. 2.*

Concilio, (1) che nel Sinodo Pronvinciale da farsi dal Metropolitano, si prescriva la propria forma di fare in ciascun luogo o Provincia lo esame, o inquisizione, o instruzione, che parrà più utile, e opportuna a' medesimi luoghi; da approvarsi ad arbitrio del SS. Romano Pontefice, sicchè, quando sarà finita poi questa inquisizione, o esame della persona, che ha da promoversi, registrata in pubblico instrumento, con tutto il testimonio, (2) e professione dalla fede fatta da lui, subito si trasmetta intieramente al SS. Rom. Pont., acciocchè il medesimo Sommo Pont. avuta piena notizia di tutto l' affare, e persone, secondo la comodità del gregge del Signore, possa più utilmente provedere le Chiese di essi, se si saranno ritrovati idonei per lo esame, o inquisizione fatta. Tutte le inquisizioni poi, informazioni, testimoni, e approvazioni, qual si sieno, avute anche nella Curia Romana, da chiunque, delle qualità di chi ha da promoversi, e dello stato della Chiesa, diligentemente sieno esaminate dal Cardinale, che farà la relazione in Consistoro, e da altri tre Cardinali e la stessa relazione si corrobori colla sottoscrizione del Cardinal relatore, e de' tre Cardinali, nella quale ognuno de' medesimi quattro Cardinali affermi, aver trovato dopo usata somma diligenza dotati delle qualità richieste dal Dritto e da questo S. Concilio (3) quegli, che hanno da promoversi; e giudicar con certezza sotto pericolo della eterna salute, essere idonei per governare le Chiese, talmente che, fatta la relazione in un Consistoro, perchè in tanto possa farsi con più riflesso la cognizione della medesima inquisizione, si differisca il giudicio ad un altro Consistoro, se non sembrerà espedire diversamente al Beatiss. Pontefice. Tutte quelle cose, che in altra occasione sono state stabilite nel medesimo Concilio circa la vita de' Vescovi

(1) Un' altra forma vien prescritta nella Bolla di Gregorio XIV. dell' anno 1590. la quale incomincia: *Onus*.

(2) *Vid. infra* XL.

(3) *In dictis locis*.

ſcovi, che hanno a promoverſi, età, dottrina, e altre qualità, decreta il medeſimo, dover eſigerſi le ſteſſe coſe ancora nella creazione de' Cardinali della Santa Romana Chieſa (1) benchè ſieno Diaconi, i quali il SS. Pont. Rom. aſſumerà da tutte le criſtiane nazioni, in quanto comodamente potrà farſi, ſecondo che gli troverà idonei. Finalmente il medeſimo S. Concilio moſſo da tanti graviſſimi incomodi della Chieſa, non può non rammentare, niente eſſere più neceſſario alla Chieſa di Dio, che il Beatiſſ. Rom. Pont. impieghi principalmente quella ſollecitudine, che deve avere per la Chieſa univerſale, in procurarſi ſolamente ſcieltiſſimi Cardinali, e preporre ad ogni Chieſa ottimi, e idonei Paſtori; e queſto tanto più, perchè Noſtro Signor Gesù Criſto ricercherà dalle mani di lui il ſangue delle pecore di Criſto, (2) che periranno pel mal governo di paſtori negligenti, e immemori del loro officio.

CAPO II.

I Sinodi Provinciali ſi debbono celebrare ogni tre anni; i Diœceſani ogni anno: Chi debba convocarli, e chi intervenirvi.

I Concilj provinciali, ſe ſi ſono omeſſi in qualche luogo, ſieno rinovati per moderare i coſtumi, correggere gli eceſſi, comporre le controverſie, (3) e altre coſe permeſſe da' Sacri Canoni. (4) Onde i Metropolitani per ſe ſteſſi, o queſti legittimamente

(1) Coſa debba oſſervarſi nella Creazione de' Cardinali, vedi nelle Conſtituzioni di Siſto V. *Poſtquam* dell'anno 1586. e *Religioſa* dell' anno 1587.

(2) *Ezech.* 3. & 18. *Act. Apoſt.* 20. *cap. Ephe.* 43. *diſt. Supra, Seſſ.* 6. *de Reformat. cap.* 1.

(3) *cap. Propter Eccleſiaſticas, cum ſeq.* 18. *diſt. cap. Sicut olim, de accuſat. Concilium Aurelianenſe II. c.* 1.

(4) *Infra c.* 21

re impediti, il Vescovo più antico, almeno entro l'anno dal fine del presente Concilio, e poi almeno in ogni triennio [1] non ometta unir Sinodo nella sua provincia dopo la ottava di Pasqua di Resurrezione di Nostro Signor Gesù Cristo, o in altro tempo più comodo secondo il costume della Provincia; dove tutti i Vescovi, e gli altri, che per Dritto o consuetudine debbono intervenire, eccettuati quelli, che debbono passare il mare con pericolo imminente, sieno obbligati ad unirsi. Nè i Vescovi comprovinciali con pretesto di qualsisia consuetudine sieno costretti a venir dopo alla Chiesa metropolitana contro volontà. Parimente i Vescovi, che non sono soggetti a Vescovo alcuno, eleggano una volta alcun vicino Metropolitano, nel cui Sinodo provinciale debbano intervenire cogli altri, e osservino e facciano osservare quelle cose, che ivi saranno ordinate; in tutte le altre cose restino salvi, e intieri i loro privilegi, ed esenzione. Anche i Sinodi Diocesani [2] sieno ogn'anno celebrati, a' quali sieno obbligati a venire anche tutti gli esenti, che in altra occasione, cessando la esenzione, dovrebbero intervenire, nè sono soggetti a' Capitoli Generali; per ragione poi delle parrocchie, o d' altre Chiese secolari anche annesse debbano intervenire al Sinodo coloro, che hanno la cura di esse, quali si sieno. Che se saranno negligenti in queste cose tanto i Metropolitani, quanto i Vescovi, e gli altri soprascritti, incorrano le pene stabilite dai Sacri Canoni. [3]

C A-

[1] *Concilium Lateranense sub Leone X. Sess.* 10. Nel secondo Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. c. 6. esigevasi, che il Metropolitano ogni anno facesse la Visita.

[2] *Concilium Basileense Sess.* 15. *Concilium Toletanum sub Sixto IV. c.* 1.

[3] *Dist.* 18. *fere per totam*. *Concilium Aurelianense V. c.* 18. *Tarraconense I. c.* 6. *Toletanum XI. c.* 15, & *Basileense Sess.* 8.

CAPO III.

In qual modo i Prelati debbano visitare.

I I Patriarchi, Primati, Metropolitani, e Vescovi non omettano visitare la propria Diocesi per se medesimi, (1) o, se saranno legittimamente impediti, pel loro Vicario Generale, o Visitatore; se ogn' anno non potranno visitarla tutta per la sua vastità, visitino almeno la sua maggior parte, sicchè in tutto il biennio si termini per se, o suoi Visitatori. Dai Metropolitani però, anche dopo visitata pienamente la propria Diocesi. non sieno visitate le Chiese Cattedrali, nè le Diocesi de' loro Comprovinciali, se non *causa cognita*, e approvata nel Concilio provinciale. Gli Arcidiaconi, Decani, e altri inferiori in quelle Chiese, ove finora hanno accostumato di esercitar legittimamente la visita, debbano, col notajo, di consenso del Vescovo, per l' avvenire per se medesimi solamente fare la visita. Anche i Visitatori, da deputarsi dal Capitolo, ove il Capitolo ha Dritto di visitare, prima sieno approvati dal Vescovo; ma per questo non sia proibito al Vescovo visitare le medesime Chiese separatamente da loro, o lui impedito, al suo Visitatore: a cui i medesimi Arcidiaconi, o altri inferiori sieno obbligati a render conto della visita fatta entro un mese, e mostrarli le deposizioni del testimonj, e gli atti intieri; non ostante qualunque consuetudine, ancora immemorabile, esenzione, e privilegio. Il fine principale di queste visite, (2) sia introdurre la sana ortodossa dottrina, sbandire le eresie, proteggere i buoni costumi, correggere i cattivi, infiammare il popolo con esortazioni, e avvisi alla religione, pace, e innocenza, stabilire le altre cose, secondo che porterà il luogo, tempo. occasione, con prudenza de' Vi-

(1) *Concilium Toletanum IV. c. 35. cap. Episcopum* 10. *q.* 1.

(2) *c.* 1. §. *Sane de Cens. in* 6. *c. unic.* 85. *dist.*

Visitatori, a frutto de' fedeli. Locchè perchè accada più facilmente e più felicemente si avvisano tutti i suddetti, a cui spetta la visita, che trattino tutti con paterna carità, e zelo cristiano; e per ciò modesti nel loro equipaggio procurino con somma prestezza terminare la visita, fatta però diligentemente: intanto non gravino chiunque con inutili spese: [1] nè eglino, o alcuno de' suoi ricevano qualche cosa per la visita a motivo di procura, ancora di testamenti a usi pii, o con altro qualunque nome, nè denaro, nè regalo qualsisia, anche offerto in qualunque modo, oltre à ciò che è dovuto per Dritto de' lasciti pii; non ostante qualsisia consuetudine anche immemorabile, (2) eccettuate però le cose appartenenti al vitto, che dovranno amministrarsi a lui, e a' suoi frugalmente, e moderatamente secondo i bisogni del tempo e non più. Resti però ad arbitrio di quei che sono visitati, se vorranno piuttosto pagar ciò, che erano soliti a pagare, tassato certo denaro; o piuttosto somministrare le dette cose appartenenti al vitto; salvo ancora il Dritto contratto delle antiche convenzioni co' monasterj, ò altri pii luoghi, o Chiese non parrocchiali. In quei luoghi però, o provincie, ove vi è consuetudine che i Visitatori non ricevano nè cose vittuarie, nè denaro, nè qualunque altra cosa, ma facciano tutto *gratis*, ivi questo si osservi. Che se alcuno (locchè stia lontano) presumerà ricevere qualche cosa di più in tutti i casi suddetti; costui, oltre la restituzione del doppio, da farsi entro un mese, sia castigato ancora con altre pene secondo la Constituzione del Concilio Generale di Lione, che incomincia, *Exigit*; (3) e anche con altre pene nel sinodo provinciale ad arbitrio del sinodo senza speranza alcuna di perdono. I Padroni però in quelle cose, che

(1) *Concilium Braccarense II. c.* 1. *&* *Ticinense vers. Statuimus etiam ne Episcopi. Cap. Cavendum. cap. Placuit, & cap. Inter cætera* 10. *q.* 3. *& cap. cum Apostolus de cens.*

(2) *Cap. Si Episcopus, de Offic. Ordinar. in* 6.

(3) *Vide infra XXVIII.*

che spettano alla amministrazione de' Sacramenti, in niun modo presumano ingerirsene; neppure nella visita degli ornamenti della Chiesa, o nei proventi de' beni stabili, o fabbriche, se non in quanto questo compera loro per instituzione, e fondazione: ma i Vescovi stessi facciano queste cose, e procurino che si spendano le rendite delle fabbriche in usi necessarj, e utili alla Chiesa, secondo che loro sembrerà più espediente.

CAPO IV.

Chi debba predicare, e quando. Si deve andare alla Chiesa Parrocchiale ad ascoltare la parola di Dio. Nessuno predichi se il Vescovo contradice.

L'Impiego della predicazione, (1) che è il principale de' Vescovi, desiderando il S. Concilio, che sia esercitato colla maggior frequenza a salute de' fedeli, adattando i Canoni in altra occasione emanati sopra di ciò sotto Paulo III. di felice memoria, (2) all'uso de' tempi presenti, comanda, che nella loro Chiesa essi per se medesimi spieghino la Sacra Scrittura, e la divina legge, (3) o se saranno legittimamente impediti, col mezzo di quelli, che assumeranno per l'impiego della predicazione; in altre Chiese però pei Parrochi, o, questi impediti, per altri, che saranno deputati in Città dal Vescovo, a spese di quelli che debbono o sogliono farle, o in qualunque parte della Diocesi che giudiche,

(1) *Concilium Chartaginense IV. c.* 20. & *Rhemense c.* 14. *in cap. Episcopus nullam* in 88. *dist.*

(2) *Supra, Sess.* 5. *de Reformat. cap.* 2.

(3) *Concilium Arelatense IV. c.* 10. *Lateranense sub Innocentio III. c.* 10. *in cap. Inter cætera de Offic. Ordinar. Concilium Maguntiacum c.* 25. *Supra, Sess.* 5. *de Reformat. cap.* 2.

cheranno ſpediente, almeno tutte le domeniche, e ſolenni giorni feſtivi; ma in tempo de'digiuni, quareſima, ed avvento, ogni giorno, o almeno tre giorni nella ſettimana, ſe crederanno convenire così. E avviſi il Veſcovo diligentemente il Popolo, eſſere obbligato ognuno ad aſſiſtere alla propria parrocchia, ove potrà farſi comodamente, ad udire la parola di Dio. (1) Niun ſecolare poi, o regolare, [2] nelle Chieſe de'loro Ordini, contro la volontà del Veſcovo, preſuma predicare. I medeſimi ancora, almeno ne' giorni feſtivi, e di domenica procureranno, che coloro, a cui ſpetta, diligentemente inſtruiſcano i fanciulli in ogni parrocchia [3] nei principj della fede e ubbidienza verſo Iddio, e i Genitori, e, ſe farà meſtieri, coſtringeranno anche con cenſure eccleſiaſtiche, non oſtanti i privilegj, e conſuetudini. Nel rimanente abbiano il loro vigore quelle coſe, che ſono ſtate decretate rapporto all'impiego della predicazione, ſotto il medeſimo Paulo III. (4).

CA-

[1] *Concilium Carthaginenſe IV. c. 24. in cap. Sacerdotes de conſ. diſt. 1. Theodulphus Epiſcopus Aurelianenſis epiſt. ad Parochos in fin.*

[2] *Vide Bullam Gregorii XIII. in gratiam Societatis Jeſu incip.* Vigore *ann.* 1584.

[3] *Vide Conſtitutionem Pii V. incip.* Ex debito *ann.* 1571. *quam ampliavit Gregorius XIII.* 30. *Octob. ann.* 1572.

[4] *Seſſ.* 5. *cap.* 2. *de Reformat.*

CAPO V.

Le cause criminali contro i Vescovi, se maggiori, sieno giudicate dal Sommo Pontefice; se minori, dal Concilio Provinciale.

LE cause criminali più gravi [1] contro i Vescovi, anche di eresia [locchè stia lontano] le quali sono degne di deposizione o privazione, [2] sieno conosciute e finite solo dal medesimo Sommo Rom. Pontefice. Che se tale sia la causa, che debba necessariamente commettersi fuori della Curia Romana, a niuno affatto si commetta, se non a' Metropolitani, o Vescovi, da eleggersi dal Beatissimo Papa. Questa commissione sia speciale, e segnata di pugno proprio del Santissimo Pontefice. Nè mai accordi di più a loro, che il prendere la sola instruzione del fatto, e terminare il processo: il quale tosto trasmettano al Romano Pontefice, riservata al medesimo Santiss. la sentenza definitiva [3]. Il rimanente decretato su queste cose in altra occasione sotto Giulio III. di felice memoria, e anche la Constituzione sotto Innocenzio III. nel Concilio Generale, che incomincia: *Qualiter & quando*; [4) la quale il S. Concilio presentemente rinova, da tutti si osservi. Le cause poi minori criminali de' Vescovi si conoscano e si finiscano solamente nel Concilio provinciale, o da quei che saranno deputati dal Concilio Provinciale.

CA-

[1] *Concilium Sardicense c. 3. cap. Ad abolendam de haeret.*

[2] Confermasi la Bolla di Pio V. la quale incomincia, *Si de protegendis*, dell'anno 1569.

[3] *Supra, Sess. 13. de Reformat. cap. 6. 7. & 8.*

[4] *Vide infra XXIX.*

CAPO VI.

Si dà ai Vescovi facoltà circa le dispense sopra le irregolarità e le sospensioni, e circa l' assoluzione dai delitti.

POssano i Vescovi dispensare in tutte le irregolarità, e sospensioni, provenienti da delitto occulto, [1] eccettuata quella, che proviene da omicidio volontario, ed eccettuate le altre portate al foro contenzioso; [2] e in qualunque caso occulto, [3] anche riservato alla Sede Apostolica, possano assolvere *gratis in foro conscientiæ* [imposta salutar penitenza] qualunque delinquente loro suddito in loro Diocesi per se medesimi, o pel Vicario, a questo specialmente deputato. Il medesimo sia permesso ad essi solamente, non a' loro Vicarj, nel delitto di eresia nel medesimo foro di coscienza.

CAPO VII.

I Vescovi e i Parrochi spieghino la virtù dei Sacramenti prima d' amministrarli al popolo. Nel tempo della Messa si spieghino le Sacre Carte.

ACciocchè i fedeli vengano a ricevere i Sacramenti con maggior venerazione, e divozione, comanda il S. Concilio a tutti i Vescovi, che non solo, quando dovranno amministrarli al Popolo per se medesimi, primieramente spieghino la virtù loro, e uso secondo la capacità di quei che li ricevono, ma ancora il medesimo procurino si osservi da tutti i Parrochi piamente, e prudentemente, anche in lingua volgare, se sia d' uopo, e potrà farsi comoda-

[1] *Supra*, *Sess.* 14. *c.* 7. *cap. Miror*, & *cap. Contumaces* 50. *dist.*

[2] *Consule Bullam Cœnæ Domini.*

[3] *De quibus sub Alexandro in Concilio Lateranensi part.* 14. *Constit. ejus.*

damente; secondo la forma da prescriversi per ogni Sacramento nel Catechismo dal S. Concilio; la quale procureranno i Vescovi sia tradotta fedelmente in lingua volgare, e che si spieghi al Popolo da tutti i Parrochi: e che spieghino ancora nella solennità della Messa, [1] o celebrazione delle cose Divine, la Divina parola, e le salutari Instruzioni nella medesima lingua volgare tutti i giorni festivi, o solenni; e procurino seminar queste cose nei cuori di tutti, e instruirli nella Legge del Signore, tralasciate le questioni inutili.

CAPO VIII.

I pubblici peccatori facciano pubblica penitenza, se al Vescovo non sembrerà diversamente. Si instituisca nelle Cattedrali un Penitenziere.

AVvisa l'Appostolo, (2) che i pubblici peccatori pubblicamente debbono correggersi. Quando adunque alcuno avrà commesso un delitto pubblicamente e alla presenza di molti, onde non abbia a dubitarsi essere rimasti gli altri commossi e scandalezzati; a costui conviene imporre pubblicamente condegna penitenza secondo la colpa; [3] acciocchè richiami a buona vita col testimonio della sua emenda quegli che provocò col suo esempio a pravi costumi. Il Vescovo però potrà cangiare questo genere di pubblica penitenza in altra secreta, quando giudicherà più espedire così. In tutte le Chiese Cattedrali, ove ciò potrà farsi comodamente, un Penitenziere sia instituito dal Vescovo colla unione della prebenda, prossima a vacare, il quale sia Maestro, o Dottore, o Licenziato in Teologia, o in

(1) *Supra, Sess. 22. de Sacrificio Missæ c. 8.*
(2) *I. Timoth. 5. cap. Sed illud 45. dist. cap. Si peccaverit, §. ergo 2. q. 1. cap. 1. de pœnitent. & remiss.*
(3) *Cap. Pœnitentes, & cap. In capite cum seq. 50. dist.*

o in Dritto Canonico, e d'anni quaranta, o in altra maniera colui che si trovi più idoneo secondo la qualità del luogo; il quale mentre ascolterà le Confessioni in Chiesa, in tanto si reputi presente in Coro.

CAPO IX.

Da chi si debbano visitare le Chiese secolari di nessuna Diocesi.

QUelle cose che in altra occasione sono state stabilite della diligenza, che hanno d' avere gli Ordinarj nella visita de' Beneficj anche esenti, sotto Paulo III. di felice memoria, (1) e poco fa sotto Pio IV. Beatissimo Signor nostro in questo medesimo Concilio, (2) le medesime si osservino ancora in quelle Chiese Secolari, che diconsi non essere in alcuna Diocesi; che sieno visitate dal Vescovo, la cui Chiesa Cattedrale è più vicina, se questo consti; altrimenti da colui, che una volta sarà eletto dal Prelato di quel luogo, nel Concilio Provinciale, come Delegato della Sede Apostolica; non ostante privilegj, e consuetudini quali si sieno anche immemorabili.

CAPO X.

Non si sospenda dai Sudditi l' esecuzione della Visita.

I Vescovi, acciocchè possano più facilmente contenere il popolo, che governano nell' officio, e ubbidienza, abbiano potestà e Dritto, anche come Delegati della Sede Apostolica, in tutte quelle cose, che spettano alla visita, e correzione de' costumi de' loro Sudditi, di ordinare quelle cose, [3] mo-

[1] *Supra*, *Sess.* 6. *de Refor. cap.* 4. & *Sess.* 7. *de Reformat. cap.* 8.

(2) *Sess.* 21. *de Reformat. cap.* 8.

(3) *Cap. Transmissam de elect.*

moderare, punire, ed eseguire, secondo le sanzioni de' Canoni, che loro sembreranno necessarie prudentemente per la emenda de' Sudditi, e utilità della loro Diocesi. Nè in quelle cose, (1) ove si tratta di visita, o correzion di costumi, in modo alcuno impedisca, o sospenda lo eseguire quelle cose che da loro sarranno comandate, decretate, o giudicate, esenzione, o inibizione alcuna, appellazione, o querela, anche interposta alla Sede Apostolica.

CAPO XI.

I Titoli d' onore, o i privilegj particolari non detraggano nulla ai Dritti dei Vescovi. Si rinova il Cap. Cum capella extra de privilegis.

PErchè i privilegj, (2) ed esenzioni, che si concedono a molti con varj titoli, oggigiorno si conosce, che eccitano perturbazione nella giurisdizione de' Vescovi, e che danno agli esenti occasione di vita più rilassata; decreta il S. Concilio, che se in qualche caso piacerà per giuste, gravi, e quasi necessarie cause condecorare alcuni coi titoli onorevoli di Protonotario, Acolitato, [3] Conte Palatino, Cappellano Regio, o altri tali nella Curia Romana, o fuori; e anche assumere altri, a qualunque Monastero dedicati, o in qualunque modo addetti, o sotto il nome di serventi a milizie, o Monasterj, Spedali, Collegj, o qualsisia altro titolo, non si intenda per questi privilegj essere tolto niente agli Ordinarj; perchè non sieno soggetti coloro,

[1] *Supra, Seß. 13. de Reformat. cap. 1. Seß. 14. de Reformat. cap. 4. & Seß. 21. de Reformat. cap. 1.*

[2] *Supra, Seß. 6. cap. 3. de Reformat. cap.* cum *& plantare, de privileg. & cap. Venerabili de verbor. significatione.*

[3] Le facoltà e gl' indulti di questi restringe Pio V. nella Bolla che incomincia, *Quamvis* dell' anno 1568.

loro, a' quali quelle cose sono concedute, o nell' avvenire si concederanno, a' medesimi Ordinarj, come Delegati della Sede Apostolica, pienamente in tutte le cose; e in quanto a' Cappellani Regj sieno soggetti secondo la Constituzione d'Innocenzo III., che incomincia, *Cum Capella*; [1] eccettuati quelli, che attualmente servono a' predetti luoghi, o milizie, e risiedono entro i loro muri, e case, e vivono sotto la loro ubbidienza, o quelli che legittimamente faranno professione secondo la regola delle medesime milizie, della quale debba esser certo l' Ordinario; non ostanti quali si sieno privilegj, anche della Religione di S. Giovanni Gerosolimitano, e d' altre milizie. I privilegj però, che sogliono competere a' Presidenti nella Curia Romana in vigore della Eugeniana Constituzione, [2] o di familiarità di Cardinali, questi privilegj in niun modo si intenda goder coloro, che ottengono Beneficj Ecclesiastici, a cagione de' suddetti Beneficj: ma restino soggetti alla giurisdizione dell' Ordinario; non ostanti quali si sieno inibizioni.

CAPO XII.

Quali esser debbano quelli che hanno ad essere promossi alle Dignità e Canonicati delle Chiese Cattedrali. A che sieno obbligati i promossi.

ESsendo state instituite le dignità nelle Chiese, principalmente Cattedrali per conservare ed accrescere la disciplina Ecclesiastica, perchè quelli che le ottengono, superassero gli altri in pietà, e fossero ad essi di esempio, e giovassero i Vescovi nelle opere, e negli uffici; a ragione quei che sono chiamati ad esse, debbono esser tali, che possano corrispondere al loro impiego. Niuno dunque [3] nell'

[1] *Vide infra XXXII.*

[2] *Cap. Divina, de privileg. in Extravag. commun.*

[3] *Supra, Sess. 22. cap. 2.*

nell' avvenire sia promosso a qualunque dignità, a cui è annessa cura d' Anime se non chi abbia almeno 25. anni, e sia esercitato nell' Ordine Chiericale, e commendato per la Dottrina necessaria ad esercitare il suo impiego, e per integrità di costumi: secondo la Constituzione d' Alessandro III. promulgata nel Concilio Lateranense, che incomincia: *Cum in cunctis*. [1] Gli Arcidiaconi ancora, che diconsi occhj del Vescovo, [2] sieno in tutte le Chiese, dove sarà possibile, Maestri in Teologia, o Dottori, o Licenziati in Dritto Canonico. Sieno eletti alle altre Dignità, o Personati, che non hanno cura d'Anime, Chierici idonei, e non minori di 22. anni. I proveduti di qualsisia beneficio, che abbia cura d' Anime, sieno obbligati a fare pubblica professione di loro fede Ortodossa (3) dal giorno del possesso almeno entro due mesi nelle mani del medesimo Vescovo, [4] o esso impedito, dinanzi il suo Vicario Generale, o Officiale, e promettano, e giurino di perseverare nella ubbidienza alla Chiesa Romana. I provveduti di Canonicati, e Dignità nelle Chiese Cattedrali sieno obbligati a fare il medesimo non solamente dinanzi il Vescovo, o il suo Officiale, ma ancora in Capitolo: altrimenti tutti i suddetti provveduti, come sopra, non facciano suoi i frutti, nè loro suffraghi il possesso. Niuno inoltre sia ammesso per l' avvenire (5) a Dignità, Canonicato, o porzione, se non chi o sia iniziato in quell'ordin Sacro, che richiede quella Di-

(1) *Vide infra pag. X. in §. inferiora.*

[2] *Clementin. 1. epist. 1. ad Jacobum. Anacletus Epist. 1. cap. Diaconi 93. dist. & cap. Ad hac de Offic. Archidiac.*

(3) Vedi nella Constituzione di Pio IV. la quale incomincia, *In sacrosancta* dell' anno 1564. quali sieno quelli, che oltre i suddetti sieno obbligati alla Professione di Fede.

[4] *Concilium IV. Toletanum c. 26.*

[5] *Cap. 1. & seq. de ætat. & qualit. cap. Licet Canon, & cap. Cum ex eo de elect. in 6. Supra, Sess. 7. de Reformat. cap. 12.*

Dignità, prebenda, o porzione; o in tale età, che possa iniziarsi entro il tempo stabilito dal Dritto, e da questo S. Concilio. In tutte le Chiese Cattedrali, tutti i Canonicati, e porzioni abbiano annesso l' Ordine del Presbiterato, del Diaconato, o Suddiaconato. Ma il Vescovo col consiglio del Capitolo assegni, e distribuisca, secondo che vedrà essere spediente, a' quali nell' avvenire debba essere annesso ciascheduno de' Sacri Ordini; così però, che almeno la metà sieno Preti; gli altri Diaconi, o Suddiaconi. Ove però vi è la più lodevole consuetudine, che tutti, o molti sieno Preti, si osservi affatto. Esorta ancora il S. Concilio, che nelle Provincie, ove comodamente possa ciò farsi, si conferiscano tutte le dignità, e almeno la metà de' Canonicati nelle Chiese Cattedrali, e Collegiate insigni solamente a' Maestri, o a' Dottori, a anche a' Licenziati in Teologia o Dritto Canonico. Oltracciò non sia lecito per vigore di qualsisia statuto, o consuetudine a quei, che hanno nelle medesime Cattedrali, o Collegiate Dignità, Canonicati, prebende, o porzioni, (1) assentarsi più di tre mesi dalle medesime Chiese in qualsisia anno: salve non ostante [2] le Constituzioni delle medesime Chiese, che richiedono più lungo tempo di servizio: altrimenti il primo anno ognuno resti privo della metà de' frutti, che fece proprj per ragione ancora di prebenda, e residenza. Che se un' altra volta userà la medesima negligenza, sia privo di tutti i frutti, che avrà lucrato il medesimo anno. Crescendo però la contumacia, si proceda contro di essi secondo le Constituzioni de' Sacri Canoni. (3) Ricevano però le distribuzioni, (4) quelli che interverranno alle ore stabilite: gli altri sieno privi di esse, esclusa qualunque collusione, o remissione, secondo il Decreto di Bonifacio VIII, che incomincia, *Consuetudinem*:

 (1)

[1] *Supra*, *Sess.* 23. *de Reformat. cap.* 1.

[2] *cap. Ad audentiam*, *de Cleric. non residentib.*

[3] *Cap. fin. eod.*

[4] *Cap. Licet*, *de præbend.*

(1) locchè il S. Concilio rimette in uso, non ostanti quali si sieno statuti, e consuetudini. Tutti sieno obbligati ad esercitare i Divini Officj per se, e non per Sostituti, [2] e assistere al Vescovo celebrante, o che esercita altri Pontificali, e servirlo; e nel Coro instituito per cantare, lodare riverentemente, distintamente, e divotamente il nome di Dio con Inni e Cantici. Usino continuamente un abito decente così in Chiesa come fuori, e si astengano da illecite caccie, [3] uccellagioni, balli, taverne, e giuochi; e abbiano tale integrità di costumi, che meritamente possa chiamarsi Senato della Chiesa.

Rispetto alle altre cose, le quali riguardano il dovuto regolamento nei Divini Officj, e il modo di cantare in essi, e una certa legge di venir in Coro, e restarvi, e al tempo stesso rispetto a tutti i Ministri della Chiesa, il Sinodo Provinciale; secondo l' utilità, e costumi d' ogni Provincia, prescriverà quelle cose che saranno necessarie, e certa formula a ciascheduna. In tanto il Vescovo in quelle cose, che parranno convenienti, potrà provedere non meno con due Canonici, di cui l' uno si eleggerà dal Vescovo l' altro dal Capitolo.

CA-

[1] *Vide infra XXXII.*

[2] *Supra, Sess. 22. cap. 4. de Reformat. cap. Licet, & cap. Extirpandæ, §. Qui vero, de Præbend. cap. Quia nonnulli, de Cleric. non resident.*

[3] *Concilium Turonense III. c. 8. Concilium Agathense Can. 55. cap. Episcopum 34. dist. tot. Tit. de vita & honest. Clericor. Extra in 6. & in Clementina cap. 1. de Cleric. Venator. & Clementin. Gravi, de Celebrat. Miss.*

CAPO XIII.

In qual modo si debba provedere alle Chiese Cattedrali, e alle Parocchie povere. Le Parrocchie si devono distinguere con determinati confini.

PErchè molte Chiese Cattedrali sono di così poca rendita, e così tenue, (1) che in niun modo corrispondono alle Vescovili dignità, nè bastano al bisogno delle Chiese; esamini il Concilio Provinciale, chiamati quelli a quali appartiene, e diligentemente consideri, quali per le angustie, e tenuità convenga unire alle vicine, o aumentarle con nuovi proventi; (2) e terminati gli instrumenti circa le cose suddette, li mandi al Sommo Romano Pontefice, dalli quali esso instruito, con la sua prudenza, secondo che crederà convenire, o unisca insieme le tenui, o le aumenti con qualche aggiunta de' frutti Intanto, finchè le cose suddette abbiano effetto, si potrà provvedere dal Sommo Romano Pontefice a tali Vescovi, che per la tenuità della propria Diocesi abbisognano di sovvenzione di frutti, con alcuni Beneficj, purchè non siano Curati, nè Dignità, o Canonicati, o prebende, nè Monasterj, ove stà in vigore la regolare osservanza, o che sono soggetti a' Capitoli Generali, e certi Visitatori. Anche nelle Chiese Parrocchiali, i cui frutti sono parimente così tenui, che non possono soddisfare a' dovuti pesi, procurerà il Vescovo, che si raccolga tanto coll' assegnazione di primizie, o decime, o con collette di Parrocchiani, o nel modo che a lui sembrerà più comodo, quanto decentemente basti secondo la necessità del Rettore, o Parrocchia, se questo non potrà farsi per union di Beneficj, non però regolari. In qualsisia unione però da

(1) *Supra, Seß. 7. de Reformat. cap. 6. & 7. & Seß. 14. de Reformat. cap 9. & infra cap. 15.*
(2) *cap. Unio* 10. *q.* 3. *cap. Et temporis cum seq.* 16. *q.* 1.

da farsi per le suddette cause, o per altre, le Chiese Parrocchiali non si uniscano a quali si sieno Monasterj, o Abbazie, o dignità, o prebende di Chiesa Cattedrale, o Collegiata, o ad altri Beneficj semplici, o Spedali, o Milizie; e quelle che sono unite, si riveggano dagli Ordinarj, secondo lo decretato altrove nel medesimo Concilio sotto Paulo III. di felice memoria, [1] locchè parimenti si osservi nelle unite oltre a questo tempo; non ostanti in esse qualsisia forma di parole, le quali qui si abbiano per sufficientemente espresse. Inoltre per l' avvenire con nessuna pensione o riserva di frutti si gravino tutte quelle Chiese Cattedrali, le cui rendite non eccedono secondo il vero annuo valore la somma di Ducati 1000, e le Parrocchiali che non eccedono la somma di Ducati 100. In quelle Città, e luoghi, ove le Chiese Parrocchiali non hanno certi confini, nè i loro Rettori proprio popolo da reggere, ma promiscuamente amministrano i Sacramenti, comanda il S. Concilio a' Vescovi, per maggior sicurezza delle Anime loro commesse, che diviso il popolo in certe, e proprie Parrocchie, assegnino a ciascheduno il suo perpetuo e peculiar Parroco, [2] che possa conoscerle, e da cui solo lecitamente ricevano i Sacramenti; o in altro modo più utile provvedano, secondo che esigerà la qualità del luogo. E lo stesso quanto prima procurino si eseguisca in quelle Città, e luoghi, ove non sono Parrocchiali, non ostanti qual si sieno privilegj, e consuetudini anche immemorabili.

CA-

[1] *Supra, Sess. 7. de Reformat. cap. 6.*

[2] *Cap. 1. 13. q. 1. cap. plures 16. q. 1. cap. 1. de Paroch. & Supra, Sess. 14. de Reformat. cap. 9.*

CAPO XIV.

Nel prender possesso di qualche Beneficio o Pensione è vietato il detrar una porzione di frutti da convertirsi in usi non pii.

IN molte Chiese tanto Cattedrali quanto Collegiate, e Parrocchiali, per loro constituzioni, o per prava consuetudine si sa, che nella elezione, presentazione, nomina, instituzione, conferma, collazione, o altra provvisione, o nell' ammettere al possesso di alcuna Chiesa Cattedrale, o beneficio, canonicati, o prebende, o alla parte dei proventi, o alle distribuzioni cotidiane, si interpongono certe condizioni, o detrazioni di frutti, pagamenti, promesse, o compensazioni illecite, o ancora, quelle che in alcune Chiese diconsi lucri dei Turni: queste cose detestando il Sacro Concilio, comanda a' Vescovi, (1) che non permettano farsi qualunque di queste cose, se non si convertono in usi pii, nè quelli ingressi, che hanno sospetto di macchia simoniaca, o sordida avarizia; e i medesimi si informino diligentemente delle loro constituzioni, o consuetudini suddette; e, quelle solo eccettuate, che approveranno come lodevoli, rigettino, e aboliscano le altre, come prave, e scandalose. Decreta, che incorrano nelle pene intimate contro i simoniaci nei Sacri Canoni, (2) e varie constituzioni di Sommi Pontefici [le quali tutte rinova] coloro, che per qualunque ragione opreranno contro queste cose, comprese nel Decreto presente; non ostanti quali si sieno statuti, constituzioni, e consuetudini ancora immemorabili, anche confermate con Apostolica autorità, circa la surrezione delle quali, orrezione, e di-

(1) Confermasi la Bolla di Pio V. la quale incomincia, *Durum*, dell' anno 1570. coll' aggiunta di nuove pene.

(2) 1. q. 1. *fere per totum. Concilium Toletanum VIII. Can.* 3. *cap. super de Conf. tot. tit. Extrav. de Simon, & cap. Sicut* 1. *Extrav. de Simon.*

difetto d' intenzione il Vescovo può giudicare, come delegato della Sede Apostolica.

CAPO XV.

Modo di accrescere le tenui Prebende delle Chiese Cattedrali, e Collegiate insigni.

NElle Chiese Cattedrali, (1) e Collegiate insigni, ove sono frequenti, e per ciò tenui le prebende insieme colle distribuzioni cotidiane, che non bastano a sostentare il decente grado di Canonici secondo la qualità del luogo e persone; possano i Vescovi, [2] unire ad esse col consenso del Capitolo o alcuni semplici beneficj, non però regolari; o, se in questo modo non si possa provvedere, soppresse alcune di loro, col consenso de' padroni, se sieno del Juspadronato di Laici, i cui frutti, e proventi si applichino alle cotidiane distribuzioni delle altre prebende, possano ridurle a un numero più scarso; sicchè ne restino tante, che comodamente possano corrispondere alla celebrazione del culto divino, e alla dignità della Chiesa; [3] non ostanti quali si sieno constituzioni, e privilegj, o qualsisia riserva generale, o speciale, o affezione: nè possano togliersi, o impedirsi le predette unioni, o soppressioni per qualsisia provvisione, anche in virtù di resignazione, o per qualsisia derogazione, o sospensione.

C A-

[1] *Supra*, *cap.* 13.
[2] *Supra*, *Sess.* 5. *de Reformat. cap.* 1.
[3] *Cap. In Ecclesia*, *de instit.*

CAPO XVI.

Doveri del Capitolo in tempo di Sede Vacante.

IL Capitolo in tempo di Sede Vacante, (1) ove esso ha l' impiego di ricevere i frutti, stabilisca un Economo, o molti fedeli e diligenti, i quali abbiano la cura delle cose Ecclesiastiche, e proventi, de' quali abbiano a render conto a chi appartiene. Parimenti sieno obbligati a stabilire un Officiale, o un Vicario entro otto giorni dopo la morte del Vescovo, o a confermare l' esistente, il quale sia dottore almeno nel Diritto Canonico, o licenziato, o in altra maniera idoneo quanto sia possibile: se si farà diversamente, tale deputazione appartenga al Metropolitano; (2) e, se la Chiesa medesima sarà Metropolitana, o esente, e il Capitolo, come si è detto sarà negligente, allora il Vescovo più anziano tra suffraganei nella Metropolitana, e il Vescovo più vicino nella esente possa constituire un Economo, e Vicario idonei. Il Vescovo promosso alla medesima Chiesa Vacante quanto alle cose che a lui spettano dimandi conto degli Officj, giurisdizione, amministrazione, o di qualunque loro impiego, a' medesimi Economo, Vicario, e altri quali si sieno Officiali, e amministratori; i quali in Sede vacante sono stati constituiti dal Capitolo, o da altri in suo luogo, quantunque fossero del medesimo Capitolo; e possa castigar quelli, che mancassero nel loro Officio, o amministrazione; quantunque i predetti Officiali, resi i conti, ottenessero la assoluzione, o liberazione dal Capitolo, o da' deputati dello stesso. Al medesimo Vescovo sia obbligato il Capitolo render conto delle Scritture appartenenti alla Chiesa, se alcune sono pervenute al Capitolo.

CA-

(1) *Concilium Chalcedonense act.* 16. *cap.* 25. *in fin. Concilium Vormatiense c.* 76.

(2) *Cap. Non liceat in* 3. 12. *q.* 2. *&* *cap. fin. de suppl. neglig. Prælator. in* 6.

CAPO XVII.

Si stabilisce una Regola per la Collazione dei Beneficj, e circa il ritenerne molti.

PErvertendosi l' Ordine Ecclesiastico, quando uno sostiene gli Officj di molti Chierici; santamente è stato stabilito da' sacri Canoni, (1) non convenire, che alcuno sia scritto in due Chiese. Ma perchè molti per affetto di mala cupidigia, ingannando se medesimi, non Dio, non arrossiscono deludere con varie arti quelle cose che sono bene stabilite, e al tempo stesso ottenere molti beneficj; il S. Concilio bramando restituire la dovuta disciplina nel governare le Chiese, col presente Decreto, che comanda osservarsi rapporto a qualsisia persona, di qualunque titolo, quantunque risplenda coll' onore del Cardinalato; stabilisce, che nell'avvenire si conferisca a ciascheduno un solo beneficio Ecclesiastico: il quale se non basterà a onestamente sostentare la vita di quello a cui si conferisce; sia lecito tuttavia conferire al medesimo altro semplice sufficiente, purchè e l'uno; e l' altro non richiedano residenza personale. E queste cose appartengano non solamente alle Chiese Cattedrali; ma ancora a tutti gli altri beneficj, tanto Secolari quanto Regolari quali si sieno, ancora commendati, di qualsisia titolo, e qualità sieno. Quelli, che presentemente ottengono molte Chiese Parrocchiali, o una Cattedrale, e altra Parrocchiale, si costringano in ogni modo, (2) non ostan-

(1) *Concilium I. Nicænum cap. 15. & 16. Antiochenum cap. 3. Arelatense I. cap. 2. & 22. & Milevitanum cap. 15. cap. Quia in tantum cap. Ad hæc cap. Cum non ignores. cap. Referente, & cap. De multa, de Præben. cap. Unio, §. Sed & hoc 10. qu. 3. 21. qu. 1. per totam cap. Quia nonnulli de Cleric. non resident., cum allegat. Supra, Sess. 7. de Reformat. cap. 12.*

(2) *Supra, Sess. 7. de Reformat. cap. 4. cap. De multa, de Præbend.*

ostanti quali si sieno dispense, e unioni in vita, a lasciare entro sei mesi le altre Parrocchiali, ritenendo solo una Parrocchiale, o una Cattedrale: altrimenti tanto le Parrocchiali, quanto tutti i beneficj, che ottengono, *ipso jure* (1) si stimino vacanti, e come vacanti liberamente si conferiscano ad altri idonei; nè i medesimi, che pel passato gli ottenevano, ritengano con sicura coscienza i frutti dopo il detto tempo. Desidera il Sacro Concilio, che si provveda in qualche maniera comoda a' bisogni de' resignanti, secondo che parrà al Sommo Pontefice.

C A P O XVIII.

Vacando una Chiesa Parrocchiale il Vescovo deve deputare un Vicario finattantochè non sia proveduta di Parroco. I nominati alle Parrocchiali, in qual modo, e da chi si debbano esaminare.

CONviene assai alla salute delle anime l' esser governate da degni, e idonei Parrochi; (2) perchè questo si faccia con più diligenza e rettitudine, stabilisce il Sacro Concilio, che quando accaderà Sede Vacante di Chiesa Parrocchiale per morte, o resignazione, anche nella Curia, o altrimenti in qualunque modo, quantunque si dica appartenere la cura alla Chiesa, o al Vescovo, e si amministri per uno, o molti, anche nelle Chiese dette Patrimoniali, o recettive, nelle quali accostumò il Vescovo dare la cura d'anime ad uno o a molti, i quali tutti comanda che sieno obbligati allo infrascritto esame, (3) ancor che la medesima Chiesa Parrocchiale fosse riservata, o affetta generalmente, o specialmente, anche in vigore d' indulto, o privilegio in favore de' Cardinali della Santa Romana Chiesa, o Abbati, o Capitoli; debba subito il Vescovo, avuta notizia

(1) *Cap. Execrabilis §. Qui vero, in Extrav. comm. de Præbend.*

(2) *Vide Bullam Pii V. incip.* In conferendis, *an.* 1566.

(3) *Supra, Sess. 7. de Reformat. cap. 13.*

tizia di detta Sede Vacante (se sarà d' uopo) costituire in essi un idoneo Vicario, con una congrua assegnazione della porzione de' frutti, a suo arbitrio, il quale sostenga i pesi della medesima Chiesa, finchè le si provveda il Rettore. Il Vescovo, e chi ha il Juspadronato, entro dieci giorni, o altro tempo da prescriversi dal Vescovo, nomini alcuni Chierici idonei per reggere la Chiesa dinanzi agli esaminatori, che hanno a deputarsi. Possano altri ancora, a cui saranno noti alcuni idonei a quello ministero, portare i loro nomi, per poter farsi poi una diligente informazione della età, costumi, e sufficienza di chiunque. E se parrà più espediente al Vescovo, o Sinodo Provinciale, secondo il costume del paese, si chiamino ancora per editto pubblico, quelli che vorranno esaminarsi. Passato il tempo stabilito, sieno esaminati dal Vescovo tutti quelli che saranno descritti, (1) o, esso impedito, dal suo Vicario Generale, e da altri esaminatori non meno di tre, i cui voti se saranno pari, o impari possa unirsi il Vescovo, o Vicario, a quelli, che a lui parrà più conforme. Ogni anno si propongano almeno sei esaminatori dal Vescovo o suo Vicario nel Sinodo Diocesano, i quali soddisfacciano al Sinodo, e da lui si approvino, e accadendo Sede Vacante di qualsisia Chiesa, scielga il Vescovo tre di loro, che facciano con lui lo esame; e poi succedendo altra Sede Vacante, scielga, o i medesimi, o altri tre di quei sudditi sei. Sieno questi Esaminatori Maestri, o Dottori, o licenziati in Teologia, o in Dritto Canonico, o altri Chierici, o Regolari, anche dell' Ordine de' Mendicanti, o Secolari, che parranno più idonei per questo; e giurino tutti a' Santi Vangeli di Dio, che fedelmente eseguiranno il loro impiego, abbandonata qualunque umana affezione. (2) E procurino di non ricevere niente affatto per occasione di questo esame nè avanti, nè dopo : altrimenti tanto essi quanto i donatori incorrano nel vizio di simonia; dalla quale non possano assolversi, se

(1) *Infra, Seff. ult. de Reformat. cap. 9.*
(2) *Cap. Quando 24. dist.*

se non lasciati i beneficj, che in qualunque modo anche pel passato ottenevano; e restino inabili ad altri nell'avvenire. E di tutte queste cose sieno obbligati a render conto non solamente dinanzi Dio, ma anche nel Sinodo Provinciale, (se sarà bisogno) dal quale, se si scuoprirà aver essi fatto qualche cosa contro il dovere, possano gravemente punirsi a suo arbitrio. Finito l'esame, sieno dichiarati quanti tra loro saranno stimati idonei per età, (1) costumi, dottrina, prudenza, e altre cose opportune per governare la Chiesa Vacante, e tra questi il Vescovo (2) scielga quegli, che giudicherà più idoneo degli altri; e a questo e non ad altri si conferisca la Chiesa da colui, a chi spetterà conferirla. Se però sarà di Juspadronato Ecclesiastico, e la instituzione apparterrà al Vescovo, e non ad altri, colui, cui giudicherà il padrone più degno tra gli approvati dagli esaminatori, sia obbligato a presentarlo al Vescovo, (3) acciocchè sia instituito da lui. Quando però la instituzione dovrà farsi da altri, che dal Vescovo, allora il Vescovo solo scielga il più degno tra i degni, il quale sia presentato dal Padrone a cui spetti la instituzione. (4) Che se sarà di Juspadronato di Laici, quegli, che sarà presentato dal Padrone, debba esaminarsi da' medesimi deputati, come sopra, e non essere ammesso, se non sarà giudicato idoneo. E in tutti i sopradetti casi non si provveda di Chiesa a chiunque altro, che a uno de' predetti esaminati, e approvati dagli esaminatori, secondo la sopradetta regola, nè sia impedita, o sospesa la relazione de' suddeti esaminatori, perchè essa non abbia esecuzione, da alcuna devoluzione interposta, o appellazione, anche alla Sede Apostolica, o Legati della medesima Sede, o Vicelegati, o Nuncj, o Vescovi, o Metropolitani, Primati, o Patriarchi, altrimenti il Vicario, che pel passato il Vescovo a suo arbitrio deputò per certo tempo, o

S   for-

(1) *Cap. Eam te, de ætat. & qualit.*
(2) *Infra, Sess. 25. cap. 9. de Reformat.*
(3) *Supra, Sess. 14. de Reformat. cap. 13.*
(4) *Cap. Illud, & cap. Relatum, de jurepatr.*

forse dopo deputerà, non sia rimosso dalla custodia e amministrazione della sua Chiesa, finchè sia fatta la collazione al medesimo, o ad altri, che sarà approvato, ed eletto, come sopra: altrimenti tutte le provvisioni, o instituzioni, fatte oltre la sopradetta forma, si stimino surrettizie; non ostanti contro questo Decreto esenzioni, indulti, privilegj, prevenzioni, affezioni, nuove provisioni, indulti conceduti a qualsisia Università, (1) anche per certa somma, e altri impedimenti quali si sieno. Se però saranno così tenui le rendite di detta Parrocchiale, che non sia d'uopo tanto esame; e che nessuno vi sia, che voglia soggettarsi allo esame; o, a cagione delle aperte fazioni, o diffidj, che sono in alcuni luoghi, facilmente possano eccitarsi più gravi risse, e tumulti; potrà l'Ordinario, ommessa questa forma servirsi d'altro esame privato, osservate però le altre cose, come sopra, se in sua conscienza stimerà così espedire col consiglio de' Deputati. Potrà ancora il Sinodo Provinciale provvedere, se giudicherà dover aggiungere, o rimettere qualche cosa nelle suddette cose circa la forma dello esame.

C A P O XIX.

Si aboliscono i mandati de Providendo, *le Aspettative, e altre cose di simil genere.*

DEcreta il Sacro Concilio, che non sia più lecito concedere ad alcuno mandati di provvedere, e grazie, che diconsi Aspettative, anche a' Collegi, (2) Università, Senati, e altre particolari persone, anche col nome d'indulto, o a certa somma, o sotto qualche altro pretesto, nè sia lecito ad alcuno prevalersene delle concedute finora. Nè si concedano ad alcuno riserve mentali, (3) nè altra qualunque grazia per quelle Chiese o Beneficj che saran-

(1) *Supra, Sess. 7. cap. 13. de Reformat.*
(2) *Infra, Sess. 25. cap. 9. de Reformat.*
(3) *Cap. 2. de concess. Præbend. & cap. Detestanda, eod. in 6.*

ranno vacanti, nè indulti per Chiese non proprie, o Monasterj, anche a Cardinali della Santa Romana Chiesa, e i conceduti finora si stimino annullati.

C A P O XX.

Prescrivesi il modo di trattar le Cause spettanti al Foro Ecclesiastico.

TUtte le Cause, (1) in qualunque modo appartenenti al Foro Ecclesiastico, ancorchè sieno di beneficj, si giudichino in prima instanza soltanto dinanzi gli Ordinarj de' luoghi, e sieno finite affatto, almeno entro due anni dal giorno della lite mossa, (2) altrimenti dopo questo tempo possano le parti, o l'una di esse, presentarsi a' Giudici superiori, competenti però; i quali assumano la causa nello stato, in cui sarà, e procurino finire subito; nè avanti si commettano ad altri, nè si distornino; nè si ricevano da chiunque Superiore le appellazioni da loro interposte, o si faccia la loro commissione, o inibizione, senon da difinitiva, o da avente vigore di difinitiva, e il cui gravame non possa ripararsi per appellazione dalla difinitiva. Tra queste si eccettuino le cause, che debbono trattarsi secondo le Canoniche sanzioni, (3) presso la Sede Apostolica, o quelle, che per urgente ragionevole causa giudicherà commettere o divertir altrove il Som. Romano Pontefice con ispeciale rescritto di segnatura di Sua Santità, da sottoscriversi di proprio pugno.

(1) Dichiarasi la Bolla di Gregorio XIII. la quale incomincia, *Ad Romani*, dell' anno 1574. Circa la spedizione delle Cause quanto abbia stabilito Clemente VIII. vedi la di lui Constituzione, la quale incomincia, *Litium*, dell' anno 1592.

(2) *Infra, Sess. ult. de Reformat. cap.* 10. *in fin.*

(3) *Cap. Præceptis* 12. *dist. cap. Nec licuit.* 17. *dist. Cap. Majores, de Baptismo. Vigilius Papa in Epist. ad Eutherum in fin. & Pelagius II. in* 1. *epist. circa fin. Concilium Sardicense c.* 3. *&* 4.

Oltracciò le Cause Matrimoniali, e Criminali non si lascino al giudicio del Decano, Arcidiacono, o d' altri inferiori, anche visitando, ma solo all' esame, e giurisdizione del Vescovo, quantunque presentemente penda qualche Lite in qualunque instanza tra il Vescovo, e Decano, o Arcidiacono, o altri inferiori sopra la cognizione di queste Cause; dinanzi il quale, se la parte proverà veramente povertà, non sia costretta a litigare nella medesima Causa Matrimoniale fuori della Provincia nè nella seconda, nè in terza instanza: se non vorrà somministrare l' altra parte gli alimenti, e le spese della lite. Anche i Legati a Latere, Nuncj, Governatori Ecclesiastici, o altri in vigore di qualsisia facoltà, non solamente non presumano impedire i Vescovi nelle suddette cause, o d alcuna maniera usurpare o turbare la loro giurisdizione, ma neppur procedano contro i Chierici, o altre persone Ecclesiastiche, se non prima richiesto il Vescovo, e restando esso negligente; altrimenti i loro processi, o Ordinazioni nulla vagliano, e sieno obbligati alla soddisfazione del danno fatto alle parti.

Inoltre, se alcuno appellerà ne' casi dal Dritto permessi, (1) o si lamenterà di qualche gravezza; o altrimenti ricorrerà ad altro Giudice per essere passato il biennio, del quale si è detto sopra; sia obbligato a trasferire a proprie spese tutti gli atti, fatti dinanzi il Vescovo, al Giudice di appellazione, avvisato però prima il medesimo Vescovo, acciocchè possa significare al Giudice d' appellazione, se gli parrà, qualche cosa per la instruzione della Causa. Che se comparirà l' appellato, allora sia costui anche costretto a pagar proporzionalmente le spese degli atti, che sono stati trasferiti, se vorrà prevalersene: se non si osservi altrimenti per consuetudine del luogo, talmente che appartenga questo peso intero all' appellante. Sia obbligato il Notajo a dar la copia degli atti, ricevuta congrua mercede, all' appellante quanto prima, e al-

(1) *Cap. Placuit 2. q. 6. & de appellat. fere per totum.*

almeno entro un mese. Il qual Notajo, se sarà infedele, differendo la esibizione, sia sospeso dalla amministrazione dell'Officio ad arbitrio dell'Ordinario; e sia costretto alla pena del doppio di quanto importerà la Lite, da distribuirsi tra poveri del luogo, e l'appellante. Il Giudice, se anch'esso sarà conscio, e partecipe di questo impedimento, o altrimenti impedisse, che non sieno consegnati all'appellante gli atti intieri entro il tempo; sia obbligato alla pena medesima del doppio, come sopra; non ostanti in quanto a tutte le cose soprascritte, privilegj, indulti, accordi, e qualsisia altra consuetudine, le quali cose costringano soltanto i proprj autori.

C A P O XXI.

Dichiarasi, che per certe parole poste di sopra, non si cangia la solita maniera di trattar gli affari nei Concilj Generali.

DEsiderando il Sacro Concilio, che non nasca mai occasione di dubitare ne' tempi futuri de' Decreti pubblicati da esso, spiegando quelle parole poste nel Decreto pubblicato nella prima Sessione sotto il Beatissimo Signor Nostro Pio IV. (1) cioè: *Quelle cose che proponendo i Legati, e Presidenti, sembreranno atte, ed idonee al medesimo Concilio per rimediare alle calamità di questi tempi, quietare le controversie della Religione, reprimere le lingue ingannatrici, correggere gli abusi de' depravati costumi, conciliare la vera pace Cristiana e della Chiesa*, dichiara, non essere stato mente sua, che per le suddette parole, (2) si cangiasse in alcuna parte il modo di trattare gli affari ne' Concilj Generali, nè si togliesse o aggiungesse cosa alcuna di nuovo, fuor di quello, che finora è stato stabilito da' Sacri Canoni, o dalla forma de' Concilj Generali.

(1) *Supra, Sess.* 17.
(2) *Cap. fin. dist.* 14. *cap. De quibus, dist.* 20.

Intimazione della futura Sessione.

Oltracciò il medesimo S. Concilio stabilisce, che si terrà la prossima futura Sessione la feria 5. dopo la Concezione della Beat. Verg. Maria, che sarà il giorno 9. Decemb. prossimo, con potestà ancora di abbreviare detto tempo; nella quale Sessione si tratterà del sesto Capo ora deferito ad essa, e degli altri Capi di riforma già proposti, e d' altre cose appartenenti ad essa. Se però parrà opportuno, e lo permetterà il tempo, potrà ancora trattarsi d'alcuni dogmi, secondochè a suo tempo si proporrà nelle Congregazioni.

Si è anticipato il giorno della Sessione.

SESSIONE XXV.

CHE E' LA NONA ED ULTIMA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Cominciata il giorno 3. Decembr. e finita il giorno 4. Decembr. 1563.

DECRETO DEL PURGATORIO.

AVendo la Chiesa Cattolica instruita dallo Spirito Santo insegnato ne' Sacri Concilj, e ultimamente in questo Ecumenico Concilio secondo le Sacre lettere, e l' antica tradizione de' PP. esservi il Purgatorio; (1) e che le anime ivi trattenute si giovano co' suffragj de' fedeli, principalmente coll' accettabile Sacrificio dell' Altare, comanda il S. Concilio a' Vescovi, che procurino diligentemente, che i fedeli credano, tengano, insegnino, e ovunque pre-

(1) *Supra, Sess. 6. Can. 30. & Sess. 22. c. 2. & Can. 3.*

predichino la Santa dottrina del Purgatorio insegnata da' SS. PP. (1) e Sacri Concilj. (2) Si escludano dalle popolari prediche alla plebe le difficili, e sottili questioni, che non servono a edificazione, (3) e dalle quali le più volte non si aumenta la pietà. Non permettano divolgarsi e trattarsi cose incerte, e che sembrano false. (4) Proibiscano come scandali, e inciampo de' fedeli quelle cose, che appartengono a una certa curiosità, o superstizione, ovvero odorano di turpe lucro. Procúrino i Vescovi, (5) che si facciano piamente, e divotamente secondo gli instituti della Chiesa i suffragj de' fedeli vivi, i sacrificj, cioè, delle Messe, orazioni, limosine, e altre opre di pietà, solite a farsi da' fedeli per altri fedeli defonti, e che sieno con tutta diligenza soddisfatte quelle cose dovute da essi per fondazione di testatori, o altra ragione, non superficialmente, e in qualunque modo, ma da Sacerdoti, e ministri della Chiesa, e da altri che debbono farlo.

Della invocazione, venerazione, e reliquie de' Santi, e Sacre immagini.

Comanda il S. Concilio (6) a tutti i Vescovi, e agli altri, che sostengono l'impiego, e cura d' insegnare, che secondo l' uso della Cattolica e Apostolica Chiesa, ricevuto da' primi tempi della Religione Cristiana, e secondo il consenso de' SS. PP. e decreti de' Sacri Concilj instruiscano i fedeli primieramente sopra la intercessione, invocazione, ed onore delle reliquie de' Santi e sopra il legittimo uso delle immagini: insegnando ad essi, che i Santi, che regnano con Christo, offrono a Dio le loro orazioni per gli uomini; esser cosa buona, e utile invo-

 car-

(1) *Cap. Qualis, & seq. dist. 25.*
(2) *Concilium Florentinum Sess. ult. in fin.*
(3) *I. Timoth. 1.*
(4) *Concilium Lateranense sub Leone X.*
(5) *Infr. cap. 4. de Reformat.*
(6) 86. *dist. in princip. cap. Multa, ead. dist.*

carli ultimamente, e chiedere le loro orazioni, ajuto, soccorso per impetrare beneficj da Dio pel suo Figlio Gesù Cristo Signor nostro, (1) che è l'unico nostro Redentore, e Salvatore: inoltre, che pensano empiamente quelli, che negano, doversi invocare i Santi, che godono in Cielo eterna felicità; o affermano, che essi o non pregano per gli uomini, o essere idolatria l' invocarli, acciocchè preghino ancora per tutti noi; o essere contrario alla parola di Dio, e all' onore dell' unico mediatore tra Dio e gli uomini Gesù Cristo, (2) o essere stoltezza supplicare colla voce, o colla mente a quei che regnano in Cielo. Che i fedeli debbono inoltre venerare i corpi Santi de' SS. Martiri, (3) e d' altri che vivono con Cristo, che furono membri vivi di Cristo, e tempio dello Spirito Santo, (4) che da lui saranno risuscitati a vita eterna e glorificati pei quali si concedono da Dio molti beneficj agli uomini; talmente, che hanno affatto da condannarsi, siccome tempo è gli ha condannati, e al presente condanna, la Chiesa, (5) quelli, che affermano non doversi venerazione, e onore alle reliquie de' Santi; o inutilmente i fedeli onorar quelle e gli altri monumenti Sacri; e indarno frequentarsi le memorie de' Santi a cagione d' impetrare il loro ajuto. Che debbono tenersi, e conservarsi principalmente nei Tempj le immagini di Cristo, della Vergine Madre di Dio, e d' altri Santi, e che loro deve darsi il dovuto onore, e venerazione; non perchè si creda esservi in loro qualche Divinità, o virtù, per cui debbansi rispettare; o perchè da esse debbasi chiedere nulla; o perchè abbia ad aversi fiducia nelle immagini, siccome in altri tempi facevano i Gentili, che riponevano la loro speranza negli idoli; (6) ma perchè

(1) *Supra, Sess. 22. cap. 3. de Sacrific. Missæ.*

(2) *I. Timoth. 2.*

(3) *Hieronymus adversus Vigilantium.*

(4) *I. Corinth. 3. & 6.*

(5) *Concilium Nicenum II. can. 7.*

(6) *Psalm. 134.*

chè l'onore, che loro si dà, si riferisce a' prototipi che esse rappresentano; talmente, che per le immagini, che baciamo, e innanzi le quali stiamo a capo scoperto, e ci prostriamo, adoriamo Cristo, e veneriamo i Santi, de' quali hanno esse la somiglianza; locchè è stabilito contro gli oppugnatori delle immagini co' decreti de' Concilj, principalmente del S. Concilio Niceno. (1)

I Vescovi insegnino diligentemente, che colle Storie de' misterj di nostra redenzione espresse con pitture e altre similitudini, si erudisce e conferma il Popolo nella continua rimembranza degli articoli di nostra fede; e che se ne ricava ancora un gran frutto da tutte le Sacre Immagini, non solamente perchè si avvisa il Popolo de' beneficj, e doni, che ha ricevuto da Cristo; ma ancora perchè si espongono alla vista de' Fedeli per mezzo dei Santi i miracoli di Dio, e gli esempli salutari, acciocchè ringrazino Iddio per queste cose, e accordino la loro vita e costumi colla imitazione de' Santi, e si muovano ad adorare e amare Iddio, e ad esercitare la pietà. Se alcuno però insegnerà o sentirà cose contrarie a questi Decreti; sia scomunicato. Nella Santa osservanza di queste cose se s' introdurranno alcuni abusi, il S. Concilio desidera ardentemente, che sieno aboliti; talmente che non si stabilisca alcuna immagine di falso dogma, e che dia occasione agli ignoranti di errore pericoloso. Che se qualche volta accaderà esprimersi, e figurarsi storie, e narrazioni della Sacra Scrittura, quando questo sarà spediente alla plebe ignorante; si instruisca il popolo, non per questo figurarsi la Divinità, quasi che possa guardarsi cogli occhi corporei, o esprimersi con colori, o figure. Si tolga ogni superstizione nella invocazione de' Santi, (2) venerazione delle reliquie, e sacro uso delle immagini; sia estirpato ogni turpe lucro; si schivi finalmente ogni lascivia, sicchè non si dipingano; nè adornino le immagini con una bellezza procace, e non abusino gli uomini della celebrazione de' Santi,

(1) *Concilium Nicænum II. action. 3. 4. & 6.*
(2) *Cap. ult. de Reliq. & venerat. Sanctorum.*

ti , e visita delle reliquie con tripudj, e ubbriachezze, [1] quasi che si facciano le festività a onore de' Santi per lusso e lascivia. Finalmente intorno a queste cose abbiano i Vescovi tanta diligenza e cura, che niente comparisca disordinato, o fatto tumultuariamente, niente profano, e niente inonesto ; essendo la Santità propria della casa di Dio. [2] Perchè queste cose più fedelmente si osservino, stabilisce il S. Concilio ; a niuno esser lecito porre o far porre in alcun luogo, o Chiesa anche in qualsisia modo esente, alcuna insolita immagine, [3] se non sarà approvata dal Vescovo; [4] che non debbano ammettersi nuovi miracoli, nè riceversi nuove reliquie, [5] se non riconoscendole e approvandole il medesimo Vescovo : il quale tosto che avrà scoperto qualche cosa di queste, dopo consultati Teologi, e altre pie persone, faccia quelle cose, che giudicherà conformi alla verità, e pietà. Che se dovrà estirparsi qualche abuso dubbioso, o difficile ; o accada qualche grave questione su queste cose ; il Vescovo senta il parere del Metropolitano, e de' Vescovi comprovinciali nel Concilio provinciale, avanti che scioglga la controversia : in tal guisa però, che niente si decreti di nuovo, o finora insolito nella Chiesa senza consultare il SS. Rom. Pontefice.

De' Regolari e Monache.

Il medesimo Sacrosanto Concilio [6] seguendo la ri-

[1] *Cap. 1. dist. 44. & cap. Irreligiosa, de Consf. dist. 3.*

[2] *Psal. 92. cap. Decet de immunit. Ecclesiast. in 6.*

[3] *Epitome Constitution. Caroli Magni, tit. de pace, cap. 17.*

[4] *Cap. Audivimus, de Reliq. & Veneration. Sanctor.*

[5] *Cap. eod. fin.*

[6] *Consule Bullam Gregorii XV. incip. Inscrutabili, ann. 1622.*

riforma, giudicò doversi stabilire quelle cose, che seguono.

CAPO I.

Tutti i Regolari vivano in conformità della Regola che hanno professata. I superiori con ogni sollecitudine procurino tal cosa.

PErchè non ignora il S. Concilio quanto splendore, e utilità ne provenga alla Chiesa di Dio da' monasterj piamente instituiti, e rettamente governati; stimò necessario, acciocchè l'antica e regolar disciplina più facilmente e con maggiore maturità si ristabilisca, ove è caduta, e perseveri più costantemente ove si è conservata, comandare, siccome comanda in questo decreto, che tutti i Regolari così uomini come donne instituiscano, e stabiliscano la vita secondo lo prescritto della regola, che hanno professato; e che fedelmente osservino quelle cose, che appartengono alla perfezione di loro professione, come i voti e precetti d' ubbidienza, povertà, e castità, (1) e se ve ne sono alcuni altri proprj d' alcuna regola, e Ordine, respettivamente alla loro essenza e anche le cose apparteneenti a conservare la vita comune, vitto, e abito. E li Superiori abbiano la maggior diligenza così ne' Capitoli Generali, e provinciali, come nelle loro visite, (che non ommettano di fare a sui tempi), che si osservino quelle cose: (2) essendo manifesto, non poter essi rilassare ciò che appartiene alla sostanza della vita regolare. Se quelle cose, che sono la base, e i fondamenti di tutta la regolare disciplina, (3) non si conserveranno esattamente, è necessario, che tutto l' edificio cada.

CA-

(1) *Clementin. Exivi*, §. *cum igitur in primis*, *de verbor. signific.*

[2] *Cap. cum ad Monasterium, in fin. de stat. Monachor.*

[3] *Cap. enim Paulus* 1. 9. 8.

CAPO II.

Si vieta onninamente la proprietà di Regolari.

A Niuno adunque de' Regolari tanto uomini quanto Donne sia lecito possedere, o tenere beni immobili di qualsisia qualità, anche in qualunque modo da loro acquistati, (1) come proprj, o anche a nome del Convento; ma subito si consegnino al Superiore; e sieno incorporati al Convento. Nè sia lecito a' Superiori nell' avvenire concedere ad alcun Regolare beni stabili, anco ad usufrutto, o ad uso, amministrazione, o commenda. L' amministrazione de' beni de' Monasterj, o Conventi appartenga a' soli loro Officiali ammovibili a volontà de' Superiori. L' uso de' mobili in tal modo permettano i Superiori, che la loro suppellettile convenga allo stato di povertà, che hanno professato; nè vi sia superfluità; non si nieghi però loro il necessario. Che se alcuno sarà scoperto, o convinto di tenere diversamente alcuna cosa, questi per due anni sia privo di voce attiva, e passiva; e sia punito ancora secondo le Constituzioni di sua Regola, e Ordine.

CA-

[1] *Cap.* 2. & *cap. Cum ad Monasterium, de stat. Monachor. cap. Cui portio. cap. Non dicatis,* & *cap. Expedit.* 12. *q.* 1. *Concilium Moguntinum sub Leone IV. c.* 14.

CAPO III.

Tutti i Monasterj, che quì non vengono proibiti, possono possedere beni immobili: si deve stabilire per essi quel numero di persone, che permettono le facoltà, o le limosine: nessun Monastero deve erigersi senza licenza del Vescovo.

COncede il S. Concilio a tutti i Monasterj, e case così d' Uomini, come di Donne, e di Mendicanti, [1] eccettuate le case de' Frati di S. Francesco, Cappuccini, e di quelli che si chiamano de' Minori della Osservanza, inoltre quelli, a' quali era proibito per le loro constituzioni, o non era conceduto per privilegio Apostolico, che nell'avvenire sii lecito a loro possedere beni immobili. Che se alcuni de' predetti luoghi, a cui per autorità Apostolica era permesso possedere simili beni, sieno di essi spogliati; decreta, che tutti i medesimi debbano essere loro restituiti. Ne' suddetti Monasterj, e case così de uomini come di donne, a' possidenti, e non possidenti beni immobili si constituisca solamente quel numero, [2] e nell'avvenire si conservi, che comodamente possa sostenersi delle proprie rendite de' Monasterj, o delle solite limosine; nè si fabbricheranno nell' avvenire simili luoghi senza aver prima ottenuto licenza dal Vescovo, (3) nella cui Diocesi debbono fabbricarsi.

C A-

(1) *Cap. Exiit qui seminat*, §. *Porro*, *de verbor. signific. in 6. Concilium Arelatense IV. ／c. 8. c. 1. & cap. Auctoritate, de instit. cap. Quoniam ut ait, de vit. & honest. Clericor. cap. un.* §. *Sane ut hoc, de stat. Regular. in 6.*

(2) *Vide Constit. Pii V. incip.* Circa, *ann.* 1566.

(3) *Vide Constit. Clementis VIII. incip.* Quoniam *ann.* 1605.

CAPO IV.

Nessun Regolare, senza licenza del Superiore si assoggetti all' ossequio di un altro luogo, o di un' altra persona; nè parta dal Convento. Chi è lontano a motivo degli studj, dimori in Convento.

PRoibisce il S. Concilio, che niun Regolare senza facoltà del suo Superiore, con pretesto di predicazione, o di qualsisia opera pia si assoggetti all' ossequio di alcun Prelato, (1) Principe, o Università, o Comunità, o di qualsisia altra persona, o luogo, nè a lui suffraghi alcun privilegio, o facoltà, ottenuta da altri su quelle cose. Che se farà al contrario, come disubbidiente sia castigato ad arbitrio del Superiore. Nè sia lecito a' Regolari scostarsi da' loro Conventi, anche sotto pretesto di andare da' loro Superiori; se non fossero mandati, o chiamati da' medesimi. Chi si troverà senza il detto ordine ottenuto in iscritto, sia punito dagli Ordinarj de' luoghi, come disertore del proprio Istituto. Quelli, che a cagione di studj si mandano alle Università, abitino soltanto ne' Conventi; altrimenti si proceda contro loro dagli Ordinarj.

CAPO V.

Si provede alla clausura delle Monache, specialmente di quelle, che dimorano fuori di Città.

RInovando il S. Concilio la Constituzione di Bonifacio VIII., che incomincia, *Periculoso*, (2) comanda a tutti i Vescovi sotto lo scongiuro del Divino giudicio, e minaccia della eterna maledizio

(1) *Cap. Quanto, de Offic. Ordinar. Clementin. Ne in agro, §. Quia vero, de stat. Monachor. & cap. Non Magnopere, ne Cleric. vel Monach. cap. Placuit, & cap. Monachi in 2. 16. q. 1.*

(2) *Vide infra XXXIII.*

zione, che sommamente procurino, che sia ristabilita la clausura delle Monache, ove sarà violata, e che si conservi ove è inviolata, con ordinaria autorità ne' Monasterj loro soggetti, negli altri colla autorità della Sede Apostolica: (1) raffrenando li disobbedienti, e contradicenti con censure Ecclesiastiche, e altre pene, non curando qualunque appellazione, chiamato anche per questo, se sarà d'uopo, l'ajuto del braccio secolare; e il S. Concilio esorta tutti i Principi Cristiani, che tale ajuto sia accordato, e lo comanda a tutti i Magistrati secolari sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*. A niuna Monaca sia lecito uscire dopo la professione dal Monastero, (2) anche per poco tempo, con qual si sia pretesto, se non per qualche causa legittima, da approvarsi dal Vescovo; non ostanti quali si sieno indulti, e privilegj. A niuno sia lecito entrar entro i chiostri del Monastero, (3) di qual si sia qualità, condizione, sesso, o età, senza facoltà del Vescovo o Superiore, data in iscritto, sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*. Il Vescovo, o Superiore solamente deve dar facoltà ne' casi necessarj; nè altri possa in modo alcuno, anche in virtù di qual sia facoltà, o indulto finora conceduto, o da concedersi nell' avvenire. E perchè i Monasterj di Monache constituiti fuori dei muri della Città, o dei Castelli sono esposti alle rapine di uomini perversi, e altre malvagità molte volte senza difesa alcuna; procurino i Vescovi e gli altri Superiori, se così parrà conveniente, che sieno ridotte le monache da questi ad altri Monasterj nuovi, o antichi entro le Città, o Luoghi di concorso, invocato anche l'ajuto, se sarà d'uopo, del braccio secolare

(1) *Vide Constitut. Pii V. incip.* Circa, *ann.* 1566. *& aliam incip.* Decori, *ann.* 1569. *& Gregorii XIII. incip.* Deo sacris, *ann.* 1572. *& aliam incip.* Ubi gratiæ, *ann.* 1575. *& aliam incip.* Dubiis, *ann.* 1581.

(2) *Concilium Cabilonense II. c.* 57. *&* 62.

[3] *Concilium Matisconense I. c.* 2. *Arelatense IV. c.* 7. *Cabilonense II. c.* 63. *& Hispalense II. c.* 11. *cap. definimus, & seq.* 18. *q.* 2.

colare. Chi ciò impedirà, o non ubbidirà, colle censure Ecclesiastiche sia costretto ad ubbidire.

C A P O VI.

Modo di eleggere i Superiori.

NElla elezione di qual si sieno superiori, Abbati temporali, e altri Officiali, e Generali, e Abbadesse, e altre Superiore, perchè tutto sia fatto con giustizia e senza frode, primieramente il S. Concilio rigorosamente comanda, che tutti i sopradetti debbansi eleggere per voti secreti, sicchè non sieno pubblicati mai i nomi degli elettori. Nè sia lecito nell'avvenire constituire Provinciali, o Abbati, Priori, o qual si sia titolare ad effetto di fare la elezione; o supplire le voci, e suffragj degli assenti. Se alcuno sarà eletto contro la constituzione di questo Decreto, sia nulla la elezione, e colui, che per questo effetto permetterà d'essere creato Provinciale, Abbate, o Priore, resti inabile per l'avvenire a ottenere qualunque impiego in Religione; e per questo medesimo si stimino annullate le facoltà concedute su queste cose; e se nell'avvenire se ne concedano delle altre, si abbiano come surrettizie.

C A P O VII.

Delle persone da eleggersi in Abbadesse e ad altre Prelature, e del modo di fare tali elezioni. Nessuna presieda a due Monasterj.

LA Abbadessa, e Priora, e con qualunque altro nome sia chiamata Prefetta, o Preposita, si elegga non meno di 40. anni, (1) e che dopo espressa professione sia vissuta otto anni lodevolmente. Che se di queste qualità non ve ne sia alcuna nel medesimo Monastero, possa eleggersi da altro del medesimo Ordine. Se questo ancora sembri incomodo al Su-

(1) *Concilium Agathense c. 19. cap. Juvenculas, & seq. 20. in 6.*

Superiore, che presiede alla elezione, sia eletta di quelle, che nel medesimo Monastero abbiano 30. anni compiuti, (1) e sieno vissute religiosamente almeno cinque anni dopo la professione, consenziente il Vescovo, o altro Superiore. Niuna però sia fatta Superiora di due Monasterj. (2) E se alcuna ne ottiene e due, o più in qualunque modo, sia costretta, eccettuato uno, entro sei mesi resignare gli altri. Dopo questo tempo, se non resignerà, restino tutti vacanti *ipso jure*. Quegli però, che presiede alla elezione, sia Vescovo, o altro Superiore, non entri ne'Chiostri del Monastero; ma ascolti, o riceva i voti d' ognuna innanzi la finestretta de' cancelli. Nelle altre cose si osservino le Constituzioni di tutti gli Ordini, o Monasterj.

C A P O VIII.

In qual modo si debba instituire il Governo di quei Monasterj, i quali non hanno Ordinarj regolari Visitatori.

Tutti i Monasterj, che non sono soggetti a' Capitoli Generali, o Vescovi, nè hanno i loro Ordinarj Visitatori regolari, ma furon soliti a governarsi sotto la immediata protezione e direzione della Sede Apostolica, sieno obbligati entro un anno dal fine del presente Concilio, e poi in ogni triennio, unirsi in Congregazioni, secondo la forma della Constituzione d' Innocenzo III. nel Concilio Generale, che incomincia, *In singulis*: (3) e ivi deputare certe persone regolari, le quali deliberino, e stabiliscano del modo, e ordine, da erigere le suddette Congregazioni, e degli statuti da eseguirsi in esse. Che se saranno negligenti in queste cose, sia lecito al Metropolitano, nella cui Provincia sono i sud-

(1) *Cap. Indemnitatibus, de elect. in 6.*
(2) *Concilium Agathense c. 57. Epaunense c. 9. & Cabilonense c. 12. cap. ult. 20. q. ult. cap. Unum 21. q. 1.*
(3) *Vide infra XXXVII.*

suddetti Monasterj, come Delegato della Sede Apostolica, convocarli per le cause suddette. Che se entro i confini d' una Provincia non sia sufficiente il numero di tali Mónasterj per erigere la Congregazione, possano i Monasterj di due o tre Provincie fare una Congregazione. Constituite le medesime Congregazioni, i loro Capitoli Generali, e i Presidenti, eletti da loro, o Visitatori abbiano la medesima autorità sopra i Monasterj della loro Congregazione, e i Regolari abitanti in essi, che hanno altri Presidenti, e Visitatori negli altri Ordini; e sieno obbligati a frequentemente visitare i Monasterj della loro Congregazione, e applicare alla loro riforma, e osservare quelle cose, che sono decretate ne' Sacri Canoni, (1) e in questo Sacro Concilio. Se poi non procureranno, che le suddette cose, facendo instanza il Metropolitano, sieno eseguite, sieno soggetti a' Vescovi, nelle cui Diocesi i suddetti luoghi sono situati, come Delegati della Sede Apostolica.

CAPO IX.

I Monasterj di Monache immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, sieno diretti dai Vescovi: gli altri dai Deputati nei Capitoli Generali, o da altri Regolari.

I Monasterj di Monache immediatamente soggetti alla S. Sede Apostolica, anche sotto il nome de' Capitoli di S. Pietro, o S. Giovanni, o altrimenti in qualunque modo si chiamino, sieno governati da' Vescovi, (2) come Delegati di detta Sede non ostante qualsisia cosa. Quegli però che si reggono da' Deputati ne' Capitoli Generali, o da altri regolari, restino sotto la loro cura, e custodia.

CA-

(1) *Toto Titulo de stat. Regul. in 6. & Clement. cap. Exiit de verbor. signific. in 6. & Clement. Exivi eod.*

(2) *Cap. Cognovimus* 18. *q.* 2.

CAPO X.

Le Monache si confessino e si comunichino ogni mese: il Vescovo assegni ad esse il Confessore Estraordinario: appresso di esse non si conservi l' Eucaristia fuori della Chiesa pubblica.

ATtendano diligentemente i Vescovi, e gli altri Superiori di Monasterj di Monache, che si avvisino queste nelle loro Constituzioni, che almeno si confessino una volta ogni mese, (1) e ricevano la Sacrosanta Eucaristia; acciocchè si fortifichino con questo salutare presidio per superare con fortezza tutte le tentazioni del Demonio. Oltre l' Ordinario Confessore, il Vescovo e gli altri Superiori offrano due, o tre volte all' anno un altro Estraordinario, che debba ascoltare le Confessioni di tutte. Proibisce il S. Concilio, che si conservi il Santissimo Corpo di Cristo entro il Coro, o muri del Monastero, e non in pubblica Chiesa; non ostante qualsisia indulto, o privilegio.

CAPO XI.

Ne' Monasterj, a quali incombe cura di persone secolari, il Vescovo, oltre le persone di quella famiglia, visiti quelle che esercitano tal cura, e le esamini: si eccettuano alcuni Monasterj,

NEi Monasterj, o case di Uomini, o Donne, a cui incombe la cura di Anime di persone secolari, oltre quelle, che sono della famiglia di quei Monasterj, o luoghi, le persone sì regolari, che secolari, che esercitano questa cura, sieno immediatamente soggette in quelle cose, che appartengono a detta cura e amministrazione di Sacramenti, alla giurisdizione, visita, e correzione del Vescovo, nella cui Diocesi sono situate. Nè ivi sieno deputati alcuni, ancora a piacimento ammovibili, se non di con-

(1) *Clement. Ne in agro, §. Sane, de Stat. Mon.*

consenso del medesimo, [1] e previo l' esame da farsi da esso o dal suo Vicario, eccettuato il Monastero Cluniacense co' suoi limiti, ed eccettuati ancora quei Monasterj, o luoghi, ove gli Abbati, Generali, o Capi degli Ordini hanno Sede ordinaria principale, e altri Monasterj, o case, ove gli Abbati, o altri Superiori di Regolari esercitano giurisdizione Vescovile, e temporale co' Parrochi, e Parrocchiani; salvo però il Dritto di quei Vescovi, che esercitano maggiore giurisdizione ne' suddetti luoghi, o colle suddette persone.

CAPO XII.

I Regolari si uniformino ai Secolari nell' osservanza delle Censure Vescovili, e delle Festività della Diocesi.

LE censure, e interdetti non solamente emanati dalla Sede Apostolica, ma ancora promulgati dagli Ordinarj sieno pubblicati, e osservati da' Regolari nelle loro Chiese, [2] comandandolo il Vescovo. Anche i giorni Festivi, che comanderà il medesimo Vescovo dovere osservarsi nella sua Diocesi, [3] si osservino da tutti gli esenti anco Regolari.

CAPO XIII

Il Vescovo accommodi sul fatto le controversie circa la precedenza. Gli esenti, i quali non vivono in più ristretta Clausura, sieno costretti a portarsi alle pubbliche processioni.

IL Vescovo, rimossa ogni appellazione, e non ostante qualunque cosa accomodi tutte le dispute di preferenza, [4] che spesso nascono con sommo scan-

[1] *Cap. Qui religiosis* 18. *q.* 2.
[2] *Clement.* 1. *de sentent. excommun.*
[3] *Cap. De iis* 12. *dist. Vide Constitution. Pii V. incip.* Cum primum, *ann.* 1566.
[4] *Vide Bullam Pii V. incip.* Divina, *ann.* 1568. *& Bullam Gregorii XIII. incip.* Exposcit *ann.* 1583.

scandalo tra persone Ecclesiastiche, così secolari, come regolari, e nelle pubbliche Processioni, e in quelle che si fanno per seppellire i morti, e in portar la ombrella, e altre simili. Tutti gli esenti, sì Chierici secolari, come regolari quali si sieno, ancora Monaci, chiamati a pubbliche Processioni, sieno costretti ad andarvi, quelli solo eccettuati, che vivono perpetuamente in più ristretta Clausura.

CAPO XIV.

Da chi debba infliggersi la pena al Regolare, che falla pubblicamente.

IL Regolare non suddito del Vescovo, (1) che abita nel Chiostro, e fuori ha fallato con tal pubblicità, che sia di scandalo al Popolo, ad instanza del Vescovo sia punito severamente dal suo Superiore entro il tempo stabilito dal Vescovo, e faccia consapevole il medesimo Vescovo del castigo: se ciò non sarà eseguito dal suo Superiore, venga privato del suo officio, (2) e il delinquente possa essere punito dal Vescovo.

CAPO XV.

La Professione non si faccia se non dopo un anno di prova, e dopo compiuto l' anno decimosesto di età.

IN qualunque Religione così di Uomini, come di Donne, non si faccia la Professione avanti gli anni sedici compiti; nè sia ammesso alla Professione chi sarà stato in prova meno d' un anno dopo ricevuto l'abito. (3) La Professione fatta prima sia nul-

[1] Sopra l' esecuzione di questo Decreto esiste la Constituzione di Clemente VIII. la quale incomincia, *Susceptì muneris*, dell' anno 1596.

(2) *Cap. fin. §. Si vero, de stat. Mon.*

(3) *Cap. Gonsaldus 17. q. 2. cap. Ad Apostol. de Regular. & cap. Non solum eod. in 6.*

nulla, (1) e non abbia obbligo alcuno rapporto alla osservanza d' alcuna regola, o della Religione, o dell' Ordine, o a qualsisia altro effetto.

C A P O XVI.

La rinuncia, o obbligazione fatta fra due mesi prima della Professione, sia nulla. Terminata la Prova, i Novizj o professino, o escano. Niente si rinova nel pio Istituto dei Chierici della Compagnia di Gesù. Nulla dei beni del Novizio si deve dare al Monastero prima della Professione.

NIuna rinunzia, o obbligazione fatta prima anche con giuramento, o in favore di qualsisia causa pia, sia valida, se non sia fatta con facoltà del Vescovo, o del suo Vicario entro due mesi prossimi avanti la professione; e non s' intenda in altro modo aver il suo effetto, se non seguira la professione: fatta però diversamente, anche con la espressa rinunzia di questa grazia, anche giurata, sia invalida, e di niun effetto. Finito il tempo del Noviziato, (2) i Superiori ammettano a professare i Novizj, che ritroveranno abili, o li discaccino dal Monastero. Per queste cose però il S. Concilio non intende rinovare, o proibire alcuna cosa, onde non possa servire al Signore e alla sua Chiesa la Religione de' Chierici della Compagnia di Gesù, (3) secondo il pio loro instituto approvato dalla Santa Sede Apostolica. (4) Ma avanti la professione i Genitori, o parenti, o Procuratori del Novizio, o Novizia, eccettuato il vitto e vestito per quel tempo, in cui stà in prova, non diano sotto qualunque pretesto al Monastero cosa alcuna de' loro beni,

(1) *Cap. Ad nostram. cap. Cum virum, & cap. Postulasti, de Regular. & cap. 1. eod. in 6.*

(2) *cap. Cum causam in fin. de elect.*

[3] *Vide Constitutionem Gregorii XIII. incip.* Ascendente Domino, *anno* 1584.

(4) *Vide Bullam Pauli III. incip.* Regimini, *ann.* 1540. *& Julii III. incip.* Exposcit, *ann.* 1550.

beni; acciocchè per questo motivo non gli sia possibile venir fuori, perchè il Monastero possiede tutta, o la maggior parte della sua roba, nè facilmente possa ricuperarla, se vien fuori del Monastero: anzichè comanda il S. Concilio sotto scomunica a' danti, e recipienti, che ciò non sia fatto in modo alcuno; e che a quelli che partono avanti la professione sia restituita ogni cosa, che era di essi; (1) la qual cosa perchè puntualmente sia eseguita, il Vescovo usi anche le censure Ecclesiastiche, se farà d' uopo.

C A P O XVII.

Se una fanciulla maggiore di anni dodici, vuol prendere l' abito regolare, l' Ordinario esplori la sua volontà; e lo stesso faccia prima della Professione.

IL S. Concilio avendo riguardo alla libertà della professione delle Vergini, (2) che hanno da consecrarsi a Dio, stabilisce, e decreta, che la fanciulla, che vorrà ricevere l' abito regolare, lo riceva dopo i dodici anni compiuti, e non prima, nè poi essa, o altra faccia la professione, senza che avanti abbia scoperto il Vescovo diligentemente, o lui assente, o impedito, il suo Vicario, o altro deputato da essi a loro spese, la volontà della Vergine, (3) se sia violentata, e sedotta, se sà quello che fà: (4) e se si scorgerà la sua volontà pia, e libera, e avrà le richieste condizioni secondo la regola di quel Monastero, e Ordine, e anche il Monastero sarà idoneo, possa questa professare liberamente; il tempo della sua professione, perchè non lo ignori il Vescovo, sia obbligata la Superiora del Convento a farglielo sapere un mese avanti. Che se la Superiora non farà consapevole il Vescovo, resti so-

(1) *Cap. Si quis 17. q. 2.*
(2) *Cap. Cum virum, de Regular.*
(3) *Cap. Illud 20. q. 1.*
(4) *Cap. Nullus, de Regular.*

sospesa dall' impiego, quanto tempo parrà al medesimo.

CAPO XVIII.

Nessuno fuori dei Casi espressi nel Dritto costringa una Donna ad entrare in Monastero, o vieti l' ingresso a chi vuole entrarvi. Si osservino le Constituzioni delle Penitenti, o sia Convertite.

IL S. Concilio soggetta alla scomunica tutte le persone, di qualunque qualità o condizione sieno, così i Chierici, come i Laici, Secolari, o Regolari, e ancora posti in qualunque dignità, se in qualsisia modo costringeranno alcuna Vergine, o Vedova, o qualunque altra Donna contro la sua volontà, fuorchè ne' casi espressi nel Dritto, (1) ad entrare in Convento, o a ricevere l' abito di qualsisia Religione, o a professare; e quelli che daranno consiglio, soccorso, o favore; e quelli, che sapendo, non entrar essa volontariamente in Convento, o ricevere l' abito, o professare; in qualunque modo interporranno all' atto medesimo la loro presenza, o consenso, o autorità. A simile scomunica soggetta quelli, che in qualunque modo impediranno senza giusta causa la santa volontà delle Vergini, o d'altre Donne o di ricevere il velo, o di far voto. (2) E tutte quelle cose che conviene eseguire avanti la professione, o nella medesima professione, si osservino non solo ne' Monasterj soggetti al Vescovo, ma in tutti gli altri. Da queste cose si eccettuino le Donne, (3) che si chiamano Penitenti, o Convertite, nelle quali si osservino le loro Constituzioni.

CA-

(1) *cap. Significavit, & cap. Gaudeamus, de conversat. Conjugat.*

(2) *Concilium Toletanum III. Can. 10. cap. Puellæ 20. q. 2. cap. ult. 32. q. 2.*

(3) *Concilium Toletanum IV. c. 54. in fine.*

CAPO XIX.

Come si debba procedere con quelli che vogliono lasciar la Religione.

QUalunque Regolare pretenda (1) esser entrato in Religione per violenza, e timore, o dica aver professato avanti la dovuta età, o cosa simile; e voglia lasciar l'abito per qualsisia motivo, o anche partire coll' abito senza facoltà de' Superiori, non si ascolti se non entro cinque anni solamente dal giorno della professione, e allora non altrimenti, se non producendo dinanzi il suo Superiore e Ordinario le cause pretese. Che se prima volontariamente avrà lasciato l' abito, (2) in niun modo sia ammesso ad allegar qualsisia motivo, ma sia costretto a tornare al Monastero, e sia punito, come apostata; intanto a lui non giovi privilegio alcuno della sua Religione. Inoltre nessun Regolare ancora in virtù di qualsisia facoltà sia trasferito ad una religione più lassa; (3) nè si dia facoltà a chiunque Regolare di portare occultamente l' abito della sua Religione.

CAPO XX.

I Superiori d' Ordine non soggetti al Vescovo, visitino i Monasterj inferiori anche commendati, e correggano.

GLI Abbati, che sono Capi d'Ordini, e gli altri Superiori de' detti Ordini, non soggetti a' Vescovi, che hanno legittima giurisdizione in altri Monasterj inferiori, o Priorati, visitino *ex officio* ognu-

(1) *Cap. Puellæ* 20. *q.* 1. *cap. cum Virum, de Regular.*
(2) *Concilium Arelatense I. cap. ult. & Arelatense II. c.* 25.
(3) *Supra, Sess.* 14. *cap.* 11. *de Reformat.*

ognuno nel ſuo luogo, e ordine quei medeſimi Monaſterj, e Priorati loro ſudditi, quantunque foſſero commendati. I quali eſſendo ſoggetti a' Capi de' loro Ordini, dichiara il Sacro Concilio non eſſere compreſi in quelle coſe, che in altra occaſione (1) ſono ſtate definite rapporto alla viſita de' Monaſterj commendati, e ſieno obbligati quali ſi ſieno Superiori de' Monaſterj de' ſuddetti Ordini a ricevere i ſuddetti Viſitatori, e ad eſeguire i loro comandi. Parimente i medeſimi Monaſterj, che ſono Capi d'Ordini ſieno viſitati, ſecondo le coſtituzioni della Santa Sede Apoſtolica, e d' ogni Ordine. E quanto dureranno tali Commende, i Capitoli Generali, o i Viſitatori de' medeſimi Ordini inſtituiſcano Priorj Clauſtrali, o ne' Priorati, che hanno Convento, Superiori, che eſercitino correzioni, e governo ſpirituale. In tutte le altre coſe i privilegj di detti Ordini, e le facoltà, che concernono alle perſone de' medeſimi, luoghi, e dritti, ſieno fermi, e illeſi.

C A P O XXI.

I Monaſterj ſieno conferiti ai Regolari. I Capi d' Ordine in avvenire non ſieno dati in Commenda a veruno.

AVendo ſofferto molti Monaſterj, anche Abbazie, Priorati, e Prepoſiture per male amminiſtrazione di quelli, a cui ſono ſtati commeſſi, non lievi danni così nello ſpirituale, come nel temporale, (2) deſidera il S. Concilio richiamarli affatto alla congrua diſciplina della vita Monaſtica. Ma tanto è dura e difficile la condizione de' tempi preſenti, che non può applicare ſubito a tutti il rimedio che deſidera e che ſia comune in ogni luogo. Pure per non ommettere neſſuna coſa, onde poſſa provvederſi ſalutevolmente in qualche tempo a' ſud-
det-

(1) *Supra, Seſſ.* 21. *de Reformat. cap.* 8.
(2) *Concilium Lateranenſe ſub Leone X. Seſſ.* 9. *de Reformat. Curiæ.*

detti; primieramente confida, che il Santissimo Romano Pontefice procurerà per la sua pietà, e prudenza, quanto vedrà poter permetter questi tempi, che presiedano a quelli, che ora si trovano commendati, e che hanno i loro Conventi, persone Regolari, espressamente professe del medesimo Ordine, e che possano precedere, e governare il Gregge. Quelle però che nell'avvenire saranno Vacanti, (1) non si conferiscano se non a Regolari di particolar virtù e santità. Quanto però a quei Monasterj, che sono Capi, e Primati degli Ordini, o Abbazie, o Priorati, e si chiamano figlie di quei Capi, sieno obbligati quelli, che presentemente gli ottengono in Commende, se non sia provveduto loro di successore Regolare, entro sei mesi a professare solennemente la propria religione di quelli Ordini, o cedere a loro, altrimenti le suddette Commende si stimino essere Vacanti *ipso jure*. E perchè non possa usarsi frode in tutte le cose dette, comanda il S. Concilio, che nelle provvisioni di detti Monasterj nominatamente si esprima la qualità d' ogni Monastero, e la provisione fatta diversamente si abbia per surrettizia, e non ritragga vantaggio da nessuno susseguente possesso, benchè triennale.

C A P O XXII.

Le cose predette circa la Riforma de' Regolari, si osservino senza alcuna dimora.

TUtte le cose contenute ne' superiori Decreti comanda il S. Concilio osservarsi in tutti i Monasterj, e Conventi, Collegj, e Case di quali si sieno Monaci, e Regolari, e anche di quali si sieno Monache, Vergini, e Vedove, quantunque esse vivano sotto governo di milizie, ancora Gerosolimitana, e con qual si sia nome si chiamino, sotto qualunque regola, o constituzione, e sotto custodia, o amministrazione, o qual si sia soggezione, o annessio-

(1) *Supra, Sess.* 14. *cap.* 10. *de Reformat. Clement. unic. de Supplend. negligent. Prælator.*

sione, o dependenza di qualunque Ordine, di mendicanti, o non mendicanti, o d'altri Monaci Regolari, o quali si sieno Canonici, non ostanti i privilegj di tutti essi, (1) conceputi sotto qual si sia formula di voci, e chiamati *Mare magnum*, anche ottenuti nelle fondazioni, e anche constituzioni, e regole, quantunque giurate, e anco consuetudini, o prescrizioni, anche immemorabili. Se però vi sono alcuni Regolari così uomini come donne, che vivono sotto regola o statuti più stretti, eccettuata la facoltà d'avere beni stabili in comune, il S. Concilio non intende rimoverli dal loro instituto, e osservanza. E perchè il S. Concilio desidera, che tutte le cose suddette tosto sieno eseguite, comanda a tutti i Vescovi che subito si eseguiscano ne' Monasterj loro soggetti, e in tutti gli altri loro specialmente commessi ne' precedenti Decreti, e così pure comanda a tutti gli Abbati, e Generali, e altri Superiori de' suddetti Ordini. E se qualche cosa non sarà eseguita, i Concilj Provinciali suppliscano, e correggano la negligenza de' Vescovi; i Capitoli Provinciali, e Generali correggano la negligenza dei Regolari; e in difetto de' Capitoli Generali i Concilj Provinciali provvedano per deputazione d' alcuni del medesimo Ordine. Esorta ancora il S. Concilio tutti i Re, Principi, Repubbliche, e Magistrati, e comanda in virtù di santa ubbidienza, che vogliano col loro soccorso, e autorità assistere a' suddetti Vescovi, Abbati, e Generali, e altri Prefetti per la esecuzione della riforma di sopra contenuta, quante volte saranno ricercati, acciocchè senza impedimento alcuno le cose suddette sieno rettamente eseguite a lode di Dio Onnipossente.

CA.

(1) *Vide infra Bullam 52. Pii IV. incip.* In Principis Apostolorum.

Decreto di Riforma .

C A P O I.

I Cardinali , e tutti i Prelati delle Chiese abbiano modesta suppellettile e modesta mensa. Non impinguino i suoi consanguinei o familiari con beni di Chiesa .

DEve desiderarsi, che quelli, che ricevono il Ministero Vescovile conoscano quali sieno le loro parti ; e che intendano , eglino essere chiamati non a' proprj comodi, non a ricchezze, o lusso, ma a travagli , e sollecitudini per la gloria di Dio . Poichè non deve dubitarsi , (1) che gli altri fedeli più facilmente saranno infiammati alla religione , e innocenza , se vedranno i loro Superiori , che pensano non cose di Mondo, ma la salute dell' anima, e la celeste Patria . Queste cose , osservando il S. Concilio esser le principali per ristabilire la disciplina Ecclesiastica , avvisa tutti i Vescovi , che meditando spesso tra se medesimi queste cose anche co' fatti stessi e colle azioni della vita (locchè è quasi un continuo modo di predicare) si mostrino conformi al loro impiego : principalmente compongano così tutti i loro costumi, che gli altri possano prender da essi esempj di frugalità , di modestia, di continenza, e di santa umiltà , [2] che ne rende tanto grati a Iddio . Onde ad esempio de' nostri Padri nel Concilio Cartaginense , (3) non solo comanda , che i Vescovi sieno contenti di una modesta suppellettile, e mensa , e vitto frugale , ma ancora procurino in tutt' altro genere di vita , e in tutta la

[1] *Cap. Magnæ, de voto. cap. Qualiter & quando, de accusat. Supra , Sess.* 22. *de Reformat. cap.* 1. *in princip.*

[2] *Psalm.* 101. *Eccl.* 3. & 35. *Matt.* 10. & 18.

(3) *Concilium Carthaginense in cap. Episcopus* 41. *dist. Supra , Sess.* 2.

la loro Casa, che non appaja niente, che sia alieno da questo Santo instituto; e che non mostri sempli. cità, zelo di Dio, e dispregio delle vanità. Affatto proibisce loro, [1] che non procurino prosperare i loro parenti, o familiari colle rendite della Chiesa, proibendo i Canoni degli Apostoli, [2] che non diano le cose Ecclesiastiche, che sono di Dio, (3) a parenti, ma se saranno poveri, tra loro le distribuiscano come poveri, non le distraggano però, nè dissipino per causa loro: anzi gli avvisa il S. Concilio, quanto può, che affatto depongano tutto questo umano affetto di carne verso i fratelli, nipoti, e parenti, onde ne viene un seminario di molti mali nella Chiesa. Le cose che dette sono de' Vescovi, le medesime decreta osservarsi non solo da qualsisia che ottiene beneficj Ecclesiastici così Secolari, come Regolari, ma appartenere ancora a' Cardinali della Santa Romana Chiesa, [4] al cui consiglio presso il Santissimo Romano Pontefice appoggiandosi il governo della Chiesa universale, può parere ingiusto, non risplendere anch'essi di tali insegne di virtù, e disciplina di vivere, che meritamente richiamino a se l'attenzione di tutti.

CA-

[1] *Concilium Antiochenum c. 25. cap. Quisquis cap. Sint manifestæ. Cap. Episcopus, & cap. Res Ecclesiæ, cum sequ. 12. qu. 1. cap. Quisquis 12. qu. 2.*

[2] *Canon. Apostolor. 39. & ...*

(3) *Cap. Quoniam 16. q. 1. cap. Cum secundum de Præb. & cap. Cum ex eo, de elect. in 6.*

[4] *Concilium Lateranense sub Leone X. Sess. 9. de Reformat. Curiæ.*

CAPO II.

I Decreti del Concilio Tridentino da chi nominatamente debbano essere accettati con solennità, e insegnati.

COstringe la calamità de' tempi, e la malizia delle Eresie, che prendono vigore, a non ommettersi cosa alcuna, che appaja potere appartenere alla edificazione de' Popoli e presidio della Fede Cattolica. Comanda adunque il Sacro Concilio (1) a' Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi, e a tutti gli altri, che debbono intervenire per Dritto, o consuetudine al Concilio Provinciale, che nel medesimo primo Sinodo Provinciale, che ha da tenersi dopo il fine del presente Concilio, ricevano pubblicamente quelle cose, che sono state definite e stabilite da questo S. Concilio; e che promettano e professino vera ubbidienza al Sommo Pontefice Romano, [2] e che al tempo stesso pubblicamente detestino e anatematizzino tutte le Eresie dannate da' Sacri Canoni, [3] e Concilj Generali, e principalmente da questo medesimo Concilio. (4) E il medesimo affatto osservino nell' avvenire tutti quelli che si promoveranno a Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi nel primo Sinodo Provinciale, a cui essi assisteranno. Che se alcuno de' sopradetti (locchè stia lontano) ricuserà; sieno obbligati i Vescovi Comprovinciali, sotto pena della divina indignazione, a subito avvisare il Sommo Pontefice Romano, e intanto si astengano dal comunicar con lui. Gli altri tutti, che avranno al presente, o in avvenire beneficj Ecclesiastici, e che debbono venire insieme al Si-

(1) *Supra, Seß. 24. de Reformat. cap. 2.*
[2] Vedi più sotto la Bolla della Professione di Fede, la quale è di Pio IV.
[3] *Vide Bullam Clementis VIII. incip.* Dominici, *ann.* 1603.
(4) *Cap. 2. in fin. de Summ. Trinitat. cap. Sicut, & cap. Excommunicamus 13. de hæret.*

Sinodo Diocesano, facciano, e osservino lo stesso, come sopra, in quel Sinodo, che si celebrerà al primo tempo; altrimenti sieno puniti secondo la forma de' Sacri Canoni. Inoltre procurino diligentemente tutti quelli, a quali appartiene la cura, visita, e riforma delle Università, e degli studj generali, che le medesime Università intieramente ricevano i Canoni, e decreti di questo S. Concilio, e a norma di essi insegnino, e interpretino i Maestri, Dottori, e altri nelle medesime Università quelle cose, che sono di Fede Cattolica, [1] e si obblighino a questo instituto con solenne giuramento sul principio di qualsisia anno: ma se qualunque altra cosa sarà degna di correzione, e riforma nelle suddette Università, si emendino, e stabiliscano da' medesimi, a cui appartiene per l' aumento della Religione e disciplina Ecclesiastica. Quelle Università poi che sono immediatamente soggette alla protezione, e visita del Sommo Romano Pontefice; queste sua Beatitudine procurerà che sieno salutevolmente visitate, e riformate pei suoi delegati nel modo stesso che sopra, e come a lui parrà più utile.

CAPO III.

La spada della Scomunica non si adopri inconsideratamente: quando si può far esecuzione reale o personale, si dee astenersi dalle censure: al Magistrato Civile non è lecito il framischiarsi in esse.

QUantunque la spada della Scomunica sia il nervo della disciplina Ecclesiastica, (2) e assai salutare per contenere in dover i Popoli; pure deve adoprarsi parcamente, e con grande circospezione, insegnando la sperienza, che usandosi inconsideratamente, o per lievi cose, più si dispregia, di quello che si tema, e che produce piuttosto rovi-

(1) *Supra, Sess. 5. cap. 1. de Reformat.*

[2] *Cap. Dilecto, de sentent. Excomm. in 6. cap. Multi in princ. 2. q. 1. cap. Visis in fin. 16. q. 2. cap. Corripiantur 24. q. 3.*

vina, che salute. Onde quelle Scomuniche, che sogliono adoprarsi premesse le ammonizioni a fine di manifestazione, come dicono, (1) o per cose perdute, o tolte; da nessuno, fuorchè dal Vescovo sieno decretate, e allora non altrimenti, che per cosa non volgare, e per causa esaminata diligentemente, e con grande maturità dal Vescovo, (2) la quale muova il suo animo; nè a concederle s' induca per autorità di chiunque Secolare, anco Magistrato; *ma il tutto vi sia in suo arbitrio, e coscienza*, quando egli giudicherà dover decretarsi, secondo la cosa, il luogo, la persona, o tempo. Nelle cause giudiciali si comanda a tutti i Giudici Ecclesiastici, di qualunque dignità sieno, che quando essi potranno fare la esecuzione reale, o personale in qualsisia parte del giudicio con propria autorità, si astengano (così nel procedere, come nel definire) da Censure Ecclesiastiche, o interdetto; ma sia lecito loro, se parrà espedire procedere, e definire le Cause Civili, in qualunque modo appartenenti al Foro Ecclesiastico, contro chi si sia, anche Laico, infligendo pene pecuniarie, che sieno assegnate a luoghi pii ivi esistenti *eo ipso* che saranno esatte; o con assicurazione di pegni, arresto di persone, da farsi pei loro proprj, o alieni esecutori, o anche con privazione de beneficj, e altri rimedj del Dritto. Che se in questo modo non potrà farsi contro i Rei la esecuzione Reale o Personale, e vi sia contumacia verso il Giudice, (3) allora potrà ferirli colla spada della Scomunica a suo arbitrio oltre le altre pene. Anche nelle Cause Criminali, ove, come sopra, potrà farsi la esecuzione Reale, o Personale, si dovrà astenere da Censure: ma se non potrà esservi facilmente luogo per detta esecuzione, sarà lecito al

 giu-

(1) Pio V. ai 27. Giugno dell' ann. 1570. nella Constituzione che incomincia, *Sanctissimus*, ne prescrive il modo.

[2] *Cap. Episcopi. cap. Nemo Episcoporum, & cap. Nullus Sacerdotum* 11. *qu.* 3. *cap. Sacro, de sentent. Excommun. Concilium Aurelianense V. c.* 2.

[3] *Cap. Si quis deinceps. in fin.* 17. *q.* 4.

giudice usar questa spada spirituale contro i delinquenti, se lo esigerà però la qualità del delitto, precedenti almeno due ammonizioni, anche per editto. Non possa Magistrato Secolare alcuno proibire al Giudice Ecclesiastico, che non scomunichi alcuno, o comandare, che sia rivocata la Scomunica data, sotto preteso che non si sieno osservate le cose contenute nel presente Decreto, non appartenendo questa cognizione a' Secolari, ma agli Ecclesiastici. Qualunque Scomunicato, se dopo le legittime ammonizioni non si ravvederà, (1) non solo non sia ammesso a' Sacramenti, e Comunione de' fedeli, e familiarità, ma se indurato l'animo legato colle Censure per un anno persisterà sordo in esse, si possa procedere contro lui come sospetto d' eresia.

C A P O IV.

Dove il numero delle Messe da celebrarsi è troppo, i Vescovi, Abbati, e Generali degli Ordini, stabiliscano quanto crederanno espediente.

ACcade spesso in certe Chiese, essere imposto così gran numero di Messe da celebrarsi per varj lasciti di Defonti, che non possa a loro soddisfarsi ciaschedun giorno prescritto da' Testatori; o essere così tenue la limosina per la loro celebrazione, che non si trova facilmente chi voglia soggiacere tale impegno; onde non si eseguiscono le pie volontà de' Testatori, e si dà occasione di gravare le coscienze di quelli, a cui le suddette cose spettano: il Sacro Concilio desiderando, che sieno adempiti questi lasciti a usi pii, quanto più pienamente, e utilmente si può, dà facoltà a' Vescovi, che nel Sinodo Diocesano, e ancora agli Abbati, e Generali d' Ordini, che ne' loro Capitoli Generali, diligentemente conosciuto l' affare, possano, secondo la loro coscienza, stabilire circa queste cose nelle suddette Chie-

(1) *Cap. Rogo, cum sequ.* 11. *q.* 3. *cap. Nulli; cum seq. cap. Cum desideres. cap. Si Concubinæ, de sentent. excommun.*

Chiese, che conosceranno aver bisogno di questa provvisione, quanto vedranno esser più conveniente all'onore, e culto di Dio, (1) e utilità delle Chiese; ma in tal modo che si faccia sempre commemorazione di quei Defonti, che lasciarono quei legati à usi pii per la salute delle loro anime.

CAPO V.

Nulla si sottragga alle cose bene stabilite e che hanno annesso un peso.

RAgione esige, che per contrarie ordinazioni nulla si sottragga a quelle cose, che sono bene stabilite. Quando adunque dalla erezione di qualunque beneficio, o fondazione, o altre constituzioni, si richiedono alcune qualità, o loro sono imposti certi pesi nella collazione de' beneficj, o qualunque altra disposizione, non sia ad esse derogato. Lo stesso si osservi nelle Prebende Teologali, e Magistrali, Dottorali, e Presbiterali, Diaconali, e Soddiaconali, quando le cose saranno stabilite così, onde niente si detragga in alcuna provvisione alle loro qualità, o ordini; e si stimi surrettizia la provvisione fatta diversamente.

CAPO VI.

Come debba diportarsi il Vescovo nella visita de' Capitoli esenti.

STabilisce il S. Concilio, che in tutte le Chiese Cattedrali, e Collegiate si osservi il Decreto sotto Paulo III. di felice memoria, che incomincia, *Capitula Cathedralium*, (2) non solamente quando visiterà il Vescovo, ma inoltre quante volte procederà *ex officio* o per qualche richiesta d'alcuno contra alcuna delle cose contenute in detto Decreto:

(1) *Supra, Sess. 22. de Reformat. cap. 6.*
(2) *Supra, Sess. 6. de Reformat. cap. 4. & Sess. 24. de Reformat. cap. 4.*

ſicchè quando procederà fuori di viſita, tutte le coſe infraſcritte abbiano luogo; cioè che il Capitolo ſul principio di qualſiſia anno elegga due dal Capitolo, pel cui Conſiglio, e conſenſo il Veſcovo, o ſuo Vicario ſia obbligato a procedere, così in formare il proceſſo, come in tutti gli altri atti fino al fine della Cauſa *incluſive*, in preſenza però del Notajo del medeſimo Veſcovo, e in Caſa ſua, o nel ſolito Tribunale. Ma ſia uno ſolo il voto di tutti e due, e poſſa l'altro unirſi al Veſcovo. Che ſe tutti e due ſaranno diſcordi dal Veſcovo in qualche atto, o nella ſentenza interlocutoria, o definitiva; allora entro lo ſpazio di ſei giorni eleggano il terzo col Veſcovo: e ſe diſcorderanno ancora nella elezione del terzo, la elezione ſi devolva al Veſcovo più vicino, e l'articolo, in cui ſi diſcordava, ſi termini ſecondo quella parte, colla quale il terzo converrà: altrimenti il proceſſo, e le coſe quindi ſeguite ſieno nulle, nè producano effetto alcuno di Dritto. Nei delitti però, che provengono da incontinenza, (1) della quale ſi tratta nel Decreto de' Concubinarj, e ne' delitti più atroci, che richiedano depoſizione, o degradazione, ove ſi teme di fuga, acciocchè non ſi eluda il giudicio, e per ciò ſia d'uopo di perſonale retenzione, potrà al principio il Veſcovo ſolo procedere a ſommaria informazione, e neceſſaria retenzione, (2) oſſervato però l'ordine premeſſo nelle altre coſe. Ma in tutti i caſi s'abbia tale riguardo, che i medeſimi delinquenti ſi cuſtodiſcano in luogo decente ſecondo la qualità del delitto, e perſone. Oltracciò a' Veſcovi (3) in ogni luogo ſi dia quell'onore, ch' è dovuto alla loro dignità: e abbiano eſſi in Coro, in Capitolo, nelle Proceſſioni, e altri atti pubblici la prima Sede, e luogo, che eſſi eleggeranno, e la

(1) *Infra*, c. 14. & *Supra*, *Seſſ.* 24. *de Matrimonio*, *cap.* 8.

(2) *Cap. Qualiter* 24. *de accuſation.* & *cap. Tue de pœnit.*

(3) *Concilium Carthaginenſe IV. cap.* 35. *cap. Epiſcopus in Eccleſia* 95. *diſt.*

e la principale autorità di tutte le cose che abbiano a trattarsi. I quali, se proporranno qualche cosa a' Canonici per deliberare, nè si tratti di cosa che abbia ad appartenere a comodo loro, o de' suoi, i medesimi Vescovi convochino il Capitolo, (1) ricerchino i Voti, e concludano secondo essi. Assente però il Vescovo, questo sia eseguito interamente da coloro del Capitolo, a' quali appartiene ciò di Dritto, o consuetudine, nè a questo sia ammesso il Vicario del Vescovo. Nelle altre cose la giurisdizione, e potestà del Capitolo, se gliene compete alcuna, resti affatto salva, e intatta. Quelli poi che non ottengono dignità, nè sono del Capitolo, tutti questi sieno soggetti al Vescovo nelle cause Ecclesiastiche; non ostanti, quanto alle cose suddette, privilegj, ancora competenti per fondazione, e anche consuetuni, benchè immemorabili, sentenze, giuramenti, accordi, che soltanto obblighino i loro Autori, salvi però in tutte le cose i privilegj, che sono conceduti alle Università degli Studj Generali, o alle loro persone. Tutte queste cose non abbiano luogo in quelle Chiese, ove i Vescovi, o loro Vicarj per constituzioni, o privilegj, o consuetudini, o accordi, o per qualsisia altro Dritto hanno maggior potestà, autorità, e giurisdizione, di ciò che è compreso nel presente decreto, a' quali il S. Concilio non intende derogare.

(1) *Cap. Novit, cum sequ. de his quae fiunt a Prelat. sine consens. capitul.*

CAPO VII.

Si annullano gli accessi e regressi ai Beneficj. Come, a chi, e per qual causa debba darsi il Coadjutore.

ESsendo odiose, e contrarie alle Sacre costituzioni, e a' Decreti de' Padri, [1] ne' beneficj Ecclesiastici quelle cose, che hanno sembianza di successione ereditaria; a niuno si conceda nell' avvenire l' accesso, o regresso [anche *de consensu*,] a beneficio Ecclesiastico di qualunque qualità, [2] nè i concessi finora si sospendano, stendano, o trasferiscano. E questo Decreto abbia luogo in qualsisia beneficio Ecclesiastico, e ancora nelle Chiese Cattedrali, in qualsisia persona, ancora condecorata coll' onore Cardinalizio. Nelle Coadjutorie, anche colla futura successione, si osservi lo stesso nell' avvenire, che a niuno si permettano in qualsisia beneficio Ecclesiastico. Che se qualche volta le urgenti necessità di Chiesa Cattedrale, o Monastero, o la evidente utilità richieda darsi Coadjutore al Prelato, (3) questi non si dia più colla futura successione, se avanti non è conosciuto la causa diligentemente dal Santissimo Romano Pontefice, e se non è certo, che in esso concorrono tutte le qualità, che si richiedono dal dritto, e Decreto di questo Sacro

[1] *Cap. Plerique, & cap. Apostolica* 8. *q.* 1. *& cap. Ex transmissa & cap. Ad extirpandas successiones de fil. Presbyter. cap. Quia Clerici, & cap. cum nos de Jurepatron. cap. Ad hæc de Dec. Concilium Romanum tempore Hilarii, c.* 4. *& Lateranense II. c.* 16.

[2] *Vide Constitutionem Pii V. incip.* Romani *ann.* 1571.

[3] *Supra, Sess.* 21. *de Reformat. cap.* 6. *cap. Scripsit, & cap. Quamvis* 7. *q.* 1.

cro Concilio (1) ne' Vescovi , e Prelati , altrimenti si stimino surrettizie le concessioni fatte su queste cose.

C A P O VIII.

Ufficio degli Amministratori degli Spedali: da chi, ed in qual modo si debba frenare la loro negligenza.

AVvisa il Sacro Concilio chi si sia, che ottiene beneficj Ecclesiastici Secolari, o Regolari, acciocchè si avvezzi ad esercitar prontamente e benignamente l'Officio d' Ospitalità frequentemente raccomandato da Santi Padri, (2) quanto potrà secondo i proventi; mentre che quelli, che amano la ospitalità, ricevono Cristo negli ospiti. [3] Comanda a quelli, che ottengono Spedali chiamati così volgarmente, o altri luoghi pii principalmente instituiti a uso di peregrini, infermi, vecchj, o poveri in commenda, amministrazione, o qual si sia titolo, o anche uniti alle loro Chiese, o se sieno Chiese parrocchiali forse unite a spedali, o erette in spedali, e concedute in amministrazione a' loro Padroni, che amministrino l' impiego o officio imposto, e attualmente esercitino la dovuta ospitalità co' frutti per ciò deputati secondo la Constituzione del Concilio Viennense, [4] in altra occasione rinovata in questo medesimo Concilio sotto Paulo III. di felice memoria, che incomincia, *Quia contingit.* [5] Che se questi spedali saranno instituiti per ricevere certa specie di peregrini, o infermi, o altre persone; nè si trovino nel luogo ove sono detti spe-

(1) *Supra*, *Seff.* 7. *de Reformat. cap.* 1. *&* 3. *&* *Seff.* 22. *de Reformat. cap.* 2.

[2] §. 1. *& cap. Quiescamus* 42. *dist. cap. Archidiaconum* 85. *dist. cap. Volumus* 89. *dist. cap. Mos est* 12. *q.* 2. *cap. Quoniam* 16. *q.* 1.

(3) *Matth.* 25.

(4) *Supra*, *Seff.* 7. *cap. ult.*

(5) *Vide infra XVII.*

fpedali fimili perfone, o pochiffime; comanda ancora, che i loro frutti fi convertano in altro ufo pio, che s'avvicini più alla loro inftituzione, e fecondo il tempo e luogo più utile, fecondo che parrà più conveniente all' Ordinario con due del Capitolo, che fieno più inftruiti nell' ufo delle cofe, i quali faranno eletti da lui: fe non farà forfe diverfamente efpreffo nella loro fondazione, o inftituzione anche per quefto evento: nel qual cafo procuri il Vefcovo, che fi offervi ciò che è ftato ordinato; o, fe ciò non fi poffa, egli utilmente provveda, ficcome fopra. Onde fe tutti i fuddetti di qualunque Ordine, e religione, e dignità, benchè foffero laici, che hanno amminiftrazione di fpedali, non foggetti però a' Regolari, ove ftà in vigore la regolare offervanza, avvifati dall' Ordinario avranno ommeffo l' efercizio di ofpitalità colla pratica di tutte le cofe neceffarie, a cui fono obbligati; non folamente poffano coftringerfi a quefto con cenfure Ecclefiaftiche, e altri rimedj del Dritto; ma inoltre poffano effer privati in perpetuo della amminiftrazione, o cura del medefimo fpedale, e fieno altri foftituiti in loro pofto da quelli a' quali fpetterà. E i predetti non oftante fieno obbligati anche nel foro della cofcienza alla reftituzione de' frutti, che hanno ricevuto contro la inftituzione de' medefimi fpedali, la quale per neffuna remiffione, o compofizione a loro fi rimetta; nè l' amminiftrazione, o governo di tali luoghi fi commetta nell' avvenire ad una medefima perfona fuor d' un triennio, fe non fi trovi diverfamente ordinato nella fondazione: non oftante, in quanto alle fuddette cofe, qual fi fia unione, efenzione, e confuetudine in contrario, anche immemorabile, o privilegj, o indulti quali fi fieno.

CAPO IX.

Come debba provarsi il Juspadronato: a chi deferirsi debba l'ufficio de' Padroni. Si vietano le accessioni. Quali sieno quelli che non acquistano un tal Dritto.

SIccome non è giusto togliere i Dritti legittimi de' padronati, e violare le pie volontà de' fedeli nella loro instituzione; così ancora non deve permettersi, che con questo pretesto si riducano in servitù i beneficj Ecclesiastici; la qual cosa molti fanno sfacciatamente. Perchè adunque si osservi il dovuto ordine in ogni cosa, decreta il S. Concilio, che il titolo di Juspadrónato sia per fondazione, o dotazione, (1) il quale si mostri per autentico documento, e altre cose richieste nel Dritto, o anche per moltiplicate presentazioni da tempo antichissimo oltre la memoria degli uomini, o altre secondo la disposizione del Dritto. In quelle persone, o Comunità, o Università, in cui questo Dritto spesso suole presumersi acquistato piuttosto per usurpazione, si richiedano più esatte e piene prove per dimostrar vero titolo: nè la prova di tempo immemorabile suffraghi loro, se non si proveranno con autentiche scritture (oltre le altre cose ad essa necessarie) le presentazioni, ancora continuate per non minore spazio che di 50. anni almeno; le quali tutte abbiano avuto il loro effetto. Tutti gli altri padronati in beneficj, così secolari, come regolari, o parrocchiali, o dignità, o in qual si sia altro beneficio nella Chiesa cattedrale, o collegiata; o le facoltà, e privilegj conceduti, tanto in vigore di padronato, quanto per qualunque altro Dritto di nominare, eleggere, presentare ad essi, quando vacano, eccettuati i padronati competenti sopra le Chiese Cattedrali, ed eccettuati altri, che appartengono a Imperadore, e Re,

(1) *Supra, Sess.* 14. *de Reformat. cap.* 12. *cap. Piæ mentis, & sequ.* 16. *q.* 7. *& cap. Nobis, de jurepatron.*

Re, o possessori di Regni, e altri sublimi, e supremi Principi, che hanno i Dritti di Imperio ne' loro dominj; e che sono conceduti in favore degli studj generali, (1) s'intendano in tutto affatto annullati, e abrogati col quasi possesso indi seguito: e tali beneficj si conferiscano da' loro collatori come liberi, e tali provisioni abbiano un pieno effetto. Inoltre possa il Vescovo (2) rigettare i presentati da' Padroni, se non saranno idonei. Che se la instituzione appartiene agli inferiori, si esaminino dal Vescovo, secondo lo stabilito da questo Concilio; altrimenti la instituzione fatta dagli inferiori sia invalida, e vana. I Padroni de' beneficj di qual si sia ordine, e dignità, quantunque sieno Comunità, Università, qual si sia Collegio di Chierici, o laici, in niun modo, e per nessun motivo s' ingeriscano (3) nella percezione de' frutti, proventi, obvenzioni di qual si sieno beneficj, quantunque veramente fossero di juspadronato di essi per fondazione, e dotazione; ma li lascino al Rettore, o beneficiato da distribuirsi, non ostante ancora qual si sia consuetudine. Nè presumano trasferire ad altri contro le canoniche sanzioni, (4) detto juspadronato a titolo di vendita, o a qualunque altro titolo; se faranno al contrario, sieno soggetti alle pene di scomunica, e interdetto: e *ipso jure* restino privi del suddetto Dritto di padronato. Inoltre gli aumenti, per via d' unione fatta di beneficj liberi a Chiese soggette al juspadronato anche di laici, tanto a parrocchiali, quanto a qual si sia altro beneficio, anche semplice, o dignità, o spedali, sicchè i suddetti beneficj liberi si facciano della stessa natura con que' con cui s' uniscono, e si constituiscano sotto Dritto di padronato; questi aumenti, se non hanno avuto an-

(1) *Supra, Sess. 24. cap. 19. de Reformat.*

(2) *Supra, Sess. 14. de Reform. cap. 13. & Sess. 24. de Reformat. cap. 18.*

(3) *Cap. unic. Ut Eccles. Benef. sine diminut. confer.*

(4) *Cap. Quia Clerici, & cap. De jure patron.*

ancora il pieno loro effetto, o nell' avvenire ſi faranno a inſtanza di chiunque, con qual ſi ſia autorità anche Apoſtolica ſieno conceduti, inſieme colle medeſime unioni s' intendano ottenuti per ſurrezione; non oſtante qualunque forma di parole in eſſi, o derogazione, che s'abbia per eſpreſſa; nè più ſieno eſeguiti; ma i medeſimi beneficj uniti, quando ſaranno vacanti, ſi conferiſcano liberamente, come prima. Quelli aumenti però che da quarant' anni in qua fatti, (1) l' effetto e piena incorporazione hanno conſeguito; queſti non oſtante ſi rivedano dagli Ordinarj, come delegati della Sede Apoſtolica, e ſi eſaminino, e quelli che ſaranno ottenuti per ſurrezione, ſieno dichiarati nulli inſieme colle unioni, e ſi ſeparino i medeſimi beneficj, e ſi conferiſcano ad altri. Similmente con diligenza ſieno eſaminati anche con autorità della S. Sede Apoſtolica da' medeſimi Ordinarj, come delegati ſiccome ſopra, ſenza eſſere impediti in queſte coſe per facoltà o privilegj di neſſuno, quali ſi ſieno padronati, nelle Chieſe, e in qual ſi ſia altro beneficio, anche dignità prima libera, acquiſtati da 40. anni in qua, e da acquiſtarſi in futuro, o per aumento di dote, o per nuova conſtruzione, o per altra cauſa ſimile: e affatto rivochino quelli che non troveranno eſſere legittimamente conſtituiti per neceſſità aſſai evidente di Chieſa o beneficio o dignità; e riducano all' antico ſtato di libertà tali beneficj ſenza danno de' loro poſſeſſori, e reſtituito a' Padroni quello, che da loro per queſto è ſtato dato, non oſtanti privilegj, conſtituzioni, e conſuetudini, anche immemorabili.

CA-

(1) *Supra, Seſſ. 7. de Reformat. cap. 6.*

C A P O X.

Sieno dal Sinodo designati Giudici, i quali vengano delegati dalla Sede Apostolica; e da essi uniti agli Ordinarj sieno in breve tempo terminate le Cause.

POichè per maliziosa suggestione de' supplicanti, e alle volte per la distanza de' luoghi, non può aversi cognizione delle persone a cui si mandano le cause, e per ciò talora a Giudici non affatto idonei si delegano cause *in partibus*, stabilisce il S. Concilio, che si assegnino in tutti i Concilj provinciali, o diocesani alcune persone, che abbiano le qualità secondo la Constituzione di Bonifacio VIII., che incomincia, *Statutum*, (1) e altronde atte per questo, acciocchè, oltre agli Ordinarj de' luoghi, ad essi ancora si commettano nell' avvenire le cause Ecclesiastiche, e spirituali, e appartenenti al foro Ecclesiastico, e da delegarsi *in partibus*. E, se intanto accadesse la morte d' alcuno degli assegnati, costituisca l' Ordinario del luogo col consiglio del Capitolo un altro in vece di esso fino al futuro Sinodo provinciale, o Diocesano; sicchè abbia ciascheduna Diocesi quattro almeno, o più provate persone, e, come sopra, qualificate, a cui si commettano tali cause da qualsisia Legato, o Nunzio, e anche dalla Sede Apostolica: altrimenti dopo fatta la assegnazione, la quale subito trasmettano i Vescovi al Sommo Romano Pontefice, si stimino surretizie quali si sieno delegazioni d' altri Giudici fatte ad altri che a questi. Avvisa il S. Concilio tanto gli Ordinarj, quanto altri quali si sieno Giudici, che procurino finir le cause colla maggior brevità possibile, (2) e impediscano le arti de' litigatori nel differire la contestazione della lite, o altra parte di giudicio, in tutte

(1) *Vide infra XXXIX.*

[2] *Supra, Sess. 24. de Reform. cap. 20. cap. Finem litibus, & cap. fin. de dol. & contumac. cap. 2. de re judicat. & cap. Constitutis, de Procur.*

te le maniere, o fissando termine, o in altro modo competente.

C A P O XI.

Si vietano alcuni affitti de' Beni Ecclesiastici; e alcuni già fatti, vengono annullati.

SUol recare un gran pregiudicio alle Chiese, quando i loro beni, presentato il denaro, si affittano ad altri in discapito de' successori. Adunque tutti questi affitti, se si facciano con paghe anticipate, in niun modo in pregiudicio de' Successori (1) s' intendano validi; non ostante qualunque indulto, o privilegio; nè tali affitti si confermino nella Curia Romana, o fuori di essa. Non sia lecito inoltre (2) affittare le Ecclesiastiche giurisdizioni, o facoltà di nominare, o deputare Vicarj in cose spirituali; nè agli affittuali esercitar queste cose per se o per altri; altrimenti le concessioni, fatte anche dalla Sede Apostolica, si stimino surretizie. Gli affitti delle cose Ecclesiastiche (3) anche confermati con autorità Apostolica fatti da trenta anni in qua, ovvero per più lungo tempo, o come soglionsi chiamare in alcuni luoghi, di anni ventinove, o quarantotto, il S. Concilio decreta esser nulli. Il Sinodo Provinciale, o quei ch' esso deputerà, giudicheranno essere stati contratti in danno della Chiesa, e contro le Canoniche Sanzioni.

CA-

(1) *Cap. De Precariis* 10. *q.* 2. *&* *cap.* 2. *De Precariis*.
(2) *Cap.* 1. *&* 2. *Ne Prælati vices suas*.
(3) *Extravag. Ambitiosæ, de reb. Eccles. non alienand.*

CAPO XII.

Le Decime si devono pagare intieramente: quelli che le sottraggeno sono da scomunicarsi. Si devono piamente sovvenire i Rettori delle Chiese povere.

NON debbono sopportarsi (1) quelli, che con varie arti macchinano sottrarre le decime, che sono di soccorso alle Chiese, o che s' impossessano temerariamente di quelle che debbono pagare gli altri, e le convertono in cosa propria: essendo dovuto a Iddio il pagamento delle decime, (2) usurpano cose aliene, quelli che ricusano darle, o impediscono coloro, che le danno. Comanda adunque il S. Concilio a tutti di qual si sia grado, e condizione, a cui spetta il pagamento delle decime, che interamente paghino quelle, a cui sono obbligati di Dritto, nello avvenire alla Cattedrale, o a qual si sia altra Chiesa, o persone; a cui si debbano legittimamente. Qualli però, che le sottraggono o impediscono, (3) sieno scomunicati, nè sieno assolti da questo delitto, se non seguita la piena restituzione. Esorta poi tutti per la carità cristiana, e pel dovuto officio verso i loro pastori, che non gli sia molesto dar largo soccorso coi beni dati loro da Dio, a' Vescovi, e Parrochi, che presiedono a tenui Chiese, a lode di Dio, e per conservare la dignità de' loro pastori, che vegliano in loro vantaggio.

CA-

(1) *Concilium Matisconense II. c. 5. & Ticinense sub Leone IV. vers.* in Sacris.

(2) *Exodi 22. 23. Levit. 27. Numer. 18. Tobiæ 1. Malach. 3. cap. Ecclesius, §. His ita 13. q. 1. cap. Decimas cum seq. 16. q. 7. cap. Parochianos. cap. Ex transmissa, & cap. Tua, de Decim.*

(3) *Cap. Omnes Decimæ 16. q. 7. cap. Pervenit. Cap. Non est. Cap. Tua, & cap. In aliquib. de Decim. Clement. 1, eod. Tit.*

CAPO XIII.

Le Chiese Cattedrali, e Parrocchiali ricevano la Quarta de' funerali.

DEcreta il S. Concilio, che in qual si sia luogo, ove già avanti 40. anni la Quarta, chiamata de' funerali, (1) era solita a pagarsi alla Chiesa Cattedrale, o Parrocchiale, e poi sarà stata conceduta per qual si sia privilegio ad altri Monasterj, spedali, o qual si sia luogo, la medesima nell' avvenire si paghi con Dritto intiero, e medesima porzione, che si soleva pel passato, alla Chiesa Cattedrale, o Parrocchiale; non ostanti concessioni, grazie, privilegj, chiamati anche *mare magnum*, o quali si sieno altre cose.

CAPO XIV.

Si prescrive il Modo di procedere nelle Cause dei Chierici Concubinarj.

QUanto sia turpe, e indegno del nome di Chierici, che si sono consecrati al culto Divino; sordidamente macchiarsi d' impudicizia, e concubinato, la cosa da se stessa lo manifesta con iscandalo universale de' fedeli, e somma ignominia della milizia chiericale. Adunque per richiamare i ministri della Chiesa a quella continenza, e integrità di vita, che conviene; (2) e acciocchè il Popolo apprenda quindi a tanto più rispettarli, quanto gli vedrà

(1) *De sepultur. extr. in 6. & in Clement.*

(2) *Supra, Seß. 24. cap. 8. de Reformat. Concilium Carthaginense III. c. 17. Nicænum I. c. 3. Matisconense I. c. 1. Arelatense II. c. 3. Toletanum II. c. 3. Braccarense I. c. 15. Turonense II. c. 10. 11. & 12. & Maguntiacum tempore Arnulphi, c. 10. & 19. cap. Interdixit. 32. dist. cap. Cum omnibus. Cap. Volumus, & cap. Fœminas 81. dist. cap. 1. multis seq. de cohabit. Cleric. & mulier.*

drà più onesti, proibisce il S. Concilio a qualunque Chierico, che non ardisca aver concubine, o altre Donne, di cui possa sospettarsi, in casa, o fuori di casa, o trattare in alcun modo con esse, altrimenti si punisca colle pene imposte da' sacri Canoni, o dagli Statuti delle Chiese. Che se avvisati da' Superiori, non si asterranno da queste cose, *ipso facto* restino privi della terza parte de' frutti, ovvenzioni, e proventi, di qual si sia loro beneficio, e pensione, (1) la quale si applichi alla fabbrica della Chiesa, o ad altro pio luogo ad arbitrio del Vescovo. Se però perseverando nello stesso delitto colla medesima, o altra femmina, non ubbidiranno ancora alla seconda ammonizione; non solo perdano *eo ipso* tutti i frutti, e proventi de' loro beneficj, e pensioni, i quali si applichino a' suddetti luoghi, ma ancora restino sospesi dalla amministrazione de' medesimi beneficj, finchè giudicherà l'Ordinario, anche come delegato della Sede Apostolica, e se così sospesi, non ostante non le discaccino, o con loro trattino ancora, allora perpetuamente restino privi de' beneficj, porzioni, e officj, e qualsisia pensione Ecclesiastica, e nell'avvenire si rendano inabili, e indegni di qual si sia onore, dignità, beneficj, e officj; finchè parrà a' loro superiori poter dispensare giustamente con essi dopo una manifesta emenda di vita. Ma se, dopo averle abbandonate una volta, ardiranno ripigliare l'interrotto commercio, o unirsi con altre donne scandalose, oltre le dette pene, sieno scomunicati. (2) Nè qualsisia appellazione, o esenzione impedisca, o sospenda la suddetta esecuzione: e la cognizione delle suddette cose non appartenga agli Arcidiaconi, nè a' Decani, o altri inferiori, ma a' medesimi Vescovi, i quali senza strepito, e forma di giudicio, conosciuta solamente la verità del fatto, possano procedere. I Chierici, che non hanno be-

(1) *Concilium Lateranense II. cap. 6.*

(2) *Cap. 2. cum sequ. de cohabit. Clericor. & mulier. cap. Si concubinæ de sentent. Excommunic. Concilium Aurelianense III. c. 4.*

beneficj Ecclesiastici, o pensioni, sieno castigati dal medesimo Vescovo, secondo la perseveranza, e qualità del delitto, e contumacia, colla pena di carcere, sospensione dell' Ordine, e inabilità per ottenere beneficj, e in altri modi, secondo i Sacri Canoni. (1) Anche i Vescovi (locchè stia lontano) se non si asterranno da questo delitto, e avvisati dal Sinodo provinciale non si emendassero, *ipso facto* restino sospesi; (2) e, se persistano, sieno denunziati dal Sinodo medesimo al SS. Rom. Pont. il quale gli punisca secondo la qualità della colpa, anche con privazione, se sia d'uopo. (3)

C A P O XV.

I figliuoli spurj dei Chierici si devono allontanare da alcuni Beneficj.

PER discacciar lontanissimo la memoria della paterna incontinenza da' luoghi consecrati a Iddio, (4) a cui è sommamente dovuta la purità, e santità, i figli di Chierici, che nati non sono da legittimo matrimonio, non possano ottenere qualunque anche dissimile beneficio nelle Chiese, ove i loro Padri hanno, o hanno avuto alcun beneficio Ecclesiastico, nè ministrare in qualunque maniera nelle dette Chiese, (5) nè avere pensioni sopra i frutti de' beneficj, che ottengono i loro Padri, o in altra occasione hanno ottenuto. Che se presentemente si trovino Padre e Figlio ottenere beneficj nella mede-

 sima

(1) *Supra c. 6. Concilium Toletanum IV. c. 41. Toletanum VIII. c. 4. 5. & 6. cap. Si autem, de cohabit. cleric. & mulier.*

(2) *Cap. Quorundam 34. dist. & cap. Si quispiam 81. dist. Concilium Aurelianense V. c. 3.*

(3) *Cap. Presbyter, & cap. Si quis amodo dist. 81.*

(4) *Concilium IX. Toletanum c. 10. cap. Proposuisti dist. 82. cap. Cum multæ 16. q. 8.*

(5) *Concilium Lateranense II. c. 21.*

sima Chiesa, (1) sia costretto il figlio a rassegnare il suo beneficio, o permutarlo con altro fuori della Chiesa entro tre mesi; altrimenti resti privo *ipso jure* del medesimo, e su queste cose si giudichi surrettizia qualsisia dispensa. Per queste cose, le reciproche rassegnazioni, se nell' avvenire se ne faranno alcune da' Padri Chierici a favore de' figli, acciocchè l'uno acquisti il beneficio dell' altro, si stimino fatte interamente in frode di questo decreto, e delle Canoniche Sanzioni: nè suffraghino a' medesimi figli de' Chierici le collazioni seguite in vigore di tali rassegnazioni, o d' altra qualunque, che fosse fatta in frode.

C A P O XVI.

I Beneficj Curati non si convertano in semplici: a quel Beneficio, a cui fu trasferita Cura di anime, si assegni la congrua porzione. Cessino le Vicarie, richiamata la Cura ai Titoli.

STabilisce il S. Concilio, che gli Ecclesiastici beneficj secolari, con qualunque nome si chiamino, che hanno cura d'anime per loro primitiva instituzione o in qualsisia altro modo, non si convertano in avvenire in beneficio semplice, anche assegnata al Vicario perpetuo congrua porzione: non ostante qualsisia grazia, che non ha ottenuto il suo pieno effetto. In quelli, in cui, contro la instituzione o fondazione di essi, la cura d'anime è trasferita a Vicario perpetuo, quantunque si trovino in questo stato da tempo immemorabile, se non sarà assegnata congrua porzione di frutti al Vicario di Chiesa, [2] con qualunque nome esso si chiami, questa quanto prima sia assegnata, e almeno entro l'anno dal fine del presente Concilio ad arbitrio dell' Ordinario, se con-

[1] *Cap. 2 & fer. per tot. de filiis Presbyter.*
[2] Pio V. nella Constituzione, la quale incomincia, *Ad Exequendum*, dell' anno 1567. determina la quantità della porzione.

condo la forma del Decreto sotto Paulo III. di felice memoria. [1] Che se questo non potrà farsi comodamente, o non sarà fatto entro il detto termine; tosto che per cessione, o partenza del Vicario, o Rettore, o in qualsisia modo l'uno de' due vacherà, il beneficio riceva la cura d'anime, e cessi il nome di Vicarìa, e si ristabilisca all' antico stato.

C A P O XVII.

I Vescovi rendano commendabile la loro Dignità colla gravità de' costumi; nè si diportino con viltà coi Ministri dei Re, Regoli, e Baroni.

NON può non dolersi il S. Concilio udendo, che alcuni Vescovi dimentichi del proprio stato, non lievemente avviliscono la dignità Pontificia, [2] i quali si portano co' ministri de' Re, Regoli, e Baroni nella Chiesa e fuori con certa indecente demissione; e come inferiori ministri dell' Altare, troppo indegnamente non solo gli cedono di luogo, ma ancora personalmente li servono. Onde il S. Concilio detestando queste, e altre simili cose, rinovando i Sacri Canoni tutti, i Concilj Generali, e altre Apostoliche sanzioni [3] appartenenti al decoro, e gravità della Vescovile dignità, comanda, che nell' avvenire i Vescovi s' astengano da tali cose; comandando a' medesimi, che sì in Chiesa come fuori si ricordino in ogni luogo, essere essi Padri, e Pastori, avendo presente il loro grado, e Ordine; agli altri però, così Principi, come di qualunque altro gra-

[1] *Supra, Sess. 7. de Reformat. cap. 7.*
[2] *Vide Concilium Agathense cap. 23. & Braccarense I. can. 24. nec Episcopum posteriorem sinunt priori præponi. Cap. Quanto de offic. Ordinar. & supra, de Regularib. cap. 4.*
[3] *Supra c. 6. cap. Valentinianus 63. dist. cap. Episcopus in Ecclesia 95. dist. cap. Quis dubitet. cap. Duo sunt cum seq. 96. dist. & cap. Sollicitæ, de major. & obedient.*

grado, che gli trattino con paterno onore, e col dovuto rispetto.

CAPO XVIII.

Si osservino esattamente i Canoni: se alcuna volta si dovrà sopra di essi dispensare, si faccia validamente, maturamente, e gratis.

SIccome giova al Pubblico [1], qualche volta rilassare il vincolo della legge, acciocchè più appieno si soddisfaccia a' casi occorrenti, e nelle necessità per la commune utilità; così frequentemente sciogliere la legge, ed essere indulgenti a' supplicanti piuttosto collo esempio che con certa scelta di cose e di persone, non è altro, che aprir la via a chiunque per trasgredire le leggi. Onde sappiano tutti, [2] dover i sacratissimi Canoni esattamente osservarsi da ognuno, e, quanto sia possibile, senza distinzione. Che se pressante, e giusto motivo, e qualche volta la maggiore utilità dimanderà, dover dispensarsi con alcuni, questo dovrà farsi conosciuta la causa [3] e con somma prudenza, e *gratis* da chiunque a cui apparterrà la dispensa; e questa altrimenti fatta si stimi surrettizia.

CAPO XIX.

Si punisce il Duello con pene gravissime.

L' Uso detestabile de' duelli, [4] introdotto per macchinamento diabolico in rovina temporale del corpo, ed eterna dell'anima, sia esterminato intie-

[1] *Cap. Requiritis*, & *cap. Dispensationes* 1. *q.* 7.

[2] *Cap. Si Romanorum*, & *cap. Enimvero* 19. *dist. cap. Si quis omnem* 1. *q.* 7. *cap.* 1. *de Constit.*

[3] *Cap.* 1. *de voto*.

[4] *Cap. Monomachiam* 2. *q.* 4. *cap.* 1. *de Torneamentis*.

tieramente dal mondo criſtiano. L' Imperadore, i Re, Duchi, Principi, Marcheſi, Conti, e Signori temporali di qualunque altro nome, che accorderanno luogo tra criſtiani nelle terre loro per la monomachia (1), *eo ipſo* ſieno ſcomunicati, e ſi intendano privi della giuriſdizione, e dominio che ottengono dalla Chieſa di Città, caſtello, o luogo, ove permetteranno farſi il duello, e, ſe ſaranno feudali, ſubito gli ritornino ai Padroni diretti. Quegli che combatteranno, e quei che chiamanſi loro Padrini, incorrano la pena di ſcomunica, (2) di proſcrizione di tutti i loro beni, e di perpetua infamia; e ſi debbano punire, come omicidi, ſecondo i Sacri Canoni; (3) e, ſe morranno nel conflitto medeſimo, reſtino privi per ſempre di Eccleſiaſtica ſepoltura. Quelli che daranno conſiglio nella cauſa di duello così in Dritto, come in fatto, o in qualunque altro modo perſuaderanno chiunque a queſto, (4) e anche gli ſpettatori reſtino legati dal vincolo di ſcomunica, e di perpetua maledizione, non oſtante qualunque privilegio, o prava conſuetudine, anche immemorabile.

(1) Di queſta parla Nicolò I. nel Titolo 12. de' ſuoi Decreti.

(2) La Bolla di Gregorio XIII. la quale incomincia, *Ad tollendum*, dell' anno 1582. la ſtende ai duelli privati.

(3) *Cap. 2. de cleric. pugnant. in duell. De Torneamentis, & de homicid. per tot.*

(4) Si dichiara e ſi eſtende la Bolla di Clemente VIII. la quale incomincia, *Illius vices*, dell' anno 1592.

CAPO XX.

Le cose di Diritto Ecclesiastico si raccomandino ai Principi Secolari.

DEsiderando il S. Concilio non solo che si ristabilisca la disciplina Ecclesiastica nel Popolo Cristiano, ma ancora che perpetuamente si conservi intera, libera da qualsisia impedimento; stabilì dover avvisarsi del loro officio ancora i Principi secolari; [1] confidando, che essi, come Cattolici, i quali volle Iddio che fossero protettori della S. Fede, e della Chiesa, [2] non solamente concederanno, che sia restituito alla Chiesa il suo Dritto, ma che richiameranno ancora tutti i loro Sudditi [3] alla dovuta venerazione verso il Clero, Parrochi, e Ordini superiori; nè permetteranno, che gli Officiali, o Magistrati inferiori, violino per qualche affetto di cupidigia, o inconsiderazione la immunità della Chiesa, e delle persone Ecclesiastiche constituita per ordinazione di Dio [4] e Canoniche sanzioni; ma che avranno insieme co' medesimi Principi il dovuto rispetto alle sacre Constituzioni de' Sommi Pontefici, e Concilj. [5] Per tanto decreta, e comanda dover osservarsi esattamente da tutti i sacri Canoni, e tutti i Concilj Generali, [6] e anche altre sanzioni Apostoliche pubblicate in favore delle persone Eccle-

[1] *Cap. fin. de Constitut.*

[2] *Cap. Boni 96. dist. cap. Principes 23. q. 5.*

[3] *Cap. Conc. §. Hinc 17. dist. cap. Quis dubitet. cap. Duo sunt 96. dist.*

[4] *I. Machabæor. 10.*

[5] *Pii II. epist. 2.*

[6] *Cap. Pervenit. 86. dist. cap. Si quis suadente 17. q. 4. tot. tit. de immunit. Eccles. cap. Quamquam de Censib. in 6. cap. Felicis de pœnit. eod. Concilium Ticinense vers.* Statuimus. *Concilium Aquisgranense cap. 9. Lateranense sub Leone X. Sess. 9. & 10.*

clesiastiche, della libertà Ecclesiastica, e contro i suoi violatori; tutte le quali cose rinova col presente Decreto. E inoltre avvisa l' Imperadore, Re, Repubbliche, Principi, e tutti di qualsisia stato, e dignità, che quanto più sono adorni di beni temporali e potestà sugli altri, con tanta maggiore santità venerino quelle cose che sono di Dritto Ecclesiastico, come principalmente di Dio, e da lui protette, nè permettano, che sieno lese da Baroni, [1] Domicelli, Governatori, e altri Signori temporali, o Magistrati, e principalmente da Ministri de' medesimi Principi; ma severamente puniscano quelli, che impediscono la sua libertà, immunità, e giurisdizione: a' quali anch' essi sieno di esempio di pietà, religione, e protezione delle Chiese; imitando gli ottimi, e religiosissimi Principi anteriori, [2] i quali amplificarono le cose della Chiesa principalmente colla autorità, e munificenza, (3) nonchè le vindicarono dalle altrui ingiurie. E perciò in questo ciascheduno eseguisca il suo officio puntualmente, colla qual cosa il culto Divino possa divotamente esercitarsi, e i Prelati, e gli altri Chierici possano stare nelle residenze, e officj loro quieti, e senza impedimenti con frutto ed edificazione del Popolo.

[1] Gregorio XIV. nella Bolla, la quale incomincia, *Cum alias*, dell' ann. 1590. stabilì molte cose circa l' immunità Ecclesiastica.

[2] *Cap. Valentinianus 63. dist. cap. Ecclesiæ in fin. dist. & cap. ult. 96. dist.*

[3] *Cap. fin. de reb. Eccles. non alienand.*

CAPO XXI.

L' autorità della Sede Apostolica rimanga intatta in tutte le cose.

FInalmente il Concilio dichiara, che tutte le cose sotto qualsisia clausula, e parola, che sono state stabilite in questo Concilio (1) intorno alla riforma de' costumi, e disciplina ecclesiastica, così sotto Paulo III. e Giulio III. di felice memoria, come sotto il Beatiss. Pio V. Pontefice Massimo, furono in tal guisa decretate, che in esse sempre sia, e s' intenda essere salva l' autorità della Sede Apostolica.

Decreto di continuar la Sessione il dì seguente.

Non potendo espedirsi tutte quelle cose, che devono trattarsi nella presente Sessione, per esser tardi; per questo, secondo ciò che fu stabilito da' P. P. nella Congregazione generale, si differiscono quelle cose che mancano al giorno di domani, continuando questa medesima Sessione.

Continuazione della Sessione il Giorno 4. Decembre.

Decreto delle Indulgenze.

Essendo conceduta alla Chiesa da Cristo la potestà di conferire indulgenze, (2) e avendo ella adoprato anche in tempi antichissimi questa potestà a lei divinamente consegnata, il S. Concilio insegna e comanda, che deve ritenersi nella Chiesa l' uso

(1) *Supra, Sess. 7. de Reformat. in princip.*
(2) *Matth. 16. Joann. 20. cap. Audivimus, & cap. Quodcunque ligaveris 24. q. 1. & cap. Ut constitueretur 50. dist. cap. Adhuc de pœnit. dist. 3. Tot. Tit. de pœnit. & remiss. extra in 6. & in Clement.*

uso delle Indulgenze sommamente salutare al popolo Cristiano, e approvato colla autorità de' Sacri Concilj, (1) e condanna colla scomunica quelli, che o asseriscono essere inutili, o niegano essere potestà nella Chiesa di concederle; desidera però moderazione nel concederle, secondo l' antica, e approvata consuetudine nella Chiesa; (2) acciocchè non si snervi la disciplina ecclesiastica colla troppa facilità. Gli abusi, che in esse si sono introdotti, e colla cui occasione si bestemmia dagli eretici questo nome insigne d' indulgenze, desiderando che sieno emendati, e corretti, col presente decreto generalmente stabilisce, doversi affatto abolire tutti i pravi lucri per acquistarle, [3] onde ne derivò grande cagione di abusi nel popolo Cristiano. Gli altri però derivati da superstizione, ignoranza, irreverenza, o altronde in qualunque modo, non potendo comodamente e specialmente proibirsi per le molte corruttele de' luoghi, e provincie, ove si commettono; comanda a tutti i Vescovi, (4) che ognuno diligentemente raccolga questi abusi della sua Chiesa, e gli riferisca nel primo Sinodo Provinciale, acciocchè, inteso ancora il parere degli altri Vescovi, subito si denunzino al Sommo Romano Pontefice, colla cui autorità, e prudenza si stabilisca quello, che conviene alla Chiesa universale, perchè così il dono delle sante indulgenze si dispensi a tutti i fedeli piamente, santamente, e incorrottamente.

Del-

(1) *Ancyrani per multa capita; Neocæsariensis c.* 7. *Nicæni I. cap.* 1. *&* 11. *Carthaginensis IV. cap.* 75. *Agathensis cap.* 60. *Claromontani sub Urbano II. cap.* 2. *Lateranensis I. c.* 11. *Lugdunensis II. sub Gregorio X. Viennensis sub Clemente V.*

(2) *Cap. Cum ex eo, de pœnit. & remiss.*

[3] *Clementin. Abusionibus, de pœnit. & remiss. Confirmatur Constitutio Pii V. incip.* Etsi Dominici, *ann.* 1567.

[4] *Supra, Sess.* 21. *de Reformat. cap.* 9.

Della scielta de' cibi, dei digiuni, e dei giorni festivi.

Oltracciò esorta il S. Concilio tutti i Pastori, e prega per la venuta del Santissimo Signor Nostro e Salvatore, che come buoni Soldati raccomandino diligentemente a tutti i fedeli tutte quelle cose, che la Santa Romana Chiesa madre di tutte le Chiese, e maestra (1) ha stabilito, e anche quelle cose che sono stabilite tanto in questo Concilio, quanto in altri Ecumenici; e adoprino ogni diligenza, per eseguire tutte queste cose, e quelle principalmente, che conducono a mortificare la carne, come la scielta de' cibi, e i digiuni, o ancora quelle che sono proprie per aumentare la pietà, come la divota, e religiosa celebrità de' giorni festivi, avvisando frequentemente i Popoli ad ubbidire a' loro Superiori, (2) i quali quelli che ascoltano, ascoltano Iddio remuneratore, quelli che gli sprezzano, proveranno lo stesso Iddio vendicatore.

Dell' Indice de' libri, Catechismo, Breviario, e Messale.

Il Sacrosanto Concilio [3] nella Seconda Sessione celebrata sotto il Santissimo Signor Nostro Pio IV. commise a certi Padri eletti, che considerassero rapporto a varie censure, e libri, o sospetti, o perniciosi, cosa s'abbisognerebbe oprare, e riferissero al medesimo Sacro Concilio: ora sentendo, aver essi terminato questo affare, nè però potersi giudicare dal Sacro Concilio distintamente, e comodamente per la varietà e moltitudine di libri, comanda, che si presenti al Santissimo Romano Pontefice quanto eglino avran-

(1) *Cap. Non decet* 12. *dist. Vigilius in Epist. ad Eutherum in fin. Felix* I. *in Epist.* 3. *Can. Dudum* 3. *q.* 6.

(2) *Cap. Qui suis* 93. *dist. cap. Quia frater* 7. *q.* 1. *Luc.* 10 *Hebræor.* 13.

(3) *Supra, Sess.* 15. *in princip.*

avranno eſeguito, acciocchè ſia terminato e divulgato per ſuo giudicio. (1) E lo ſteſſo comanda ſi faccia da' Padri, a cui ſi era commeſſa la ſteſſa coſa rapporto al Catechiſmo, (2) e Meſſale, e Breviario. (3)

Del luogo degli Oratori.

Dichiara il Sacro Concilio, (4) che dal luogo aſſegnato agli Oratori così Eccleſiaſtici, come Secolari in ſedere, andare, o qualunque altro atto, non ſi è fatto pregiudicio alcuno a chiunque di loro; ma che reſtano illeſi, e ſalvi, e nel medeſimo ſtato tutti i loro dritti, e prerogative, e dello Imperadore, Re, Repubbliche, e loro Principi, ſiccome trovavanſi avanti il preſente Concilio.

Del ricevere, e oſſervare i decreti del Concilio.

Tanta fu la calamità di queſti tempi, e la inveterata malizia degli Eretici, che nulla vi fu mai così chiaro nello aſſerire la noſtra Fede, o così certamente ſtabilito, che eſſi non l' abbiano contaminato con qualche errore: Per ciò il Sacro Concilio procurò queſto principalmente, di condannare cioè e anatematizzare i principali errori degli Eretici de' noſtri tempi, e manifeſtare, e inſegnare la vera, e Cattolica Dottrina, ſiccome ha condannato, anatematizzato, e definito. E non potendo tanto tempo eſſere aſſenti dalle Chieſe tanti Veſcovi chiamati da varie Provincie del mondo Cirſtiano ſenza gran diſcapito, e pericolo univerſale della Gregge loro commeſſa; nè reſtando ſperanza alcuna, che gli eretici tan-

(1) Vedi le Regole de' libri proibiti.
(2) *Supra, Seſſ. 24. 7. de Reformat.*
(3) *Vedi Conſtitutionem Pii V. incip.* Supernis, *ann.* 1591. *Clementis VIII. incip.* Cum in Eccleſia, *ann.* 1602. *& Urbani VIII. incip.* Divinam, *ann.* 1631.
(4) *Supra, Seſſ. 2. in fin.*

tante volte invitati ancora colla pubblica (1) Fede, che hanno desiderato, e per tanto tempo aspettati, vengano più quà, e per ciò sia necessario por fine a questo Sacro Concilio, resta ora, che avvisi nel Signore tutti i Principi, (2) locchè fa, a oprar sì, che non permettano, che sieno depravate o violate dagli eretici quelle cose, che sono da esso decretate, ma che divotamente si ricevano, e fedelmente si osservino da essi, e da tutti. (3) Che se nascerà qualche difficoltà nel riceverle, o accaderanno alcune cose, che esigano dichiarazione (locchè non crede) o definizione; oltre gli altri rimedj instituiti in questo Concilio, confida il Sacro Concilio, che il Beatissimo Romano Pontefice procurerà, che s'abbia riguardo a' bisogni delle Provincie a gloria di Dio, e tranquillità della Chiesa, o chiamati principalmente da quelle Provincie, onde sarà nata la difficoltà, coloro, che vedrà convenire al negozio medesimo che s' ha da trattare, o ancora colla celebrazione del Concilio Generale, se crederà necessario, o in qualunque modo più comodo, che a lui parrà.

Del recitare nella Sessione i decreti del Concilio sotto Paulo III., e Giulio III.

Perchè in diversi tempi, (4) così sotto Paulo III. come sotto Giulio III. sono state stabilite, e definite molte cose in questo Sacro Concilio circa i dogmi, e rifo ma di costumi; vuole il Sacro Concilio, che esse ora si recitino, e leggano. *Sono state recitate*.

Del

(1) *Supra, in fin. Seff.* 13. 15. & 18.

(2) Lo stesso fu praticato sul fine dei quattro primi Concilj Generali, Niceno, Costantinopolitano, Efesino, e Calcedonense.

(3) Gregorio XIII. nella Bolla, la quale incomincia, *Inter Apostolicas*, dell' anno 1584. vieta ad ognuno l' obbligarsi con giuramento contro i Decreti del Concilio.

(4) *Supra, Seff.* 5. 6. 7. 13. & 14.

Del fine del Concilio, e confermazione da chiederſi al Santiſſimo Signor Noſtro.

Illuſtriſſimi Signori, e Reverendiſſimi Padri; Piace a voi, che s'imponga fine a queſto Sacro Ecumenico Concilio a lode di Dio Onnipoſſente? e che ſi dimandi al Beatiſſimo Romano Pontefice la confermazione d' ogni coſa in eſſo decretata e definita (1) così ſotto Paulo III. di felice memoria, e Giulio III., come ſotto Pio IV. SS. Sig. Noſtro Romani Pontefici, a nome di queſto Sacro Concilio per mezzo dei Legati della Sede Apoſtolica e Preſidenti? Riſpoſero, Piace.

Poi l' Illuſtriſs. e Reverendiſs. Cardinale Morone primo Legato e Preſidente, benedicendo il Sacro Concilio diſſe: *Dopo ringraziato Iddio, Reverendiſſimi Padri andate in pace*. I quali riſpoſero: *Amen*.

ACCLAMAZIONI

De' Padri in fine del Concilio.

Il Cardinale di Lorena. Al Beatiſſimo Pio Papa, e Signor Noſtro Pontefice della Santa Romana Chieſa univerſale molti anni, ed eterna memoria.

Riſpoſta de' Padri.

Signore Iddio, conſerva molti anni lungamente alla tua Chieſa il Santiſs. Padre.

Card. Pace dal Signore, e gloria eterna e felicità nella luce dei Santi alle anime de' Beatiſs. Sommi Pontefici Paulo III. e Giulio III., colla cui autorità ſi è principiato queſto Concilio Generale.

Riſp. Memoria ſia in benedizione.

Card.

(1) *Juxta Gelaſium Pap. ſuper Concilium Chalcedonenſ. & Pelagium II. in Epiſt. Decretal. ad Epiſcop. Antioch. Provinc. & Concilium Chalcedonenſ. in fin. in Epiſt. Concilii ad Leonem Papam. cap. Si Romanorum diſt.* 10.

Card. Sia in benedizione la memoira di Carlo V. Imperadore, e de' Serenifs. Re, che promossero e hanno protetto questo Concilio Universale.

Risp. Amen, amen.

Card. Molti anni al Serenifs. Imperador Ferdinando, femper Augusto, Ortodosso, e pacifico, e a tutti i Re, Repubbliche, e Principi nostri.

Risp. Signore, Imperador celeste, conserva il Pio, e Cristiano Imperadore, i Re terreni conservatori della retta Fede.

Card. Molte grazie con molti anni a' Legati della Sede Apostolica Romana, e Presidenti in questo Concilio.

Risp. Grandi grazie: il Signore retribuisca.

Card. A' Reverendissimi Cardinali, e illustri Oratori.

Risp. Grandi grazie, molti anni.

Card. A' Santifs. Vescovi vita, e felice ritorno alle loro Chiese.

Risp. A' Banditori della verità perpetua memoria: al Senato Ortodosso, molti anni.

Card. Sacrosanto Ecumenico Concilio di Trento: confessiamo la sua Fede, conserviamo sempre i suoi decreti.

Risp. Confessiamo sempre, sempre conserviamo.

Card. Tutti così crediamo, tutti il medesimo sentiamo, tutti consentendo, e abbracciando, sottoscriviamo. Questa è la fede di S. Pietro, e degli Apostoli: questa è la Fede de' Padri: questa è la Fede degli Ortodossi.

Risp. Così crediamo, così sentiamo, così sottoscriviamo.

Card. Inerendo a questi decreti siamo degni delle misericordie, e grazie del primo e grande supremo Sacerdote Gesù Cristo Dio, intercedente al tempo stesso la inviolata Signora Nostra Madre di Dio, e tutti i Santi.

Risp. Così sia, così sia, amen, amen.

Card. Scomunica a tutti gli eretici.

Risp. Scomunica, scomunica.

Dopo queste cose fu comandato da' Legati, e Presidenti sotto pena di scomunica a tutti i Padri, che avanti che partissero dalla Città di Trento sotto-

scri-

scrivessero di pugno proprio i decreti del Concilio, o gli approvassero per pubblico instrumento; tutti i quali poi sottoscrissero, e furono CCLV. cioè Legati IV. Cardinali II. Patriarchi III. Arcivescovi XXV. Vescovi CLXVIII. Abbati VII. Procuratori di assenti col legittimo mandato XXXIX. Generali di Ordini VII.

LODE A IDDIO.

Concorda coll' Originale, in cui Fede abbiamo sottoscritto.

Io Angelo Massarelli, Vescovo Thelesino, Secretario del Concilio di Trento.

Io Marcantonio Peregrini, Comense, Notajo del medesimo Concilio.

Io Cinzio Panfilio, Chierico della Camarinense Diocesi, Notajo del Concilio medesimo.

Confermazione del Concilio.

Noi Alessandro Farnese, Diacono Card. di S. Lorenzo in Damaso, della S. R. C. Vicecancelliere facciamo Fede, e attestiamo, come oggi mercoledì 29. Gennaro 1564. del Pontificato del Santissimo Sig. Nostro Sig. Pio per divina providenza Papa quarto l'anno 5. in Consistoro secreto in S. Pietro, i Reverendiss. Signori Sig. miei Cardinali Morone, e Simoneta, poco fa ritornati dal Sacro Concilio di Trento, a cui presiedevano come Legati della Sede Apostolica, dimandarono al medesimo Signor Nostro come di sotto.

Beatissimo Padre, nel decreto sopra il fine del Concilio Ecumenico Tridentino pubblicato li 4. Decembre passato, fu stabilito, che pei Legati di vostra Santità, e della Santa Sede Apostolica e Presidenti si dimandasse a nome del detto Concilio a vostra Santità la Confermazione di tutte le cose, che in esso sono state definite, e decretate così sotto Paolo III. e Giulio III. di felice memoria, come sotto vostra Santità: Per la qual cosa noi Giovanni Cardinale Morone, e Ludovico Cardinale Simoneta, che al-

allora Legati eravamo, e Prefidenti, volendo efeguire ciò che in detto decreto fu ftabilito, umilmente dimandiamo a nome del detto Concilio Ecumenico Tridentino, che voftra Santità fi degni confermare ogni cofa che in effo è ftata definita e decretata così fotto Paulo III. e Giulio III. di felice memoria, come fotto la voftra Santità.

Le quali cofe udite, fua Santità, veduto e letto il tenore di detto decreto, e avuti i voti de' Reverendiffimi Signori miei Cardinali, rifpofe con quefte parole.

Condifcendendo alla petizione fatta a noi da' detti Legati a nome del Concilio di Trento fopra la fua confermazione, confermiamo tutte le cofe che fono ftate decretate e definite in detto Concilio così fotto Paulo III. e Giulio III. noftri predeceffori di felice memoria, come in tempo del noftro Pontificato, con autorità Apoftolica, col Configlio anche e confenfo de' Venerabili Cardinali noftri fratelli, avuta con effi avanti matura diliberazione, e comandiamo, che fi offervino da tutti i fedeli inviolabilmente, e fi ricevano, in nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, amen.

B O L L A

DEL S. S. N. PIO

Per Divina Providenza Papa IV. fopra la confermazione dell' Ecumenico Generale Concilio Tridentino.

Pio Vefcovo Servo de' Servi di Dio a perpetua memoria della cofa.

BEnedetto Iddio, Padre di Noftro Signor Gesù Crifto, Padre delle Mifericordie, e Dio d'ogni confolazione, [1] che effendofi degnato guardare la fua Santa Chiefa, agitata da tante burrafche, e procelle, e più gravemente ogni giorno travagliata, finalmente lei foccorfe coll' opportuno, e defiderato rimedio. Per eftirpare moltiffime, e perniciofiffime

[1] *II. Corinth.* 1.

fiſſime ereſie, per correggere i coſtumi, e riſtabilire la Eccleſiaſtica diſciplina, per procurare la pace e concordia del popolo Criſtiano, tempo fa era già ſtato intimato l' Ecumenico Generale Concilio nella Città di Trento dal noſtro Predeceſſore Paulo III. di pia memoria, e ſi era incominciato, e avute alcune Seſſioni; e poi dal ſuo Succeſſore Giulio richiamato alla medeſima Città, dopo alcune Seſſioni celebrate, oppoſti varj impedimenti, e difficoltà, neppure allora potè farſi: per tanto fu interrotto per molto tempo, non ſenza ſomma triſtezza di tutti i pii; implorando ogni giorno più la Chieſa un tal rimedio. Noi adunque dopo intrapreſo il governo della Sede Apoſtolica avendo impreſo di perfezionare colla fiducia nella Divina miſericordia opra sì neceſſaria, e ſalutare, ſiccome ne avviſava la Paſtorale ſollecitudine, ajutati dal pio deſiderio del cariſſimo in Criſto figlio noſtro Ferdinando eletto Imperador de' Romani, e d'altri Re Criſtiani, Repubbliche, e Principi, finalmente abbiamo conſeguito ciò che con ſomma aſſiduità abbiamo procurato, e che abbiamo continuamente ſupplicato al Padre de' lumi. (1) Eſſendo adunque venuti in queſta Città da ogni luogo dalle Nazioni del nome Criſtiano, molti Veſcovi, e altri Prelati inſigni, degni del Concilio Ecumenico, convocati per noſtre lettere, e moſſi ancora dalla loro pietà, oltre molti altri pii Uomini eccellenti nella ſcienza delle ſacre lettere, e nella cognizione del Dritto Divino, e umano, preſidenti al medeſimo Concilio i Legati della Sede Apoſtolica, e favorendo noi così la libertà del Concilio, che ſpontaneamente abbiamo permeſſo, rapporto a coſe propriamente riſervate alla Sede Apoſtolica, libero arbitrio al medeſimo Concilio con lettere ſcritte a' noſtri Legati; il Sacroſanto Concilio con ſomma libertà, e diligenza ha trattato, e con grande maturità, e cura ha definito, ſpiegato, e ſtabilito quelle coſe che reſtavano da trattarſi, definirſi, e ſtabilirſi de' Sacramenti, e altre coſe, che ſono ſembrate neceſſarie per confutar

(1) *Jacob.* 1.

le eresie, togliere gli abusi, ed emendare i costumi. Le quali cose compiute, fu terminato il Concilio con tanta pace di quelli, che intervennero, che è manifesto, un tal consenso essere opra di Dio, e ciò è stato assai ammirabile agli occhi nostri, e di tutti. (1) Pel qual dono particolare di Dio subito intimammo in questa S. Città supplicazioni, che si celebrarono con gran pietà del Clero, e del Popolo, e con ragione procurammo render lodi, e grazie alla Divina Maestà, sperando assai nel buon esito del Concilio che ne proverranno ogni giorno maggiori frutti alla Chiesa da' suoi Decreti, e Constituzioni. Avendo adunque il medesimo S. Concilio dimandato a noi la confermazione di tutti i suoi Decreti fatti in nostro tempo e de' nostri predecessori, (2) fatto fu questo un Decreto in pubblica Sessione, per la sua venerazione verso la Sede Apostolica, inerendo a' vestigj degli antichi Concilj: noi, primieramente per lettere de' Legati, poi dopo il loro ritorno conosciuta la supplica del medesimo Concilio da quelle cose, che a nome del Concilio diligentemente hanno riferito, avuta fu questa cosa matura deliberazione co' nostri Venerabili fratelli Cardinali della S. R. C., e primieramente invocato l' ajuto dello Spirito Santo, avendo conosciuto tutti questi Decreti Cattolici, e utili al popolo Cristiano, e salutari, a lode di Dio Onnipossente col consiglio e assenso de' medesimi nostri fratelli, in Consistoro nostro secreto, oggi con autorità Apostolica abbiamo confermato tutte quelle cose, e decretato, che debbano riceversi, e osservarsi da tutti i fedeli; siccome le confermiamo col tenore delle presenti lettere per notizia più chiara di tutti, e decretiamo, che sieno ricevute, e osservate. Comandiamo adunque in virtù di S. Obbedienza, e sotto le pene stabilite da' Sacri Canoni, e altre più gravi, anche di privazione, da imporsi a nostro arbitrio, a tutti i Venerabili nostri fratelli, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e altri quali si sieno Prelati di Chiese, di

(1) *Psalm.* 117.
(2) *In fin. ult. Session.*

di qualsisia stato, grado, ordine, e dignità, quantunque condecorata coll' onore del Cardinalato, che diligentemente osservino i medesimi Decreti, e statuti nelle loro Chiese, Città, e Diocesi, in giudicio, e fuor di giudicio, e li facciano inviolabilmente osservare ognuno da' proprj sudditi, a' quali in qualsisia modo appartengono: frenando qualunque contradicente, e contumace, con sentenze, censure, e pene Ecclesiastiche, anche contenute ne' medesimi Decreti, posposta la appellazione, invocato ancora, se farà d' uopo, l' ajuto del braccio secolare: avvisiamo il carissimo figlio nostro Imperadore eletto, e gli altri Re, Repubbliche, e Principi Cristiani; e preghiamo per le viscere della misericordia di N. S. G. C. che col loro ajuto, e soccorso, quando farà mestieri, colla medesima pietà, con cui hanno assistito al Concilio per mezzo de' loro Oratori, e col medesimo desiderio dell' onor di Dio, e per motivo della salute de' loro popoli, per la venerazione ancora alla Sede Apostolica, e al S. Concilio assistano a' Prelati, acciocchè possano eseguire e osservare i Decreti del Concilio medesimo, nè permettano a' popoli del proprio Dominio ricevere opinioni contrarie alla sana, e salutare Dottrina del Concilio; ma le proibiscano affatto. Per evitare inoltre la perversione, e confusione, che potrebbe nascere, se lecito fosse a chiunque a suo piacimento pubblicare i proprj comentarj e interpretazioni sopra i Decreti del Concilio; con Apostolica autorità proibiamo a tutti, così alle persone Ecclesiastiche, di qualsisia ordine, condizione, e grado, come a' Laici, dotati di qualunque onore, e potestà, a' Prelati sotto pena di proibizione d' ingresso in Chiesa, e agli altri, quali essi si sieno, sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, acciocchè nessuno senza la nostra autorità ardisca pubblicare in qualunque modo comentarj, glose, annotazioni, scholj, o qualunque altro genere d' interpretazione sopra i Decreti del medesimo Concilio, o stabilire qualunque cosa con qualunque nome, anche sotto pretesto di maggior corroborazione de' Decreti, o esecuzione, o con altro ricercato pretesto. Se ad alcuno però sembrerà essere in esse alcuna cosa detta, o decre-

 tata

tata oſcuramente, e perciò abbiſognare di qualche interpretazione, o deciſione, aſcenda al luogo, che ha eletto il Signore, (1) cioè alla Sede Apoſtolica, ma ſtra di tutti i fedeli, la cui autorità anche il medeſimo S. Concilio con tanto riſpetto hà conoſciuto. (2) Noi riſerviamo alla noſtra dichiarazione, e deciſione, ſiccome ha decretato il medeſimo S. Concilio, le difficoltà, e controverſie, ſe ne emaneranno alcune da quelli Decreti; diſpoſti, ſiccome eſſo meritamente hà ſperato da noi, a provvedere alle neceſſità di tutte le Provincie in quella via, che ne ſembrerà più comoda. Decretando tuttavia eſſere vano, e nullo, ſe alcuno di qualunque autorità ſcientemente, o ignorantemente attenterà diverſamente ſopra queſte coſe. Acciò però che queſte coſe pervengano a notizia di tutti, e niuno poſſa prevalerſi della ſcuſa d' ignoranza, vogliamo, e comandiamo, che queſte lettere pubblicamente, e a chiara voce ſieno recitate da alcuni curiori della noſtra Curia nella Baſilica Vaticana del Principe degli Apoſtoli, e nella Chieſa Lateranenſe allora quando il popolo ſuole congregarſi in eſſe per aſſiſtere alla ſolennità delle Meſſe; e dopo che ſaranno recitate ſieno affiſſe alle porte di quelle Chieſe, e della Cancellaria Apoſtolica, e nel luogo ſolito di Campo Fiore, e quivi reſtino qualche tempo, acciocchè poſſano eſſer lette, e manifeſte a tutti. Quando poi ſaranno quindi tolte, laſciando ivi ſecondo il coſtume le Copie, ſi conſegnino alla ſtampa nella S. Città, perchè più comodamente poſſano divulgarſi pei Regni, e Provincie del nome Criſtiano. Comandiamo ancora, e decretiamo, che ſi preſti fede ſenza dubbio alcuno alle loro Copie, che ſaranno unite col ſigillo, e ſottoſcrizione d' alcuna perſona conſtituita in Dignità Eccleſiaſtica, e ſcritte per mano d' alcun Notajo Pubblico, e ſottoſcritte. Non ſia lecito adunque a perſona alcuna lacerare o con temeraria audacia opporſi a queſta carta di noſtra confermazione, ammonizione, inibizio-

(1) *Deuteron.* 17.
(2) *Cap. De recipiend. & obſervand. Decret. Conc.*

zione, riſervazione, volontà, mandati, e Decreti. Se alcuno ardirà tentarlo ſappia che incorrerà nella indegnazione di Dio Onnipoſſente, e de' Beati Pietro, e Paolo ſuoi Apoſtoli.

Dat. in Roma in S. Pietro l'anno della Incarnazione del Signore 1563. li 26. Gennaro. L' anno V. del noſtro Pontificato.

Io Pio Veſcovo della Chieſa Cattolica.

Io F. Card. Piſani Veſc. di Oſtia Decano.
Io Fed. Card. Ceſio Veſc. Portuen.
Io Gio. Card. Morone Veſc. Tuſculan.
Io A. Card. Farneſe Vicecanc. Veſc. Sab.
Io R. Card. di S. Angelo, Penitenziero maggiore.
Io Gio. Card. S. Vitali.
Io Gio. Michele Card. Saraceni.
Io Gio: Battiſta Cicada Card. di S. Clemente.
Io Scipione Card. di Piſa.
Io Gio. Card. Romano.
Io F. M. G. Card. Ale.
Io F. Clemente Card. d'Araceli.
Io Giac. Card. Savelli.
Io B. Card. Salviati.
Io Fil. Card. Aburd.
Io Ludovico Card. Simoneta.
Io F. Card. Pacieco, e de Tol.
Io M. A. Card. Amuleo.
Io Gio: Franc. Card. Gambara.
Io Carlo Card. Borromeo.
Io M. S. Card. Coſtant.
Io Alf. Card. Geſualdo.
Io Ipp Card. di Ferrara.
Io Franceſco Card. Gonzaga.
Io Gui. Aſc. Diac. Card. Cam.
Io Vitellocio Card. Vitellio.

Antonio Florobello Lavellino.

H. Cumyn.

CATALOGO

Dei Legati, dei Padri, degli Oratori, e dei Teologi, i quali intervennero al Sacrosanto Ecumenico Concilio di Trento dal principio, insino al fine, che fu 4. Decembre del 1563. sotto Pio IV. Pontefice Massimo:

I cui nomi, e Cognomi, e Patria, e Dignità, si contengono qui sotto.

Ercole Gonzaga della Santa Rom. Chiesa Prete Card. del tit. di S. Maria Nova, Mantovano; morì in Trento li 2. di Marzo 1563., e fu seppellito in Mantova.

Girolamo Seripando della Santa Romana Chiesa Prete Card. del tit. di Santa Susanna, Napolitano, morì in Trento li 18. di Marzo 1563., & ivi fu seppellito nella Chiesa di S. Marco, dell' Ordine dei Frati Eremiti di S. Agostino, dei quali fu una volta Generale.

Giovanni Morone della Santa Romana Chiesa Cardin. Vescovo Ptenestino, Milanese, fu mandato in luogo del Defonto Cardinal di Mantova.

Stanislao Osio della Santa Romana Chiesa Prete Card. del tit. di S. Lorenzo in Palisperna, Polacco Uvarmien.

Lodovico Simoneta Prete, Card. della Santa Romana Chiesa del tit. di S. Ciriaco nelle Terme, Milanese.

Marco Sitico Diacono della Santa Romana Chiesa Card. della Basilica dei Dodeci Appostoli, Altaemps, Germano.

Bernardo Navagerio Prete Card. della Santa Romana Chiesa del tit. di S. Nicolò tra le immagini, Veneto, mandato in luogo del Defonto Cardinal Seripando.

Car-

Cardinali non Legati.

Carlo di Lorena Prete Card. della Santa Romana Chiesa del tit. di S. Apollinare, Principe, e Arcivescovo Remense, Francese.

Lodovico Madruzio Diacono Card. della Santa Romana Chiesa, Eletto Vescovo di Trento, Germano.

Oratori, i cui nomi si scrivono quà secondo i loro luoghi, ch' ebbero nel medesimo Sacrosanto Concilio.

Gli Oratori Ecclesiastici sedevano a mano destra dei Legati, cioè:

Antonio de Muglitio, Moravo, Arcivescono Pragense, Oratore Cesareo.

Giorgio Drascovizio, Croato, Vescovo di cinque Chiese, Oratore Cesareo pel Regno d'Ungaria.

Valentino Erburo, Polacco, Vescovo Premisciense, Oratore del Serenissimo Re di Polonia.

Marco Antonio Bobba, Casalense, Vescovo d'Augusta nel Piemonte, Oratore del Serenissimo Duca di Savoja, ora Cardinale.

Girolamo de Gaddis, Fiorentino, Vescovo di Crotone, Oratore dell' Eccellentissimo Duca di Fiorenza, mandato in luogo di Giovanni Strozio.

Fra Martino Rojas Portalrubeo, Spagnuolo, Oratore della Religione Gerosolimitana.

Gli Oratori Secolari sedevano a mano sinistra dei Legati.

Sigismondo da Tuun, di Trento, Orator Cesareo.

Lodovico di S. Gelasio, Padrone di Lansac Arnaldo Ferrerio Presidente nel Parlamento di Parigi, e Guido Fabbro, Giudice maggiore di Tolosa.	Oratori del Cristianissimo Re di Francia.

Ferdinando Martineo Mazcarenio, Oratore del Sereniſſimo Re di Portogallo.

Niccolò da Ponte, Dottore, e Cavaliere Matteo Dandolo, Cavaliere	) Oratori del) Sereniſſimo) Dominio Ve-) neto.

Melchior Luſſi Cavaliere aurato, Oratore dei ſette Cantoni degli Svizzeri.

Agoſtino Paungrattner Dottore in ambe le Leggi, Oratore dell' Eccellentiſſimo Alberto Duca di Baviera.

Claudio Fernandez Quingnogni, Conte Lunenſe, Oratore del Re Cattolico mandato in luogo dell'Illuſtriſſimo Ferdinando de Avalos Marcheſe di Peſchiera, morì in Trento li 20. di Decembre 1563, dopo il fine del Concilio, ed ivi fu ſeppellito.

Queſti ſeparatamente dagli altri Oratori ſedeva appreſſo il Reverendiſſimo Teleſino Segretario del Santo Concilio, per la queſtione ſopra la precedenza, nata tra eſſo, e gli Oratori del Re Criſtianiſſimo.

Patriarchi.

Antonio Elvio Giuſtinopolitano, Patriarca Geroſolimitano.

Daniel Barbaro, Veneto, Eletto Patriarca di Aquileja.

Giovanni Treviſano, Veneto, Patriarca di Venezia.

Arciveſcovi di Paulo III.

Ferdinando Annio, Napolitano, Arciveſcovo Amalfitan. ora Veſcovo di Bovino.

Pietro Lando, Veneto, Arciveſcovo di Corfù.

Pietro Antonio di Capua, Napolitano, Arciveſcovo Idruntino.

Marco Cornaro, Veneto, eletto allora Arciveſcovo di Spalatro.

Sebaſtiano Leccavella, Greco, dell' Ordine dei Predicatori, una volta Arciveſcovo Nazienſe, ora Veſcovo Lateranenſe.

Pietro Guerrero, Spagnuolo, Arciveſcovo di Granata.

An-

Antonio Altovito, Fiorentino, Arcivescovo di Fiorenza.

Cesare Cibò, Genovese, Arcivescovo di Torino, morì in Trento li 26. Decembre 1562.

Arcivescovi di Giulio III.

Paulo Emilio Verallo, Romano, una volta Arcivescovo Rossanen. ora Capuraquen.

Giovanni Bruno di Dolcigno, Primate del Regno di Servia, Arcivescovo Antibaren.

Giovanni Battista Castaneo, Romano, Arcivescovo Rossanen.

Giovanni Battista Ursino, Romano; Arciscovo di Santa Severina.

Arcivescovi di Paulo IV.

Lodovico Beccatello di Bologna, Arcivescovo Ragusino.

Mutio Calino, Bresciano, Arcivescovo di Zara.

Sigismondo Saraceno, Napolitano, Arcivescovo Materano.

Antonio Perráges di Castilegio, Spagnuolo, Arcivescovo di Cagliari.

Giulio Pavesio, Bresciano, dell'Ordine dei Predicatori, Arcivescovo di Sorrento.

Bortolomeo dei Martiri, Portoghese, dell' Ordine dei Predicatori, Arcivescovo di Braga.

Agostino Salvago, Genovese, dell' Ordine dei Predicatori, Arcivescovo di Genova.

Arcivescovi di Pio IV.

Filippo Mocenigo, Veneto, Primate del Regno di Cipro, e Legato, Arcivescovo di Nicosia.

Guglielmo d' Avanson, Francese, Arcivescovo Ebrodunen.

Antonio Cauco, Veneto, Arcivescovo di Corfù.

Germanico Bandino di Siena, eletto Arcivescovo di Siena.

Marco Antonio Colonna, Romano, Arcivescovo di Taranto, ora Card. del tit. . . . .

Ga-

Gasparo di Fosso, Consentino, dell' Ordine di S. Francesco di Paula, Arcivescovo di Reggio di Calab.

Antonio di Mulgitio, Moravo, Oratore Cesareo, Arcivescovo Pragense.

Massimo dei Massimi, Romano, Arcivescovo Amalfitano.

Gasparo Cervantes di Gaeta, Spagnuolo, Arcivescovo Messan. ora di Salerno.

Lunardo Marino, Genovese, dell' Ordine dei Predicatori, Arcivescovo Lancianens.

Ottaviano Preconio Messan. dell' Ordine de' Minori Conventuali di S. Francesco, Arcivescovo di Palermo.

Niccolò di Pelleve, Arcivescovo Senonense, Francese.

Antonio Giustiniani, Chiense, Domenicano, Greco, Arcivescovo Naxien.

Antonio Pozzo, Niceno, Arcivescovo Baren.

Vescovi di Leone X.

Vicenzo Nicosanzio di Fano, Vescovo Arbense.

Giovanni Francesco di Flisco, Genovese, Vescovo Andrien.

Giovanni Tommaso di S. Felicio, Napolitano, Vescovo Caven.

Vescovi di Adriano VI.

Quinzio dei Rustici, Romano, Vescovo Militen.

Vescovi di Clement. VII.

Luca Bizanzio da Cataro, Vescovo di Cataro.

Luigi Pisani, Veneto, Vescovo di Padova, ora Cardinale.

Alessandro Piccolomini, Senese, Vescovo Pientin.

Dionigio Greco, dell' Ordine dei Minori di S. Francesco dell' Osservanza, Vescovo Millopotamen.

Gabriel de Veneur, Francese, Vescovo Ebroicense.

Gugielmo Barton di Montbas, Francese, Vescovo Lertorense.

Vef-

Vescovi di Paulo III.

Antonio a Camera, di Savoja, Vescovo Bellicen.

Niccolò Maria Caracciolo, Napolitano, Vescovo Catanien.

Bernardo Bongiovanni, Romano, Vescovo Camerinen.

Fabio Mirto, Napolitano, Vescovo Cajacen.

Scipione Bongallo, Romano, Vescovo della Città Castellana.

Giorgio Cornaro, Veneto, Vescovo di Treviso.

Vicenzo Durante, Bresciano, Vescovo Temulen.

Maurizio de Petra, di Pavia, Vescovo Vigiev.

Marzio dei Marzi Medici, Fiorentino, Vescovo Marsicen.

Giovanni Vicenzo Micheli, Barolitano, Vescovo Minebinen.

Gabriel de Bouveri, Francese, Vescovo Andegav.

Lunardo Haller, Germano, Vescovo Filadelfino.

Lodovico Vannino de Theodolis, Forliviens. Vescovo di Bertinoro, morì in Trento li [illegible] del mese di Gennaro 1563.

Egidio Falceta, Cingolano, Vescovo Caprulan. ora di Bertinoro.

Giulio Contarini, Veneto, Vescovo della Città Bellunese.

Tommaso Caselio, Rossanense, Domenicano, Vescovo Caven. Juniore.

Ippolito Arivabeno, Mantovano, Vescovo Jerapetren.

Girolamo Macabeo, Romano, Vescovo Castren.

Pietro Agostino, Spagnuolo, Vescovo Oscen. e Jacense.

Giacomo Naclanto, Fiorentino, Domenicano, Vescovo Clodiense.

Bartolomeo Sirigio, di Corfù, Greco, Vescovo Castellaneten.

Tommaso Stella, Veneto, Domenicano, Vescovo Justinopolitan.

Pietro du Val, Francese, Vescovo Sagiense.

Giovanni Antonio Pantusa, Consentino, morì in Tren-

Trento li 27. di Ottobre 1562. Vescovo Litteriense.

Giovanni Battista de Grossis, Mantovano, Vescovo Regiense.

Giovanni Suarez, Portoghese, dell' Ordine di S. Agostino, Vescovo Conimbricen.

Filippo Ricabella, Recanatense, Vescovo di Recanati.

Giovanni Giacomo Barba, Napolitano, dell' Ordine di S. Agostino, Vescovo Interamnen.

Michele dalla Torre di Udine, Vescovo di Ceneda.

Pompeo Zambeccari, Bolognese, Vescovo di Sulmona.

Giovanni Beroaldo, di Palermo, Vescovo di Santa Agata.

Antonio Scarampo, Aquense, Vescovo di Nola.

Antonio Conti, Genovese, Domenicano, Vescovo Brugnacen.

Cesare Foggia Rossanen. Vescovo Umbriaticen.

Cesare Conte Gambara, Bresciano, Vescovo di Tortona.

Giovanni Battista Bernardi, Lucchese, Vescovo Adjacen.

Martino Perezio da Ayla, Spagnuolo, Vescovo di Segovia.

Nicolò Psalme, Francese, Vescovo di Verdun.

Alfonso Rosetto, Ferrarese, Vescovo di Comacchio, ora di Ferrara.

Giulio Parisiano, da Tolentino, Vescovo di Rimini.

Bartolomeo Sebastiano, Spagnuolo, Vescovo Pacten.

Francesco Lamberto, Sebando, Vescovo Nicien.

Massimiliano Doria, Genovese, Vescovo Naulen.

Eustachio du Bellay, Francese, Vescovo di Parigi.

Bartolomeo da Capranica, Romano, Vescovo Cariniens.

Ennio Massario, da Narni, Vescovo Ferretano.

Achille Brancia, Napolitano, Vescovo Boven.

Giovanni Francesco Verdura, Messanen. Vescovo Chironen.

Alberto Duimio de Gliricis, dell' Ordine dei Predicatori, da Cataro, Vescovo di Veglia.

Gio:

Giovanni Antolinez de Bricianos de la Ribera, Spagnuolo, Vescovo Juvenacen.

Tristano de Bizet, Francese, Vescovo Xantonen.

Vescovi di Giulio III.

Ascanio Gerardino, da Amelia, Vescovo Cattacen.

Marco Gonzaga, Mantovano, Vescovo Aufferen.

Baldovino Baldovini, Pisano, Vescovo Aversanen.

Pietro Francesco Pallavicino, Genovese, Vescovo Alerienf.

Egidio Fuscarario, Bolognese, Domenicano, Vescovo di Modona.

Timoteo Giustiniano de Chio, Greco, Domenicano, Vescovo Calamonen.

Didaco di Almansa, Spagnuolo, Vescovo Caurien.

Lattanzio Roverella, Ferrarese, Vescovo di Ascoli.

Ambrogio Monticula, Lunense, Sarzanen. Vescovo Segnin.

Sebastiano Gualterio, Urbevetano, Vescovo di Viterbo.

Onorato Fascitello, Monaco dell'Ordine di S. Benedetto, Napolitano, il quale morì in Roma nel mese di Marzo 1564. Vescovo Insulano.

Pietro Camajano, d'Arezzo, Vescovo di Fiesolo.

Orazio Greco, di Troja, Pugliese, Vescovo Lesinen.

Fabio Cuppalata, Piacentino, Vescovo Lachedonen.

Gasparo de Casal, Portoghese, dell'Ordine di S. Agostino, Vescovo Leirien.

Bernardino de Cuppis, Romano, Vescovo di Osimo.

Giovanni de Morvilliers, Blesense, Francese, Vescovo di Orleans.

Giulio Gentili, di Tortona, Vescovo Vulturarien.

Adriano Fuscovio, Romano, Vescovo d'Aquino.

Antonio di S. Michele, Spagnuolo, dell'Ordine dell'Osservanza di S. Francesco, Vescovo di Monte Marano.

Gi-

Girolamo Melchiori, da Recanati, Vescovo di Macerata.

Pietro de Petris de Monte, d' Arezzo, Vescovo Lucerino.

Cesare Giacomello, Romano, Vescovo Bellicastren.

Giulio Gritto, Veneto, Vescovo di Parenzo.

Giacomo Silverio Piccolomini, da Celano, Vescovo Aprutino.

Lodovico de Bezè, Francese, Vescovo Melden.

Giacomo Mignanello, Senese, Vescovo Grossetan.

Giovanni Andrea Cracio, da Tivoli, Vescovo di Tivoli.

Francesco Ricardoto, Borgondo, Vescovo Atrebaten.

Carlo Cicada, Genovese, Vescovo di Albi.

Francesco Maria Piccolomini, di Sinigaglia, Vescovo Ilcinen.

Accisculo Moya de Contreras, Spagnuolo, Vescovo Vicen.

Galeazzo Roscio Interamn. il quale morì in Trento li 16 Ottobre 1563. Vescovo di Assisi.

Giacomo Maria Sala, Bolognese, Vescovo Vivarien.

Gabriel dal Monte, di San Sabino, Vescovo Esino.

Mariano Sabello, Romano, Vescovo di Gubbio.

Agapito Bellomo, Romano, Vescovo di Caserta.

Giulio Cananio, Ferrarese, Vescovo di Adria.

Giulio Galleto, di Pisa, Vescovo Alexanen.

Girolamo Burgense, Francese, Vescovo Catalaunen.

Vescovi di Paulo IV.

Scipione Estense, Ferrarese, Vescovo di Casale.

Diego Sarmiento da Sottomajor, Spagnuolo, Vescovo di Asturia.

Tommaso Goduello, Inglese, Vescovo Asafen.

Fausto Casarello, Romano, Vescovo di Fondi.

Bellisario Bandino, Napolitano, Vescovo di Larino.

Ur-

Urbanò Vigerio de Ruere, Genovese, Vescovo di Sinigaglia.

Giacomo Sureto, Greco, Vescovo Milopotamen. *Juniore*.

Giovanni Battista Osio, Romano, Vescovo di Rieti, morì 12. Novembre 1562.

Marco Laureo, Tropiense, Domenicano, Vescovo di Campania.

Francesco de Beaüquere, Francese, Vescovo Metense.

Giovanni Francesco Commendone, Veneto, Vescovo del Zante, ora Cardinale.

Carlo Grassi, Bolognese, Vescovo di Monte Falisco.

Aria Gallego, Spagnuolo, Vescovo di Girona.

Girolamo Gallego, Spagnuolo, Vescovo Oveten.

Ercole Rettinger, German. Vescovo Laventino.

Giulio de Rubeis, Polian. Vescovo di S. Leone: morì in Roma nel mese di Marzo 1563.

Giovanni de Munnatones, Spagnuolo, dell' Ord. di S. Agostino, Vescovo di Segovia.

Francesco, Bianco, Spagnuolo, Vescovo Aurien.

Vicenzo Luchi Bolognese, Vescovo d' Ancona.

Pompeo Piccolomini, d' Aragona, Vescovo Tropien.

Pietro Barbarigo, Veneto, Vescovo Curzolen.

Francesco Bacodio, di Savoja, Vescovo delle Sevenne.

Carlo de Angennes, Francese, Vescovo Cenomanens.

Girolamo di Nichisola, Veronese, Domenicano, Vescovo di Teano.

Marco Antonio Bobba, Casalen. Vescovo d' Augusta, ora Cardinale.

Giacomo Lomellino, di Messina, Vescovo Mazarien.

Donato Laurenzi, di Asculo della Puglia, Vescovo Arianen.

Pietro Contarini, Veneto, Vescovo Pafens.

Pietro Danesio, Francese, Vescovo Vauren.

Girolamo Savorgnano, Friullano, Vescovo di Sebenico.

Filippo du Bec, Francese, Vescovo Veneten.

Carlo du Roucy, Francese, Vescovo Suessiones.

Giorgio Drascovizio, Croato, Vescovo di Cinque Chiese.

Francesco de Aguirre, Spagnuolo, Vescovo di Crotone.

Andrea de Questa, Spagnuolo, Vescovo di Leone.

An-

Antonio Gorrionero, Spagnuolo, Vescovo Almerian.
Antonio Agostino, Spagnuolo, Vescovo di Lerida.
Angelo Massarelo, Settempedano, Vescovo Telesin.
Antonio Ciurelia, di Bari, Vescovo Buduense.
Domenico Casabianca, Messan. Domenicano, Vescovo Vecense.
Pietro Fauno, Costacciario, Vescovo Aquen.
Giovanni Carlo Bovio, Bolognese, Vescovo Ostunen. ora Arcivescovo di Brindisi.
Ugo Boncompagni, Bolognese, Vescovo Vestano, ora Card. del tit. di S. Sisto, dipoi Pon. Mas. 1572. chiamato Gregorio XII.
Salvatore Pacino, di Colle, Vescovo Clusino.
Lupo Martinez, Spagnuolo, Vescovo Elnen.
Carlo d'Espinay, Francese, Vescovo Dolen.
Egidio Spifame, Francese, Vescovo di Nivers.
Antonio Sebastiano Minturno di Trajeto, Vescovo Uxentin.
Bernardo del Bene, Fiorentino, Vescovo Nemaucens.
Domenico Bolano, Veneto, Vescovo di Brescia.
Giovanni Antonio Volpi, Comense, Vescovo di Come.
Lodovico de Genoilhac, Francese, Vescovo Tutellen.
Filippo Maria Campegio, Bolognese, Vescovo di Feltre.
Giovanni de Guignones, Spagnuolo, Vescovo Calaguritan.
Didaco Covarruvias de Leyva, Spagnuolo, Vescovo Civitaten.
Filippo Gerio, di Pistoja, Vescovo Isclanen. ora di Assisi.
Giovanni Antonio Fachinetti, Bolognese, Neocastren. dipoi Patriarca Gerosolimitano, Prete Card. della Santa Romana Chiesa del tit. dei quattro SS. Coronati, e finalmente Pont. Mas. detto Innoc. IX.

Vescovi di Pio IV.

Ippolito Capilupo, Mantovano, Vescovo di Fano.
Giovanni Fabrizio Severino, Napolitano, Vescovo di Acerra.
Martino Balduino Ritovio, Vescovo Ipren.
Antonio Avezio, Domenicano. di Fiandra, Vescovo Namurcens.
Costantino Bonello, Feretran., Vescovo di Città di Castello.
Giulio Superchio, dell'Ord. dei Carmelitani, Mantovano, Vescovo Accien. ora di Caorle.

Mat-

Mattio de Concinis, Fiorentino, Vescovo di Cortona.

Niccolò Sfondrato, Milanese, Vescovo di Cremona, Card. da Gregor. XIII. 1583. 12. Decembre, e Papa ai 5. di Decembre 1590. chiamato Gregorio XIV.

Ventura Buffalino, Romano, Vescovo Messanens.

Lodovico de Bueil, Francese, Vescovo Vencien.

Girolamo Gallerato, Milanese, Vescovo Sutrino.

Giovanni Pietro Dolfino, Veneto, dell' Ord. dei Canon. Regolari, Vescovo del Zante, e il secondo di Cefalonia.

Giovanni Andrea Bellonio, Messanen. Vescovo Massalub.

Giorgio Zischiuvid, Ongaro, dell' Ord. della Minor Osservanza di S. Francesco, Vescovo Signien.

Federico Cornaro, Veneto, Vescovo di Bergamo.

Stefano Bouther, Francese, Vescovo Corisopiten.

Giovanni Paulo Amanio, da Crema, Vescovo Anglonens.

Alessandro Sforza, della Compagnia di Santa Flora, Vescovo di Parma, ora Card. del tit. di Santa Maria in Via.

Antonio le Cirier, Francese, Vescovo Abrincen.

Andrea Mocenigo, Veneto, Vescovo Nimosien.

Benedetto Salvino, da Fermo, Vescovo di Verola.

Guglielmo Cassador, Spagnuolo, Vescovo di Barcellona.

Pietro Gonzalez de Mendozza, Spagnuolo, Vescovo Salmantic.

Martino de Corduba de Mendozza, Spagnuolo, Domenicano, Vescovo Dertunens.

Giulio Magnano, Piacentino, dell' Ord. dei Min. Conventuali di S. Francesco, Vescovo di Calvi.

Valentino Erbuto, Polacco, Vescovo Premislien.

Simeone Aleoto, Friullano, Eletto Vescovo Forojulien. morì in Trento add. 20. Agosto 1562.

Pietro de Xaque, Spagnuolo, Domenicano, Vescovo Nilochen.

Prospero Rebiba, Messanen. Vescovo di Troja.

Melchior Arosmediano, Spagnuolo, Vescovo Guadixen.

Ippolito de Rubeis, da Parma, Vescovo di Pavia.

Didaco de Leon, Spagnuolo, dell' Ord. Carmelit. Vescovo Columbrien.

Annibale Saraceno, Napolitano, Vescovo Licien.

Paulo Giovio, da Como, eletto Vescovo di Nocera.

Girolamo Trevisano, Veneto, dell' Ord. dei Pred. morì in Trento addì 9. Settembr. 1562. Vescovo di Verona.

Girolamo Ragazzoni, Veneto, Vescovo di Famagosta, poscia di Bergamo.

Romolo Valenti, da Trebbia, Vescovo Conversan.

Lucio Maranta, da Venosa, Vescovo Lavellinen.

Teofilo Gallupo, Tropien. Vescovo Oppiden.

Simone Negri, Genovese, Vescovo di Sarzana, morto Cardinale.

Giulio Simoneta, Milanese, Vescovo di Pesaro.

Pietro de Albret, Francese, Vescovo di Bertrand.

Giacomo Guidio, di Volterra, Vescovo Pennen. e di Adria.

Didaco Ramirez, Spagnuolo, Vescovo di Pamplona.

Francesco de Gado, Spagnuolo, Vescovo Lucen.

Giovanni Clausse, Francese, Vescovo Senecen.

Giacomo Giberto de Nogueras, Spagnuolo, Vescovo di Alife.

Giovanni Annio, Napolitano, Vescovo di Bora, e Coadjutore Bovino.

Antonio Maria Salviati, Romano, in Francia, Vescovo di S. Paulo, dipoi Card. da Gregor. XIII. 1583.

Mattio Priuli, Veneto, Vescovo Emonens. ora Vicentino.

Tommaso Lilio, Bolognese, Vescovo Sorano, dipoi di Piacenza.

Girolamo Guerino, Feretrano, Vescovo di Imola.

Tommaso Oyerlaithe, Irlandese, Vescovo Rossen.

Francesco de la Valete, Francese, Vescovo Vabrens.

Fa-

Fabio Pignatelli, Napolitano, Vescovo Monopolitano.

Carlo Visconti, Milanese, Vescovo di Vintimiglia, morto Card. del tit. dei SS. MM. Vito, e Modesto, in Macello.

Giovanni Colosmarino, Ongaro, Domenicano, morì in Trento add. 24. Novemb. dell' anno 1562. Vescovo Canadien.

Andrea Dudizio Sbardellato, Ongaro, Vescovo Tinien. ora di Cinque Chiese.

Spinello Bencio Polliziano, Vescovo Montispoliziano.

Francesco Abbondio, Castilioneo, Vescovo Bebien. ora Card. del tit. di S. Niccolò fra le immagini.

Stanislao Faleschi, Polacco, Vescovo Teodosiens.

Eugenio Ohairt, Irlandese, Domenicano, Vescovo Acaden.

Donato Magongial, Irlandese, Vescovo Raporen.

Guidone Ferrerio, Piemontese, Vescovo di Vercelli, ora Card. del tit. di Santa Eufemia, dipoi dei SS. MM. Vito, e Modesto in Macello.

Giovanni Battista Sigicellio, Bolognese, Vescovo di Faenza.

Sebastiano Vanzio, di Rimino, Vescovo Urbevetan.

Giovanni Battista Lomellino, Messanen. Vescovo Gardien.

Giovanni Battista Millanense, Fiorentino, Vescovo Marsican.

Agostino Mollignato, di Vercelli, Vescovo di Trecivo.

Carlo Grimaldi, Genovese, Vescovo di Savona.

Fabrizio Landriano, Milanese, Vescovo di S. Marco.

Bartolomeo Ferratino, d' Amelia, Vescovo d' Amelia.

Pietro Frago, Spagnuolo, Vescovo Usellen.

Girolamo de Gadis, Fiorentino, Vescovo di Cortona.

Francesco Contarini, Veneto, Vescovo Pafens.

Giovanni Dolfino, Veneto, Vescovo di Torcello.

Alessandro Molo, Comen. Vescovo Minoren.

Girolamo Vielmo, Veneto, Domenicano, Vescovo Argolicen.

Francesco Raguseo dell'Ord. dell' Offervanz. di S. Francesco, Vescovo Marcanens.

Abbati.

Lodovico de Baissey, Abbate di Cistercio, e Generale.

Girolamo Sochier, Francese, Abbate di Chiaravalle.

Simpliciano, Abbate del Salvator di Pavia, dalla Voltolina, della Congregazion Cassinense.

Stefano Cataneo, di Novara, Abbate di Santa Maria delle Grazie, Piacentino, della detta Congregazione Cassinense.

Agostino Losco, Spagnuolo, Abbate di S. Benedetto di Ferrara della Congreg. Cassinense.

Eutichio de Cordes, di Anversa, Abbate di S. Fortunato presso Bassiano, della Congr. Cassinense.

Claudio de Sainctes, Francese, Abbate di Luneville.

Cosmo Damiano Ortolano, Spagnuolo, Abbate di Villabertranda.

Generali.

Vicenzo Giustiniano, Genovese, Generale dei Domenicani, Card. di Pio V.

Francesco Zamora, Spagnuolo, Generale dell' Ordin. della Min. Offervanza.

Antonio dei Sapienti, di Augusta, Generale dell' Ord. de' Min. Conven.

Cristoforo di Padova, Generale dell' Ord. Eremitano di S. Agostino.

Giovanni Battista Migliavacca, di Asti, Generale dell' Ord. di Santa Maria dei Servi.

Stefano Fazino, Cremonese, Provinciale della Lombardia per il Generale dei Carmelitani.

Giacomo Lainez, Spagnuolo, Prepofito Generale, della Compagnia di Gesù.

Tommaso Tifernas, della Città di Castello nell' Umbria, Generale dei Cappuccini.

Dot.

Dottori delle Leggi mandati pel Santo Concilio.

Gabriel Paleotto, Bolognese, Uditore di Rota, ora Card. del tit. di S. Nereo, ed Achilleo.

Scipione Lancelloto, Romano, Avvocato Consistoriale, Card. di Greg. XIII. 1583.

Giovanni Battista Castelli, Bolognese, Promotor. dipoi Vescovo di Rimini.

Michele Tommasio di Majorica, Dottore dei Decreti.

Teologi mandati dal Sommo Pontefice.

F. Pietro de Soto, Domenicano, Spagnuolo, morì in Trento nel mese di Aprile 1563.

Alfonso Salmerone, Spagnuolo, della Compagnia di Gesù.

Francesco Torense, Legionense, Dottore di Teologia, Spagnuolo.

Antonio Solizio, Dottore Teologo, Spagnuolo.

F. Camillo Campegio, di Pavia, Inquisitor di Ferrara, Domenicano.

F. Girolamo Bravo, Spagnuolo, Domenicano.

F. Adriano Valentino, Veneto, Domenicano, mandato in luogo del defonto F. Pietro de Soto, ora Illust. Inquisitor Generale del Dominio Veneto.

Dottori della facoltà Teologica di Parigi mandati da Carlo IX. Re Cristianissimo di Francia.

Niccolò Maillad, Decano della facoltà di Parigi.

Giovanni Peletier.

Antonio Democares.

Nicolò de Bris.

Giacomo Ugoni, Francescano, questi inoltre Procuratore.

Rever. Giovanni Ursini, Vescovo Trecorens.

Simone Vigor.

Ricardo du Pre.

Natale Pailet, morì in Trento ai 25. Novembr. 1562.

Roberto Fournier.

Antonio Coquier.

Lazaro Broychot.

Claudio de Sainctes, Carnotensi Canonico Regolare.

Teologhi mandati da Filippo II. Re Cattolico.

Cosma Damiano Ortolano, eletto Abbate di Villaberrranda.

Ferdinando Trizio, Dottore Teologo, Canon. di Coria.

Ferdinando Vellosillo, Dot. Teolog. Canon. di Morviedro.

Tommaso Dassio Dottore in ambe le Leggi, Canon. di Valenza, Licenziat.

Antonio Covarruvias, Uditor Granaten.

Ferdinando Mincasense, Dottore dei Decreti.

F. Giovanni Ramirez, Spagnuolo, Ministro Provinciale di S. Giacomo.

F. Alfonso Contreras, Commissario dell'Ord. Min. nella Curia del Re di Spagna.

F. Michiele de Medina, Spagnuolo, dell' Ordin. Min. Dottore di Sacra Teolog.

F. Giovanni Lobera, Spagnuolo, Lettore di Sacra Teologia in Salamanca, mandato in compagnia del Ministro Prov. di S. Giacomo sopranominato.

Cosmo Palma Fontejo, Lettore di Sacra Teologia, Spagnuolo, compagno dell'Abbate Ortolano.

F. Giovanni Gallo, Spagnuolo, Domenicano.

F. Pietro Fernandez, Spagnuolo, Domenicano, in compagnia del Maestro Gallo.

F. Desiderio di S. Martino, Panor. dell'Ord. dei Carmelitani.

Michele Bajo, da Atho, Dottor di Sacra Teologia.

Giovanni Essels da Lovanio, Dottore di Sacra Teologia.

Cornelio Giansenio Ulstense, Dottore di Sacra Teologia.

Teo-

Teologhi mandati dal Re di Portogallo.

F. Francesco Foriero, Domenicano.
D. Giacomo da Payva da Andrade, Portoghese, Dottor Teologo.
D. Melchior Cornelio, Dottore dei Decreti, Senatore del Re di Portogallo.

Dall' Eccellentissimo Duca di Baviera.

Giovanni Covillonio, di Fiandra, della Compagnia di Gesù.

Procuratori de' Vescovi assenti.

Marcanzio, Dottor Teologo, per l'Illust. Card. de Mendozza Vescovo Burgense.
Giovanni Gotardo, Chierico Secolare, Germano, pel Vescovo di Ratisbona.
Giorgio Hochenvarter, Chierico Secolare, Dottor Teologo, Suffraganeo pel Rever. Vescovo Basileense.
F. Feliciano Ninguarda da Morbinio, Domenicano, Oratore per l' Illustrifs. Signor di Salisburgo.
Pietro Cumei, Dot. Teologo Canon. Malacitano, pel Rever. Malacitano.
Giovanni Delgado, Dot. Teolog. Canon. Tudense pel Rever. D. Giovanni di S. Emiliano Vescovo Tudense.
Gasparo Cardillo Villalpandeo, Segob. Dot. Teolog. pel Rever. Vescovo Abulen.
F. Giovanni de Ludenna Dot. Teolog. Domenicano, pel Rev. Vescovo Saguntino.
F. Francesco Orantes Lettore di Vallisoleti, dell' Ord. Min. pel Rev. Vescov. Palentino.
Cesare Ferrantino di Sessa Dot. Teolog. pel Rev. Vescovo di Sessa, presso il Rev. Ilerdens.

Procuratori degli Ordini.

Giovanni Courignon, Francese, Priore, e Procuratore dell'Ordine Cluniacense.

Niccolò Boucherat, Francese, Priore del Monistero di Reclufo, Procuratore Generale dell' Ordine Cisterciense.

Teologhi Secolari, e Dottori del Dritto Canonico.

Giorgio Gerard. Francese, Dot. Teolog. con il Reverendissimo Andegavense.

Genziano Erveto, Francese, con l'Illust. e Rev. Card. di Lorena.

Francesco Sancio, Decano della Facoltà Teologica, e Canon. Salmantic. col Rev. Salmaticense.

Mattio Guerra, Cosentino, Calabrese, Prete Secolare, col Rev. Vescovo di S. Marco.

Federico Pendasio, con l'Illust. Car. di Mantova, Legato del Santo Concilio.

Giovanni Francesco Lombardo, con l' Illust. Card. Seripando, Legato del Santo Concilio.

Petro Mercato Teolog. col Rev. Vicensin.

Trigillio, Dot. Teolog. Canon. Legionens. col Rev. Legionens.

Sobano, Dot. Teolog. col Rev Legionen.

Antonio Leitonio, Dot. Teolog. col Rev. Conimbricense.

Pietro Fontidonio, Dot. Teolog. col Reverendiss. Salmontino.

Giovanni Viletta, Dot. Teolog. col Reverendiss. Bercinonen.

Giovanni Fonseca, Dot. Teolog. col Reverendiss. Vescovo Granatens.

Michele Oroncuspe, Dot. Teolog. col Reverendiss. Vescovo Pampilon.

Giuseppe Puebla, Dot. Teolog. col Rev. Vescovo Civitaten.

Alfonso Fernandez de la guerra, Spagnuolo, Dot. Teolog. col Rev. Guadixen.

Mi-

Michele Ytero, Dottore in ambe le Leggi, col Rev. Vescovo Pampilon.

Giovanni Chiacon, Dot. del Dritto Canonico, col Vescovo Almer.

Antonio Garsia, Dot. Teolog. col Reverendiss. Vescovo Oveten.

Benedetto Arias Montano, dell'Ord. di S. Giacomo, Dot. Teolog. col Rev. Segobien.

Giovanni Barcellona, Teologo, col Rev. Vescovo Uscellen.

Dottori Francesi dell'Ordine di S. Benedetto.

Giovanni Carthougne, Dot. Teolog.
Giovanni de Verdun, Dot. Teolog.

Teologhi dell'Ordine de' Padri Predicatori.

Angelo Giosio, Fiorentino, con l'Illustr. Cardinal di Mantova, Legato del Santo Concilio.

Serafino de Caballis, Bresciano, della Provincia di Terra Santa, col Rev. suo Generale.

Eliseo Cadys, Veneto, Teolog. col Rev. Arcivesc. di Praga.

Pietro Aridien. Francese, col Rev. Cenomanen.

Bernardo di Bernardo, Francese, Inquisitor. Avenion. Vicario della Congregazione di Francia, col Rev. Nemausense.

Giovanni Matteo Valdino, col Rev. di Taranto.

Pietro Martire Coma, Spagnuolo, col Rev. Gerundense.

Pietro Zatores, Spagnuolo col Rev. di Tortosa.

Antonio de Grosuto, col Reverend. Vigevanense.

Aurelio de Chio, col Rev. di Spalatro.

Adriano, Valentino, Veneto col Reverend. Nicosiense.

Marco Medices, Veronese, col Reverend. di Ceneda.

Benedetto Erba, Mantovano, col Reverend. di Brescia.

Mi-

Michele de Aſt, Genoveſe, Prior di S. Lorenzo.

Coſtantino Cocciano Iſorella, col Rev. Montiſpoliziano.

Enrico di S. Girolamo, col Rev. di Braga.

Lodovico di Soto maggior, col Rev. Giorgio di Tuyde.

Battiſta de Lugo col Rev. Veroneſe.

Girolamo Barolo, Papien.

Nomi dei Teologhi Frati dell' Oſſervanza di S. Franceſco.

Luigi di Borgonovo, Italiano, Lettor di Sacra Teologia, Bologneſe, Commiſſario Generale, ora Generale dell' Ordine.

Tommaſo di Sogliano, Italiano, Miniſtro della Provinc. Bologneſe.

Antonio di Padova, Portogheſe, Segretario dell' Ordine.

Bonifacio Raguſeo, Predicator Appoſtolico, Governator di Terra ſanta, ora Veſcovo di Staguo in Dalmazia.

Angelo di Petriolo, Italiano, Lettor di Sacra Teolog. di Perugia.

Angelo Giuſtiniano, Italiano, Lettor di Sacra Teologia di Genova.

Vicenzo di Meſſina, Italiano, Lettor di Sacra Teolog. di Napoli.

Giulio Paſſirano, Urceano, Italiano, Lettor di Sacra Teolog. di Bergamo.

Giacomo Alani, Franceſe, Teolog. col Rev. Veſcovo Veneten.

Nomi di tutti i Teologhi dell' Ordine dei Frati Minori Conventuali eſiſtenti nel Sacro Concilio.

Marco Antonio Gambarono da Lugo; compagno della Religione.

Bartolomeo Golfo da Pergola, Illuſtre Predicatore.

Gio-

Giovanni Terzi, Bergamasco, pubblico Lettor di Teologia nella Scuola di Pavia.
Clemente Tommasino di Fiorenza, Regente nel Convento di S. Croce di Fiorenza.
Agostino Balbo, da Lugo.
Gio: Battista Ghisulfo, Cancelliere dell'Ordine.
Antonio di Grignano, Regente di S. Antonio di Padova.
Lucio Angusiola, Piacentino, Regente di S. Francesco di Bologna.
Massimiano Beviano, di Crema, Oratore per la Religione, e Inquisitor di Padova.
Ottaviano Caro di Napoli, Regente di S. Lorenzo di Napoli.
Antonio Posi da Monte Ilcino, Regente nel Convento dei dodici Apostoli di Roma.
Bonaventura Meldulen. Regente nel Convento di Parma.
Marziale Pelegrino, Calabrese, Regente nel Convento di Ferrara.
Antonio da Cubalo, Feltrino.
Andrea Schinopio da Amandola, col Rev. Catanzario.
Baltassar Crispo, Napolitano, col Rev. Tropien.

Teologhi dell' Ordine dei Frati Eremiti di S. Agostino.

Taddeo Perusino, col Rev. Salviato, ora Generale.
Giovanni Paulo Recanatense, col Rev. di cinque Chiese, Oratore pel Regno d' Ungaria.
Simone Fiorentino, con l' Illust. Card. Seripando Legato.
Cherubino Lavosio da Cassia, col Rev. di Vercelli.
Gabriel Verratelo, d' Ancona.
Ambrosio Veronese, Priore del Convento di S. Marco nella Città di Trento.
Giovanni Battista Burgos, Valentino, Spagnuolo.
Antonio Modulfense, col Rev. di Praga, Oratore.

Egi-

Egidio Vollaterano, col Rev. Veſcovo Tinieri.
Eugenio Peſarenſe, Predicatore famoſiſſimo del Concilio nella preſente quareſima.
Adamanzio, Fiorentino, con l'Illuſt. Card. Madruzio.
Aurelio Coriſmalenſe, coll'Orat. degli Svizzeri.
Baltaſſar Maſſano, col Rev. Veſcovo di Catania.
Sebaſtiano Fanenſe, Cancelliere dello ſteſſo Ordine.
Criſtoforo Santorio, Burgenſe, Spagnuolo.
Simone de Brazzolatis, Padovano.
Simone de Brazzolatis, Padovano.
Angelo Ferro, Veneto, col Rev. di Oſma.
Pietro Portogheſe, col Rev. Leiriens.

Teologi dell' Ordine dei Frati Carmelitani.

Giovanni Giacomo Chiericato, Vicentino, della Provincia Veneziana, ora Procurator Generale dell' Ordine.
Teodoro Maſio, Mantovano; col Rev. Sig. di Cremona.
Silveſtro Confeſſore dell' Illuſtriſſimo Card. di Mantova.
Lucrezio di Aſola, col Rev. Patriarca di Venezia.
Niccolò Franceſe col Rev. P. Generale.
Lorenzo Laureto, Veneto, col Rev. Padre Generale.
Angelo Ambroſino, Veneto.
Eraldo Franceſe, col Rev. P. Generale.

Teologhi dell' Ord. dei Frati dei Servi.

Stefano Bonuzio, d' Arezzo.
Amante per la Congregazione dei Servi, col Rev. di Sebenico.

Officiali del S. Concilio Tridentino.

Il Vescovo Cavense, Commissario.
Il Vescovo Telesino, Segretario.
Lodovico Bondonio, Maestro di Cerimonie.
Antonio Marcello, Depositario.

Cantori del Sacro Concilio.

Simeone Bartolino, di Perugia.
Giovanni Luigi de' Vescovi, Napolitano.
Bartolomeo Conte, Francese.
Mattia Albo di Foligno.
Francesco Bustamante, Spagnuolo.
Giovanni Antonio Latino, di Benevento.
Francesco Druda, Calliense.
Luca Longinco, Gisonen.
Pietro Scorteccio, d' Arezzo.

Notaj.

Marco Antonio Pelegrino, Comense, e Cinzio Panfilo, di S Severino.
Girolamo Gambaro, Bresciano, Forense.

Cursori del Santissimo Signor Nostro, e del Sacro Concilio.

Niccolò de Mattheis. } Allobrogi.
Giacomo Carra. }

Numero dei Prelati di qualunque Nazione, i quali concorsero all' Ecumenico Concilio di Trento.

Prelati	(Italiani.	187	Per Procuratori 2
	(Francesi.	26	Per Procuratori 1
	(Germani.	2	Per Procuratori 4
	(Spagnuoli.	31	Per Procuratori 4
	(Portoghesi.	3	
	(Greci.	6	
	(Polacchi.	2	
	(Ongari.	2	
	(Inglesi.	1	
	(Irlandesi.	3	
	(Fiaminghi.	2	
	(Croati.	1	
	(Moravi.	1	
	(Illirici.	3	

INSCRIPTIONES

DIVERSORUM OPERUM,

Quæ plerique eruditiſſimi, iidemque piiſſimi Patres, durante Tridentino Concilio, vel ſuo Marte confecere, vel ex aliis congeſſere, ſeu vertere, vel pene obliterata reſtituere cum auctorum nominibus, eo ordine diſpoſitæ, quo ipſa Opera vel primum emiſſa, vel denuo impreſſa fuerunt.

DE Summi Pontficis authoritate.

De reſidentia Epiſcoporum, & beneficiorum pluralitate.

De Pontificis Max. & Concilii Generalis authoritate, ad Baſileenſium Oratorem reſponſio coram Sanct. D. Eugenio Papa IV. Sacro Cardinalium Senatu, cæteriſque Romanæ Curiæ Proceribus, in Concilio Florentino, viva voce exhibita per Joannem a Turre Cremata Presbyterum Cardinalem S. Xyſti, nunc primum in Lucem edita, Opera Camilli Campegii, Theologi Papienſis.

Conſtitutiones Sanctorum Apoſtolorum. Doctrina Ca h. a Clemente Romano Epiſcopo, & cive conſcripta, Libri Octo. Franciſci Turriani prolegomena, & explanationes Apologeticæ, in eaſdem Conſtitutiones Græce ſcripta.

De Conſtitutionibus Apoſtolicis, E. Clemente Rom. Authore, libri octo, nunc primum a tenebris eruti, & ad orthodoxam fidem aſtruendam apprime utiles. Joannes Carolo Bovio, Epiſcopo Oſtunenſium, nunc Archiepiſcopo Brunduſino, interprete.

Ejuſdem Scholia in loca, quæ dubitationem aliquam habere videntur.

De Quadripartita Juſtitia libri tres. De Sacrificio Miſſæ, & Sacroſanctæ Euchariſtiæ celebratione per Chriſtum in cœna noviſſima. De cœna, & Calice Domini quoad Laicos, & Clericos non celebrantes, libri tres, Authore Gaſparo Caſalio Luſitano, Legerienſium Epiſc.

Iſajæ Prophetæ vetus, & nova ex Hebraico verſio, cum comment. F. Franciſco Forerio, Ulyſſiponenſi, S. Theolog. profeſſore Dominicano, authore.

Chriſtiana Paræneſis, ſive de recta in Deum Fide, libri Septem, F. Michaele Medina, Hiſp. Ord. Min. de Obſervantia authore, Ejuſdem diſputationes de Indulgentiis.

Locorum Catholicorum, tum Sacræ Scripturæ, tum etiam antiquorum Patrum, pro Orthodoxa, & vetere fide retinenda, libri ſeptem. F. Franciſco Horantio, Hiſpano, Ord. Min. Regul. Obſervantiæ, authore.

Petri Fontidonii Segobienſis, Doctoris Theologi, pro Sancto Œcumenico Concilo Tridentino, adverſus Joannem Fabricium Montanum ad Germanos.

Orthodoxarum explicationum libri decem, in quibus omnia fere de Religione capita quæ his temporibus ab hæreticis in controverſiam vocantur, aperte, & dilucide explicantur, præſertim contra Martini Chemnicii petulantem audaciam, authore R. D. Diego Payva Andradio, Luſitano.

Commentarius in Sacrum Domini Noſtri Jeſu Chriſti Evangelium ſecundum Matthæum. A. P. Joanne Suarez Epiſc. Conimbricenſi, & Arganiſi Comite, editus.

Thomæ ab Argentina commentaria in 4. lib. Sent. recognita, & a mendis, quibus paſſim ſcatebant, repurgata.

Suprafcripti libri omnes ex officina Franciſci Ziletti prodiere.

Aſſertio fidei Catholicæ adverſus articulos utriuſque confeſſionis fidei Annæ Burgenſis J. D. in Academia Aurelianenſ. olim profeſſoris. Authore Feliciano Ninguarda a Morbinio. Dominicano, Doctor. Theol. Reverend. & Illuſtriſs. Archiep. ac Principis Salisburgen. Conſiliario, & in Sacro Tridentino Concilio Oratore.

Diſputationes adverſus proteſtationem 35. Hæretico-

corum Augustanæ Confessionis, habitæ a Gasp. Carnillo Villulpandeo, Hisp. Segob. Doct.

Antonii Sebastiani Minturni, Episc. Uxentini, de officiis Ecclesiæ præstandis.

D. Bonaventuræ in quatuor libros Sentent. Lib. quatuor. Item Opusculorum ejusdem Tomi duo, ab innumeris fere mendis purgati, & Annotationibus, tam rerum memorabilium, quam locorum Scripturæ, & Doctorum in margine nunc denuo decorari, jussu R. P. F. Francisci Zamora, totius Seraphici Ordin. de Observan. General. Ministri.

B O L L A

DEL SS. SIGNOR NOSTRO SIGNOR PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA IV.

Sopra la dichiarazione del tempo per osservare i Decreti dell' Ecumenico, e Generale Concilio di Trento.

Pio Vescovo Servo dei Servi di Dio, a perpetua memoria della cosa.

SIccome l' autorità, e la confermazione dell' Apostolica Sede, e deve, e suole unirsi ai Decreti, e Canoni dei Sacri Concilj, così se nasce qualche dubbio sopra di essi, si deve togliere col giudizio, e colla dichiarazione della stessa Sede. E' giunto a nostra notizia, esservi molti, i quali dubitano, da qual tempo i Decreti del S. Generale Concilio di Trento spettanti soltanto alla riforma, e Dritto positivo abbiano incominciato ad obbligare coloro, ai quali appartengono, quelli principalmente, i quali stabiliscono certi tempi per celebrare i Concilj Provinciali, e Diocesani, per ricevere i Sacri Ordini, per professare la religione, per rassegnare le Chiese Parrocchiali, e altri Beneficj Ecclesiastici, i quali è vietato ritenere dal Decreto dello stesso Concilio, e per eseguire molte cose simili, e tutte le altre cose spettanti solamente alla predetta riforma, e Dritto po-

ſitivo, le quali debbano oſſervarſi, o evitarſi. Pertanto noi per togliere ogni controverſia, e dubbio; *motu proprio* abbiamo ſtimato dichiarare queſta coſa, ſiccome abbiamo giudicato convenire alla ragione, al Dritto, e all'equità. Poichè quantunque i Decreti del medeſimo Concilio ſieno ſtati confermati da noi ſul fine del Meſe di Gennaro col conſiglio anche e conſenſo de' Venerabili Fratelli noſtri Cardinali della Santa Romana Chieſa nel noſtro Conſiſtoro ſegreto: e da quel tempo ancora abbiano incominciato ad oſſervarſi appreſſo queſta Santa Sede; perchè poi è ſtato conſumato non poco tempo neceſſariamente nello ſtamparli in Roma correttamente, e diligentemente, e ancora è ſtabilito per Dritto comune che le nuove Conſtituzioni non abbiano vigore ſenonſe dopo certo tempo; è ſembrato a noi retto, e giuſto, che tutti i predetti Decreti ſpettanti ſoltanto alla detta riforma, e Dritto poſitivo abbiano incominciato ad obbligare tutti dal primo di Maggio proſſimo paſſato, nè ammetterſi dopo queſto giorno ſcuſa di qualunque, per averli ignorati: e così dichiariamo, e definiamo con Apoſtolica autorità, e comandiamo, e ſtabiliamo doverſi giudicare da tutti, decretando nulla e vana ſe accaderà giudicarſi qualche coſa diverſamente da qualcuno, dotato di qualſiſia dignità, e autorità, e podeſtà, non oſtanti conſtituzioni, e ordinazioni Apoſtoliche, e qual ſi ſieno altre coſe ſi oppongano. A niuna perſona adunque ſia lecito lacerare queſta carta di noſtra dichiarazione, definizione, mandato, ſtatuto, e Decreto, o opporſi con temeraria audacia. Se alcuno però preſumerà tentar ciò, ſappia, che incorrerà nella indignazione di Dio Onnipoſſente, e de' ſuoi Beati Apoſtoli Pietro, e Paulo.

Data in Roma in S. Pietro l'anno dell' Incranazione del Signore 1564. add. 18. Luglio l' anno quinto del noſtro Pontificato.

Ferd. Card. Ceſio.
Ceſ. Glorierio.
H. Cumyn.

Re-

Registrata presso Cesare Segretario.

L'anno della Natività del Signore 1564. nella indizione 7. il giorno 20. Luglio, l'anno quinto del Pontificato del SS. Padre in Cristo, e Signor Nostro. Signor Pio per divina providenza Papa quarto: Le Addietro scritte Lettere furono affisse, lette, e pubblicate nelle porte delle Basiliche del Principe degli Apostoli della Città, e di S. Giovanni Lateranense, e ancora della Cancelleria Apostolica, e in Campo Fiore, per noi Giacomo Carra, e Giulio Parino, Cursori del prelibato Signor Nostro Papa.

Antonio Clerici Maestro dei Cursori.

MOTTO PROPRIO

DEL SS. SIG. NOSTRO SIG. PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA IV.

Pel quale si deputano otto Reverendiss. Cardinali, i quali facciano osservare le riforme pubblicate da lui, e ancora i Decreti dell'Ecumenico e Generale Concilio di Trento.

PIO PAPA IV.

Motu proprio &c.

IN altra occasione pubblicammo alcune Constituzioni, e ordinazioni, concernenti la riforma del maggior Penitenziere, e della sacra Penitenziaria nostra, e del nostro Vicario, e del suo offizio, e inoltre del Camerario, e dell' Auditore della Camera Apostolica, e delle sue cause, e così pure dell' Auditore delle cause del Palazzo Apostolico, e del Governatore, e delle curie della Capitolina, e delle Contradittorie, e degli altri Tribunali e offizj della Santa nostra Città, e della Romana Curia; le quali però, (siccome abbiamo inteso) vengono osservate con poca diligenza dai Prefetti e Offiziali degli stessi offizj e Tribunali. Ma avendo noi ferma volontà, che si osservino affatto dai medesimi quelle

cose, e parimenti i Decreti del S. Concilio Tridentino in quelle cose, che spettano ai loro uffizi; Noi pertanto considerando esser poco formar Leggi, se mancano quelli, che le facciano osservare, e nelle cose premesse, siccome siamo obbligati per debito dell' uffizio pastorale imposto a noi (quantunque senza i meriti sufficienti) salubremente, e utilmente provedere, e volendo che inviolabilmente si osservino le predette constituzioni, e ordinazioni, e Decreti del Concilio, le quali, e i quali vogliamo che s' abbiano quà come espressi; commettiamo, e comandiamo al Venerabile nostro Fratello Giovanni Morone Vescovo Tusculano, a Giovanni Michele Saraceno del Titolo di Santa Anastasia, e a Giovanni Battista Cicada del Titolo di S. Clemente, e a Michele Alessandrino del Titolo di Santa Sabina, a Clemente del Titolo di Santa Maria in Aracelli, e a Lodovico Simoneta del Titolo di S. Ciriaco nelle Terme, e a Carlo Borromeo del Titolo di S. Martino ne' Monti, Preti, e inoltre a Viteloccio Vitellio del Titolo di Santa Maria nel Portico, Diacono, e Cardinali; ch' eglino, o la maggior parte di essi uniti o separati a loro arbitrio, anco come esecutori delle dette lettere, constituzioni, e Decreti, facciano osservare fermamente, e con effetto le predette constituzioni, ordinazioni, e Decreti predetti secondo i tenori di loro e delle lettere di sopra fatte, per qualsisieno giudici, e officiali della Penitenziaria, Vicaria, e Camera, e Rota, Curie, e Tribunali predetti sotto pene (da incorrersi *eo ipso*) di scomunica *latæ sententiæ*, e privazione degli offizj; e altre che bene parranno ai medesimi Cardinali, anche Pecuniarie; (se non nascesse qualche dubbio o difficoltà tanto nella esecuzione de' detti Decreti del Concilio, quanto delle dette nostre lettere, nel qual caso riferiscano a noi) invocato anche per questo, se farà bisogno, il soccorso del braccio secolare; e procurino, annunzino, Decretino, e dichiarino colla nostra autorità, siccome noi coll' esposizione di queste annunziamo, Decretiamo, e dichiariamo, privati dei loro offizj coloro, che non ubbidiranno alle predette lettere, e Decreti, e ai mandati dei medesimi Cardinali, dal presente, siccome dal medesimo giorno, e il com-

contrario ancora inabili a ottenere nell'avvenire quelli ed altri offizj della Curia Romana; e privati e così de' medesimi offizj, liberamente possano vendersi quelli dal nostro Datario come vacanti per privazione, e comprarsi per prezzo conveniente da qual si sieno persone idonee; non ostanti quali si sieno constituzioni e ordinazioni Apostoliche, e gli statuti della Penitenziaria e Curia, e ancora dei predetti Tribunali &c. corroborati ancora con giurameto &c. anco privilegj e indulti, e lettere Apostoliche concedute ad essi e ai detti offiziali, e Tribunali sotto quali si sieno tenori e forme, e con quali si sieno clausule e Decreti, ancora da simil *motu proprio &c.* e in altra forma in qual si sia modo &c. a tutte le quali cose &c. e loro tenori &c. questa volta amplissimamente deroghiamo, e queste cose in niun modo vogliamo che suffraghino contro le premesse; e tutte le altre cose contrarie quali si sieno.

Piace

motu proprio I.

Dat. in Roma in S. Marco ai 4. di Agosto l'anno quinto.

B O L L A

DEL SS. SIGNOR NOSTRO SIGNOR PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA IV.

Contro quali si sieno, che ritengono, o ricevono in confidenza le Chiese e i beneficj Ecclesiastici.

Pio Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria della cosa.

DEve il Romano Pontefice posto nel grado più sublime della Chiesa militante distendere gli occhi vigilanti della mente non solamente sopra i costumi degli assenti, ma principalmente in qualche

tempo riflettere con diligente indagazione a' costumi dei presenti, dei domestici fratelli, e dei suoi figliuoli, e conservare principalmente quelli, che l' Altissimo chiamò in parte della Apostolica Sollecitudine non solamente liberi e senza macchia alcuna di patto illecito, ma ancora da qual si sia sospetto di questa cosa, acciocchè quelli che sono superiori agli altri per la sublimità d'un illustre offizio, si vedano ancora superiori ad essi nell' antica integrità de' costumi. Veramente quantunque gran tempo sia che abbiamo inteso essersi introdotta come per nascondigli una certa spezie di simoniaca pravità, che chiamano confidenza de' benefizj, nella curia Romana, e quindi nel Sacro Collegio dei Nostri venerabili fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, e che alcuni dei medesimi Fratelli per una certa troppa facilità, o piuttosto indotti dalle importune preghiere degli amici e famigliari, hanno ricevuto, e frequentemente ricevono benefizj Ecclesiastici in tale confidenza; desiderando estirpar affatto da così Santo Collegio questa via illecita di esercitar la beneficenza o coltivar l'amicizia, avendo avvisato più d' una volta i medesimi Fratelli nel nostro Consistoro segreto, che non si accostumassero a questo modo di custodire i benefizj altrui, nè gli ricevessero a questo patto, e che i così ricevuti gli lasciassero: non ostante testè è giunto a nostra notizia, che alcuni di essi dimentichi della nostra ammonizione, anzi piuttosto di se medesimi, non hanno ancora lasciato quei benefizj che avevano ricevuti da custodire: E inoltre, che essi e alcuni altri ancora Patriarchi, Arcivescovi, altri Vescovi, e anche Chierici della Camera Apostolica hanno accettato Chiese, Monasteri, Dignità, e altri simili benefizj in favor loro resignati, ceduti, o in altra forma lasciati; oppure che hanno ottenuto, che a loro si provvedesse a comodo altrui (rapporto a quelli vacanti per morte, o altrimenti) da noi e dai nostri predecessori, o ancora dagli Ordinarj, e altri inferiori collatori, anche alla presentazione de' padroni; e che essi e altri ancora altrimenti vacanti, conceduti loro in titolo o amministrazione, o altrimenti con detta autorità qualche volta gli hanno ceduti in favor dei resi-

resignanti, o cedenti, o anche di altri, o altrimenti hanno lasciato: E che perciò hanno procurato e ottenuto di riservarsi annue pensioni, frutti, rendite, e proventi di Chiese, Monasteri, dignità, e altri benefizj simili in tutto, o in parte, ancora con facoltà qualche volta di trasferire esse ed essi, e ancora la collazione, provisione, presentazione, e altra disposizione de' benefizj Ecclesiastici appartenenti ai Prelati *pro tempore* esistenti delle medesime Chiese, Monasterj, e dignità, e ad altri che ottengono simili benefizj *pro tempore*, e ancora i regressi, o accessi, e ingressi alle Chiese anco Cattedrali, Monasteri, e altri diversi benefizj Ecclesiastici; per questo cioè, per eludere così i Confidenti la paga delle decime Apostoliche, o del comun detto Collegio, e della annata, e altri Dritti dovuti a detta Camera, e alle intiere collazioni di benefizj, vacanti ancora nei mesi Apostolici, o altrimenti riservati generalmente alla disposizione della Sede Apostolica, e intanto perchè si cedano, o si rassegnino i benefizj stessi, nel tempo precedente, in favore d'alcuni allora forse inabili pel Dritto, e incapaci, o ancora non nati, o perchè godano simili persone inabili ed incapaci, anco Laiche, delle pensioni, e frutti, rendite, e proventi Ecclesiastici, o piuttosto per abusarne di loro e della facoltà predetta di trasferire in pericolo delle anime loro e perniciosa esempio; Onde noi stimando finalmente non doversi dissimular più tempo questa incuria dei medesimi Cardinali nell' ubbidire alle nostre ammonizioni, e la indegna fallacia tanto di quelli, quanto degli altri Prelati, anche Chierici, e di altri quali si sieno, ma dover por rimedio a questo errore, acciocchè non si radichi più; e poichè hanno ecceduto gravemente la meta dei medesimi Cardinali quelli, che non ubbidendo alla nostra ammonizione hanno ritenuto simili benefizj in confidenza come si è detto, e indebitamente o ricevendo essi immediatamente i frutti, o per mezzo d'altri a nome loro, anche permettendo che altri li ricevano con simulati affitti, e finte quietanze, e donazioni e remissioni, piuttosto da smoderata indulgenza verso i suoi riputiamo facilmente esser ciò proceduto, che da verun dis-

disprezzo dei nostri precetti . Pertanto a tenore delle presenti decretiamo e dichiariamo con autorità Apostolica, che dal giorno della accettazione di essi sono vacate *ipso jure* e vacano tutte e ciascheduna Chiesa , ancora Metropolitane , ed altre Cattedrali, e Monasteri , anche Consistoriali , Priorati , Prepositure , Prepositati , dignità , ancora maggiori , e principali , anco Conventuali , amministrazioni di personati , e offizj , e gli altri benefizj Ecclesiastici , con cura e senza cura , secolari e Regolari di qual si sia Ordine , anche di Juspadronato , anco di laici , anche di nobili , e illustri , anco esistenti per fondazione e dotazione in qual si sia modo , a contemplazione o riguardo di qual si sia persona , (come si è detto ancora per i Vescovi Cardinali della medesima Romana Chiesa) e quali si sieno altri anche Patriarchi , Arcivescovi , e altri Vescovi , e anche Cherici della medesima Camera ricevuti in titolo , commenda , o amministrazione , come in altre occasioni in simile confidenza pel Dritto proibita , riservando pel tenore di queste a noi e alla Sede Apostolica la loro libera collazione e disposizione ; e che hanno cessato , e cessando , estinte sono le riserve di frutti e pensioni ; e le facoltà di trasferire , e le concessioni di collazione di benefizj a loro fatte , come si premette , e i regressi , o accessi , e ingressi simili conceduti , e che indebitamente cavano , e che non hanno potuto far suoi , nè hanno dovuto i medesimi Cardinali , o quali si sieno altri , dal primo giorno dopo la ricezione di tali beneficj , i frutti , e rendite e proventi delle medesime Chiese , Monasteri, dignità , e di altri beneficj , e le predette pensioni ; ma che sono stati devoluti , e il sono tutti quelli , e ciascheduno alla Camera , e che a lei si debbono, e che sono obbligati nell' uno e nell' altro foro alla intera restituzione di essi i medesimi Cardinali , e altri , alle cui mani in qualunque modo sono pervenuti , e i loro Eredi , e che debbono a ciò costringersi con opportuni rimedj del Dritto . E inoltre proibiamo a tutti e ciascheduno tanto Cardinali della medesima Romana Chiesa , ancora Vescovi, quanto ai Prelati, e Chierici, e altri pre-
det-

detti presenti e futuri, che nell' avvenire non presumano giammai in alcun tempo ricevere alcune Chiese, Monasteri, Dignità o altri beneficj anche del detto Juspadronato, come si è detto esistenti, o frutti, o pensioni, o regressi, o accessi nella predetta confidenza, o ad effetto di procurar tali riserve a quelli che poi cedono ad essi. Ai Cardinali però proibiamo strettamente, e ad altri Prelati di simil genere in virtù di Santa Obbedienza, e sotto pena d' interdetto dello ingresso in Chiesa; agli altri però sotto pena di maggiore scomunica *latæ sententiæ*, da incorrersi *eo ipso* dai contrafacienti, dalla quale non possano essere assolti se non da noi, o dal Romano Pontefice *pro tempore* esistente, fuorchè ridotti all' Articolo di morte. E che saranno nulle e invalide e di niuna forza e vigore qualsisia collazione, provisione, perfezione, commenda, riservazione, facoltà, ancora di trasferire, e di regredire, o di accostarsi, e di entrare, e altre disposizioni rapporto a Chiese, Monasteri, Dignità, ed altri beneficj, e i loro frutti, e collazioni di benefizj, fatte da noi, e da altri Romani Pontefici nostri Successori, anche per *motu proprio*, o consistorialmente, e anche dagli Ordinarj, e altri inferiori collatori, e a presentazione dei medesimi Padroni, e altre in qualsisia modo se interverrà tal confidenza, espressamente, o occultamente, oppure presunta, *de jure*, e altre fatte *pro tempore* contro le premesse; nè suffragare a chiunque, ma vacare *ipso jure*, le Chiese, i Monasteri, le Dignità, e altri simili beneficj, ed essere riservati alla disposizione nostra, e della Sede Apostolica, ed essere, e stimarsi applicati i frutti, e le pensioni alla Camera Apostolica come si dichiara; e che si deve giudicare e definire così in tutte le cose premesse, e in ciascheduna, per quali si sieno Giudici e Commissarj, anco Cardinali della medesima Romana Chiesa, tolta loro qualunque facoltà d' interpretare, giudicar diversamente, ancora procedendo per presunzioni e congetture legittime, e ad arbitrio loro, se consti non poter provarsi e manifestarsi altrimenti tale confidenza. E checchè ne accaderà diversamente attentarsi sopra queste cose da chiunque con qualsisia au-

autorità ſcientemente, o ignorantemente, ſimilmente dichiariamo eſſer nullo e vano; non oſtanti le Conſtituzioni di Bonifazio Papa VIII. noſtro Predeceſſore d' una Dieta, e del Concilio Generale di due Diete, e altre Apoſtoliche Conſtituzioni; e ancora le conſuetudini contrarie, e ſtatuti quali ſi ſieno corroborati con giuramento del predetto Collegio, colla confermazione Apoſtolica, o con qualunque altra fermezza. O ſe con alcuni in commune o ſeparatamente è ſtata indulgente la medeſima Sede, che non poſſano eſſer interdetti, ſoſpeſi, o ſcomunicati per lettere Apoſtoliche, le quali non facciano piena, ed eſpreſſa menzione, e parola per parola d' un tale indulto. E acciocchè neſſuno poſſa pretendere giammai l'ignoranza delle preſenti, vogliamo, e decretiamo colla medeſima autorità, che le medeſime preſenti lettere e loro Copie ſieno affiſſe, e laſciate alle porte della Baſilica del Principe degli Apoſtoli della Città per alcuno dei noſtri Curſori, e ancora ſieno pubblicate nella Cancellaria Apoſtolica ſecondo il coſtume, e ſi deſcrivano nel Quinterno della medeſima Cancellaria a maggior comodo delle parti, che vogliano produrle in giudizio. A neſſuno adunque ſia lecito lacerare, o opporſi con temeraria audacia a queſta pagina di noſtra riſervazione, dichiarazione, inibizione, Decreto, e volontà. Se alcuno però preſumerà attentar queſto, ſappia, ch' egli incorrerà nella indignazione di Dio Onnipoſſente, e dei Beati Apoſtoli Pietro e Paulo.

Dat. in Roma in S. Pietro l' anno dell' Incarnazione del Signore 1564. ai 16. Ottobre: L' anno V. del Noſtro Pontificato.

Vedute de Curia M. de Enciſo:

Ceſ. Glorierio.

H. Cumyn.

L' Anno della Natività del Signore 1564., nella Indizione 7. li 3. Decembre: L' Anno V. del Pontificato del SS. in Criſto Padre, e Signor Noſtro Signo-

Signore Pio per Divina providenza Papa IV., le soprascritte Lettere Apostolice furono pubblicate, e affisse alla porta della Basilica del Principe degli Apostoli della Città, e della Cancellaria Apostolica, e in Campo Fiore, quivi lasciate le Copie affisse delle soprascritte lettere nei soprascritti luoghi, siccome è costume, per noi Giulio Parino, e Bernardino Andreuzio, Cursori del Prelibato SS. Signor Nostro Papa.

Antonio Chierici Maestro dei Cursori.

B O L L A

DEL SS. SIGNOR NOSTRO SIGNOR PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA IV.

Sopra la forma del giuramento della professione della Fede.

Pio Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria della cosa.

RIchiede l' Offizio imposto a noi del Ministero Apostolico, che senza dilazione ci affrettiamo di eseguire a lode e gloria di Dio quelle cose, che il Signor Onnipossente si è degnato inspirare divinamente ai Santi Padri congregati in nome suo per provida direzione della sua Chiesa. Dovendo adunque secondo la disposizione del Concilio Tridentino far pubblica professione della Fede Ortodossa, e promettere, e giurare di perseverare nella ubbidienza della Chiesa Romana tutti quelli, che nell' avvenire saranno posti al governo delle Chiese Cattedrali e Superiori, o saranno proveduti delle loro Dignità, Canonicati, e altri quali si sieno benefici Ecclesiastici aventi cura di Anime: volendo noi che sia osservato lo stesso da quali si sieno, ai quali si provederà de' Monasterj, Conventi, Case, e altri quali si sieno luoghi di quali si sieno Ordini Regolari, anco di milizie con qual si sia nome o titolo, e vo-

volendo, che in questa cosa si estenda a tutti la nostra dovuta sollecitudine, acciocchè uniformemente si faccia da tutti la professione della medesima Fede, e sia manifesta a tutti l' unica e certa forma di essa, comandiamo rigorosamente coll' autorità Apostolica, che sia pubblicata la medesima forma notata nelle presenti, e che sia ricevuta dapertutto da coloro a cui spetta per Decreti del medesimo Concilio, e dagli altri pred.tti, e che sia osservata, e che si faccia solennemente la predetta professione secondo questa e non diversa forma, sotto le pene prescritte dal medesimo Concilio contro i contravenienti a norma delle presenti su questo medesimo tenore. Io N. credo con ferma Fede, e confesso tutte, e ciascheduna cosa che si contengono nel Simbolo della Fede, del quale usa la Santa Romana Chiesa; cioè Credo in un Dio Padre Onnipossente, Creatore del Cielo, e della Terra, di tutte le cose visibili, e invisibili; e in un Signore Gesù Cristo, Figliuolo di Dio Unigenito, e dal Padre nato avanti tutti i Secoli: Dio da Dio, lume da lume, Dio vero da Dio vero; generato, non fatto, consostanziale al Padre, per cui tutte le cose sono fatte; il quale per noi Uomini, e per la nostra salute discese da' Cieli. E s' incarnò per opera dello Spirito Santo, nell' utero di Maria Vergine, e si fece uomo. Ed è stato ancora Crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, patì, e fu seppellito. E risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture. E salì al Cielo, siede alla destra del Padre: e un altra volta ha da venire a giudicare i vivi, ed i morti, il cui Regno non avrà fine. E nello Spirito Santo, Signore, e vivificante, il quale procede dal Padre, e dal Figliuolo: il quale col Padre e col Figliuolo insieme è adorato, e conglorificato, il quale ha parlato pei Profeti: e in una Santa Cattolica e Apostolica Chiesa: confesso un Battesimo in remissione dei peccati, e aspetto la resurrezione de' Morti, e la vita de' venturi Secoli. Così sia. Fermissimamente ammetto, e abbraccio le Apostoliche, ed Ecclesiastiche tradizioni, e le altre osservanze della medesima Chiesa, e Constituzioni. Ancora ammetto la Sacra Scrittura secondo quel senso

che ha tenuto, e tiene la Santa Madre Chiesa a cui appartiene giudicare del vero senso, e interpretazione delle Sacre Scritture; nè mai la riceverò, e interpreterò se non secondo il consenso unanime dei Padri. Confesso ancora esser sette veramente, e propriamente i Sacramenti della nuova Legge, instituiti da Gesù Cristo Signor Nostro, e necessarj alla salute dell' uman genere, benchè non tutti a ciascheduno, cioè Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine, e Matrimonio, e che essi conferiscono grazia; e di questi non potersi reiterare il Battesimo, Confermazione, e Ordine senza Sacrilegio. Ricevo ancora, e ammetto i riti ricevuti e approvati dalla Chiesa Cattolica nella solenne amministrazione di tutti i sopradetti Sacramenti. Abbraccio, e ricevo tutte e ciascheduna cosa, che sono state definite, e dichiarate del peccato Originale, e della giustificazione nel Sacrosanto Concilio di Trento. Parimenti confesso, che s' offre a Dio nella Messa proprio e propiziatorio Sacrifizio pei Vivi e Defonti, e che vi è nel Sacramento Santissimo dell' Eucaristia, veramente, realmente, e sostanzialmente il Corpo e il Sangue insieme con l' anima e Divinità di Nostro Signor Gesù Cristo; e che si fa la conversione di tutta la sostanza del pane nel Corpo, e di tutta la sostanza del vino nel Sangue, la qual conversione la Chiesa Cattolica appella transostanziazione. Confesso ancora che sotto una sola spezie si riceve tutto e intero Cristo, e vero Sacramento. Costantemente tengo, esservi Purgatorio, e recarsi giovamento alle Anime dei Fedeli ivi trattenute co' Suffragj; similmente doversi venerare e invocare i Santi Regnanti insieme con Cristo, ed essi offrir le orazioni a Dio per noi; e fermissimamente asserisco doversi venerare le loro Reliquie, doversi avere, e ritenere le Immagini di Cristo, e della Madre di Dio sempre Vergine; e anche degli altri Santi, e doversi dar loro il dovuto onore e venerazione. Affermo ancora, aver Cristo lasciata nella Chiesa la potestà delle Indulgenze, ed essere assai salutare il loro uso al popolo Cristiano. Conosco la Santa Chiesa Cattolica e Apostolica Romana, per Madre, e Maestra di tutte le

Chie-

Chiese, e prometto e giuro vera ubbidienza al Romano Pontefice Successor di S. Pietro Principe degli Apostoli, e Vicario di Gesù Cristo: indubitanremente ricevo ancora, e confesso tutte le altre cose insegnate, definite, e dichiarate da Sacri Canoni, e dai Concilj Ecumenici, e principalmente dal Sacrosanto Concilio di Trento, e al tempo stesso tutte le cose contrarie, e quali si sieno Eresie condannate dalla Chiesa, rigettate, e anatematizzate, io parimenti condanno, rigetto, e anatematizzo. Questa vera Cattolica Fede fuor della quale niuno può salvarsi, la quale presentemente spontaneamente confesso, e veracemente tengo, procurerò quanto potrò, la medesima intiera e inviolata ritenere e confessare costantissimamente fino alla morte coll'ajuto di Dio, e che tenuta, insegnata, e predicata sia da miei sudditi, o da quelli, la cui cura spetterà a me nel mio impiego. Io medesimo N. prometto, e giuro. Così mi ajuti Iddio, e questi Santi Evangelj di Dio.

Vogliamo però che le presenti lettere secondo il costume si leggano nella nostra Cancellaria Apostolica; ed acciocchè sieno più manifeste a tutti si scrivano nel suo Quinterno, e ancora si stampino. A niuno sia adunque lecito lacerare, e con temeraria audacia opporsi a questa pagina della nostra volontà, e mandato. Se alcuno però presumerà attentar ciò, sappia, che incorrerà nella indignazione di Dio Onnipossente, e de' suoi Santi Apostoli Pietro e Paulo.

Dat. in Roma in S. Pietro: L'anno dell' Incarnazione del Signore 1564. ai 13. Novembre: L'anno V. del Nostro Pontificato.

Ferd. Card. Cesio.

Ces. Glorierio.

Le sopradette lettere sono state lette, e pubblicate in Roma nella Cancellaria Apostolica l'anno dell' Incarnazione del Signore 1564. il Sabbato 6. Decembre: L'Anno V. del Pontificato del SS. in Cristo Padre, e Signor Nostro Signore Pio Papa IV.

A Lomellino Cust.

DI-

DICHIARAZIONE,

Che le grazie di non risiedere, e ricevere i Frutti per ragion di studio, non vagliono senza il consenso dell' Ordinario.

IL SS. in Cristo Padre e Signor Nostro Signore Pio per Divina Providenza Papa IV. alla cui notizia giunse testè, che certuni, che ottengono Beneficj Curati, o che richiedono altri Sacri Ordini, o personal residenza, sotto pretesto che desideravano consecrarsi allo studio, dopo la confermazione del Concilio Tridentino fatta per sua Santità e unitamente pubblicata, per attendere attualmente allo studio delle lettere in luogo, ove quello sia Generale, asseriscono, che a cagione dei Beneficj da essi ottenuti, per tutto un quinquennio, o altro tempo allora espresso, purchè entro il primo anno di esso si facciano ordinare Suddiaconi, non sieno obbligati ad essere promossi agl' altri Ordini; e così i medesimi intanto, come gli altri ancora ai medesimi Ordini o a alcuno di essi, promossi, e similmente studenti, esercitando la Cura di Anime ad essi addossata col mezzo di Vicarj idonei, dagli Ordinarj dei luoghi loro assegnata congrua porzione de' frutti di tali benefizj, o da assegnarsi in altra occasione, e in tal modo servendo nelle cose Divine, e sopportando altri impieghi ad essi incombenti, non fossero obbligati a resiedere infino ad un simil tempo personalmente nei medesimi Beneficj, e potessero non ostante intanto riceverne tutti i futti dei medesimi Beneficj, avendo ottenuto per ordinaria Segnatura di Sua Santità, o offizio di sua Penitenziaria di essere dispensati, e che si usi indulgenza con essi, non volendo lasciare luogo alcuno in essi per frode o circonvenzione, quanto può provedersi umanamente, principalmente rapporto agli assenti della Curia Romana, delle cui qualità non si può aver facile notizia, inerendo ancora ai Decreti del Concilio di Trento, dichiarò con Apostolica autorità, che tali dispensazioni, e indulti finora conceduti, e le lettere tanto dalla medesima Penitenziaria quanto Apo-

sto-

postoliche, ed altre di sopra fatte o da farsi, e i processi avuti e da aversi per le medesime, non suffraghino in niun modo a detti assenti, se non si aggiunga a questo il consenso che deve darsi *gratis* di ogni Ordinario dei luoghi, nei quali ciascheduno simile Benefizio esiste, decretando nullo &c.

Piace, sia pubblicato, e sia descritto I.

Fu letta e pubblicata la soprascritta regola Romana nella Cancellaria Apostolica l' anno della Incarnazion del Signore 1564. il Venerdì 24. Novembre: L' Anno V. del detto Pontificato del SS. S. N. Papa.

A. Lomellino Custode.

B O L L A

DEL SS. SIGNOR NOSTRO SIGNOR PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA IV.

Sopra la residenza dei Prelati, e delle Parrocchiali, ed altri che hanno cura d' anime, e che devono risiedere.

Pio Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria della cosa.

COstituiti per divina disposizione nella Eminenza suprema della Chiesa militante, quantunque con meriti insufficienti, guardando con la intensa acutezza della nostra mente non solamente tutti i Greggi del Signore commessi alla nostra vigilanza, ma le azioni ancora di tutti i loro Pastori, abbiamo stabilito porre ogni nostra cura, acciocchè siccome abbiamo principalmente assistito al progresso operoso del Sacro Concilio di Trenro, e al felice suo termine, cooperante il Signore, così eseguiamo fervidamente i santissimi suoi decreti concernenti massimamenre all' offizio dei medesimi Pastori che sono

stati

ſtati chiamati ad aver parte della Apoſtolica ſollecitudine. Veramente quantunque nel predetto Concilio ſia ſtato decretato per ordinazione molto ſalutare, che tutti i Venerabili fratelli noſtri Patriarchi, Primati, Arciveſcovi, Veſcovi, e altri benefiziari ſieno obbligati a riſiedere nelle Chieſe loro ſpoſe; alcuni però, (lo che diciamo non ſenza un grande cordoglio del noſtro animo) ſi ſono tanto dimenticati di ſe ſteſſi, e dei greggi loro commeſſi, i quali perduti in altro tempo, il Noſtro Salvatore ſi è degnato redimere col proprio Sangue, che ancora preſentemente dimorando nella Santa Città, o altrove, e confondendo i dritti Sacroſanti del Matrimonio ſpirituale ſolennemente contratto tra eſſi, e le loro Chieſe non curano le loro ſpoſe abbandonate in una lunga quaſi vedovanza, e le predette Chieſe in qualunque modo loro concedute, nè riſiedono in eſſe ſiccome conviene a probi e providi Padri di famiglia, in perdizione delle anime loro, e dei ſuoi ſudditi, e in pernicioſo eſempio, e ſcandalo di molti: Stimando noi dover frangere o convincere queſta loro contumacia col timore ancora di alcuna pena temporale, di moto proprio, e di noſtra certa ſcienza, e di pienezza di Apoſtolica poteſtà, rigoroſamente comandiamo per mezzo di Scritti Apoſtolici a tutti i Patriarchi, Primati, Arciveſcovi, e Veſcovi predetti, e quali ſi ſieno altri, anche illuſtri per qualunque autorità, dignità, grado, o preminenza, i quali ottengono le predette Chieſe in commenda, o amminiſtrazione, o con qualunque altro nome, e ad altri qualiſiſieno benefiziati che hanno cura d' anime, i quali ſono obbligati a far reſidenza perſonale nelle loro Chieſe, ſecondo il tenore del decreto promulgato nel predetto Concilio ſopra la reſidenza; in virtù di ſanta obbedienza, e oltre le pene contenute in detto Decreto del Concilio, anche ſotto pena di privazione del governo e amminiſtrazione delle loro Chieſe, e altre pene da imporſi a noſtro arbitrio, e del Romano Pontefice noſtro ſucceſſore *pro tempore* eſiſtente, che ceſſando ogni dimora, perſonalmente riſiedano nelle medeſime loro Chieſe ſecondo la forma e tenore del detto Concilio. E non oſtante, ſe accaderà, che alcuni non ubbidiſcano

no ad un tal mandato noſtro (locchè ſtia lontano) acciocchè i tali aſſenti non ſieno di miglior condizione in queſta parte, che gli altri che riſiedono nelle loro Chieſe, ſtabiliamo e ordiniamo per le preſenti con queſta noſtra ſanzione, che ha da valere per ſempre, che nell' avvenire appartengano legittimamente come ſpoglj, alla Camera Apoſtolica tutti i beni mobili ed immobili nella Città, o nel ſuo diſtretto eſiſtenti e ſe moventi, le coſe, e dritti, e azioni di qualſiſia qualità, quantità, e valore, e che eſiſtono in qualunque luogo, appartenenti a Patriarchi, Primati, Arciveſcovi, Veſcovi, e quali ſi ſieno altri, illuſtri ancora per qualſiſia autorità, dignità, grado, e preminenza, che ottengono le predette Chieſe in titolo, o commenda, o amminiſtrazione, o con qualſiſia altro nome, e a' altri qualiſiſieno beneſiziati aventi cura d' anime, i quali fuori delle predette Chieſe, e Dioceſi, anche dimorando nella Curia Romana, o altrove, e non reſidenti ſecondo il decreto e forma d' un tal Concilio, ſi ſaranno partiti; e per eſſi delle loro Chieſe, e di qualiſiſieno Monaſterj, Priorati, Prepoſiture, e altri beneſizj Eccleſiaſtici con cura e ſenza cura, Secolari, e Regolari, ch'eſſi avrano ottenuto in qualſiſia modo, e dei Frutti, rendite, e proventi Eccleſiaſtici, e anche penſioni annue loro riſervate ſopra ſimili frutti, rendite, e proventi, e aſſegnate *quæſita occaſione*, ancorchè abbiano ottenuto ſpecial facoltà per reſtare di loro, o di parte di eſſi, e altrimenti diſpor liberamente, da noi e qualiſiſieno altri Romani Pontefici, Predeceſſori, e Succeſſori noſtri, anco con clauſule, perchè non poſſano rivocarſi tali facoltà, e altri decreti annullanti, e abbiano già diſpoſto in vigore di quelle Lettere di ſopra ſcritte delle coſe, e beni ſimili, ſia lecito ai diletti figli Commiſſario noſtro Generale moderno, e *pro tempore* eſiſtente, e ai ſuoi, e a' deputati della detta Camera, nel caſo di una tal partenza far il ſolito inventario ſopra le coſe, e beni predetti, e le altre coſe, ſiccome ſuol farſi degli altri ſpoglj de' Chierici, accumularli nelle mani del noſtro diletto figlio General Teſoriere moderno, ed eſiſtente *pro tempore*, e applicarli a detta Camera, ſopra ciò non richiedendoſi

dosi licenza di chicchessia; e revochiamo, cassiamo, e annulliamo a tenore, e pienezza della medesima podestà, ancora di moto, e scienza simile, le facoltà e Lettere predette di sopra scritte: ancora concedute in ricompensa delle fatiche, e ossequj in qualsisia modo, fatti ancora a noi, e alla Chiesa Romana, e alla detta Sede, e ancora replicate volte approvate, aventi pel tenore di tutte quelle, le presenti come sufficientemente espresse, e inserite parola per parola, in caso d' una tal morte, quantunque accada nella Città, o nel suo distretto, o altrove fuori delle loro Chiese, come si dichiara e sin dal presente, come d'allora, e al contrario, in pena della detta contumacia. E che saranno nulle, e invalide e di niuna forza, o vigore, e che nulla suffraghino contro il tenore delle presenti tanto esse quanto con qualsisia loro pretesto, i testamenti fatti *pro tempore*, Codicili, Legati, Donazioni, e altre disposizioni qualisisieno, anco a pie cause, o in rimunerazione dei servigj: e che così debba giudicarsi, e definirsi per qualisisieno giudici, e commissarj di qualsisia autorità, anche Cardinali della Santa Romana Chiesa, in qualsisia istanza tolta loro, e a chiunque di loro qualsisia facoltà di giudicare, e interpretare diversamente: e checchè altrimenti accaderà attentarsi da chiunque di qualunque autorità scientemente, o ignorantemente, decretiamo essere nullo e vano. Per questo però non intendiamo in niun modo pregiudicare, nè alterare cosa alcuna riguardo alle nostre emanate ordinazioni, riservazioni, e decreti, e de' Romani Pontefici nostri Predecessori, per quel che appartiene agli spoglj applicati alla Camera Apostolica dei Prelati e altri benefiziati ancora residenti nelle loro Chiese o Diocesi, e che muojono quivi; i quali ancora ampliamo, ed estendiamo a quei che hanno Chiese nel distretto della Città, e che ivi risiedono, e muojono; ma vogliamo ch' essi restino in loro vigore, come prima, fuorchè rapporto a quelli, che risiederanno nelle loro Chiese secondo la forma del predetto Concilio, e avranno particolar licenza di testare: poichè questa solamente vogliamo resti salva per loro; talmentechè la general licenza di testare in niun modo

 suf-

ſuffraghi ad eſſi , benchè reſidenti , ma poſſano difenderſi colla ſola licenza particolare , ſe ne avranno alcuna. Perchè poi un tal precetto, mandato, ſtatuto, ordinazione , rivocazione , caſſazione , decreto , e altre premeſſe, e le preſenti Lettere pervengano a notizia di coloro, a quali conviene, e niuno poſſa pretendere ignoranza alcuna di eſſi , o allegare ſcuſa , ma tutte quelle coſe rimangano perpetuamente ferme , e illibate ; vogliamo , e comandiamo , che queſte medeſime preſenti , affiſſe nelle porte della Baſilica del Principe degli Apoſtoli della Città , e della noſtra Cancellaria , e in Campo Fiore, per alcuno dei noſtri Curſori, ivi laſciata la copia loro , da queſto giorno obblighino tutti così , come ſe foſſero ſtate intimate a loro perſonalmente , non oſtanti le premeſſe , e le Lettere pubblicate , ed approvate in favore de' Curiali per Siſto IV. di felice memoria , Leone X. Giulio III. , e per qualſiſieno altri Romani Pontefici predeceſſori noſtri , e anche per noi, e anche altre Lettere, conſtituzioni, e ordinazioni Apoſtoliche , e tutte le altre quali ſi ſieno contrarie. A niuno dunque ſia lecito lacerare , o opporſi con temeraria audacia a queſta pagina di noſtro precetto, mandato , ſtatuto, ordinazione , rivocazione , ceſſazione , annullazione , decreto , ampliazione , eſtenſione , intenzione , e volontà . Se alcuno però preſumerà attentar queſto , ſappia , che incorrerà la indignazione di Dio Onnipoſſente , e dei Beati Pietro, e Paulo ſuoi Apoſtoli.

Dato in Roma in S. Pietro l'anno dell' Incarnazione del Signore 1564. Addì 25. Novembre l'anno quinto del noſtro Pontificato.

Ceſ. Glorierio.

Veduta de Curia M. de Ençiſo.

H. Cumyn.

L'Anno della Natività del Signore 1564. , nella indizione VII. li venti Decembre, l' anno quinto del SS. in Criſto Padre , e S. N. Pio per divina pro-

providenza Papa IV., le addietro scritte Lettere Apostoliche sono state pubblicate, ed affisse alle porte della Cancellaria Apostolica, e in Campo Fiore, riposte nei predetti luoghi le copie affisse delle presenti addietro scritte Lettere, secondo il costume, per noi Giulio Parino, e Bernardino Andreuzio, cursori del prelibato SS. Nostro Papa.

Antonio Chierici, Maestro dei Cursori.

MOTO PROPRIO

DEL SS. SIGNOR NOSTRO SIGNOR PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA IV.

Sopra l' esecuzione del Concilio, e delle Lettere del medesimo SS. contro gli Arcivescovi, e Vescovi, Prelati, ed altre persone Ecclesiastiche, che non risiedono nelle loro Chiese.

PIO PAPA IV.

MOtu proprio &c. Essendo stato comandato, e per il Sacrosanto Ecumenico Concilio di Trento, e per le nostre Lettere o Bolle ancora di sopra emanate, e tra le altre colla Data in Roma in S. Pietro l' anno dell' Incarnazione del Signore 1564. li 25. Novembre l' anno V. del nostro Pontificato, a tutti i Vescovi, Arcivescovi, ed altri a cui è stata commessa la cura di anime, conoscere le sue pecore, offrir per loro sacrifizj, e pascerle colla predicazione della parola di Dio, colla amministrazione dei Sacramenti, e coll' esempio di tutte le buone opere, aver cura paterna dei poveri, ed altre persone miserabili, e segnalatamente assistere ed esercitare gli impieghi pastorali, e far altre cose contenute nel detto Sacro Concilio, e nelle nostre dette Lettere, e Bolle: Tutte le quali cose non possono eseguirsi da coloro, quando non vegliano alle greggie, nè assistono, ma abbandonano le pecore a guisa di mercenarj, e perciò avrebbero dovuto, e dovrebbero tutti i Ve-

scovi, e Arcivescovi, e altri costituiti in dignità Ecclesiastiche, e a cui appartiene la cura di anime, secondo i divini precetti, e secondo il vigore, forma, e tenore del predetto Concilio Ecumenico, e delle nostre predette Lettere essersi ridotti alle loro Chiese respettive, Diocesi, e altri benefizj, che richiedono la personale residenza ad effetto di fare in essi la personal residenza, e aver adempito, ed osservato tutte le cose respettivamente contenute nei medesimi precetti, Concilio, e Lettere, o Bolle; Però siccome abbiamo inteso, che molti, e molti dispregiatori dei predetti precetti, e mandati, e dimentichi delle anime loro, e della propria salute, costituiti rispettivamente in dette Ecclesiastiche dignità, alle quali è annessa la cura d' anime, e Vescovile, e Arcivescovile, finora non hanno procurato far e compiere le cose premesse, ma hanno differito, e differiscono con grave pericolo delle anime loro, e delle greggie loro commesse, e in pernicioso esempio, e scandalo delle loro pecore, incorrendo temerariamente, e condannabilmente le sentenze, censure, e pene, perciò imposte loro: Tutte le quali cose non dovendosi lasciar correre impunemente, o per condiscendenza, ma gravemente sostenendo le predette censure, acciocchè passi ad esempio degli altri, essendo già stati per tanti mesi inobbedienti, di moto proprio e per nostra certa scienza, e di pienezza di nostra podestà abbiamo commesso per oracolo di viva voce al nostro Figlio Alessandro Riario generale Uditore della Camera Apostolica, cui altre volte, o al suo predecessore commettemmo che dichiarasse essere incorsi i detti Vescovi, Arcivescovi, ed altre persone Ecclesiastiche, che hanno cura d' anime, non residenti, nelle predette pene in detto Concilio contenute, e nelle Lettere o Bolle nostre, e che procedesse alla loro effettiva esecuzione, e ad altre cose più gravi; pure perchè aveva decretato, e rilasciato alcuni Monitorj con certi Vescovi, e altre persone predette in forza della nostra tal commissione a lui fatta, acciocchè nell' avvenire non accada rivocarsi in dubbio la sua giurisdizione, di nuovo commettiamo, e comandiamo al medesimo nostro Uditore che esercita l' offizio di Auditorato, che

che ſubito proceda contro Veſcovi, Arciveſcovi, e altri quali ſi ſieno Prelati, eſiſtenti sì nella Città, come altrove, e in qual ſi ſia luogo, e non reſidenti nelle proprie Dioceſi, conſtando a lui quanto ſembrerà baſtare, ſommariamente, ſemplicemente, e *de plano*, ſolo guardando la verità, e con mano regia ſe egli non ſarà ubbidito fino alla ſentenza eſcluſivamente; e poi riferiſca a noi, acciocchè poſſiamo procedere in noſtro Conſiſtoro ſegreto col Conſiglio dei noſtri fratelli, ſiccome è coſtume alla ſentenza di privazione, e depoſizione di tali Prelati diſobbedienti: in quanto agli altri che hanno cura di anime proceda in fino alla ſentenza incluſivamente, e la eſeguiſca ſecondo la forma, e tenore di detto Concilio, e delle predette noſtre Lettere con le medeſime facoltà come ſopra, e faccia altre coſe, ed eſeguiſca, ſiccome ſi contiene in dette Lettere e Bolle, con poteſtà di citare, inibire, ſcomunicare, ſoſpendere *a divinis*, dichiarare, interdire, aggravare, raggravare, incarcerare, e decretare il braccio Secolare, rilaſciare, ed eſeguire, e far altre coſe neceſſarie in qual ſi ſia modo, e opportune, non oſtanti quali ſi ſieno coſe contrarie, e che baſti la ſola ſegnatura di noſtro moto preſente, e che faccia Fede dapertutto, in giudizio, e fuori; non oſtante regola contraria, e altre quali ſi ſieno coſe, alle quali tutte eſpreſſamente deroghiamo.

Piace

Motu proprio I.

Si preſenti B. Amerin. Regente.

BOLLA

DEL SS. SIGNOR NOSTRO SIGNOR PIO PAPA IV.

Revocatoria dei privilegj, esenzioni, immunità, facoltà, conservatorie, indulti, confessionali, *mare magno*, e di altre quali si sieno simili grazie concesse a quali si sieno luoghi, e persone in quelle cose nelle quali si oppongono agli statuti, e decreti del Sacro Concilio Tridentino.

Pio Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria della cosa.

COnstituiti per divina disposizione nella Sede del Principe degli Apostoli, quantunque con meriti insufficienti, non possiamo far cosa, nè più salutare alla Chiesa universale, commessa alla nostra cura, e sollecitudine, nè più decente all' officio imposto a noi dell' Apostolica servitù, che siccome il Concilio Ecumenico Tridentino pel ministero della nostra providenza, felicemente fu terminato principalmente coi nostri auspizj e somma concordia de' Santi Padri per misericordia di Dio; così in ogni luogo sia ricevuto da tutti quei che vengono stimati di pietà Cristiana, e che egualmente sia osservato da tutti, rimosso qual si sia ostacolo. Adunque essendosi pubblicati nel medesimo Concilio molti salutari decreti, e statuti, molto utili a universal riforma de' costumi, precedente un maturo esame dei medesimi Presenti, ai quali si oppongono in molte cose, molti e diversi privilegj, esenzioni, immunità, dispensazioni, facoltà, conservatorie, indulti, e come chiamano confessionali, e *mare magno*, e altre grazie, le quali finora, così perpetuamente come a tempo da molti Romani Pontefici nostri predecessori, e da noi, e dalla Sede Apostolica, e suoi legati, ancora da proprio moto, e di certa scienza, e con pienezza di Apostolica potestà, o anche a contem-

templazione, e riguardo d'Imperadori, Re, Duchi, e altri Principi, anco per configlio dei Fratelli in varj modi e tempi, in genere o fpezie per qual fi fia onefta caufa furono concedute, e ancora molte volte confermate, e innovate, a varie Chiefe tanto Cattedrali anche Metropolitane, quanto Collegiate, Monafterj, Conventi, e altri religiofi, ancora alle cafe, ordini dei frati mendicanti; e anco dello Spirito Santo *in Saxia*, di S. Giovanni Lateranenfe, e Incurabili della Città di S. Antonio Viennenfe, e di S. Bernardo *Juren.* e altri fpedali, milizie, e loro Capitoli, e Conventi, e Univerfità, anche Collegj di ftudj generali, tanto fecolari quanto Ecclefiaftici, Confraternità, Società, e sì alla Fabbrica del Principe degli Apoftoli della Città, come ad altre Fabbriche, alla Santa Crociata, e ad altri pii luoghi, opere, e anche a Patriarchi, Arcivefcovi, Vefcovi, Prelati, Abbadeffe, Priori, Prepofiti, e ad altri Ecclefiaftici, così fecolari, come Regolari di diverfi ordini, e milizie, e anche a Laici di qual fi fia dignità, e ftato, e grado, ed eccellenza, ed anche a perfone di amendue i feffi, rifplendenti per dignità Ducale, Regia, ed Imperiale; ed inoltre ad alcuni Notaj, e anche Legati *a Latere*, e Nunzj. Noi a cui principalmente ftà a cuore, che così fanti e falutari Decreti della Chiefa di Dio abbiano ovunque i loro effetti come è giufto, e che ubbidientemente da tutti fieno offervati, avendo i tenori de' privilegj, efenzioni, immunità, facoltà, confervatorie, indulti, confeffionali, mare magno, e altre grazie predette, e di quali fi fieno Apoftoliche lettere, e altre di fopra fatte, e proceffi, e Decreti, e altre cofe indi feguite, come fe foffero inferite parola per parola, avendo le prefenti per fufficientemente efpreffe, e pienamente inferite, di moto proprio, e di certa fcienza, e di pienezza di poteftà Apoftolica, con autorità Apoftolica, a tenore delle prefenti dichiariamo, e ancora ftabiliamo, e ordiniamo, che tutti i medefimi privilegj, immunità, facoltà, confervatorie, indulti, confeffionali, mare magno, e altre grazie, in tutte quelle cofe, nelle quali quelle cofe fi oppongono agli ftatuti, e Decreti di tal Concilio, *ipfo jure* fieno revocati, caffati, e annullati, e ridotti a

ter-

termini, e limiti del medesimo Concilio, e tali si stimino essere, nè poter suffragare in alcuna cosa contro i medesimi Decreti, e statuti, perchè non sieno osservati ovunque e presso tutti, ma queste cose doversi avere, e reputare siccome se giammai non fossero emanate, decretando non ostante, che tutte le cose, che per vigor de' privilegi, esenzioni, immunità, e dispensazioni, facoltà, conservatorie, indulti, Confessionali, e di quali si sieno altre tali grazie sono state fatte in qualunque modo, e si faranno nell' avvenire dopo quel tempo, che ha principiato a obbligare il Concilio in quelle cose, in cui si oppongono ai Decreti di detto Concilio, sono nulle e invalide, e irrite, e tali devono stimarsi, e che non possono suffragare a chiunque per quanto sia qualificato come si dichiara, tanto nel foro che chiamano del foro, quanto in quello della coscienza. E così doversi giudicare, e definire nell' uno, e nell' altro foro, per quali si sieno Ordinarj de' Luoghi, e altri giudici, e commissarj di qual si sia autorità, Cardinali ancora della Santa Romana Chiesa, tolta loro, e a qual si sia di loro qual si sia facoltà di giudicare diversamente, e qual si sia cosa che accaderà attentarsi all' opposto scientemente, e ignorantemente da chiunque, con qual si sia autorità, dichiariamo esser vana, e nulla. Non ostanti le premesse, e constituzioni e Apostoliche ordinazioni, e altre cose contrarie quali si sieno. A niuno adunque sia lecito lacerare, o con temeraria audacia opporsi a questa pagina di nostra dichiarazione, statuto, ordinazione, Decreto. Se alcuno però presumerà attentar questo, sappia, che incorrerà nella indignazione di Dio Onnipostente, e dei Beati Pietro, e Paulo suoi Apostoli.

Dat. in Roma in S. Pietro l' anno dell' Incarnazione del Signore, 1565. ai 17. Febraro l' anno VI. del nostro Pontificato.

Ces. Glorierio.
P. Vesc. Narniea.
H. Cumyn.

L'an-

L' anno della Natività del Signore 1565. nella indizione 7. il 24. Febraro l'anno VI. de Pontificato del SS. in Cristo Padre e Signor Nostro Pio per divina providenza Papa IV., le addietro scritte lettere Apostoliche sono state affisse, e pubblicate in Campo Fiore, e nelle porte della Cancellaria Apostolica per noi Niccolò de Mattheis, e Camillo Cherubino Cursori del SS. S. N. Papa.

ORAZIONE

RECITATA NELLA NONA ED ULTIMA SESSIONE DEL SACRO CONCILIO DI TRENTO, CELEBRATA IN DUE CONTINUI GIORNI 3., E 4. DI DECEMBRE, 1563. SOTTO PIO IV. PONTEFICE MASSIMO:

Dal Reverendiss. Sig. Girolamo Ragazzoni, Veneto, Vescovo Nazianzeno, e Coadjutore di Famagosta.

Quì sommariamente si annoverano tutte le cose definite nel Concilio Tridentino, che appartengono a credere piamente, e viver bene.

NAzioni o voi, quante siete nell'Universo, udite con attenzione: il Concilio Tridentino già tempo incominciato, qualche volta interrotto, variamente distratto, e perturbato, ora finalmente per divin benefizio con sommo e incredibile piacere di tutti gli ordini e nazioni si connette, e si finisce. E' stato felicissimo al popolo cristiano questo giorno, in cui il tempio del Signore frequentemente disturbato, e dissipato si rinova, e si termina: e questa nave unica di tutti i buoni dai massimi, e continui turbini e agitazioni libera si ripone in porto, nella quale Dio avesse voluto, che saliti fossero con noi coloro, a cagione de' quali principalmente fu questa navigazione istituita: e che fossero stati partecipi nella Fabbrica di questo edifizio coloro, che ne somministrarono questo affare: veramente ora ne avremmo maggior cagione di letizia. Questo però certamen-

mente non accadde per colpa nostra. Noi abbiamo scelto questa Città nelle fauci della Germania, vale a dire, situata quasi sul limitare delle case loro; noi non abbiamo avuto custodia alcuna per non dar loro alcun sospetto d' un luogo men libero: noi loro abbiamo conceduta quella pubblica Fede, ch'eglino stessi per le composero: noi gli abbiamo quà per molto tempo aspettati, nè abbiamo cessato mai di esortarli e pregarli, che venissero a conoscere il lume della verità. Ma a loro, ancora assenti, abbastanza, come credo, si è provveduto da noi. Poichè essendo due le cose, nelle quali si dovea applicar la medicina ai loro animi egri, ed infermi, l'una la dottrina della fede cattolica, e veramente Evangelica spiegata e confermata in quelle cose, delle quali essi dubitano, e che sembrerebbero opportune in questi tempi, dileguate e dissipate tutte le tenebre degli errori; l' altra lo ristabilimento della disciplina Ecclesiastica, per la cui depravazione principalmente affermano eglino essersi scostati da noi: l' uno e l'altro abbondantemente abbiamo eseguito, quanto n'è stato possibile secondo le circostanze de' tempi. Poichè primieramente questo Santo Concilio (fatta la professione della sua Fede secondo il lodevole costume dei nostri Maggiori) per porre un certo quasi fondamento alle future azioni, e per mostrare sù quali testimonj e presidj dovesse appoggiarsi nello stabilire i dogmi, piamente e prudentemente annoverò i libri del Vecchio e Nuovo Testamento, i quali si dovessero ricevere senza dubitazione alcuna; coll' esempio degli antichi approvatissimi Concilj; e perchè non potesse nascere qualche difficoltà rapporto alle parole dalle varie versioni, approvò una certa e definita traslazione dai fonti Greci, ed Ebraici. Indi combattendo i principali errori dell' Eresie, stabilì quelle cose rapporto a principj corrotti dell' umana natura, le quali esprimerebbe la verità stessa, se parlar potesse. Poi della giustificazione (cosa grande e veementemente oppugnata e dagli antichi Eretici, e da quei dei nostri tempi) definì quelle cose, colle quali e si accorresse alle perniciosissime opinioni in questo particolare, e il modo di pensar rettamente si dimostrasse con un certo maraviglio-

gliofo ordine, ed ammirabile fapienza, (ficchè in quefte cofe facilmente fi fcerne lo fpirito di Dio), Con quefto Decreto il più eccellente dopo la memoria degli uomini fi ftrozzano quafi tutte l' erefie, e ficcome il Sole dirada la caligine, così fi diffipano effe, e fi difcacciano, e comparifce tal chiarezza, e tale fplendore della verità, che niuno può diffimulare di non vedere così gran lume. Seguita il falutare trattato dei fette divini Sacramenti della Chiefa, primieramente di tutti infieme, e poi d' ognuno feparatamente. Quì però chi non vede con quanta diftinzione, chiarezza, e pienezza fi contenga illuminata veramente tutta la ragione di quefti mifterj celefti, ch' è la principal cofa? Chi in così grande molta e varia dottrina può in modo alcuno defiderare cofa abbia a feguire, o a fchivare? Chi troverà in tutte quelle cofe luogo, o occafione di errare? Chi finalmente potrà nell' avvenire dubitare della forza e virtù di quefti Sacramenti, vedendofi aver a noi sì copiofamente affiftito quella grazia, che ogni giorno per quelli fteffi difcende nelle menti dei Fedeli come certi ftillicidj? Si aggiunfero a quefte cofe i Decreti del Sacrofanto Sacrifizio della Meffa, e della Comunione fotto l' una, e l' altra fpezie, e del Battefimo dei fanciulli, dei quali non vi è cofa più fanta, nè più utile, ficchè fembrano difcefi dal Cielo, non compofti da Uomini. Si aggiunge a quefti oggi la certa dottrina delle Indulgenze, del Purgatorio, della venerazione, invocazione, immagini, e reliquie de' Santi, colla quale non folamente fi refifterà alle frodi e calunnie degli Eretici, ma affatto fi foddisfarà ancora alle cofcienze dei pii Cattolici. Quefte cofe rapporto a quel che appartiene alla noftra falute, che chiamanfi dogmi, fi erano efeguite felicemente: nè altra cofa fi afpettava da noi in quefto tempo di più in quefto genere.

Nell' amminiftrare però alcune di quefte cofe; effendovene alcune, che non fi offervavano affatto rettamente, con fomma cura, o Padri Chiariffimi, avete procurato, che quelle cofe fi trattaffero puramente e caftamente, e fecondo il coftume, e iftituto

dei

dei Maggiori: Così avete tolto ogni superstizione, ogni lucro, ogni siccome dicono, irreverenza dalla Divina Celebrazione delle Messe; avete proibito ai vaghi ignoti e criminosi Sacerdoti offrire questo Santo sacrifizio; avete richiamato l' uso di questa cosa Sacratissima dalle case private, e profane a Sacri luoghi e religiosi; avete rimosso i canti molli, e sinfonie, passeggi, colloquj, negoziazioni dal Tempio del Signore; avete prescritto a ciaschedun grado Ecclesiastico quelle Leggi in tal guisa, che in nessun modo resti luogo d' abusar dell' Ordine loro divinamente conferito. Così avete rimosso alcuni impedimenti del matrimonio, che sembravano dar quasi certa occasione per violare i precetti della Chiesa: avete chiuso la facil via d' ottener perdono a coloro che meno legittimamenre contraggono il nodo nel connubio: Cosa dirò dei fortuiti, e clandestini matrimonj? Veramente io penso così: se non ci fosse stata altra causa di convocar Concilio (che sono state molte e massime) per questa sola doveva farsi assolutamente. Poichè spettando questa cosa a tutti, e non essendovi angolo alcuno in tutto il mondo, che non sia stato invaso da questa macchia; meritamente si dovrebbe aver avuto cura di provedere a questo male comune ancora con una comune determinazione. Santissimi Padri, con questa vostra prudentissima, e quasi divina Sanzione è stata tolta affatto la occasione di gravissimi delitti, e malvagità, e sapientissimamente si è proveduto al governo della Cristiana Repubblica. Si aggiunge a queste cose la proibizione assai utile, e necessaria di molti abusi rapporto al Purgatorio, alla venerazione, invocazione, immagini, e Reliquie de' Santi; e anche Indulgenze, i quali sembravano sommamente macchiare, e bruttare la bellissima faccia loro.

L' altra parte però, in cui trattar si dovea della quasi cadente Ecclesiastica disciplina per ristabilirla, diligentissimamente ancora fù terminata. Saranno eletti in avvenire per esercitare le cariche Ecclesiastiche coloro, che sono superiori in virtù, non in ambizione, e che procurino i vantaggj del popolo, non il proprio, e piuttosto giovino, che presieda.

dano. Si enuncierà, e spiegherà con più frequenza e studio la parola del Signore più penetrante di qualunque spada a due tagli.

I Vescovi saranno presenti alle loro greggie, e veglieranno; e gli altri, ai quali è commessa la cura delle Anime, non vagheranno fuori della custodia loro consegnata. Niente gioveranno i privilegj a chiunque, o per vivere impuramente, e iniquamente, o per insegnar male, e perniciosamente: non si lascierà delitto alcuno senza castigo, niuna virtù senza premio. Ottimamente si è proveduto alla moltitudine de' poveri e mendicanti sacerdoti: ciascheduno sarà ascritto a certa Chiesa, ed impiego onde poter alimentarsi. L'avarizia, il più negro tra i vizj, principalmente nella Casa di Dio, sarà da questa affatto tolta: si conferiranno *gratis* tutti i Sacramenti, siccome conviene. D'una Chiesa se ne stabiliranno molte, di molte una, siccome richiederanno il comodo, e la ragione del popolo. I questuanti di limosine (siccome li chiamano) i quali cercando le cose sue, non quelle di Gesù Cristo, recavano un gran danno alla nostra Religione, e una grande infamia, saranno affatto svelti dalla memoria di tutti gli Uomini, locchè deve riporsi in luogo di somma felicità. Quindi n'ebbe principio la nostra presente calamità: quindi non cessava d'insinuarsi un male infinito, e più diffusamente distendersi ogni giorno, nè finora si potè accorrere a lui colle cauzioni e provvedimenti di molti Concilj. Onde chi dir potrà non essersi prudentissimamente fatto, che questo membro, per la cui sanità molto e per molto tempo indarno si è faticato, si recidesse, acciocchè non recasse danno al resto del corpo? Veramente con più purità e diligenza si darà culto a Iddio; e così coloro che portano i vasi del Signore, saranno mondi acciocchè traggano altri alla loro imitazione. Nella qual cosa ottimamente si pensò, che coloro che iniziarsi dovessero *in Sacris*, s'istruissero dalla prima età in tali costumi e scienze in ciascheduna Chiesa, che vi fosse un certo quasi seminario di tutte le virtù. Già ristabiliti i Concilj Provinciali, richiamate le visite per utilità de' popoli non per spese e querele, consegnata ai

Pa-

Paſtori la facoltà di reggere i ſuoi, e paſcerli più comodamente, richiamata in uſo la pubblica penitenza, impoſta la Oſpitalità, non ſolamente agli Uomini Eccleſiaſtici, ma ancora ai luoghi Pii; ſtabilita una memorabile e quaſi celeſte maniera di conferire i Sacerdozj Curati, tolta la pluralità de' beneficj, come ſuol dirſi, proibita la ereditaria poſſeſſione del Santuario di Dio, prefiſſi i confini alle ſcomuniche, aſſegnati i primi giudizj in quei luoghi, ove naſcon le liti; vietati i Duelli, proibite le diſpute particolari, poſto freno alla luſſuria, cupidigia, licenza di tutti gli Uomini, e principalmente Sacri, il quale non ſi può facilmente ſcuotere; ammoniti diligentemente i Re, e i Principi dei loro impieghi, e prudentiſſimamente ſtabilite altre coſe ſimili, chi non vede, o Ottimi Padri, aver voi cumulatiſſimamente adempito, le voſtre parti in queſta coſa ancora? Frequentemente ſi è trattato nei paſſati Concilj di ſpiegare la noſtra fede, e correggere i coſtumi, ma non ſo ſe giammai con maggior diſtinzione e diligenza. Quà, principalmente in queſto biennio abbiamo avuto non ſolamente Padri, ma Oratori di tutti i popoli e nazioni, ove è conoſciuta la verità della Cattolica Religione. Ma quali Uomini? Se guardiamo la Dottrina, eruditiſſimi; ſe l'uſo, peritiſſimi; ſe gl' ingegni, perſpicaciſſimi; ſe la pietà, religioſiſſimi; ſe la vita, innocentiſſimi. Vi fu ancora tal numero, che ſe ſi rifletrano le preſenti anguſtie del Mondo Criſtiano, ſembra queſto il più frequentato Concilio di quanti pel paſſato vi furono. Quà furono ſcoperte tutte le piaghe di tutti, eſpoſti i coſtumi, niente ſi è diſſimulato, gli argomenti e ragioni dei noſtri contrarj ſi ſono trattate così, che ſembrava allora trattarſi la loro non la noſtra cauſa. Alcune coſe diſcuſſe la terza e anche la quarta volta, ſpeſſo ſi è diſputato con ſommo conato, affinchè ſiccome col fuoco ſi prova l'oro, così con certe quaſi diſputazioni ſi provaſſero i nervi, e le forze della verità. Quale adunque potè naſcer diſcordia tra coloro, che penſavano, e cercavano lo ſteſſo? Lo che eſſendo così, quantunque ſommamente doveva deſiderarſi, ſiccome diceva al principio, che queſte coſe foſſero trattate inſie-

insieme con quelli, a motivo dei quali principalmente si sono trattate, pure si è proveduto così alla salute degli assenti, che non sembra aversi potuto provedere in altro modo se fossero stati presenti. Leggano essi umilmente, come deve un Cristiano, quelle cose che abbiamo stabilito intorno alla nostra Fede, e se loro splenderà qualche lume, non volgano la faccia; e se udiranno la voce del Signore, non indurino i loro cuori; e se vorranno ritornare al grembo comune della Madre Chiesa, onde essi si distolsero non dubitino che gli sarà accordata ogni Clemenza e Misericordia. Ma questa è la principal ragione P. A. di riconciliare gli animi, che da noi dissentono, e di conservare i consenzienti nella Fede e offizio, se alcune cose abbiamo stabilito con le parole in questo luogo, facciamole realmente nelle nostre Chiese. Le leggi, quantunque sieno ottime, pure sono una cosa muta. Qual uso fece il popolo Ebreo delle Leggi date per bocca di Dio stesso? Che utilità recarono le Leggi di Licurgo ai Lacedemoni, di Solone agli Ateniesi per conservar la libertà, per la qual causa furono scritte? Ma perchè rammento le cose esterne, e troppo antiche? Quali instituti, e precetti, per viver bene e felicemente, dalla vita e Dottrina del solo Cristo Signor Nostro possiamo o dobbiamo desiderare? Cosa fu ommessa dai nostri Maggiori che appartenesse o a pensar rettameute, o ad oprar egregiamente? Da molto tempo abbiamo composto e preparato il medicamento salutare. Ma se egli deve espellere il morbo, deve prendersi, e diffondersi per le vene in tutto il corpo. Inebriamoci primieramente noi con questa bevanda di salute, o Carissimi, e siamo vive Leggi, e parlanti, e norma e quasi certa regola, alla quale sieno dirette le altrui azioni, e studj; e ciascheduno si persuada, che colla propria condotta va unito il vantaggio e dignità della Cristiana Repubblica. Questo dovremmo noi procurare pel passato, e con molto maggior diligenza il dobbiamo nell' avvenire. Poichè se ad esempio del nostro Maestro, e Salvatore dobbiamo prima oprare che insegnare, quale scusa potremo produrre, se non operiamo dopo d' aver insegnato? Chi potrà soffrir e sopportare noi, se, avendo di-

mostrato non doversi rubbare, noi rubbiamo? Se, non doversi fornicare, fornichiamo? E' una cosa sconvenevole, che i Santi, innocenti, e immacolati fermi, e costanti nella Fede si discostino dal Santo Concilio, dalle Leggi della integrità, e innocenza, e dalla confermata Dottrina di nostra Fede. E tali in verità ne aspettano i nostri popoli, i quali da molto tempo tollerando la nostra assenza, si consolavano con questa ragione, che noi risarciremmo questo tempo passato con maggior fervore presente. Ma questo sarà eseguito da voi diligentemente, come spero, o Santissimi Padri, e siccome avete fatto in questo luogo, così ancora ne' soggiorni vostri soddisfarete a Dio, ed agli uomini. Ora (locchè è proprio di questo tempo) ringraziamo primieramente il medesimo Iddio Massimo e Immortale, il quale non ci ha corrisposto secondo i peccati che noi abbiamo commesso, nè secondo le nostre iniquità, ma per sua grande benignità ha conceduto a noi non solamente vedere questo lietissimo giorno, ma celebrarlo ancora, con incredibile assenso e approvazione di tutto il popolo Cristiano. Poi Pio IV. Nostro Sommo e Ottimo Pontefice dobbiamo perpetuamente e particolarmente ringraziare; il quale tosto che salì alla Sede di S. Pietro, ebbe tanto desiderio di ristaurare questo Concilio, che in ciò ripose tutte le sue cure, e pensieri. Subito mandò Nunzj, persone probatissime, ad intimare il Concilio a quelle Nazioni e Provincie, per la cui salute principalmente si convocava. Questi girarono quasi tutte le parti dell' Aquilone, pregarono, supplicarono, scongiurarono, promisero tutte le cose sicure e pacifiche, e passarono ancora in Inghilterra. Mandò quà poi Legati Eccellentissimi in pietà, e Dottrina, non potendo egli assistere al Concilio siccome bramava sommamente, due dei quali (la cui memoria è in benedizione) volle che il giorno stabilito quì fossero quantunque giunto non fosse quasi nessun Vescovo. Questi (e aggiuntosi ad essi poco dopo il terzo) aspettarono nove mesi e più il giusto numero di Vescovi, per istabilire il Concilio, non facendo nulla in questo luogo, non oprando altro in questo frattempo il medesimo Pontefice, nè meditando altra cosa, che la pronta unione di mol-
tis-

tissimi Ottimi Padri, e che tutti i Re, e Principi del nome Cristiano mandassero quà i loro Oratori, acciocchè per voto comune, e Consiglio di molti si trattasse questa causa comune la più grave e massima di tutte. A qual cura egli poi si è sottratto, a qual sollecitudine, a quale spesa, che sembrasse appartenere in qualche modo al decoro, libertà, e comodo di questo Concilio? Oh singolare pietà, e prudenza del nostro Padre e Pastore! Oh somma ancora di lui felicità, colla cui autorità e auspizj si fermò e riposò questo Concilio tempo fa agitato! Appello te Paulo III., te Giulio, Defonti, quanto tempo, e con quanta premura desideraste vedere ciò che noi veggiamo? Quanto non avete speso per questo, e quanto faticato? Per la qual cosa veramente con te di cuore ci congratuliamo, o Pio SS., e Beatissimo, che il Signore ti abbia riservato tanta allegrezza, e tanta lode al tuo nome; lo che è proprio della Divina benevolenza verso di te, cui noi supplichevoli preghiamo con tutte le preci e voti, che ti conservi molto tempo, per vantaggio e ornamento della sua Santa Chiesa. Ancora dobbiamo ringraziare, e congratularci col Serenissimo Imperatore. Egli dei potentissimi Cesari, che hanno desiderato assai propagar la Religione Cristiana, avendo l'animo, siccome ne ottiene il posto, conservò questa Città libera da ogni pericolo; e acciocchè noi avessimo una sicura e tranquilla pace, si adoprò colla sua vigilanza, e diede ai nostri animi una gran sicurezza, con la continua presenza, e quasi pegno de' suoi tre Legati, cospicui personaggj. Egli fu sommamente sollecito di queste nostre cose per la sua somma pietà, egli faticò assai a trarne gli uomini dissenzienti da lui e da voi, dalle oscurissime tenebre, nelle quali si trovano, e condurli a vedere la chiarissima luce di questo Santo Concilio. Dobbiamo inoltre avere una grata memoria della pia volontà dei Re Cristiani e Principi nell'onorare questo Concilio con le loro amplissime Legazioni, e nel sommettere i loro fasci alla vostra autorità. E chi è, Illustrissimi Legati, e Cardinali, che non confessi esservi debitore d'assai? Voi siete stati ottime guide, e direttori delle nostre azioni. Voi avete procurato con incre-

dibile pazienza e diligenza, che non sembrasse violatu in alcuna parte la nostra libertà, o ragionando o decretando. Voi non avete perdonato a fatica alcuna di corpo, nè a conato di animo, acciocchè la cosa giungesse quanto prima al bramato esito, locchè molti altri vostri simili in darno hanno tentato. Nella qual cosa tu, Illustrissimo, e Ornatissimo Morone, dei averne la principale propria letizia, che avendo, vent' anni sono, posto la prima pietra in questo magnifico edifizio, ora applicherai l' ultima fatica felicemente per la tua somma, e quasi Divina Sapienza, dopo essersi applicati a questa opera molti altri Architetti. Questo tuo fatto egregio e singolare sarà egli perpetuamente celebrato per voce di tutti, nè desisterà età alcuna di celebrarti. Che dirò di voi, o Padri SS., quanto siete stati benemeriti della Cristiana Repubblica con queste vostre chiarissime azioni? Quanta lode, quanta gloria si darà da tutto il popolo Cristiano al nome di ciascheduno di voi? Voi tutti conosceranno, e pubblicheranno veramente Padri e Pastori; ciascheduno con piacer sommo vanterà aver da voi ricevuto la propria salute e vita. Oh giorno giocondissimo e lietissimo ai nostri popoli, in cui sia loro concesso riveder noi, e abbracciarne di ritorno dalla fabbrica del Tempio di Dio! Ma tu, o Dio Signor Nostro, fa sì che corrispondiamo con illustri fatti, alla grande opinione di noi, e che rechi abbondante frutto questa semenza che abbiamo seminato nel tuo Campo, e la tua parola stilli come ruggiada; e accada ai nostri tempi ciò che hai promesso che accaderà un giorno, che uno sia l' ovile, e uno il Pastore di tutti, e questi principalmente Pio IV. a gloria sempiterna del nome tuo. Amen.

MO-

MOTO PROPRIO

DEL SS. S. N. S. PIO PER DIVINA PROVIDENZA
PAPA V.

Dell' esprimere la verità &c. Nelle dispense Matrimoniali, ed altre grazie, sotto pena di falso.

PIO PAPA V.

DI moto proprio &c. Esponendo alcuni, siccome abbiamo inteso, prodighi della loro coscienza, e immemori della propria salute, per ottenere più facilmente da noi e dalla Sede Apostolica le dispense Matrimoniali, e altre grazie, e concessioni, i gradi di consanguinità o affinità, o di cognazione spirituale, e la loro scienza altrimenti di quello che ad essi da principio è stato significato e narrato dalle medesime parti, e narrando come contratti tali Matrimonj quantunque contratti ancora non sieno; e in altra maniera diversamente mutando la vera spezie del fatto tanto nelle medesime dispense Matrimoniali, quanto per ottenere altre quali si sieno grazie e concessioni: e perciò narrandosi la falsità non solamente in tali consecuzioni, ma ancora nelle parti mutandosi la verità le più volte per la verificazione di tali grazie, e commettendosi la falsità: Noi adunque desiderando opporci a tali abusi, ed errori, di moto proprio &c. decretiamo, e dichiariamo, che incorrono nella pena del falso, e che debbono punirsi affatto con essa tutti i Procuratori tanto dell' offizio della Sacra Penitenziaria, o dell. Contradittorie, quanto quali si sieno altri Sollicitatori, e Scrittori, che chiamano Copisti, i quali cangiano la verità del fatto in quanto alle cose sostanziali, e qualità da esprimersi necessariamente, e in quanto alla narrazione, ch' ebbero dalle medesime parti, o in certo modo la invertono, o mutano, e depravano, e da noi ricavano le grazie per surrezione, e orrezione; comandando per questo al Governatore della Santa Città, all' Uditore e Vicario della Camera A-

 posto-

postolica, che castighino i rei, e colpevoli nelle cose premesse, colla pena del falso, come si premette, con potestà di citare ancora per editto, costando sommariamente del non sicuro accesso di dir e fare qualche cosa necessaria nelle premesse, o in qual si sia modo opportuno; non ostante le premesse Constituzioni, e Ordinazioni Apostoliche, e non ostando in modo alcuno le altre cose contrarie: decretando ancora nullo e vano &c. dirsi &c. dover giudicarsi e definirsi, e tolta &c. E che basti la sola segnatura del presente moto proprio, e senza data e registro; e che faccia fede ovunque in giudizio e fuori non ostante la regola contraria; e a suoi trasunti, scritti per mano di Pubblico Notajo, e muniti col sigillo d'alcuna persona constituita in Dignità Ecclesiastica si presti affatto la medesima Fede, che si presterebbe alle presenti, se fossero presentate o mostrate; e che riposte nelle Porte della Camera e Cancellaria Apostolica, e della Udienza delle cause del Palazzo Apostolico, e in Campo Fiore, ivi affisse le Copie, tutti costringano così, come se fossero state intimate loro personalmente.

Piace per Moto proprio M.

Il 5. Decembre 1566. le soprascritte Lettere Apostoliche furono affisse e pubblicate nei sopradetti luoghi, lasciate le Copie affisse nei medesimi luoghi per me Niccolò de Mattheis Curs.

Gio: Gerardi, Maestro dei Cursori.

BOL-

B O L L A

DEL SS. S. N. PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA V.

Sopra la dichiarazione del Decreto del Concilio di Trento della ſpirituale cognazione tra il Marito o la Conſorte di chi tiene al Fonte Batteſimale, e il Battezzato, e Padre e Madre del Battezzato, e quali ſi ſieno altre perſone tanto per parte del Suſcipiente, quanto del Battezzante, e Battezzato.

Pio Veſcovo, Servo dei Servi di Dio, a perpetua memoria della coſa.

FAcendo in terra quantunque con meriti inſufficienti le veci di Colui, dal cui ſembiante vien fuori il giudizio, e i cui occhi veggono l' equità, ſeguitiamo la azione dovuta del noſtro Offizio, ſe procuriamo ſpiegare i ſenſi oſcuri dei Sacri Canoni in tal guiſa, che non vi ſia occaſione alcuna di dubitare alle pie menti dei Fedeli. Veramente quantunque da ciò, che è ſtato ſtabilito nel Concilio Tridentino, cioè contrarſi la cognazione ſpirituale tra quelli ſoltanto che levano il Battezzato dal Batteſimo, e il Battezzato ſteſſo, e ſuo Padre e Madre, e anche il Battezzante, e il Battezzato, e Madre e Padre del Battezzato; nelle altre perſone, che per gli antichi Canoni a motivo di tal cognazione non poſſono contrarre, ſembri tolto ogni impedimento; pure ancora abbiamo udito dubitarſi da alcuni, ſe almeno l' impedimento di una tal cognazione ſpirituale tra il Marito o la Conſorte del ſuſcipiente, e il Battezzato, e ancora tra il Marito, o la Conſorte del ſuſcipiente, e il Padre e Madre del Battezzato abbia vigore, perchè quanto è vietato rapporto ad un conjugato, rapporto all' altro ancora ſembra eſſere proibito: Noi volendo aver riguardo alla quiete delle pie menti, e provedere a favor del Matrimonio, quanto dall' alto n' è permeſſo, abbiamo penſato, non doverſi ſcoſtare nelle coſe premeſſe dal-

le precise parole del Concilio. E perciò decretiamo e dichiariamo, non esservi più impedimento alcuno a motivo di tale cognazione, onde tra detti Marito, o Consorte del suscipiente, e il Battezzato, e il Padre e Madre del Battezzato e quali si sieno altre persone tanto per parte del suscipiente, quanto del Battezzante e Battezzato, nel detto Concilio non espresse nominatamente contrarsi non possa Matrimonio liberamente e lecitamente, e comandiamo doversi giudicare così da tutti, e lo stabiliamo, decretando nullo, e vano se alcuno giudicasse l' opposto, di qualunque Dignità, autorità, e potestà egli sia; non ostanti le Costituzioni, e Ordinazioni Apostoliche e quali si sieno altre cose contrarie. Vogliamo però che le presenti Lettere sieno pubblicate nella nostra Cancellaria Apostolica e in Campo Fiore secondo il costume, e si registrino tra le Costituzioni perpetuamente valide: e perchè difficil cosa sarebbe trasportarsi le presenti a tutti i Luoghi, vogliamo che si dia la medesima Fede, che si darebbe alle presenti, se fossero mostrate o presentate, ai loro trassunti ancora stampati, sottoscritti di mano d' alcun Notajo, e muniti col sigillo d' alcun Prelato. Non sia lecito adunque a persona alcuna lacerare, o opporsi con temeraria audacia a questa pagina di nostra dichiarazione, Decreto, mandato, statuto, e volontà. Se alcuno però presumerà attentar questo, sappia, ch' egli incorrerà nella indignazione di Dio Onnipossente, e dei Beati Pietro, e Paulo suoi Apostoli.

Dat. in Roma in S. Pietro l'anno della Incarnazione del Signore 1566. il 28. Novembre l'anno I. del Nostro Pontificato.

Ces. Glorierio.
H. Cumyn.

Veduta de Curia Gio: Barengo.

Registrata presso Cesare Segretario.

L'Anno dalla Natività del Signore 1566. nella Indizione 9. il giorno 29. Decembre, l' Anno I. del Pontificato del SS. S. N. Pio per Divina Providenza

za Papa V. le addietro ſcritte Lettere Apoſtoliche ſono ſtate affiſſe e pubblicate alle Porte della Cancellaria Apoſtolica, e in Campo Fiore per noi Antonio Chierici, e Giovanni Andrea Rogerio Curſori del predetto SS. S. N. Papa.

Stefano de Olea, Maeſtro dei Curſori.

B O L L A

DEL SS. SIGNOR NOSTRO SIGNOR PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA V.

Sopra la dichiarazione del Concilio di Trento rapporto all' impedimento d' affinità che proviene da Fornicazione.

Pio Veſcovo, ſervo dei ſervi di Dio, a perpetua memoria della coſa.

SPetta al Romano Pontefice dichiarare in tal modo le Canoniche ſanzioni, che richieder ſembrano un ſenſo più eſpreſſo, maturamente conſiderata la coſa, e in tal guiſa provedere, che ſi tolga ogni dubbio dalle pie menti dei Fedeli. Veramente dopo aver il Concilio di Trento riſtretto l' impedimento d' affinità proveniente da fornicazione (per cui non ſolamente ſi proibiſce contrarſi Matrimonio, ma ancora ſi dirime, ſe fatto dopo) a quelli ſolamente che ſi uniſcono nel primo, e ſecondo grado, e avere ſtabilito nei gradi ulteriori non dirimerſi il Matrimonio fatto dopo; hanno dubitato molti fedeli, ſiccome abbiamo inteſo, ſe ſi proibiſce contrarre lecitamente tal Matrimonio nei gradi ulteriori. E perciò volendo noi togliere ogni ambiguità, e aver riguardo alla tranquillità delle anime, e alla libertà del Matrimonio, quanto poſſiamo in Dio, dichiariamo, e con Apoſtolica autorità decretiamo, non rimanervi oggi impedimento alcuno, per non poter contrarſi liberamente e lecitamente Matrimonio in tali gradi ulteriori, e comandiamo

 do-

dover giudicarsi così da tutti, e lo stabiliamo, decretando nullo e vano se accaderà giudicarsi alcuna cosa all'opposto da chiunque dotato di qualsisia dignità, autorità, e potestà, non ostanti constituzioni e ordinazioni Apostoliche, e quali si sieno altre cose contrarie. Vogliamo però, che le presenti Lettere sieno pubblicate nella nostra Cancellaria Apostolica, e in Campo Fiore secondo il costume, e che sieno registrate tra le Constituzioni perpetuamente valide: e perchè sarebbe difficile trasportarsi le presenti a tutti i luoghi, vogliamo che si dia la medesima Fede che si darebbe alle presenti, se fossero mostrate o presentate, ai loro trassunti, anche Stampati, scritti per mano d'alcun Notajo, e muniti col Sigillo d'alcun Prelato. Non sia adunque lecito a persona alcuna lacerare, o opporsi con temeraria audacia a questa pagina di nostra dichiarazione, decreto, mandato, statuto, e volontà. Se alcuno però presumerà attentar questo, sappia, ch'egli incorrerà nella indignazione di Dio Onnipossente, e dei Beati Pietro e Paulo suoi Apostoli.

Dat. in Roma in S. Pietro l'anno dell'Incarnazione del Signore 1566. ai 28. Novembre l'anno I. del nostro Pontificato.

Ces. Glorierio.

Veduta de Curia Gio: Barengo.

Registrata presso Cesare Segretario.

L'anno dalla Natività del Signore 1566. nella indizione 9. il giorno 19. Decembre, l' anno primo del Pontificato del SS. Signor Nostro Pio per divina providenza Papa V., le addietro scritte Lettere Apostoliche furono affisse e pubblicate alle porte della Cancellaria Apostolica, e in Campo Fiore secondo il costume per noi Giovanni Andrea Rogerio, e Camillo Cherub. Cursori.

Stefano de Olea, Maestro dei Cursori.

D I-

DICHIARAZIONE

Del Concilio di Trento rapporto alla Compaternità o Affinità, e Fornicazione, e Matrimonj contratti, e da contrarsi.

IL SS. in Cristo Padre e Signor Nostro S. Pio per divina providenza Papa V., alla cui notizia giunge, che annoverandosi nei Decreti del Santo Concilio di Trento certe persone solamente tra le quali solo si contragga da quì innanzi cognazione spirituale, alcuni dubitano se coloro, che, oltre le persone annoverate in detti Decreti, in qualunque modo erano uniti per cognazione spirituale, avanti la confermazione di detto Concilio, potranno contrarre senza dispensa Apostolica Matrimonj dopo detta Confermazione, e oggidì e in avvenire possano contrarre, non essendo stato lecito pel Diritto far questo avanti la predetta confermazione; e inoltre, essendo stabilito nei medesimi decreti, solamente doversi attendere l'affinità contratta da fornicazione in coloro, che si uniscono nel primo o secondo grado d'affinità, parimenti dubitano alcuni, se debbano dirimersi i Matrimonj tra le persone, ch' erano unite avanti la confermazione di detto Concilio in terzo o ulterior grado di tale affinità, contratti dopo la confermazione del medesimo Concilio senza dispensa Apostolica, e che accaderà contrarsi nell'avvenire; Sua Santità per levar ogni dubbio dichiarò, che quelli che contrassero spirituale cognazione avanti la confermazione del predetto Concilio (purchè non sieno delle persone annoverate in detti Decreti, tra le quali solamente volle il Concilio che nell' avvenire si contragga questa cognazione spirituale) possano liberamente e lecitamente congiungersi insieme col vincolo del Matrimonio senza alcuna dispensa, e che inoltre i Matrimonj contratti anche tra tali persone ancora dopo tale confermazione valgano ed abbiano piena e vigorosa fermezza senza dispensa della Sede Apost., e similmente non doversi dirimere per tale affinità, ma essere validi ed efficaci i Matrimoni seguiti dopo la confer-

 ma-

mazione del Concilio senza dispensa, e che seguiranno nell'avvenire tra le persone che avevano contratto affinità avanti la detta conferma, proveniente però da fornicazione oltre il secondo grado. E così doversi giudicare e definire per quali si sieno giudici e Commissarj, anche Cardinali della Santa Romana Chiesa, tolta loro qualsisia facoltà di giudicar e interpretar diversamente, e checchè accaderà attentarsi scientemente o ignorantemente all' opposto su queste cose da chiunque con qual si voglia autorità, lo ha decretato invalido, e vano.

Piace

Si pubblichi, e si registri.

Fu letta e pubblicata la soprascritta Regola in Roma nella Cancellaria Apostolica l'anno dell'Incarnazion del Signore 1566. il martedì 20. Agosto, l'anno primo del Pontificato del detto Pio Papa V. SS. Signor Nostro.

A. Lomellino Custode.

DICHIARAZIONE.

Della regola di Pio V. sopra la espressione del grado più prossimo nelle dispense Matrimoniali.

IL Santissimo in Cristo Padre, e Signor Nostro Pio, per divina providenza Papa V. considerando, che per certa Constituzione tempo fà pubblicata da Pio Papa IV. di felice memoria predecessore di Sua Santità, con la quale si procura, che nelle dispense Matrimoniali, secondo i diversi gradi congiunti di consanguinità o affinità provenienti dal medesimo stipite non solamente del più rimoto, come pel passato farsi soleva, ma ancora del più vicino grado si debba fare espressa menzione, altrimenti le dispense o le Lettere sopra ciò fatte sieno di nes-

nessun vigore, siccome più diffusamente si contiene in detta Constituzione, troppo s' allontana dalla disposizione del Dritto comune, e dal lodevole e antico stile della Curia Romana, e che si limita il favore dovuto al Matrimonio; volendo pertanto, inerendo al Dritto e stile predetti, e anche alle orme di Gregorio X. di pia memoria, di Clemente VI. Romani Pontefici, e predecessori di Sua Santità, favorire al Sacramento, e alla libertà del Matrimonio, quanto può con Dio, stabilì e ordinò, che nell' avvenire in quali si sieno dispense, le quali accaderà impetrarsio altrimenti concedersi dalla Santità Sua, o dal Romano Pontefice esistente *pro tempore*, o dalla Sede Apostolica pei Matrimonj contratti o da contrarsi tra donne e uomini mutuamente congiunti in diversi gradi proibiti di consanguinità, o affinità, o misti da comune, o sorgenti dal medesimo stipite, quali si sieno essi, purchè non tocchino il primo in qualunque modo, non intendendo mai dispensare in questo Sua Santità, e inoltre nelle Lettere e commissioni da darsi sopra di ciò anche agli Ordinarj dei luoghi attendasi il grado più rimoto, e questo tragga seco il più vicino, e perciò basterà esprimere solamente il grado più rimoto, ottenute però poi le Lettere declaratorie sopra il più vicino, secondo le Constituzioni dei predetti Gregorio, e Clemente, le quali in quanto a questo innovò, e comandò inviolabilmente osservarsi, e per le medesime dispensarsi le dispense, o le commissioni di dispensare, e le Lettere di sopra fatte, e i processi avuti, ma coloro, (coi quali si comanda dispensare per la non espressione di tal grado vicino) non potersi riprendere di vizio di surrezione o orrezione, o di difetto d'intenzione, ma loro suffragare in tutte e per tutte le cose, come se nelle Lettere o simili commissioni del più vicino, o dell' uno e l' altro grado fosse stata fatta speziale ed espressa menzione; e così doversi giudicare, e definire da quali si sieno giudici e commissarj ancora Cardinali della Santa Romana Chiesa, tolta loro qualunque facoltà di giudicare e interpretare diversamente, e ha decreto nullo, e vano checchè all' opposto ac-

ca-

caderà attentarsi su queste cose scientemente o ignorantemente da qualsisia di qualunque autorità, non ostanti quali si sieno Constituzioni del predetto Pio e le altre cose contrarie quali si sieno.

Piace

Sì pubblichi, e si registri M.

Fù letta e pubblicata la soprascritta regola in Roma nella Cancellaria Apostolica l'anno dell' Incarnazion del Signore 1566. il giorno di martedì 20. Agosto, l'anno primo del Pontificato del predetto SS. Signor Nostro S. Pio Papa.

B O L L A

DEL SS. SIGNOR NOSTRO SIGNOR PIO PER DIVINA PROVIDENZA PAPA V.

Per la quale si dichiara il Decreto del Santo Concilio di Trento pubblicato sopra l' impedimento di pubblica onestà.

Pio Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria della cosa.

SPetta al Romano Pontefice diligentemente provedere colla sua sollecitudine, che i decreti dei Sacri Concilj sieno dilucidati coll'ajuto della sua dichiarazione in tal guisa, che non resti alcuna occasione di dubitar a chi che sia. Veramente giunse a nostra notizia, esservi molti, i quali dubitano, se il Decreto dell' Ecumenico Concilio Tridentino nella Sessione XXIV. della riforma del Matrimonio, Capo III. (col quale si procura che tolto affatto sia l'impedimento di pubblica onestà dove gli sponsali non saranno validi; dove però validi saranno, che non ecceda il primo grado, non potendosi osser-

ſervare tale proibizione nei gradi ulteriori) s' intenda degli Sponſali per parole (come dicono) *de futuro* ſolamente conceputi, o comprenda ancora i Matrimonj contratti per parole *de præſenti*, non però i conſumati, che alle volte diconſi Sponſali, talmente che ancora in queſto caſo ſia ſtato levato l' impedimento indi proveniente. Noi adunque, acciò che venga tolta ogni difficoltà e dubbio, attendendo che nella voce di Sponſali, della quale uſa il detto Concilio, non ſi contiene ſe non impropriamente il Matrimonio contratto con parole concepute *de præſenti*, e che ſi tratta della correzione del Dritto antico, nel qual caſo ſolo deve procederſi ſecondo la proprietà delle parole, principalmente non dubitandoſi da alcuno eſſervi aſſai maggiore ragione di proibizione nel Matrimonio contratto per parole *de præſenti*, che negli Sponſali *de futuro*; perciò di proprio moto per Apoſtolica autorità dichiariamo e definiamo a tenore delle preſenti, che il Decreto d' un tal Concilio affatto ſi deve intendere, e che procede ſolamente negli Sponſali *de futuro*, non già nel Matrimonio così (come ſi dichiara) contratto, ma durare in eſſo ancora l' impedimento in tutti quei caſi e gradi, nei quali ſi era introdotto per Dritto antico avanti il predetto Decreto del Concilio; e così comandiamo e ſtabiliamo doverſi giudicare da tutti, non oſtanti le conſtituzioni, e ordinazioni Apoſtoliche, e altri quali ſi ſieno coſe contrarie. Vogliamo però che le preſenti Lettere, ſecondo il coſtume, ſieno pubblicate nella Cancellaria noſtra, e nel Campo Fiore, e che ſi ſcrivano tra le conſtituzioni ch' abbiano d' aver valore perpetuamente. E perchè difficile ſarebbe traſportar le preſenti a tutti i luoghi, vogliamo ancora e dichiariamo, che affatto ſi dia la medeſima Fede alle loro copie (anche ſtampate, ſottoſcritte per mano d' alcun Notajo, e munite col Sigillo d' alcun Prelato) che ſi darebbe alle preſenti, ſe foſſero moſtrate, o preſentate. A niuno adunque ſia lecito lacerare, o opporſi con temeraria audacia a queſta pagina di noſtra dichiarazione, definizione, mandato, ſta-

tu-

tuto, e volontà. Se alcuno però presumerà attentar questo, sappia, che incorrerà nella indegnazione di Dio Onnipotente, e dei Santi Pietro e Paulo suoi Apostoli.

Dat. in Roma in S. Pietro l'anno dell'Incarnazione del Signore 1568. al primo di Luglio l'anno III. del nostro Pontificato.

Ces. Glorierio.

H. Cumyn.

Registrata presso Cesare Segretario.

L'Anno della Natività del Signore 1568. nella Indizione VI. il giorno XXIV. Febraro l'anno terzo del Pontificato del Santissimo in Cristo Padre e Signor Nostro Signor Pio per divina providenza Papa V. le addietro scritte Lettere Apostoliche furono lette, affisse, e pubblicate alle porte della Cancellaria Apostolica, e in Campo Fiore secondo il costume, ivi lasciate le presenti Lettere affisse per qualche tempo, e poi tolte per noi Giulio Parino, Cle. Ter., e Gio: Bornoto Cursori del prelibato Santissimo Signor Nostro Signor Papa.

Camillo Cherubino, Maestro dei Cursori.

CON-

CONSTITUZIONE

DEL SS. SIGNOR NOSTRO SIGNOR PIO PAPA V.

Della professione dei tre voti che deve farsi da coloro, che vivono nelle Congregazioni sotto obbedienza volontaria, il cui abito è distinto da quello de' Preti secolari.

Pio Vescovo, Servo dei Servi di Dio, a perpetua memoria della cosa.

TEmendo il lubrico genere di vita di coloro, che mostrando in se la forma di Regolari nè rinunziano alle proprie cose, nè professano alcuna delle Regole approvate, quando la maggior parte di questi secondando il proprio istinto, altri infiammati d' odio, altri, perchè non ottengono quello che ambiscono, certuni, o dilapidate le cose, o trasportate, e trasferite a se, e ai parenti, per ischivare i conti; alcuni ancora, presentendo che saranno inquisiti circa i proprj costumi, quasi ch' abbiano ad ottenere impunità, sbalzano dal loro sodalizio a piacimento, e rigettate le sue insegne vestono da secolari: Quindi ogni giorno ne risultano contro i popoli gravi e pericolosi danni, mentre coloro che credono essersi perpetuamente dedicati alla disciplina regolare, di nuovo li vedono liberi e sciolti vagar nel secolo, anco dove erano soliti a vivere regolari, e dispregiato dopo tanti anni, e abbandonato, e spesso con modi indegni, l' instituto di quella vita a cui si erano consegrati. Essendo adunque convenevole, che il soldato seguiti in quella milizia le cui armi ha vestito, abbiamo stabilito prender questo regolamento rapporto a' predetti; che una volta proposta a ciascheduno la facoltà di rimanere, o partirsene, nell' avvenire debba osservarsi perpetuamente nelle medesime sodalità un certo inalterabile metodo di disciplina regolare; onde stabiliamo con pienezza di potestà conceduta a noi, che tutti i Priori, Prepositi, e altri Presidenti Generali, provinciali, e conventuali,

li, e anche canonici, e fratelli di S. Giorgio in Alga di Venezia, e dei Romiti di S. Girolamo, altrimenti del Beato Pietro di Pisa, e di tutte quali si sieno altre Congregazioni, e anche Chiese, case, e Conventi in comune, e sotto obbedienza volontaria, e che vivono senza voto solenne di religione, il cui abito è distinto dai preti secolari, quelli che vorranno abbracciar la religione e farne la professione regolare solenne, pubblicamente e spontaneamente deliberino, e dichiarino questo, ciascheduno nei suoi conventi e case nello spazio di ventiquattro ore, dopo aver il nostro delegato loro manifestato queste presenti Lettere; poi convocato subito da ciascheduna di queste congregazioni, il Generale o altro supremo capitolo secondo il costume di ciascheduna Congregazione, e ivi eletta una delle approvate Regole sotto la quale vivano, nella quale acconsentirà la maggior parte delle voci del medesimo Capitolo, entro un mese facciano solennemente la professione regolare dei tre voti sostanziali, e in essa tanto essi, quanto quegli ch' entreranno poi e professeranno, servano perpetuamente Iddio: e così essendo professi o si confermino ciascuno nei suoi Priorati, Prepositure, Presidenze, amministrazioni, e offizj, o sieno trasferiti ad altri secondo che sembrerà più utile a ciascheduna Congregazione e loro superiori. Quelli però (scorso già un anno, essendo vissuti nella medesima Congregazione) che ricuseranno professare entro il tempo predetto; tolto l' abito della religione, e resi i conti, anco in catene se sarà mestieri, delle cose ricevute e amministrate, sieno discacciati: nè sia permesso ad essi nell' avvenire star più in alcune case o conventi della medesima Congregazione. Per la qual cosa comandiamo a tutti i Priori, Prepositi Generali, Provinciali, e Conventuali, e altri ministri di qual si sia nome e dignità, e ancora ai conventi, Canonici, Frati, e persone di tali Congregazioni, che umilmente ricevano e con premura osservar facciano il nostro predetto statuto, senza aspettare altro comandamento di dichiarazione di nostra mente. Che se alcuni forse contenderanno persistere contro questo nostro statuto in quello stato in cui sono presentemente, il qua-

quale togliamo affatto, e aboliamo, priviamo ciascheduno d' ogni dignità, offizio, amministrazione, e benefizio, e decretiamo essere perpetuamente indegni ai futuri, gli leghiamo inoltre *eo ipso* colla sentenza di scomunica, non ostanti fondazioni, e instituzioni, e statuti, e consuetudini delle Congregazioni, case, e Conventi predetti corroborate con giuramento, confermazione Apostolica, o qual si sia altra fermezza, anche privilegj, esenzioni, e indulti Apostolici confermati e conceduti loro e ai loro superiori, e persone, a ciascheduno di loro da quali si sieno Romani Pontefici nostri predecessori, e da noi e dalla Sede Apostolica anche per modo di statuto perpetuo, e di contratto fatto, e stipulato, e sotto quali si sieno tenori e forme, e con quali si sieno clausule e Decreti in genere, e in spezie, e ancora altre riforme fatte quantunque volte, e in qual si sia tempo e promulgate, e quali si sieno altre indulgenze e Lettere Apostoliche speciali, e generali, di quali si sieno tenori esistano, per le quali, non espresse nelle presenti, o totalmente non inserite, possa impedirsi il loro effetto in qual si sia modo, o differirsi, e delle quali, e dei cui tenori debba farsi nelle nostre Lettere speziale menzione, tutte le quali cose come annullate non vogliamo che suffraghino a chiunque in qualunque cosa contro il tenore delle medesime presenti: però comandiamo che le presenti sieno pubblicate, e che le loro copie sieno affisse secondo il costume alle porte della Basilica del Princie degli Apostoli della Città, e della Cancellaria Apostolica, e in Campo Fiore, e inoltre vogliamo che le copie pure stampate delle medesime presenti, e sigillate col sigillo di un Prelato Ecclesiastico, o della sua curia, o per mano di pubblico notajo, facciano quella Fede medesima in ogni luogo in giudizio e fuor di giudizio, che sarebbero le medesime presenti, se ivi si mostrassero, o presentassero. Non sia lecito a nessuna persona affatto, lacerare o opporsi con temeraria audacia a questa pagina di nostra sublazione, abolizione, privazione, statuto, mandato, innodazione, e volontà. Se alcuno però presumerà attentar questo, sappia, che incorrerà nella indignazione di Dio Onnipossente, e dei Beati Pietro e Paulo suoi Apostoli. Dat.

Dat. in Roma in S. Pietro l' Anno dell' Incarnazione del Signore 1568. ai 17. Novembr. l' anno III. del nostro Pontificato.

Cesf. Glorierio.
H. Cumyn.

L' Anno della Natività del Signore 1568. nella Indizione 11. ai 4. Decembr. l'anno III. del Pontificato del SS. in Cristo Padre e S. N. S. Pio per divina providenza Papa V. le addietro scritte Lettere Apostoliche furono affisse e pubblicate alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli della Città e della Cancellaria Apostolica, e in Campo Fiore, lasciate in tutti i sopradetti luoghi le copie delle medesime Lettere affisse secondo il costume per noi Giovanni Freile, e Giulio Parino Cursori del prelibato SS. S. N. Papa.

Cristiano de Monte, Maestro dei Cursori.

DEL SS. S. N. S. PIO PAPA V.

Estensione del Decreto del Concilio di Trento alla Sessione 21. cap. 2. che incomincia: *Cum non deceat*, che parla dei Chierici secolari, e dei Chierici regolari non professi, che non sieno promossi ai Sacri Ordini, se non osservata la forma del detto Decreto.

Pio Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria della cosa.

Il Romano Pontefice autore e interprete dei Sacri Concilj, siccome accostumò dichiarare e moderare, così usò ancora distendere ad altri casi quelle cose che salubremente sono state stabilite in tali Concilj da' Padri prudenti e legittimamente congregati nello Spirito Santo, secondo il debito del suo pastorale offizio, quando l' equità, l' onestà, e il decoro lo persuadono. In verità non essendo decente che gli ascritti al divino Ministero mendichino con ignominia dell' ordine; o esercitino alcun sordido mestiere, fu decretato dal Sacro Concilio Tridentino tra le altre cose, che nessun Chierico secolare nell' ave-

venire foſſe promoſſo ai Sacri Ordini, quantunque per altro idoneo foſſe per coſtumi, ſcienza, ed età, ſe pria non conſtaſſe legittimamente, ch' egli poſſiede pacificamente un benefizio Eccleſiaſtico, che a lui oneſtamente ſia ſufficiente al vitto, o altrimenti non poter ordinarſi ſe non ſecondo la forma e tenore del Decreto, dal medeſimo Concilio di ſopra pubblicato. Non eſſendoſi però fatta menzione alcuna in tale Decreto de' Chierici religioſi, e perciò alcuni (ſiccome abbiamo inteſo con diſpiacere) religioſi di certi Ordini, o Canonici, o Chierici che vivono entro i chioſtri dei Monaſteri, o Caſe a guiſa di regolari in comune, i quali non mai, o ſe non che a certo tempo fanno profeſſione, e poſſono liberamente e lecitamente venir fuori del chioſtro, o eſſere eſpulſi e ritornar al ſecolo, con preteſto di religione ſenza titolo di ſufficiente benefizio, nè ſecondo il tenore di detto Decreto pretendano eſſere promoſſi a Sacri Ordini, e alcuni Veſcovi frequentemente li promovano, e quindi le più volte naſca l' inconveniente, che così promoſſi, e uſcendo dal Chioſtro, e vaganti pel ſecolo ſieno coſtretti o a mendicare o ad eſercitar un ſordido meſtiere, non ſenza ignominia di eſſi, e vilipendio dell' ordine, e ſcandalo di molti Fedeli: Noi adunque che deſideriamo con affetto ſincero l' onore e decoro di tutti i miniſtri di Dio (quanto ſtà in noi) diſtendiamo e ampliamo di moto proprio di certa ſcienza e con pienezza di Apoſtolica poteſtà colla ſerie di queſte Letttere, con queſta ſanzione, che ha da valer perpetuamente, il Decreto ſudetto che parla dei ſecolari, a tutti i religioſi ancora Chierici di qual ſi ſia ordine, o ſecolari, che vivono in comunità ſecondo il coſtume dei religioſi, non profeſſi. E proibiamo e vietiamo in virtù di Santa obbedienza, e ſotto pena della noſtra indegnazione ai religioſi, e altri predetti non profeſſi il poter eſſer promoſſi ai Sacri Ordini; e anche a tutti i venerabili fratelli noſtri, Patriarchi, Arciveſcovi, e Veſcovi che hanno la grazia e comunione della Sede Apoſtolica, il poter conferire i medeſimi ordini a tali religioſe perſone, ſe non oſſervata la forma di detto Decreto, e ſoſpendiamo *ipſo jure* i controfacienti per un anno dalla eſecuzione di tali ordi-

dini, ſtabilendo e decretando, che le promozioni di quali ſi ſieno predette religioſe perſone a tali ordini contro la forma del medeſimo Decreto del Concilio Tridentino, quantunque eſiſtano le licenze di chi ſi ſia concedute dalla Sede Apoſtolica, o dai loro ſuperiori, di qualunque dignità, ſtato, grado e preminenza, quantunque abbiano la dignità Pontificale o l' onore del Cardinalato con tal preteſto fatte ſono prive intieramente della eſecuzione dei predetti ordini, e che ſono nulle affatto e invalide, e che le perſone così promoſſe non poſſono amminiſtrare nel miniſterio dell' Altare: Anzi i miniſtranti reſtar privi de' privilegj, eſenzioni, immunità, e altre grazie concedute a' Chierici, e incorrere *eo ipſo* la irregolarità, e altre pene nel decreto contenute; dalle quali non poſſano eſſere aſſolti ſe non dal Romano Pontefice, o in Articolo di morte; non oſtanti quali ſi ſieno Conſtituzioni e ordinazioni Apoſtoliche, e ancora il giuramento di quali ſi ſieno Monaſterj e ordini, e in altra occaſione avvalorati colla Apoſtolica confermazione, o con qual ſi ſia fermezza, e ſtatuti, o conſuetudini, e privilegj, e indulti, e Lettere Apoſtoliche ſpeſſe volte confermate, rinovate, e concedute loro, ai loro ſuperiori, e a perſone con quali ſi ſieno tenori e forme, e con quali ſi ſieno ancora derogatorie di derogatorie, e altri più efficaci efficaciſſimi reſiitutivi, e inſolite clauſule irritanti, e altri Decreti in genere, o in ſpezie, e altrimenti in qual ſi ſia modo. A tutte le quali coſe queſta volta ſolamente, ſpezialmente, ed eſpreſſamente deroghiamo, e a tutte l' altre coſe contrarie quali ſi ſieno, quantunque in altra occaſione per la ſufficiente derogazione di eſſe e di tutti i loro tenori ſi doveſſe avere ſpeciale ſpecifica eſpreſſa e individua menzione, o qual ſi ſia altra eſpreſſione, non già per clauſule generali importanti il medeſimo, o ſi doveſſe oſſervare per queſto alcun'altra eſeguita forma, avendo i loro tenori, forme, date, e Decreti poſti in loro, come ſe foſſero inſeriti parola per parola, nelle preſenti come ſufficientemente eſpreſſi e inſeriti, le quali coſe in altra occaſione aveſſero dovuto perſeverare nel proprio vigore. E acciocchè le preſenti Lettere pervengano a notizia di tutti, e che neſſuno poſſa ſcuſarſi per aver-

le ignorate, vogliamo, e Decretiamo con Apostolica Autorità, che sieno pubblicate le presenti Lettere alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli della Città, e della Cancellaria Apostolica, e in Campo Fiore, e che le loro copie sieno affisse e stampate, e che si presti affatto la medesima fede alle loro copie ancora stampate, segnate per mano d' alcun Notajo pubblico, e col Sigillo di Prelato Ecclesiastico, o sua curia, che si presterebbe alle medesime presenti, se presentate fossero o mostrate. A niuna persona adunque sia lecito lacerare o opporsi con temeraria audacia a questa pagina di nostra estensione, ampliazione, interdetto, proibizione, supposizione, statuto, Decreto, derogazione, e volontà. Se alcuno però presumerà attentar questo, sappia, che incorrerà nella indignazione di Dio Onnipossente, e dei Beati Pietro, e Paulo suoi Apostoli.

Dat. in Roma in S. Pietro l' anno dell' Incarnazione del Signore 1568. ai 4. Ottobr. l' anno III. del nostro Pontificato.

Ces. Glorierio.
H. Cumyn.

Registrata presso Cesare Segretario.

L' Anno della Natività del Signore 1568. nella Indizione 15. il giorno 12. Nov. l' anno III. del Pontificato del SS. in Cristo Padre e S. N. S. Pio per divina providenza Papa V. le addietro scritte Lettere Apostoliche furono affisse e pubblicate alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli della Città e della Cancellaria Apostolica, e in Campo Fiore, e nei luoghi di sopra espressi affisse le presenti Lettere per qualche tempo, e poi secondo il costume rimosse da noi Tommaso Gallario, e Giulio Parino cursori del prelibato SS. S. N. Pio Papa V., e della Santa S. Apostolica.

Cristiano de Monte, Maestro dei Cursori.

IL FINE.

NOI

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

AVendo veduto per la Fede di Revifione ed Approvazione del *P. F. Giovanni Tommafo Mafcheroni* Inquifitore Generale del S. Officio di Venezia nel Libro Manufcritto intitolato: *Il Sacrofanto Concilio di Trento*; non v' effer cofa alcuna contro la Santa Fede Cattolica; e parimente per Atteftato del Segretario noftro niente contro Principi e buoni Coftumi: Concediamo Licenza a *Simone Occhi* Stampatore di Venezia, che poffi effere Stampato, offervando gli ordini in materia di Stampe, e prefentando le folite Copie alle pubbliche Librarie di Venezia e di Padova.

Dat. li 28. Agofto 1781.

[Andrea Querini Rif.
[Alvise Vallaresso Rif.
[Girolamo Ascanio Giustinian Cav. Rif.

Regiftrato in Libro a Carte 17. al Num. 141.

Davidde Marchefini Segr.

Concilio Tridentino

non oſtanti i privilegj conceduti a Chieſe, Monaſte-
rj, Spedali, Luoghi Pii, e a qualſiſia perſona di
qualunque grado, ſtato, e dignità, o conſuetudini
ancora immemorabili. Decreta però, che nell' avve-
nire nei dovuti tempi debbano pubblicarſi al popolo
dagli Ordinarj de' luoghi, aggiunti due del Capito-
lo, le Indulgenze, o altre grazie ſpirituali, delle
quali non debbono per queſto reſtar privi i Fedeli;
a' quali inoltre ſi dà facoltà di raccogliere fedelmen-
te le Limoſine e i ſuſſidj di carità loro offerti,
ſenza riceverne affatto mercede alcuna, acciocchè

SESSIONE XXII.

CHE E' LA SESTA SOTTO

PIO IV.

PONT. MASS.

Celebrata il giorno 17. Settembre 1562.